Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C. La Spezia
In caso di mancato recapito inviare
al CMP/CPO di La Spezia
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XXXX - N. 44

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 29 ottobre 2003 **€ 3,00**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 ottobre 2003, n. 0343/Pres.

Legge regionale 11/2003, articolo 16. Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, recante disposizioni in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato;

VISTO il comma 1 del succitato articolo che prevede che le Province concedono incentivi per l'assunzione a tempo pieno, anche con contratto a tempo determinato, purché di durata almeno biennale, si soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca;

VISTI i commi 2 e 3 dell'articolo medesimo che prevedono l'emanazione di un Regolamento regionale che stabilisca i criteri e le modalità di concessione dei contributi e che disciplini, in particolare, i soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità, l'ammontare dei contributi concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2813 del 19 settembre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 ottobre 2003

ILLY

Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica, le Province, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), concedono incentivi per l'assunzione di soggetti a elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al presente Regolamento, in applicazione dell'articolo 7, comma 120, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (legge finanziaria 2001), per assunzione a tempo indeterminato si intende anche l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa.

Art. 3

(Regime di aiuto)

1. I contributi di cui al presente Regolamento hanno natura de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore (»de minimis») pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001.

2. In applicazione dell'articolo 2 del Regolamento di cui al comma 1, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100.000,00 euro con riferimento agli aiuti accordati nei tre anni precedenti la nuova concessione; pertanto, nel caso in cui l'ammontare dei benefici da accordare ai sensi del presente Regolamento dovesse comportare il superamento della predetta soglia, la concessione verrà ridotta sino al limite consentito.

3. In applicazione dell'articolo 1 del Regolamento di cui al comma 1, sono escluse dai benefici le imprese che operano nei settori di cui all'allegato A al presente Regolamento.

Art. 4

(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi oggetto del presente Regolamento, purché si rispettino le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7, i seguenti datori di lavoro:

a) imprese;

b) associazioni e fondazioni che perseguano una o più delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11/2003.

Art. 5

(Condizioni di ammissibilità relative ai soggetti ed al personale da assumere)

1. Gli incentivi di cui al presente Regolamento sono concessi per l'assunzione esclusivamente di:

a) soggetti ad elevata qualificazione;

b) personale da impiegare in attività di ricerca.

2. Ai fini del presente Regolamento, i soggetti ed il personale da assumere devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere in possesso di laurea in discipline scientifiche conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea in discipline scientifiche triennale o specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento;

b) i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo scientifico o di laurea in discipline scientifiche conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di laurea in discipline scientifiche triennale o specialistica conseguita secondo il nuovo ordinamento nonché essere impiegati in attività di ricerca;

c) devono essere inoccupati o disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni ed integrazioni;

d) devono essere residenti in Friuli Venezia Giulia;

e) devono essere cittadini italiani o di paesi membri della Unione europea, nonché di provenienza extracomunitaria a condizione, in quest'ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Art. 6

(Condizioni di ammissibilità relative ai richiedenti)

1. Al fine dell'ottenimento dei benefici, i soggetti beneficiari di cui al comma 1 dell'articolo 4 devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) devono avere la sede, ovvero sedi secondarie o unità locali, nel Friuli Venezia Giulia;

b) le imprese di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4:

   1) devono essere iscritte al Registro delle imprese di una delle Province della Regione;

   2) qualora l'attività d'impresa sia esercitata in forma cooperativa devono altresì risultare iscritte al Registro regionale delle cooperative;

   3) qualora l'impresa sia qualificata come artigiana, deve altresì risultare iscritta all'Albo delle imprese artigiane;

   4) non devono svolgere la propria attività principale, quale risultante dall'iscrizione al Registro delle imprese, nei settori elencati nell'allegato A individuati con riferimento ai codici ISTAT 1991; se l'assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un'unità locale, neppure quest'ultima deve svolgere la propria attività principale nei predetti settori;

c) non devono avere in atto procedure di sospensione ovvero di riduzione di personale avente le caratteristiche di cui all'articolo 7, comma 1, motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

d) devono osservare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;

e) le cooperative devono corrispondere al socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 7

(Condizioni di ammissibilità relative ai rapporti di lavoro)

1. I benefici di cui al presente Regolamento sono concessi esclusivamente per l'assunzione di soggetti e personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 che siano impiegati in attività o inseriti in progetti volti a favorire la ricerca, lo sviluppo e la diffusione dell'innovazione tecnologica e cui siano attribuite mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

2. I benefici di cui al presente Regolamento sono concessi esclusivamente per assunzioni a tempo pieno.

3. Sono ammessi a contributo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, purché, in quest' ultimo caso, la durata del rapporto medesimo, quale risultante dal contratto di assunzione, sia pari almeno a due anni.

4. Nel caso di soci lavoratori di cooperative il rapporto di lavoro, anche se autonomo o di qualsiasi altra forma, purché non occasionale, dovrà comunque prevedere l'espletamento di attività lavorativa in misura tale da potere essere equiparato ad un'assunzione a tempo pieno.

5. Non sono concessi contributi per i rapporti di lavoro rientranti nella disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dell'apprendistato.

6. Non sono concessi contributi per le assunzioni effettuate dalle società di lavoro interinale non destinate alle società medesime.

7. Le assunzioni sono ammissibili qualora:

a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi nei 6 mesi precedenti l'assunzione a seguito di licenziamenti, salvo che le assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;

b) non siano riferibili a trasferimenti di azienda ex articolo 2112 codice civile;

c) non interessino personale con il quale il richiedente abbia avuto in essere rapporti di lavoro dipendente nei dodici mesi precedenti la data di assunzione;

d) se effettuate da ditte individuali, non riguardino il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei datori di lavoro;

e) non vengano effettuate per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

8. Gli inserimenti lavorativi in cooperativa, equiparati ad assunzioni a tempo indeterminato, sono ammissibili a contributo qualora:

a) non si riferiscano a posti di lavoro lasciati liberi da soci nei 6 mesi precedenti l'inserimento lavorativo a seguito di recesso od esclusione del socio, salvo che gli inserimenti avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi;

b) non interessino personale per il quale altra cooperativa o soggetto diverso da quello richiedente abbia già beneficiato di contributi per l'inserimento lavo-

rativo nei 12 mesi precedenti la data di inserimento lavorativo;

c) non vengano effettuati per lo svolgimento di attività rientranti in quelle elencate nell'allegato A.

Art. 8

(Requisiti)

1. Le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 devono essere possedute alla data di presentazione della domanda di contributo.

2. I requisiti di cui all'articolo 5 devono altresì permanere:

a) con riguardo alla lettera c) del comma 2, fino alla data di assunzione;

b) con riguardo alle lettere d) ed e) del comma 2, per l'intera durata del periodo contributivo.

3. I requisiti di cui all'articolo 6 devono altresì permanere:

a) con riguardo alla lettera c) del comma 1, fino alla data di assunzione;

b) con riguardo alle lettere a), d) ed e) del comma 1, per l'intera durata del periodo contributivo.

4. I requisiti di cui all'articolo 7 devono altresì permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 9

(Ammontare dei benefici e durata del periodo contributivo)

1. I contributi consistono:

a) qualora il beneficiario sia una piccola impresa come definita dalla raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese, in una somma pari a 9.000,00 euro per l'intero periodo contributivo per ciascun soggetto assunto;

b) qualora il beneficiario sia un'impresa non piccola oppure uno degli altri soggetti previsti dall'articolo 4 comma 1, in una somma pari a 7.200,00 euro per l'intero periodo contributivo per ciascun soggetto assunto.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono aumentati del 20 per cento qualora i soggetti ed il personale assunti siano donne.

3. Gli importi di cui al comma 1 sono da intendersi al lordo degli oneri derivanti dall'applicazione della normativa fiscale.

4. Gli importi di cui al comma 1 non possono in ogni caso superare la retribuzione lorda corrisposta complessivamente al lavoratore nel periodo contributivo considerato.

5. Il periodo contributivo ha la durata massima di un anno dal giorno dell'assunzione.

Art. 10

(Cumulo)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, i benefici sono cumulabili con gli interventi contributivi previsti da altre leggi a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con diverse provvidenze.

2. I benefici non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 16 della legge regionale 20/1999 nonché con quelli disciplinati dagli interventi rientranti nelle misure previste nell'ambito dell'obiettivo 3 del Fondo Sociale Europeo.

Art. 11

(Disposizioni procedurali)

1. Per richiedere i contributi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, devono presentare domanda, alla Provincia competente per territorio, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno.

2. Il termine del 30 giugno costituisce termine perentorio; non è consentita la presentazione di domande in periodi diversi da quello indicato nel comma 1.

3. Per Provincia competente si intende quella nel cui territorio i richiedenti hanno la sede ovvero, nel caso di ubicazione della sede al di fuori del Friuli Venezia Giulia, quella nel cui territorio gli stessi risultino avere la sede secondaria o l'unità locale.

4. Le domande, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante, possono essere presentate direttamente ovvero a mezzo raccomandata A.R; in tal caso fa fede la data del timbro postale.

5. Le domande di contributo devono essere presentate prima dell'assunzione dei soggetti e del personale di cui all'articolo 5, comma 1.

6. Unitamente alla domanda di contributo i richiedenti devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui agli articoli 6 e 7;

b) per ogni soggetto da assumere, una dichiarazione sottoscritta dal soggetto medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5.

7. Le domande di contributo vengono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

8. Nel caso di domande incomplete ovvero di documentazione mancante o incompleta, le Province richiedono, ai fini dell'ammissibilità, per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

9. Le Province comunicano al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'ammissibilità o meno della stessa al contributo e, nel rispetto del criterio cronologico, la disponibilità o meno di fondi, provvedendo altresì alla concessione dei contributi nei limiti delle disponibilità finanziarie.

10. Qualora non vi sia disponibilità di fondi, l'ammissibilità non costituisce titolo per l'ottenimento dei contributi.

11. Le assunzioni dei soggetti e del personale di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere effettuate anche prima del ricevimento della comunicazione di ammissibilità e comunque non oltre il termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

12. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del periodo contributivo, i richiedenti devono produrre:

a) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;

b) per ogni soggetto assunto, una dichiarazione, sottoscritta dal lavoratore medesimo e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

13. Nel caso in cui la documentazione di cui al comma 12 risulti mancante o incompleta, le Province richiedono per una sola volta le necessarie integrazioni; le integrazioni dovranno essere presentate, a mano o a mezzo raccomandata A.R., nel cui caso farà fede la data del timbro postale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 12

(Domande ammissibili non finanziate)

1. Le domande ammissibili che non possono essere totalmente o parzialmente finanziate a causa dell'insufficiente disponibilità annuale di bilancio, possono essere accolte, ove sussistano i fondi, nell'esercizio successivo.

Art. 13

(Decadenza e revoca)

1. I contributi vengono revocati al verificarsi di una o più delle seguenti cause di decadenza:

a) sopravvenuto difetto di una o più condizioni di ammissibilità;

b) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 per un periodo inferiore a quello previsto;

c) durata effettiva del rapporto di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, inferiore ad un anno;

d) liquidazione o scioglimento dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 ovvero instaurarsi di procedure concorsuali a carico dei medesimi;

e) mancata assunzione nel termine previsto dal comma 11 dell'articolo 11;

f) mancato rispetto del termine perentorio di cui al comma 13 dell'articolo 11;

g) violazione delle vigenti disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive.

Art. 14

(Variazioni intervenute nel soggetto richiedente)

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, i contributi vengono concessi o erogati al nuovo Ente a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi.

Art. 15

(Computo dei termini)

1. Per il computo dei termini di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 2963 del codice civile e dell'articolo 155 del codice di procedura civile.

Art. 16

(Ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento le Province dispongono ispezioni e controlli, anche a campione ed anche avvalendosi di terzi a ciò autorizzati, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti, la veridicità delle dichiarazioni rese, l'effettivo impiego del personale e dei soggetti nelle attività e nei progetti di cui all'articolo 7, comma 1, nonché l'attribuzione agli stessi di mansioni corrispondenti al titolo di studio in loro possesso.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il presente Regolamento è applicabile esclusivamente alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore del medesimo.

Art. 18

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2003 possono essere presentate domande dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31 dicembre dello stesso anno.

2. Il termine del 31 dicembre costituisce termine perentorio; non è consentita la presentazione di domande in periodi diversi da quello indicato nel comma 1.

Art. 19

(Norma finale)

1. Il presente Regolamento non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato CE.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Allegato A
(articolo 3, comma 3)

Elenco dei settori esclusi

Agroalimentare:

15.11.1 «Produzione di carne, non di volatili e di prodotti per la macellazione» limitatamente a:

- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli;
- produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse;
- fusione di grassi commestibili di origine animale;
- lavorazione delle frattaglie, produzione di farine e polveri di carne.

15.11.2 «Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).

15.12.1 «Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione», limitatamente a:

- macellazione di volatili e di conigli;
- preparazione di carne di volatili e di conigli;
- produzione di carne di volatili e di conigli, fresca.

15.12.2 «Conservazione di carne di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione» (tutta la categoria).

15.13 «Produzione di prodotti a base di carne» (tutta la classe).

15.20 «Lavorazione e conservazione del pesce e di prodotti a base di pesce» (tutta la classe).

15.3 «Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi» (tutto il gruppo).

15.4 «Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali» (tutto il gruppo).

15.51 «Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte» (tutta la classe).

15.61.1 «Molitura dei cereali» (tutta la categoria).

15.61.2 «Altre lavorazioni di semi e granaglie» limitatamente a:

- lavorazione del riso: produzione di riso semigreggio, lavorato lucidato, brillato, essiccato o convertito;
- produzione di farina di riso;
- produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio;
- fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria.

15.62 «Fabbricazione di prodotti amidacei» (tutta la classe).

15.7 «Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali» (tutto il gruppo).

15.83 «Fabbricazione di zucchero» (tutta la classe).

15.87 «Fabbricazione di condimenti e spezie» (tutta la classe).

15.89.3 «Fabbricazione di prodotti alimentari: aceti» limitatamente alla produzione di aceti.

15.92 «Fabbricazione di alcool etilico di fermentazione» (tutta la classe).

15.93 «Fabbricazione di vino di uva (non di produzione propria)» (tutta la classe).

15.94 «Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta» (tutta la classe).

15.95 «Produzione di altre bevande fermentate non distillate» (tutta la classe).

15.97 «Fabbricazione di malto» (tutta la classe).

16 «Industria del tabacco» (tutta la divisione).

Fibre sintetiche:

24.7 Fabbricazioni fibre sintetiche e artificiali (tutto il gruppo).

Industria automobilistica:

34 Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (tutta la divisione).

Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche.

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali.

Industria siderurgica:

13 Estrazione di minerali metalliferi (tutta la divisione).

27.10 Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghe (tutta la classe).

27.22 Fabbricazione di tubi in acciaio (tutta la classe).

Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile e lignite; estrazione di torba (tutta la divisione).

Trasporti:

60 Trasporti terrestri; trasporti mediante condotte (tutta la divisione).

61 Trasporti marittimi e per vie d'acqua (tutta la divisione).

62 Trasporti aerei (tutta la divisione).

63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio (tutto il gruppo).

63.2 Attività connesse ai trasporti(tutto il gruppo).

63.4 Attività delle altre agenzie di trasporto (tutto il gruppo).

Agricoltura:

01 Agricoltura, caccia e relativi sevizi (tutta la sottosezione).

02 Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi (tutta la sottosezione).

Pesca:

05 Pesca, piscicoltura e servizi connessi (tutta la sottosezione).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2003, n. 0351/Pres.

Legge regionale 12/2002, articolo 45. Approvazione modifica al Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

VISTO, in particolare, l'articolo 45 della stessa legge regionale, con cui viene istituito il Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia allo scopo di consentire l'attivazione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali delle imprese artigiane;

VISTO, inoltre, l'articolo 75 della medesima legge regionale, ai sensi del quale con Regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto, e i criteri e le modalità di intervento relativi, tra l'altro, ai finanziamenti previsti dall'articolo 45;

VISTO il proprio decreto n. 0259/Pres. di data 25 luglio 2003 con cui è stato approvato il «Regolamento concernente le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia»;

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 6 di detto Regolamento al fine di consentire il sostegno agli investimenti di maggior rilievo finanziario attuati dalla imprese artigiane;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2799 del 19 settembre 2003;

DECRETA

Il comma 1 dell'articolo 6 del «Regolamento concernente le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia», approvato con proprio decreto n. 0259/Pres. di data 25 luglio 2003 è sostituito dal seguente

«1. L'importo minimo del finanziamento è pari a 80.000,00 euro».

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 6 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 ottobre 2003, n. 0356/Pres. (Estratto).

Approvazione della variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Udine.

Con decreto del Presidente della Regione n. 0356/Pres. di data 6 ottobre 2003 é stata approvata la variante n. 1 al Regolamento edilizio del Comune di Udine.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 ottobre 2003, n. 0359/Pres.

Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 30/1999 e al Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 30/1999.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

VISTO il «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori nelle riserve di caccia del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.;

VISTO il «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.;

RAVVISATA la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ad entrambi i citati Regolamenti, per far fronte a discordanze interpretative e difficoltà applicative venutesi a creare in ordine ad alcune norme;

RICHIAMATO l'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. nella parte in cui fissa il 15 maggio come termine ultimo per il rilascio del tesserino venatorio ai cacciatori assegnati, a pena di decadenza dall'assegnazione alla Riserva di caccia;

RITENUTO opportuno consentire che il rilascio del tesserino ai cacciatori assegnati, in regola con il pagamento della quota associativa, possa avvenire durante l'intero arco temporale in cui l'attività venatoria può essere esercitata, ferma restando la verifica dei requisiti di legge al momento del rilascio del tesserino medesimo;

RAVVISATA dunque la necessità di modificare l'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres., ed i successivi articoli 5 e 6 per conseguenti necessità di coordinamento;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., nel prevedere la decadenza della domanda di trasferimento quale conseguenza del mancato versamento nei termini della quota associativa dovuta alla riserva di appartenenza, non specifica a quale annata venatoria detto versamento si debba riferire;

RITENUTO che detto adempimento debba intendersi quello dovuto per l'annata venatoria successiva a quella di presentazione della domanda di trasferimento, in quanto la previsione stessa risulterebbe priva di effetti qualora il riferimento fosse al versamento dovuto per l'annata in corso; ciò in quanto il cacciatore assegnato che non fosse in regola con il versamento della quota associativa nei termini statutari della Riserva di caccia incorrerebbe nella dichiarazione di decadenza dalla Riserva medesima e risulterebbe pertanto carente dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter beneficiare del trasferimento successivamente comunicatogli;

CONSIDERATI i problemi applicativi relativi all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., per il quale l'Amministrazione regionale, previa verifica della sopravvenuta disponibilità di posti nella Riserva di caccia interessata, provvede alla collocazione dei cacciatori aventi diritto, nel rispetto della graduatoria approvata, anche per il restante periodo dell'annata venatoria, ovvero fino al 31 marzo di ogni anno;

PRESO ATTO che la stagione venatoria si chiude al 31 gennaio di ogni anno e che la comunicazione di un provvedimento di assegnazione o di trasferimento effettuata in data successiva dall'Amministrazione regionale indurrebbe nel cacciatore interessato l'obbligo del pagamento della quota associativa alla nuova Riserva di caccia, pena la mancata assegnazione o trasferimento, senza poter più esercitare di fatto alcuna attività venatoria nella stagione giunta al temine;

RAVVISATA pertanto l'opportunità che l'Amministrazione regionale emetta provvedimenti di assegnazione e di trasferimento entro e non oltre il termine della stagione venatoria di ogni anno, anche nell'interesse generale di un efficace e funzionale svolgimento dell'attività di assegnazione e trasferimento dei cacciatori;

RITENUTO conseguentemente, per quanto sinora detto, di dover apportare delle modifiche agli articoli 1 e 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.;

CONSIDERATO infine che con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/ Pres. sono stati approvati i modelli relativi alle domande di assegnazione e di trasferimento alle Riserve di caccia del Friuli-Venezia Giulia (ivi riportati come allegato A e allegato B), da presentarsi al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia tra il 1° ed il 31 marzo di ogni anno;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1313 del 23 aprile 2002 con cui, soppresso il Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, è stato istituito il «Servizio per la conservazione della fauna e della caccia», alle dipendenze della «Direzione regionale delle foreste e della caccia», così rinominata con deliberazione della Giunta regionale n. 3837 del 14 novembre 2002;

VISTO l'articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 nella parte in cui fa divieto alle pubbliche amministrazioni di richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o comunque che la stessa amministrazione sia tenuta a certificare;

RITENUTO pertanto opportuno modificare i modelli attualmente in uso delle domande di assegnazione e di trasferimento alle Riserve di caccia, adeguandoli a quanto previsto dalla normativa sopraccitata;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2905 del 26 settembre 2003;

DECRETA

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30», ed al «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche ed integrazioni a Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 7 ottobre 2003

ILLY

Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, ed al Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 3 del D.P.G.R. 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. recante il «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. recante il «Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 26 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Rilascio del tesserino ai cacciatori già assegnati ad una riserva di caccia)

1. Il Direttore della Riserva di caccia provvede al rilascio del tesserino regionale di caccia al cacciatore assegnato, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, nonché di quelli previsti dall'articolo 29, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale n. 30/1999 e previa restituzione da parte del cacciatore del tesserino relativo all'annata venatoria precedente, nel termine di cui all'articolo 3, comma 1, legge regionale 17 aprile 2003, n. 10.

2. Per mantenere la qualifica di cacciatore assegnato, il cacciatore che abbia provveduto entro i termini statutari al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia deve provvedere al ritiro del tesserino regionale di caccia entro il termine della stagione venatoria.

3. Il mancato pagamento della quota associativa nei termini statutari, ovvero il mancato ritiro del tesserino entro il termine della stagione venatoria cui detto pagamento è riferito, implica la decadenza dalla Riserva di caccia di assegnazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma 4 e 29, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1999. La decadenza è dichiarata dall'Amministrazione regionale e comunicata all'interessato.

4. Entro il 31 maggio di ogni anno il Direttore della riserva invia all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei cacciatori che non hanno adempiuto al pagamento della quota associativa, nonché i tesserini che per tale ragione non sono stati consegnati. Entro il quindicesimo giorno successivo al termine della stagione venatoria il Direttore della riserva invia altresì all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei cacciatori che non hanno ritirato il tesserino regionale di caccia entro il termine della stagione venatoria, unitamente ai tesserini che non sono stati ritirati.

5. E' fatto obbligo a ciascun Direttore di tenere un elenco aggiornato dei cacciatori assegnati alla propria Riserva di caccia. L'elenco è compilato come da Modello E allegato al presente Regolamento ed è inviato a richiesta dell'Amministrazione regionale. Il Direttore è in ogni caso tenuto a comunicare all'Amministrazione regionale le variazioni anagrafiche interessanti singoli cacciatori assegnati, entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.

6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte del Direttore ne comporta la destituzione dalla carica, a meno di giustificati motivi.».

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 5 del D.P.G.R. 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.)

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 5

(Rilascio del tesserino ai cacciatori di nuova assegnazione ed agli aspiranti a Riserva di caccia)

1. Per l'acquisizione o l'aggiornamento di cui all'articolo 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori o aspiranti alla Riserva di caccia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva o temporanea il cacciatore deve provvedere, pena la mancata assegnazione, al pagamento degli oneri previsti dalla Riserva di caccia di nuova assegnazione, nonché comunicare al Direttore della Riserva medesima l'avvenuto adempimento.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva, preso atto del versamento della quota associativa, provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'articolo 3, comma 5 e consegna all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei nuovi cacciatori o aspiranti assegnati alla Riserva di caccia, pena la destituzione dalla carica a meno di giustificati motivi.

3. Il Direttore, verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, provvede, entro il termine della stagione venatoria, a rilasciare il tesserino di caccia ai cacciatori nuovi assegnati, previa restituzione, se dovuta, del tesserino relativo all'annata venatoria precedente, ovvero ad aggiornare il tesserino relativo all'annata venatoria in corso.».

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 del D.P.G.R. 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.)

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. è sostituito dal seguente:

«Art. 6

(Aggiornamento del tesserino ai cacciatori che hanno ottenuto il trasferimento)

1. Ai fini dell'aggiornamento di cui all'articolo 4 del tesserino regionale di caccia, i cacciatori devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Entro

10 giorni dalla comunicazione del trasferimento il cacciatore deve provvedere al pagamento degli oneri previsti dalla Riserva di caccia di assegnazione, nonché comunicare al Direttore della riserva medesima l'avvenuto adempimento e richiedere l'aggiornamento dei dati sul proprio tesserino regionale di caccia, pena il mancato trasferimento.

2. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Direttore della riserva, preso atto del versamento della quota associativa e verificati i requisiti di cui all'articolo 2, provvede ad aggiornare il tesserino del cacciatore trasferito e l'elenco di cui all'articolo 3, comma 5, e consegna all'Amministrazione regionale, anche tramite gli Uffici per i servizi ai cacciatori, l'elenco dei cacciatori trasferiti nella Riserva di caccia, pena la destituzione dalla carica a meno di giustificati motivi.».

Art. 4

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del D.P.G.R. 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., concernente il «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30»)

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., concernente il «Regolamento recante i criteri e le modalità per l'assegnazione e il trasferimento dei cacciatori del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», è abrogato.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres. sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Il trasferimento è disposto solo nei confronti del cacciatore che risulti assegnato alla Riserva di caccia di appartenenza, avendo regolarmente adempiuto al pagamento della quota associativa nei termini statutari. In caso contrario la relativa domanda è archiviata.

4-ter. Qualora il cacciatore cui sia stato comunicato il trasferimento non abbia ancora provveduto al ritiro del tesserino venatorio, deve adempiervi in tempo utile per richiederne l'aggiornamento nei termini di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.».

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 5 del D.P.G.R. 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres. è sostituito dal seguente:

«6. L'Amministrazione regionale provvede fino al termine della stagione venatoria alla collocazione dei cacciatori aventi diritto, secondo la disponibilità di posti nelle Riserve di caccia e nel rispetto della graduatoria approvata».

Art. 6

(Modelli)

1. I modelli di cui all'allegato A e all'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres. sono sostituiti rispettivamente dal Modello AS e Modello T allegati al presente Regolamento.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. Per l'annata venatoria 2004-2005, le domande di assegnazione e di trasferimento pervenute al Servizio per la conservazione della fauna e della caccia saranno considerate validamente presentate agli effetti loro propri anche qualora redatte sui modelli di cui all'allegato A e all'allegato B del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres.

Art. 8

(Testo coordinato)

1. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo coordinato del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. e del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 febbraio 2000, n. 030/Pres., così come da ultimo modificati dal presente Regolamento.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(Modello E)
(Articolo 3, D.P.R.G. 20 aprile 2000, n. 0128/Pres:)

ELENCO CACCIATORI DELLA RISERVA DI.............................. **Annata venatoria 20....../20.....**

N° Prog	Cognome e nome	Comune e data di nascita	Comune di residenza Via e numero civico	Data e numero licen. porto fucile e sigla Prov. Ente	Data e numero polizza ass e Compagnia Assicuratrice	Data vers. tassa di conces. govern. "134,28"	Data vers. tassa di conces. regio. " "	Data vers. quota associ. Riserva " "	Data restit. tess.ven. region. anno preced.	Numero e data rilascio Tesserino venatorio regionale	Note
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N

N.B.: I documenti devono essere esibiti in originale e i dati devono essere trascritti al momento della consegna del tesserino.
L.675/1996 I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Si dichiara che i dati trascritti corrispondono ai dati esibiti
Firma leggibile del Direttore della riserva.

____

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN RISERVA DI CACCIA (Modello AS)
(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA
Servizio per la conservazione della fauna e della caccia
Via del Cotonificio, 127
33100 UDINE

Il sottoscritto ....nato il ....
a .... residente a ....
via ....n......................tel...

C H I E D E

di essere assegnato nella riserva di caccia di...

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità
(Barrare con una X le caselle che interessano e completare con i dati le relative parti tratteggiate)

D I C H I A R A

1 ☐ di essere residente nella regione Friuli Venezia Giulia dal ....

2 ☐ di essere residente nel Comune di ....dal ....

3 ☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

4 ☐ di non esercitare l'attività venatoria in qualità di legale rappresentante, associato o titolare di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o di consorziato di Riserva privata di caccia;

5. di non essere socio di alcuna riserva di caccia in quanto:

☐ mai assegnato ad una riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
☐ non assegnato ad una riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;
☐ dimissionario dalla riserva di caccia di ....dal ....

S'impegna in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione, la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia. In caso di mancato accoglimento della domanda di assegnazione

C H I E D E

Ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 di essere:

1☐ assegnato in qualità di aspirante.
2☐ confermato per il ________anno nella riserva di caccia di residenza di ....
in qualità di aspirante.

S'impegna in caso di accoglimento della presente richiesta, ad adempiere, entro 10 giorni dalla comunicazione di assegnazione temporanea, alle diverse forme contributive stabilite dalla riserva di caccia.

Data ....   Firma...

Non si darà seguito all'istruttoria delle domande incomplete o non accoglibili per la mancanza dei requisiti. (art. 1, comma 4, del DPGR n. 030/Pres. 1 febbraio 2000).

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione regionale delle foreste e della caccia - Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.13 della L. 675/1996.

---***PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO***---

Firma apposta in presenza del dipendente addetto *Modalità di identificazione:* ______________________ *Data* _______________ *IL DIPENDENTE ADDETTO*	*Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:* *Tipo* ________________________ *n°* _________________ *Rilasciato da* ______________________ *il* _______________ *Data* ________________________ *IL DIPENDENTE ADDETTO* ** allegare copia fotostatica del documento di identità*

DOMANDA DI TRASFERIMENTO IN RISERVA DI CACCIA (Modello T)

(Art. 29 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30)

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

ALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE FORESTE E DELLA CACCIA
Servizio per la conservazione della fauna e della caccia
Via del Cotonificio, 127
33100 UDINE

Il sottoscritto ....nato il ....
a...residente a...
via..n...........................tel...

CHIEDE

di essere trasferito nella riserva di caccia di..

Essendo a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità **Barrare con una X le caselle che interessano completando con i dati le relative parti tratteggiate.**

DICHIARA

1☐ di essere residente nel Comune di ....dal ....
proveniente da (in caso di residenza inferiore a 5 anni)..
dal..................;

2☐ di essere socio della riserva di caccia di..;

3☐ di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;

4☐ di esercitare funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di ....con competenza territoriale ....

SI IMPEGNA

in caso di accoglimento della presente richiesta, a versare, entro 10 giorni dalla comunicazione di trasferimento, la quota associativa stabilita dalla riserva di caccia di destinazione.

Data .... Firma

....

Non si darà seguito all'istruttoria delle domande incomplete o non accoglibili per la mancanza dei requisiti. (art. 1, comma 4, del DPGR n. 030/Pres. 1 febbraio 2000)

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione regionale delle foreste e della caccia - Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio per la conservazione della fauna e della caccia. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.13 della L. 675/1996.

------*PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO*------

a ☐ trasferito da una riserva di caccia ad un'altra per n........... volte;

b ☐ trasferito coattivamente ai sensi dell'articolo 71 della LR 42/1996 dalla riserva di destinazione sopra richiesta;

c ☐ socio dal ....

1° caso : presentazione diretta	*2° caso: invio per posta **
Firma apposta in presenza del dipendente addetto *Modalità di identificazione:* ________________	*Documento di identità prodotto in copia fotostatica e inserito nel fascicolo:* *Tipo* ____________ *n°* ____________ *Rilasciato da* ____________ *il* ________
Data ____________ *IL DIPENDENTE ADDETTO*	*Data* ____________ *IL DIPENDENTE ADDETTO* ** allegare copia fotostatica del documento di identità*

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0363/Pres.

Legge regionale 30/1999, articolo 36, comma 1 ter. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente pro tempore del distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del distretto stesso. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia», e in particolare gli articoli 13, 14 e 15 con i quali vengono istituiti i Distretti venatori ed individuate le finalità, funzioni ed organi degli stessi;

CONSIDERATO che nell'attività di segreteria i Distretti venatori sono attualmente supportati dal Servizio per la conservazione della fauna e della caccia ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della succitata legge regionale;

VISTO, altresì, l'articolo 36, comma 1 ter della legge regionale medesima, introdotto dall'articolo 14, comma 17 della legge regionale n. 10/2003, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente pro tempore del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso;

RAVVISATA la necessità di individuare i criteri e le modalità di erogazione del contributo;

VISTO il testo regolamentare predisposto al riguardo dalla Direzione regionale delle foreste e della caccia;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2907 del 26 settembre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente pro tempore del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso ai sensi dell'articolo 36, comma 1 ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 ottobre 2003

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle Riserve di caccia o agli altri soggetti che esprimono il Presidente pro tempore del Distretto venatorio per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto stesso ai sensi dell'articolo 36, comma 1 ter della legge regionale 31 dicembre 1999 n. 30.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 36, comma 1 ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli Venezia Giulia).

Art. 2

(Beneficiari)

1. La Direzione regionale delle foreste e della caccia concede ed eroga contributi alle Riserve di caccia o ad altri soggetti che esprimono il Presidente pro tempore del Distretto venatorio, secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5.

Art. 3

(Oggetto del contributo)

1. Sono oggetto di contributo tutte le spese annuali sostenute dal Distretto venatorio per l'attività di segreteria ed in particolare quelle relative a:

a) convocazioni delle assemblee distrettuali;

b) trasmissione a tutti i componenti dell'Assemblea degli atti controllati dalla Regione e delle comunicazioni dalla stessa trasmesse;

c) redazione dei verbali di Assemblea distrettuale e di tutti gli atti di competenza della stessa e loro eventuale trasmissione;

d) tenuta di eventuali registri o protocolli di corrispondenza;

e) attività inerenti al comitato di saggi.

Art. 4

(Quantificazione del contributo)

1. Le spese di cui all'articolo 3 sono determinate, nei limiti della disponibilità di bilancio, in via forfetaria, sulla base di due tipi di costo:

a) una quota relativa ai costi fissi, fino a euro 2.000,00 per Distretto, derivanti dall'utilizzo di idonei mezzi di scrittura, elaborazione dati, riproduzione di atti, nonché dall'impegno di risorse umane quantificabili in n. 100 ore annue per ciascun Distretto;

b) una quota relativa a costi per spese postali e telefoniche connesse alla convocazione delle assemblee o alla trasmissione di atti alle Riserve, costi dei materiali per stampa e riproduzione fino a euro 60 per ciascuna Riserva, Azienda o zona cinofila ricompresa nel Distretto venatorio.

Art. 5

(Concessione, erogazione e rendicontazione)

1. Il legale rappresentante della Riserva o degli altri soggetti che esprimono il Presidente del Distretto venatorio deve far pervenire entro il 30 giugno di ogni anno alla Direzione regionale delle foreste la domanda di contributo compilata secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il contributo è concesso ed erogato in via anticipata e in un'unica soluzione entro l'esercizio finanziario nel quale è stata presentata la domanda.

3. I beneficiari del contributo presentano nei termini fissati dal decreto di concessione la relativa rendicontazione ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia
Direzione regionale delle foreste
Via dei Cotonificio 133
33100 UDINE

OGGETTO : Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, art.36, comma 1 ter.
Richiesta contributo.

Il/La sottoscritto/a ______________________________

nato/a ______________________________ il ____/____/____

residente in comune di ______________________________

frazione o località di ______________________________

CAP__________ via/piazza______________________________n°__________

codice fiscale ______________________________

in qualità di legale rappresentante della (1) ______________________________

denominata______________________________

con sede legale in ______________________Via ______________________

n° __________ CAP ______________ codice fiscale ______________________

che esprime il Presidente "pro-tempore" del Distretto venatorio n° ______________________

'CHIEDE

che il pagamento del contributo per le spese concernenti l'attività di segreteria del Distretto di cui sopra avvenga mediante una delle seguenti modalità:

☐ accreditamento sul conto corrente postale n- ______________________________

intestato a ______________________________

dipendenza ______________________________

☐ accreditamento sui conto corrente bancario n. ______________________________

presso la dipendenza di ______________________________

codice ABI ____________CAB ______________ intestato a ______________________

☐ alla Riserva di caccia di ______________________________

☐ all'Azienda faunistica - venatoria di ______________________________

☐ alla zona cinofila di ______________________________

Dichiara altresì di esonerare l'Amministrazione regionale e la Tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza e per effetto di mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive

Luogo___.____________data__________

Firma ______________________________

(1) Indicare: Riserva di caccia, Azienda faunistica-venatoria, Azienda agri turistico-venatoria, Zona cinofila

Informativa ai sensi dell'art. 10 comma 1 legge 31 dicembre 1996, n. 675, si forniscono le seguenti informazioni.

Il sig.. dichiara di essere informato che a) i dati acquisiti saranno trattati per la concessione del contributo per le spe: concernenti l'attività di segreteria del distretto venatorio prevista dall'art. 36 comma 1 ter della LR 30/1999; b) essi potranno essere comunicati soltan ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; c) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, ritenuti idonei a garanti la sicurezza e la riservatezza; d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della legge 675/1996; e) il titolare del trattamento è Direzione regionale delle foreste e della caccia con sede a Udine, in Via del Cotonificio 127, responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio p la conservazione della fauna e della caccia.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

1° caso : presentazione diretta	2° caso; invio per posta (*)
Firma apposta in presenza del dipendente addetto	Documento di identità prodotto m copia fotostatica e inserito nel fascicolo:
Modalità d identificazione:____________	Tipo ______________n° ______________
	Rilasciato da__________ __il___________
	Data ________IL DIPENDENTE ADDETTO
Data;_______ IL DIPENDENTE ADDETTO	(*) Allegare copia fotostatica del documento di identità

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0364/Pres.

Legge regionale 23/1997, articolo 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Gemona del Friuli (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PREMESSO che nelle consultazioni elettorali amministrative del 13 giugno 1999 sono stati eletti il Consiglio comunale di Gemona del Friuli (Udine) ed il Sindaco del medesimo Comune nella persona del sig. Virgilio Disetti;

PRESO ATTO che in data 28 luglio 2003 il Sindaco del Comune di Gemona del Friuli (Udine) ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

CONSIDERATO che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli-Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

CONSTATATO, quindi, che le dimissioni del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli sono divenute irrevocabili essendo decorso il ventesimo giorno successivo alla loro presentazione e che si è verificata la fattispecie che dà luogo alla decadenza della Giunta comunale ed allo scioglimento del Consiglio comunale prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 1 (dimissioni del Sindaco) della legge 8 giugno 1990, n. 142;

ATTESO che il Consiglio e la Giunta del Comune di Gemona del Friuli (Udine) rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2004, e che sino alla predetta elezione le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco;

VISTA la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, e, in particolare, l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei Consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli Amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

VISTO l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTO, in particolare, il comma 2 del predetto articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali sono adottati dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali;

VISTO lo Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2806 del 19 settembre 2003;

DECRETA

1. Il Consiglio comunale di Gemona del Friuli (Udine) è sciolto.

2. Il Consiglio e la Giunta del Comune di Gemona del Friuli (Udine) rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, che avrà luogo, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10, fra il 15 aprile ed il 15 giugno 2004. Sino alla predetta elezione, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

3. Il presente decreto è trasmesso al Comune di Gemona del Friuli (Udine), al Commissario di Governo nella Regione e all'Ufficio territoriale del Governo di Udine, nonché pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0365/Pres.

Legge 203/1982, articoli 11 e 12. Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per la Provincia di Udine. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 3 maggio 1982 n. 203, recante norme sui contratti agrari ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano la formazione e la composizione delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili prot. n. AGR/1-14/26987, di data 17 dicembre 2001 con la quale l'Assessore all'agricoltura evidenzia la necessità di ricostituire le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province, rispettivamente, di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste;

CONSIDERATO che tutte le precedenti Commissioni, costituite ai sensi della succitata normativa con

decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1995, n. 0154/Pres., sono scadute in data 24 maggio 2001;

VISTO il disposto dell'articolo 26 della legge regionale 7/2000, a norma del quale l'Amministrazione e gli Enti regionali, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi e procedimenti amministrativi, debbono provvedere all'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, svolgenti funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione;

VISTA la D.G.R. 2006 di data 4 luglio 2003, con la quale si individuano «le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste» come indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 203/1982, le Commissioni di cui trattasi deve essere così composta:

a) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari;

ATTESO che l'iter istruttorio volto alla ricostituzione contestuale di tutte e quattro le predette Commissioni comporta un notevole dispendio di tempo in considerazione dell'elevato numero dei suoi membri;

RITENUTO, pertanto di ricostituire singolarmente ciascuna Commissione mano a mano che l'iter istruttorio giunge a termine;

ATTESO che l'iter istruttorio della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Udine risulta completo;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili, prot. AGR/1-14/3106 del 13 febbraio 2001, con la quale sono stati richiesti alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative della Provincia di Udine, i nominativi dei propri rappresentanti ed i riscontri alla medesima nota, pervenuti in data 15 marzo 2001 prot. 5055, nonché in data 12 marzo 2001, prot. 4789 e in data 26 marzo 2001 prot. 8021, con i quali, rispettivamente, l'Unione degli agricoltori della Provincia di Udine, la Federazione provinciale coltivatori diretti di Udine, la Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Udine hanno indicato quali propri rappresentanti i sigg. dott. Daniele Cecioni, dott. Ercole Gino Gelso, dott. Filippo Martinengo, p.a. Ermanno Caruzzi, ing. Gian Roberto Roselli della Rovere, dott. Giorgio Zaglia, Finocchio Enzangelo, geom. Fabrizio Pressacco, p.a. Stefano Michelutti, dott.ssa Fulvia Coloricchio, p.a. Sandro Ellero, p.a. Andrea Zaina, Fantin Paolo, p.a. Andrea Marussig;

ATTESO che con nota prot. n. 11936 del 14 maggio 2001, la Federazione provinciale coltivatori diretti ha provveduto a sostituire il proprio membro p.a. Stefano Michelutti con il Sig. Bruno Di Giorgio;

ATTESO che con nota prot. n. 2560 del 12 febbraio 2002, la Confederazione italiana agricoltori ha inteso designare quale proprio rappresentante degli esperti in materia agraria il p.a. Andrea Zaina;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di data 20 maggio 2002 prot. n. 10695 nonché la nota prot. n. 12959 del 26 giugno 2002 con le quali veniva richiesto alle Organizzazioni sindacali di Udine di designare solo n. 2 membri «esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari» ed il riscontro alla medesima nota, pervenuto in data 28 giugno 2002, prot. n. 13033, con il quale l'Unione agricoltori di Udine e la Confederazione italiana agricoltori di Udine hanno designato congiuntamente quale membro il p.a. Zaina Andrea, venendo conseguentemente meno le designazioni del p.a Andrea Marussig e del sig. Finocchio Enzangelo;

VISTA la nota prot. n. AGR/1-14/8656 di data 25 marzo 2003 con la quale il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, nel mentre fornisce le indicazioni circa la composizione della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, rispettivamente, per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, nel contempo, propone, in euro 31,00 (trentuno) per seduta, l'importo del gettone di presenza da corrispondersi ai componenti esterni delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta legge regionale 63/1982;

VISTA la dichiarazione di congruità del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, di data 8 luglio 2003, prot. n. 16066, con la quale è stato attestato che l'importo del gettone di presenza proposto per i membri esterni di dette Commissioni, pari ad euro 31,00 (trentuno), è da ritenersi adeguato;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 53, comma 7 e 8, del decreto legislativo 165/2001 relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante, della legge regionale 75/1978 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1 relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, da parte di tutti i membri designandi;

RITENUTO pertanto, necessario ricostituire la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Udine per un periodo di sei anni dalla data del decreto del Presidente che dà esecuzione al presente provvedimento;

VISTE le norme surrichiamate;

VISTO lo Statuto di autonomia;

RITENUTO, quindi, di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2003 n. 2901;

DECRETA

1. E' ricostituita ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 3 maggio 1982 n. 203, presso la Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di Udine, la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Udine, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine o un suo delegato.

Componenti:

- dott. Cecioni Daniele
- dott. Gelso Gino Ercole
- dott. Martinengo Filippo
- p.a. Caruzzi Ermanno

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

- ing. Gian Roberto Roselli della Rovere

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

- geom. Pressacco Fabrizio
- sig. Di Giorgio Bruno
- dott.ssa Coloricchio Fulvia
- sig. Fantin Paolo

in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti;

- dott. Zaglia Giorgio

in rappresentanza degli affittuari non coltivatori diretti;

- p.a. Ellero Sandro
- p.a. Zaina Andrea

esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari.

Segretario:

- dott.ssa Marina Boscaro.

2. La suddetta Commissione dura in carica sei anni dalla data del decreto del Presidente che dà esecuzione al presente provvedimento.

3. Ai componenti esterni della predetta Commissioni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 31,00 (trentuno) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

4. La relativa spesa graverà sul capitolo di spesa 6199 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.61.1.1624, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0366/Pres.

Legge 203/1982, articoli 11 e 12. Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per la Provincia di Gorizia. Ricostituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 3 maggio 1982 n. 203, recante norme sui contratti agrari ed in particolare gli articoli 11 e 12 che disciplinano la formazione e la composizione delle Commissioni tecniche provinciali per l'equo canone di affitto dei fondi rustici;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili prot. n. AGR/1-14/26987, di data 17 dicembre 2001 con la quale l'Assessore all'agricoltura evidenzia la necessità di ricostituire, le Commissioni tecniche per

l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province, rispettivamente, di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste;

CONSIDERATO che tutte le precedenti Commissioni, costituite ai sensi della succitata normativa con decreto del Presidente della Giunta regionale 24 maggio 1995, n. 0154/Pres., sono scadute in data 24 maggio 2001;

VISTO il disposto dell'articolo 26 della legge regionale 7/2000, a norma del quale l'Amministrazione e gli Enti regionali, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi e procedimenti amministrativi, debbono provvedere all'individuazione dei comitati, delle commissioni, dei consigli e di ogni altro organo collegiale, svolgenti funzioni amministrative, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione;

VISTA la D.G.R n. 2288 del 5 luglio 2002, con la quale si individuano «le Commissioni tecniche per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste» come indispensabili per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Amministrazione regionale;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, legge 203/1982, la Commissione di cui trattasi deve essere così composta:

a) dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo rappresentante;

b) da quattro rappresentanti dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

c) da un rappresentante di proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

d) da quattro rappresentanti di affittuari coltivatori diretti;

e) da un rappresentante di affittuari non coltivatori diretti;

f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari dei fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari;

ATTESO che l'iter istruttorio volto alla ricostituzione contestuale di tutte e quattro le predette Commissioni comporta un notevole dispendio di tempo in considerazione dell'elevato numero dei suoi membri;

RITENUTO, pertanto di ricostituire singolarmente ciascuna Commissione mano a mano che l'iter istruttorio giunge a termine;

ATTESO che l'iter istruttorio della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Gorizia risulta completo;

VISTA la nota del Servizio affari amministrativi e contabili, prot. AGR/1-14/3105 del 13 febbraio 2001, con la quale sono stati richiesti alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative della Provincia di Gorizia, i nominativi dei propri rappresentanti ed i riscontri alla medesima nota, pervenuti in data 12 aprile 2001 prot. n. 9021, in data 24 aprile 2001 prot. 9720 nonché in data 24 maggio 2001 prot. 9199, con i quali, rispettivamente, l'Unione degli agricoltori Giuliani, la Confederazione italiana agricoltori della Provincia di Gorizia nonché la Federazione provinciale coltivatori diretti di Gorizia hanno indicato quali propri rappresentanti i sigg. Greco Arnaldo, Luzzi Daverio Maria, Valentinuzzi Carlo, Attems Douglas, Cressati Claudio, Cosolo Orietta, Macor Federico, Canesin p.a. Danilo, Humar Saverio, Goiach Antonio, D'Amore Baldassare, Piccagli Giorgio;

ATTESO che con nota pervenuta in data 30 maggio 2003 prot. 13692, l'Unione degli agricoltori Giuliani ha provveduto a sostituire il proprio rappresentante sig. Attems Douglas, nel frattempo deceduto, con il dott. Marco Collodi;

ATTESO che il prof. Claudio Cressati e il prof. Marco Collodi hanno ottenuto espressa autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di membro della predetta Commissione, dalla rispettiva Amministrazione pubblica di appartenenza come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di data 2 luglio 2003, prot. n. 15814, con la quale è stato richiesto agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura della Provincia di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste di fornire il nominativo della persona deputata al ruolo di Segretario delle predette Commissioni ed il riscontro alla medesima nota, prot. n. 16096 dell'8 luglio 2003 con il quale l'Ispettorato di Gorizia ha indicato quale proprio segretario il dott. Mauro Dommarco;

VISTA la nota prot. n. AGR/1-14/8656 di data 25 marzo 2003 con la quale il Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, nel mentre fornisce le indicazioni circa la composizione della Commissione tecnica provinciale per l'equo canone di affitto dei fondi rustici, rispettivamente, per le Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste, nel contempo, propone, in euro 31,00 (trentuno) per seduta, l'importo del gettone di presenza da corrispondersi ai componenti esterni delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta legge regionale 63/1982;

VISTA la dichiarazione di congruità del Direttore regionale dell'agricoltura e della pesca, di data 8 luglio 2003, prot. n. 16066, con la quale è stato attestato che l'importo del gettone di presenza proposto per i membri esterni di dette Commissioni, pari ad euro 31,00 (trentuno), è da ritenersi adeguato;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 53, comma 7 e 8, del decreto legislativo 165/2001 relativo alle procedure per il conferimento di incarichi ai dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante, della legge regionale 75/1978 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000 n. 1 relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale, da parte di tutti i membri designandi;

RITENUTO pertanto, necessario ricostituire la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Gorizia per un periodo di sei anni dalla data del decreto del Presidente che dà esecuzione al presente provvedimento;

VISTE le norme surrichiamate;

VISTO lo Statuto di autonomia;

RITENUTO, quindi, di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 19 settembre 2003 n. 2823;

DECRETA

1. E' ricostituita, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 3 maggio 1982 n. 203, presso la Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca di Udine, la Commissione tecnica provinciale per l'equo canone d'affitto dei fondi rustici della Provincia di Gorizia, con la seguente composizione:

Presidente:

- il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Gorizia o un suo delegato.

Componenti:

- sig. Greco Arnaldo
- sig.ra Luzzi Daverio Maria
- sig. Valentinuzzi Carlo
- sig. Macor Federico

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari coltivatori diretti;

- dott. Collodi Marco;

in rappresentanza dei proprietari che affittano fondi rustici ad affittuari non coltivatori diretti;

- p.a. Canesin Danilo
- sig. Humar Saverio
- sig. Goiach Antonio
- sig. D'Amore Baldassare

in rappresentanza degli affittuari coltivatori diretti;

- sig. Cressati Claudio

in rappresentanza degli affittuari non coltivatori diretti;

- sig.ra Cosolo Orietta
- sig. Piccagli Giorgio

esperti in materia agraria, iscritti negli albi degli agronomi e dei periti agrari.

Segretario:

dott. Mauro Dommarco.

2. La suddetta Commissione dura in carica sei anni dalla data del decreto del Presidente che dà esecuzione al presente provvedimento.

3. Ai componenti esterni della predetta Commissioni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 31,00 (trentuno) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

4. La relativa spesa graverà sul capitolo di spesa 6199 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.61.1.1624, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 10 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 ottobre 2003, n. 0367/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 2 quater. Nomina della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 recante «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale»;

VISTO il comma quater dell'articolo 2 della legge regionale 1/1998, così come introdotto dalla legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002) che prevede l'istituzione, presso la struttura regionale competente in materia di lavoro, della Commissione re-

gionale per le politiche attive del lavoro e ne indica compiti, funzioni e relativa composizione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3913 di data 19 novembre 2002, con la quale, a far data dall'1 gennaio 2003, è stata soppressa la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato e sono state istituite la Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione e la Direzione regionale del lavoro e delle professioni;

CONSIDERATO, pertanto che, a seguito del riassetto organizzativo delle strutture regionali competenti in materia di lavoro operato con la predetta deliberazione, la struttura regionale competente ai sensi dell'articolo 2 quater della legge regionale 1/1998, è individuata nella Direzione regionale del lavoro e delle professioni;

VISTE le note della Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato n. 9587/LAV del 4 settembre 2002, con le quali, ai fini della nomina della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, è stata richiesta la designazione dei rappresentanti ai seguenti soggetti, individuati, con riferimento alle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, sulla base dei partecipanti, quali parti sociali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, all'accordo di concertazione in relazione all'elaborazione del Programma 2002 di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1/ 1998:

a) con riferimento alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 quater della legge regionale 1/1998, alla C.G.I.L Sindacato regionale del Friuli Venezia Giulia, alla C.I.S.L. Unione sindacale regionale Friuli Venezia Giulia, alla U.I.L Unione regionale Friuli Venezia Giulia, alla U.G.L. Segreteria regionale Friuli Venezia Giulia ed alla CISAL Segreteria regionale;

b) con riferimento alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 quater della legge regionale 1/1998, nel settore dell'agricoltura alla Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia, alla Confederazione nazionale coltivatori diretti federazione regionale per il Friuli Venezia Giulia, alla Federazione regionale delle Unioni agricoltori del Friuli Venezia Giulia, alla Kmecka Zveza Associazione agricoltori, nel settore dell'industria alla Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia ed alla Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia, nel settore dell'artigianato alla Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e alla C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa federazione regionale, nel settore del commercio all'Unione regionale del commercio e turismo del Friuli Venezia Giulia ed alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche e servizi comitato regionale, nel settore della cooperazione alla Unione regionale della cooperazione Friuli Venezia Giulia, alla Lega delle cooperative Friuli Venezia Giulia ed all'Associazione generale delle Cooperative Italiane federazione regionale Friuli Venezia Giulia;

c) con riferimento alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 quater della legge regionale 1/1998, all'A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, alla U.I.C. Unione Italiana Ciechi Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, all'A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi civili Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, all'U.N.M.S. Unione Nazionale Mutilati per il Servizio Gruppo regionale Friuli Venezia Giulia, all'E.N.S. Ente Nazionale Sordomuti Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ed alla Consulta regionale associazioni dei disabili del Friuli Venezia Giulia;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Direzione regionale dell'artigianato e della cooperazione in data 29 gennaio 2003 alla Direzione regionale del lavoro e delle professioni concernente l'attività istruttoria relativa alla composizione della Commissione regionale per le politiche attive del lavoro;

VISTE altresì le designazioni fatte pervenire direttamente alla Direzione regionale del lavoro e delle professioni;

VISTA la nota del 31 marzo 2003 con la quale la C.G.I.L Sindacato regionale del Friuli Venezia Giulia, ha designato la sig.ra Giuliana Pigozzo;

VISTA la nota del 18 novembre 2002 con la quale la C.I.S.L. Unione sindacale regionale Friuli Venezia Giulia ha designato il sig. Paolo Moro;

VISTA la nota del 24 settembre 2002 con la U.I.L Unione regionale Friuli Venezia Giulia ha designato il sig. Gabriele Fiorino;

VISTA la nota del 4 aprile 2003 con la quale la alla U.G.L. Segreteria regionale Friuli Venezia Giulia ha designato la sig.ra Wally Trinca;

VISTA la nota del 1° ottobre 2002 con la quale la CISAL Segreteria regionale ha designato il sig. Giuliano Novello, dipendente regionale che si intende con la presente deliberazione autorizzato a tutti gli effetti allo svolgimento del predetto incarico;

VISTA la nota del 25 settembre 2002 con cui congiuntamente la Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia, la Confederazione nazionale coltivatori diretti federazione regionale per il Friuli Venezia Giulia, la Federazione regionale delle unioni agricoltori del Friuli Venezia Giulia e la Kmecka Zveza

Associazione agricoltori hanno designato il dott. Sergio Vello;

VISTA la nota della Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia del 26 settembre 2002 con la quale viene designato il dott. Claudio Hauser;

VISTA la nota della Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia prot. n. 45 PP/bv del 4 ottobre 2002 con la quale viene designato il dott. Gianluigi Martinis;

CONSIDERATO che, al fine di rispettare la previsione normativa dell'articolo 2 quater, comma 2, lettera c) - che indica nel numero di cinque i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro designabili, numero pari a quello dei settori di riferimento indicati nella norma medesima - possa essere nominato un solo rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul territorio regionale per ciascun settore considerato;

CONSIDERATO CHE, ai fini dell'individuazione dell'organizzazione maggiormente rappresentativa sul territorio regionale nel settore dell'industria, si è tenuto conto dei dati forniti dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia e dalla Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza associativa;

b) partecipazione alla stipula di contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002;

c) assistenza ad imprese associate in controversie collettive di lavoro nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002;

d) assistenza ad aziende associate in controversie individuali e plurime di lavoro nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002;

e) ampiezza e diffusione della struttura sul territorio;

ATTESO CHE, con riguardo al solo criterio di cui alla lettera b), ovvero alla partecipazione alla stipula di contratti collettivi ed accordi integrativi, la Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia risulta avere stipulato un maggiore numero di contratti aziendali e due contratti regionali mentre la Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia risulta comunque avere partecipato alla stipula di un maggior numero di contratti provinciali;

VERIFICATA pertanto, sulla base dei criteri per la valutazione della rappresentatività di cui sopra, la maggiore rappresentatività sul territorio regionale della Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia sia in ragione della diffusione territoriale delle sedi presenti in ogni Provincia della Regione a fronte della diffusione territoriale della Federazione regionale delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia limitata alle Province di Gorizia, Pordenone ed Udine, sia all'assistenza di un maggiore numero di imprese associate in controversie collettive di lavoro, così come in quelle individuali e plurime nel periodo dall'1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2002, sia con riguardo al maggiore numero di imprese associate;

RITENUTO pertanto di nominare, nel settore dell'industria, il rappresentante designato dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia, dott. Claudio Hauser;

VISTA la nota dell'1 ottobre 2002 con cui congiuntamente la Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e la C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa federazione regionale hanno designato il dott. Giorgio Moretti;

VISTA la nota del 18 settembre 2002 con la quale l'Unione regionale del commercio e turismo del Friuli Venezia Giulia ha designato il dott. Massimo Giordano;

CONSIDERATO che, nonostante la richiesta inviata alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche e servizi, comitato regionale, con la predetta nota n. 9587 del 4 settembre 2002, con la quale la Direzione regionale del lavoro e della previdenza, della cooperazione e dell'artigianato invitava a trasmettere, preferibilmente in modo congiunto con l'Unione regionale del commercio e turismo del Friuli Venezia Giulia, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della nota medesima, la designazione del rappresentante in seno alla Commissione regionale per le politiche attive del lavoro, non è pervenuta risposta alcuna;

VISTO l'articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi), ai sensi del quale, in sede di rinnovo di designazioni, se i soggetti competenti non provvedono alla designazione l'organo competente alla nomina provvede direttamente all'individuazione dei componenti;

RITENUTO di applicare, vista l'analogia delle fattispecie, la norma sopracitata, tenendo peraltro conto della designazione espressa dall'Unione regionale del commercio e turismo del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO pertanto di nominare, nel settore del commercio, il dott. Massimo Giordano, designato dall'Unione regionale del commercio e turismo del Friuli Venezia Giulia;

VISTA la nota del 4 novembre 2002 con cui congiuntamente l'Unione regionale della cooperazione Friuli Venezia Giulia, la Lega delle cooperative Friuli Venezia Giulia e l'Associazione generale delle coope-

rative italiane federazione regionale Friuli Venezia Giulia hanno designato il dott. Paolo Braida;

VISTE la nota del 4 settembre 2003 dell'A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, la nota del 2 settembre 2003 dell'A.N.M.I.L. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, la nota dell'11 settembre 2002 dell'E.N.S. Ente Nazionale Sordomuti Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, la nota del 15 settembre 2003 dell'U.I.C. Unione Italiana Ciechi Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia, la nota dell'8 settembre 2003 dell'U.N.M.S. Unione Nazionale Mutilati per Servizio (Gruppo regionale Friuli Venezia Giulia con le quali le predette associazioni hanno designato il sig. Claudio Dreossi;

VISTA la nota del 16 ottobre 2002 con la quale la Consulta regionale delle associazioni dei disabili ha designato il prof. Vladimr Kosic;

CONSIDERATO che, ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 quater, la designazione di due rappresentanti da parte delle associazioni di cui alla legge regionale 14/2001 e della Consulta regionale dei disabili deve essere espressa in forma congiunta;

RITENUTO di applicare, vista l'analogia delle fattispecie, l'articolo 10 della legge regionale 9/1993, tenendo peraltro conto delle singole designazioni espresse dalle associazioni di cui alla legge regionale 14/2001 e dalla Consulta regionale dei disabili;

RITENUTO pertanto di nominare il sig. Claudio Dreossi ed il prof. Vladimir Kosic, designati, rispettivamente, dalle associazioni di cui alla legge regionale 14/2001 e dalla Consulta regionale dei disabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2001, n. 0201/Pres. di nomina del Consigliere regionale di parità nella persona della signora Maria Grazia Vendrame;

RITENUTO di nominare in conformità a quanto sopra la Commissione regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 1/1998 così come introdotto dall'articolo 4, comma 5 della legge regionale 3/2002, nella seguente composizione:

a) Presidente: l'Assessore regionale competente in materia di lavoro.

b) Componenti:

- sig.ra Giuliana Pigozzo, designata dalla C.G.I.L Sindacato regionale del Friuli Venezia Giulia;
- sig. Paolo Moro, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig. Gabriele Fiorino, designato dalla U.I.L Unione regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig.ra Wally Trinca, designata dalla U.G.L. Segreteria regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig. Giuliano Novello, designato dalla C.I.S.A.L. Segreteria regionale;
- nel settore dell'agricoltura, dott. Sergio Vello, designato dalla Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia, dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti federazione regionale per il Friuli Venezia Giulia, dalla Federazione regionale delle unioni agricoltori del Friuli Venezia Giulia e dalla Kmecka Zveza Associazione agricoltori;
- nel settore dell'industria, dott. Claudio Hauser, designato dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia;
- nel settore dell'artigianato, dott. Giorgio Moretti, designato dalla Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dalla C.N.A. Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa federazione regionale;
- nel settore del commercio, dott. Massimo Giordano, designato dall'Unione regionale del commercio e turismo del Friuli Venezia Giulia;
- nel settore della cooperazione, dott. Paolo Braida, designato dall'Unione regionale della cooperazione Friuli Venezia Giulia, dalla Lega delle cooperative Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione generale delle Cooperative italiane federazione regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig.ra Maria Grazia Vendrame, Consigliera regionale di parità;
- sig. Claudio Dreossi e prof. Vladimr Kosic designati, rispettivamente, dalle associazioni di cui alla legge regionale 14/2001 e dalla Consulta regionale dei disabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2001;

RITENUTO di corrispondere ai componenti esterni della Commissione, in ragione delle funzioni consultive della medesima, un gettone di presenza dell'importo di 50,00 (cinquanta/00) euro;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTE le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, così come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, relative al divieto di nomina o designazione negli organi collegiali costituiti con provvedimento regionale;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2890 del 26 settembre 2003;

DECRETA

E' nominata la Commissione regionale per le politiche attive del lavoro di cui all'articolo 2 quater della legge regionale 1/1998 così come introdotto dall'articolo 4, comma 5 della legge regionale 3/2002, nella seguente composizione:

a) Presidente: l'Assessore regionale competente in materia di lavoro.

b) Componenti:

- sig.ra Giuliana Pigozzo, designata dalla C.G.I.L Sindacato regionale del Friuli Venezia Giulia;
- sig. Paolo Moro, designato dalla C.I.S.L. Unione sindacale regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig. Gabriele Fiorino, designato dalla U.I.L Unione regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig.ra Wally Trinca, designata dalla U.G.L. Segreteria regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig. Giuliano Novello, designato dalla C.I.S.A.L. Segreteria regionale, dipendente regionale che si intende con la presente deliberazione autorizzato a tutti gli effetti allo svolgimento del predetto incarico;
- nel settore dell'agricoltura, dott. Sergio Vello, designato dalla Confederazione italiana agricoltori del Friuli Venezia Giulia, dalla Confederazione nazionale coltivatori diretti federazione regionale per il Friuli Venezia Giulia, dalla Federazione regionale delle unioni agricoltori del Friuli Venezia Giulia e dalla Kmecka Zveza Associazione agricoltori;
- nel settore dell'industria, dott. Claudio Hauser, designato dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli Venezia Giulia;
- nel settore dell'artigianato, dott. Giorgio Moretti, designato dalla Federazione regionale artigiani piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e dalla C.N.A. Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa federazione regionale;
- nel settore del commercio, dott. Massimo Giordano, designato dall'Unione regionale del commercio e turismo del Friuli Venezia Giulia;
- nel settore della cooperazione, dott. Paolo Braida, designato dall'Unione regionale della cooperazione Friuli Venezia Giulia, dalla Lega delle cooperative Friuli Venezia Giulia e dall'Associazione generale delle cooperative italiane federazione regionale Friuli Venezia Giulia;
- sig.ra Maria Grazia Vendrame, Consigliera regionale di parità;
- sig. Claudio Dreossi e prof. Vladimr Kosic designati, rispettivamente, dalle associazioni di cui alla legge regionale 14/2001 e dalla Consulta regionale dei disabili di cui all'articolo 8 della legge regionale 12/2001.

La Commissione elegge al suo interno un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Alle sedute della Commissione partecipa senza diritto di voto il Direttore regionale del lavoro e delle professioni.

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione un dipendente regionale appartenente alla categoria C o superiore.

Ai componenti esterni verrà corrisposto un gettone di presenza di euro 50,00 (cinquanta/00) per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione e del rimborso spese, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

La relativa spesa graverà sul capitolo 5012 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio regionale di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003 nell'ambito dell'unità previsionale di base n. 52.3.65.1.2969 Spese per l'attività della Direzione del lavoro e delle professioni, nonché sui corrispondenti capitoli e unità previsionali di base dei documenti tecnici e dei bilanci per gli anni successivi.

La Commissione dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Regione.

Trieste, lì 10 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2003, n. 0368/Pres.

Legge regionale 20/1981, articoli 2 e 3. Nomina del Difensore civico.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, istitutiva dell'Ufficio del Difensore civico nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTI in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale che stabiliscono che alla nomina del Difensore civico provveda con proprio decreto il Presidente della Regione, su designazione del Consiglio regionale, scegliendolo fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

VISTO il proprio decreto n. 0287/Pres. dell'1 agosto 2001, con il quale è stato nominato Difensore civico il dott. Gian Paolo Tosel per la durata della legislatura allora in corso;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad una nuova nomina, a seguito del rinnovo del Consiglio regionale avvenuto nell'estate 2003;

VISTO il verbale della seduta n. 13 dell'1 ottobre 2003, nella quale il Consiglio regionale ha proceduto alla citata designazione nella persona dell'avv. Caterina Dolcher, nata a Trieste il 16 agosto 1954 ed ivi residente in Strada di Rozzol, n. 20;

ACCERTATA la compatibilità della designazione espressa con le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, nonché di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

DECRETA

- L'avv. Caterina Dolcher è nominata Difensore civico nella Regione Friuli-Venezia Giulia.

- Il mandato decorre dalla data del presente provvedimento e verrà meno con la cessazione del Consiglio regionale designante.

- La spesa relativa alle indennità di funzione e di trasferta, previste dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, graverà sul capitolo 99 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e sul corrispondente capitolo di bilancio per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2003, n. 0370/Pres.

Legge 426/1971, articolo 17 e legge regionale 56/1971, articolo 7. Commissione regionale per la disciplina del commercio. Sostituzione di un componente.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTO il proprio decreto n. 0239/Pres. del 19 giugno 2001 con il quale è stata ricostituita la Commissione regionale per la disciplina del commercio, di cui all'articolo 17 della legge 426/1971 e all'articolo 7 della legge regionale 56/1971, chiamandovi a far parte, tra gli altri, il dott. Paolo Bisiach, quale rappresentante delle Camere di commercio della Regione per il settore artigianale;

VISTA la nota pervenuta alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario in data 7 aprile 2003, con la quale l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli Venezia Giulia ha comunicato il nominativo del dott. Massimo Giordano quale componente per il settore artigianale della sopra citata Commissione, in sostituzione del dott. Paolo Bisiach, dimissionario;

ACCERTATA la compatibilità della designazione espressa con le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 55 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1;

RITENUTO di provvedere in conformità;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2971 del 3 ottobre 2003;

DECRETA

- Il dott. Massimo Giordano è nominato componente della Commissione regionale per la disciplina del commercio, quale rappresentante delle C.C.I.A.A. per il settore artigianale, designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del dott. Paolo Bisiach, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 ottobre 2003

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2003, n. 0371/Pres. (Estratto).

Legge regionale 13/2000. Accertamento dell'inesistenza dell'isola amministrativa denominata «Cereschiattis» del Comune di Dogna in territorio del Comune di Moggio Udinese.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la nota prot. Fin. 6624/IV-B-0/185 in data 3 aprile 2002, con la quale la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio ha chiesto alla Direzione regionale per le autonomie locali di attivare il procedimento previsto dall'articolo 1, commi 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, al fine di definire gli esatti confini delle circoscrizioni comunali di Moggio Udinese e Dogna;

VISTA inoltre la nota dell'Ufficio legislativo e legale prot. 1792 in data 23 marzo 2002, dalla quale risulta che l'accertamento dei confini implica l'accertamento dell'esistenza dell'isola amministrativa del Comune di Dogna nel territorio del Comune di Moggio Udinese;

VISTE le risultanze cui è pervenuta la Direzione regionale per le autonomie locali, competente all'istruttoria dei procedimenti in questione ai sensi del articolo 1, comma 22, della sopra citata legge regionale n. 13/2000, e contenute nella relazione recante «Controversia per l'accertamento dell'esistenza dell'isola amministrativa denominata «Cereschiattis» del Comune di Dogna in territorio del Comune di Moggio Udinese»;

VISTA la documentazione prodotta dalle parti e acquisita d'ufficio, e richiamata nella relazione sopra citata;

VISTO l'articolo 1, commi 20, 21, 22 e 23 della legge regionale 13/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2963 del 3 ottobre 2003;

DECRETA

Il confine fra i Comuni di Dogna e Moggio Udinese è accertato nei termini indicati nella relazione recante «Controversia per l'accertamento dell'esistenza dell'isola amministrativa denominata «Cereschiattis» del Comune di Dogna in territorio del Comune di Moggio Udinese» allegata al presente provvedimento quale parte integrante, e pertanto è accertata l'inesistenza dell'isola amministrativa denominata «Cereschiattis» del Comune di Dogna in territorio del Comune di Moggio Udinese.

I Comuni di Dogna e Moggio Udinese provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori in conformità di quanto disposto al precedente capoverso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai Comuni interessati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 ottobre 2003

ILLY

(relazione omessa depositata agli atti)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2003, n. 0372/Pres.

Legge regionale 45/1985. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi in Provincia di Udine il 17 luglio 2003 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 17 luglio 2003 la Provincia di Udine è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura e della pesca tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2822 del 19 settembre 2003, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole e forestali con nota prot. AGR/1-8/21002 del 9 ottobre 2003;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Udine il 17 luglio 2003;

DECRETA

1) A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosfe-

rica di carattere eccezionale l'evento «grandine» verificatosi nella provincia di Udine il 17 luglio 2003.

2) Sono delimitati come territori danneggiati il Comune e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate del Comune di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento «grandine» verificatosi nella provincia di Udine il 17 luglio 2003. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 14 ottobre 2003

ILLY

Allegato

GRANDINE DEL 17 LUGLIO 2003

PROVINCIA DI UDINE

Comuni, località, fogli di mappa interessati dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	**Località danneggiate**	**Numero dei fogli di mappa interessati dall'evento**	**Provvidenze invocate L. 185/1992, art. 3, così come modificato dal D.L. 200/2002**
Majano	Cimano, Casali Copetti, Casali Zucchiatti, Casasola, Castello, Borgo Cais, Tiveriacco, San Martino, Farla	Fogli di mappa interamente delimitati: n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21.	art. 3, co. 2, lett. a) e b), L. 185/1992

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0378/Pres.

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2003 del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 17 ottobre 2003, 4/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTA la legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 4, della citata legge, che, tra l'altro, istituisce il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati;

ATTESA la necessità di disciplinare la ripartizione del Fondo citato fra i soggetti destinatari per l'anno 2003;

RITENUTO di provvedervi mediante apposito regolamento;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3071 del 10 ottobre 2003;

DECRETA

E' approvato il «Regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale di cui alla legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)», e successive modifiche e integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 ottobre 2003

ILLY

Regolamento per la ripartizione per l'anno 2003 del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione per l'anno 2003 del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4.

Art. 2

(Destinatari)

1. Soggetti destinatari della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1 sono i Comuni singoli e gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni definiti dalla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, nonché, per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 13, commi 1-5 della legge regionale 15 maggio 2002 n. 13, i Comuni capofila e le Aziende per i Servizi Sanitari di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 49/ 1996.

Art. 3

(Criteri di riparto)

1. Per assicurare il mantenimento dei servizi di cui all'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale 4/1999 e successive modifiche e integrazioni, la ripartizione delle risorse a favore dei Comuni per i costi dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di loro competenza, e a favore degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per i servizi, gli interventi e le prestazioni la cui gestione è affidata o delegata dai Comuni singoli sulla base di specifiche previsioni normative e per l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 32 della legge regionale 10/1998, avviene assegnando ad ogni destinatario lo stesso importo dell'anno 2002 maggiorato del 6%.

2. Per garantire congrua copertura agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni , ai sensi dell'articolo 13, commi 1-5 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, sono assegnate ai Comuni capofila e alle Aziende per i Servizi Sanitari risorse finanziarie pari a quelle erogate dalla Provincia di appartenenza nell'anno 2000 e dalle stesse attestate, comprensive degli oneri sostenuti dalle Province medesime per il personale trasferito agli Enti locali.

3. La residua disponibilità del fondo viene destinata a interventi essenziali i cui costi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli sostenuti dalla generalità dei Comuni a fronte della summenzionata ripartizione parametrica.

4. La quota di cui al comma 3 viene così suddivisa:

a) fino al limite massimo del 40% per interventi a favore di «minori stranieri non accompagnati» da ripartire tra i Comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

   1) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. L'intervento regionale è pari al 100% delle spese dichiarate;

   2) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i Comuni richiedenti con popolazione superiore ai 10.000 abitanti fino ad un massimo del 90% della spesa dichiarata;

b) fino al limite massimo del 53% per la gestione diretta, mista, o in convenzione di asili-nido da ripartire tra i Comuni secondo i seguenti criteri:

   1) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa tra gli asili nido in base al valore assegnato alle strutture che accolgono bambini di età inferiore ai 12 mesi. A tal fine viene assegnato valore 1,25 al nido che accoglie bambini a partire dai 3 mesi di età e valore 1 al nido che accoglie bambini a partire dai 9 mesi di età;

   2) una quota non inferiore al 5% e non superiore al 10% è suddivisa in base ai seguenti 8 indicatori di qualità per un punteggio complessivo massimo di 10 punti per ciascun asilo nido:

      a) tempo dedicato al coordinamento;

      b) stabilità del personale educativo;

      c) titolo di studio del personale incaricato delle sostituzioni;

      d) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento;

      e) tempo dedicato alle famiglie dei bambini;

      f) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura dell'asilo nido;

      g) definizione dei tempi per l'accoglimento dei bambini;

      h) percentuale dei bambini segnalati dai/ai servizi sociali territoriali;

   3) una quota non superiore al 6% viene destinata alla copertura del costo derivante dalle convenzioni tra Comune e soggetto privato che gestisce l'asilo nido indicato dai Comuni stessi, nella misura massima del 65%. Saranno ammessi a contributo i Comuni che avranno attivato il rapporto con il soggetto privato entro e non oltre il 15 settembre 2003;

   4) la rimanente quota è ripartita fra gli altri Comuni in base al totale dei bambini accolti nell'anno precedente così calcolato:

- numero di bambini accolti negli asili nido a gestione diretta comunale moltiplicato per il coefficiente 1,5;
- numero di bambini accolti negli asili nido a gestione mista (Comune e soggetto privato) moltiplicato per il coefficiente 1.

c) fino al limite massimo del 5% per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'O.N.P.I. (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) e dall'E.N.L.R.P. (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 70/1980 e della legge regionale 95/1981. La quota viene ripartita assegnando ai Comuni gestori di tali strutture lo stesso importo assegnato nell'anno 2002 per le medesime finalità;

d) fino al limite massimo del 0,2% ai Comuni capoluogo di Provincia per gli incentivi previsti dalla legge regionale 32/1997, articolo 13 da trasferire successivamente alle Province, destinatarie finali degli incentivi stessi. La quota viene ripartita tra i Comuni capoluogo in base al numero del personale sociale con funzioni di coordinamento operante presso le Province e dalle stesse indicato;

e) fino al limite massimo del 6,5% per le prestazioni a favore di soggetti mutilati e invalidi del lavoro e audiolesi individuate all'articolo 4, comma 6, lettera b) della legge regionale 4/1999 secondo i seguenti criteri:

 1) una quota non inferiore al 38% e non superiore al 60% è ripartita tra i Comuni della regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti audiolesi minorenni;

 2) la rimanente quota è ripartita tra i Comuni della regione in maniera proporzionale alle richieste presentate per le prestazioni a favore di soggetti mutilati ed invalidi del lavoro;

f) fino al limite massimo dell'1,5% per progetti pilota tesi ad espandere il lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e di qualificazione delle donne di cui alla legge regionale 23/1990, articolo 3, comma 9, da ripartire tra i Comuni richiedenti per la realizzazione di progetti approvati dalla Commissione per le pari opportunità che propone altresì l'ammontare dei singoli finanziamenti.

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e), indicati all'articolo 3, comma 4, redatte secondo i modelli allegati, devono essere presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali entro il 12 novembre 2003.

Art. 5

(Rendicontazione)

1. I termini di presentazione della rendicontazione ai sensi degli articoli 41 e 42 della legge 7/2000 sono determinati nei decreti di concessione.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

All. 1

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali
Servizio per le Attività socio-assistenziali
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 4/1999 art.4, comma 4 Fondo Sociale regionale
Istanza contributo anno 2003 "Minori stranieri non accompagnati"

Il sottoscritto (Sindaco/Dirigente) ________________________________ del Comune di ________________________, visto l'art. 4 comma 4 della legge regionale 15.2.1999 n. 4

CHIEDE

che venga concesso un contributo, nella misura massima consentita all'art. 3 comma 4 lett. a) del regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale per l'anno 2003, a sostegno degli oneri relativi all'accoglimento residenziale di **"minori stranieri non accompagnati"**.

A tal fine dichiara

- al 31.12.2002 la popolazione residente nel proprio territorio comunale è di n.__________ abitanti;
- che il costo preventivato per l'anno **2003** è di **Euro** ________________________

Numero minori	numero mesi/gg accoglimento in comunità	costo retta mensile/giornaliera

FIRMA DEL SINDACO / DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

All. 2

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali
Servizio per le Attività socio-assistenziali
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 4/1999 art.4, comma 4 Fondo Sociale regionale
Istanza contributo anno 2003 Asili Nido

Il sottoscritto (Sindaco/Dirigente) ________________________________ del Comune di ________________________ visto l'art. 4 comma 4 della legge regionale 15.2.1999 n. 4

CHIEDE

che venga assegnato un contributo, così come previsto all'art. 3 comma 4 lett. b) del regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale per l'anno 2003, per la gestione, diretta o mista, **dell'Asilo Nido comunale** ______________________________.

A tal fine dichiara

Si ammettono alla frequenza bambini di età: dai ....mesi

Numero bambini accolti al 31.12.2002 n. ....

Tipo gestione della struttura (diretta o mista) ....

Allegato alla presente trasmette la scheda "indicatori di qualità".

FIRMA DEL SINDACO / DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

INDICATORI DI QUALITA'

(Compilare per ogni nido mettendo una crocetta sotto alle relative risposte e tenendo come periodo di riferimento l'anno solare 2002)

1. Le coordinatrici dedicano settimanalmente all'attività pedagogica organizzativa di ciascun nido un tempo pre-definito e retribuito:

	da 0 fino a 7 ore	Da 8 fino a 15 ore	Da 16 o più ore
Nido di:			
	□	□	□
punti:	0	1	2

2. Viene garantita la continuità educativa del servizio prevedendo che l'organico del personale educativo del nido venga mantenuto stabile nel corso dell'attività del servizio nell'anno scolastico (senza considerare assenze dovute a malattie e a maternità):

	Sì, almeno per l'80% dell'organico	Sì, sotto l'80% dell'organico
Nido di:		
	□	□
punti:	0,50	0

2.1 Anche il personale incaricato per le sostituzioni è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa sugli asili nido in vigore:

	Si	No
Nido di:		
	□	□
punti:	0,25	0

3. Nell'arco dell'anno scolastico per il personale è previsto un tempo lavorativo settimanale preventivamente definito e retribuito dedicato esclusivamente all'organizzazione del lavoro, alla programmazione educativa, alla gestione sociale (es.: rapporti con le famiglie, con il territorio, continuità...), alla formazione e all'aggiornamento:

	Si <3 ore	Si = 3 ore	Si >3 ore	No
Nido di:				
	□	□	□	□
punti:	0	1	2	0

3.1 E' previsto per il personale un tempo lavorativo preventivamente definito e retribuito dedicato esclusivamente alla programmazione preventiva, ai primi contatti con le famiglie, alla verifica delle attività:

	Si, nelle giornate di funzionamento del nido	Si, nelle giornate di chiusura del nido all'utenza	No
Nido di:			
	☐	☐	☐
punti:	0	1	0

4. Il personale di appoggio svolge prevalentemente la sua attività lavorativa durante l'orario di apertura del servizio all'utenza:

	Si	No
Nido di:		
	☐	☐
punti	0,75	0

DATI SULL'UTENZA

5. Almeno il 90% dei bambini accoglibili in base alla capienza programmata è accolto entro le 4 settimane dall'apertura del servizio dopo la pausa estiva:

	Si	No
Nido di:		
	☐	☐
punti:	2	0

6. Indicare la percentuale di bambini accolti che sono stati segnalati dai Servizi sociali dei Comuni e/o dai servizi per l'età evolutiva dell'Azienda sanitaria (esclusi quelli segnalati solo per disagio economico). La percentuale va calcolata sulla base del totale dei bambini accolti, prendendo come riferimento l'anno solare 2002:

	0%	fino al 5%	dal 6% al 10%	dall'11% e oltre
Nido di:				
	☐	☐	☐	☐
punti:	0	0,50	1	1,5

All. 3

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali
Servizio per le Attività socio-assistenziali
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 4/1999 art.4, comma 4 Fondo Sociale regionale
Istanza contributo anno 2003–Convenzioni Asili Nido-

Il sottoscritto (Sindaco/Dirigente) ____________________ del Comune di ____________________ visto l'art. 4 comma 4 della legge regionale 15.2.1999 n. 4

CHIEDE

che venga assegnato un contributo, come previsto all'art. 3 comma 4 lett. b) punto 3) del regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale per l'anno 2003, per coprire i costi derivanti **dalla convenzione stipulata tra il Comune e l'Asilo Nido privato** ____________________

A tal fine dichiara

data stipula convenzione ______________
costo annuale convenzione **Euro** ______________ ovvero mensili **Euro** ______________
numero posti __________

FIRMA DEL SINDACO / DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

All. 4

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali
Servizio per le Attività socio-assistenziali
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 4/1999 art.4, comma 4 Fondo Sociale regionale
Dichiarazione personale provinciale anno 2003

Il sottoscritto (Presidente/Dirigente) ________________________________
dell'Amministrazione provinciale di ________________________

DICHIARA

così come previsto all'art. 3 comma 4 lett. d) del regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale per l'anno 2003, che alle proprie dipendenze svolgono compiti di coordinamento, programmazione attuativa e sperimentazione in materia socio-assistenziale di cui all'art. 13 comma 2 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 numero __________ assistenti sociali.

FIRMA DEL PRESIDENTE/DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

All. 5

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali
Servizio per le Attività socio-assistenziali
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 4/1999 art.4, comma 4 Fondo Sociale regionale
Istanza contributo anno 2003 "Prestazioni audiolesi minorenni"

Il sottoscritto (Sindaco/Dirigente) ______________________ del Comune di ______________ visto l'art. 4 comma 4 della legge regionale 15.2.1999 n. 4

CHIEDE

che venga concesso un contributo, così come previsto all'art. 3 comma 4 lett. e) punto 1) del regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale per l'anno 2003, a sostegno degli oneri relativi agli interventi a favore di soggetti **audiolesi minorenni**.

A tal fine dichiara

per le prestazioni di rieducazione fonetica e didattica, individuate dalla DGR 3501 dd. 18.10.01, il costo totale preventivato per **l'anno 2003 è pari a**:

Euro ______________ per numero __________ interventi.

FIRMA DEL SINDACO / DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

All. 6

Alla Regione Autonoma FVG
Direzione regionale della Sanità e delle Politiche sociali
Servizio per le Attività socio-assistenziali
Riva N. Sauro, 8
34124 TRIESTE

Oggetto: L.R. 4/1999 art.4, comma 4 Fondo Sociale regionale
Istanza contributo anno 2003 "Prestazioni ANMIL"

Il sottoscritto (Sindaco/Dirigente) ________________________________ del Comune di ________________________ visto l'art. 4 - comma 4 della legge regionale 15.2.1999 n. 4

CHIEDE

che venga concesso un contributo, così come previsto all'art. 3 comma 4 lett. e) punto 2) del regolamento per la ripartizione del Fondo sociale regionale per l'anno 2003, a sostegno degli oneri relativi agli interventi a favore di soggetti **mutilati ed invalidi del lavoro**.

A tal fine dichiara

per tali interventi, individuati secondo quanto previsto dalla DGR 3501 dd. 18.10.01, il costo totale preventivato per **l'anno 2003 è pari a Euro** ______________________.

Allegato alla presente si trasmette un elenco dettagliato degli interventi richiesti.

FIRMA DEL SINDACO / DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

Elenco dettagliato interventi

N.ro interventi	Descrizione interventi	Costo intervento Euro
	Assegno di incollocamento a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati con invalidità non inferiore al 34%	
	Contributo straordinario (una tantum) a favore di mutilati ed invalidi del lavoro che intraprendono un'attività in proprio	
	Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di mutilati ed invalidi del lavoro studenti: ⇒ Corso di laurea ⇒ Medie Superiori ⇒ Medie Inferiori	
	Contributi (una tantum) per spese scolastiche a favore di figli e orfani di mutilati ed invalidi del lavoro: ⇒ Corso di laurea ⇒ Medie Superiori ⇒ Medie inferiori	
	Contributo straordinario a favore di mutilati ed invalidi del lavoro disoccupati	
	Assegno a favore di mutilati ed invalidi del lavoro ex titolare di assegno di incollocabilità ultra 65enne	
	Contributi per soggiorni climatici a favore di mutilati ed invalidi del lavoro e/o disoccupati con invalidità non inferiore al 34% per un periodo non superiore ai 15 giorni nel corso dell'anno	
	TOTALE	

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 26 giugno 2003, n. 1636.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura C.4 - azione 40. Graduatorie dei progetti presentati - mese di maggio 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale misura C.4 - Formazione permanente azione 40 «Formazione legata ai nuovi contenuti dell'alfabetizzazione»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.4 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 500.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 1915 del 5 giugno 2003, si è provveduto, fra l'altro, ad un rifinanziamento delle misure sopraccitate per un importo complessivo di euro 1.200.000,00 a valere sulle aree non coperte dall'obiettivo 2;

CONSIDERATO che, a seguito del citato rifinanziamento e della prenotazione effettuata per i progetti del mese di aprile, la nuova disponibilità risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
628.677,38	487.009,38	141.668,00

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1542/FP/DPF del 23 giugno 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di maggio 2003;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento la disponibilità sopraccitata sarà aumentata di euro 20.090,62 al fine di poter finanziare tutti i progetti presentati nel mese di maggio 2003;

RITENUTO di utilizzare a tal fine provvisoriamente le risorse disponibili per le aree obiettivo 2;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 51 progetti formativi per complessivi euro 598.844,00, di cui euro 507.100,00 in relazione a 43 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 91.744,00 in relazione a 8 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 598.844,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità residua del bando per la misura C.4, azione 40 è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
29.833,38	- 20.090,62	49.924,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 51 progetti formativi per complessivi euro 598.844,00, di cui euro 507.100,00 in relazione a 43 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 91.744,00 in relazione a 8 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 598.844,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 26 giugno 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Maggio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	PRINCIPI DI LINGUA TEDESCA D	200309137001	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2003	11.200,00	11.200,00
2	PRINCIPI DI INFORMATICA ECDL 1-4 F	200309137002	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2003	11.200,00	11.200,00
3	PRINCIPI DI INFORMATICA E INTERNET F	200309137003	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2003	11.200,00	11.200,00
4	SLOVENO DI BASE B	200309186001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.400,00	8.400,00
5	SLOVENO DI BASE A	200309186002	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.400,00	8.400,00
6	PREPARAZIONE ALL'E.C.D.L.	200311358001	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2003	14.280,00	14.280,00
7	LINGUA SLOVENA - BASE	200311358002	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2003	13.160,00	13.160,00
8	LINGUA INGLESE DI BASE AD INDIRIZZO COMMERCIALE	200311358003	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2003	13.160,00	13.160,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	CORSO DI LINGUA INGLESE CON ELEMENTI DI BUSINESS ENGLISH PER PRINCIPIANTI	200311359003	ASSOCIAZIONE ALFA	2003	9.520,00	9.520,00
10	PREPARAZIONE ALLA PATENTE INFORMATICA EUROPEA - LIVELLO START - (2^)	200311402005	CNOS FAP BEARZI	2003	9.800,00	9.800,00
11	PREPARAZIONE ALLA PATENTE INFORMATICA EUROPEA (COMPLETAMENTO)	200311402006	CNOS FAP BEARZI	2003	7.000,00	7.000,00
12	INFORMATICA DI BASE	200311412005	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2003	8.960,00	8.960,00
13	INFORMATICA PER L'ECDL - A	200311415001	E.N.F.A.P. FVG	2003	14.000,00	14.000,00
14	INFORMATICA PER L'ECDL - C	200311415003	E.N.F.A.P. FVG	2003	14.000,00	14.000,00
15	PREPARAZIONE ALLA PATENTE ECDL (EDIZ. A)	200311424004	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	16.800,00	16.800,00
16	PREPARAZIONE ALLA PATENTE ECDL (EDIZ. B)	200311424005	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	16.800,00	16.800,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	PREPARAZIONE ALLA PATENTE ECDL (EDIZ. C)	200311424006	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	16.800,00	16.800,00
18	INGLESE BASE	200311426001	OPERA SACRA FAMIGLIA	2003	10.500,00	10.500,00
19	TEDESCO BASE	200311426002	OPERA SACRA FAMIGLIA	2003	15.960,00	15.960,00
20	ALFABETIZZAZIONE DIGITALE NELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	200311429001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	8.400,00	8.400,00
21	ALFABETIZZAZIONE DIGITALE NELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	200311429002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	8.400,00	8.400,00
22	ALFABETIZZAZIONE DIGITALE NELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	200311429003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	8.400,00	8.400,00
23	ALFABETI DIGITALI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE	200311431001	A.R.S.A.P. - ONLUS	2003	13.160,00	13.160,00
24	COMUNICARE IN INGLESE LIVELLO BASE	200311438001	I.F.O.R. -ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2003	11.200,00	11.200,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
25	COMUNICARE IN INGLESE LIVELLO BASE	200311438002	I.F.O.R. -ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2003	11.200,00	11.200,00
26	INFORMATICA BASE	200311438003	I.F.O.R. -ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2003	12.880,00	12.880,00
27	ELEMENTI DI INFORMATICA BASE R	200311459001	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2003	13.800,00	13.800,00
28	ELEMENTI DI INFORMATICA DI BASE S	200311459002	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2003	13.800,00	13.800,00
29	ELEMENTI DI INFORMATICA DI BASE T	200311459003	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2003	13.800,00	13.800,00
30	PRINCIPI DI BASE SULL'UTILIZZO DEL PC	200311460002	ASSOCIAZIONE TEMPI MODERNI FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	9.240,00	9.240,00
31	PRINCIPI DI BASE SULL'UTILIZZO DEL PC	200311460003	ASSOCIAZIONE TEMPI MODERNI FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	9.240,00	9.240,00
32	ELEMENTI DI INGLESE BASE R	200311461001	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI GIURIDICO ECONOMICI PER LO SVILUPPO-IGES	2003	11.040,00	11.040,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
33	ELEMENTI DI INGLESE BASE S	200311461002	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI GIURIDICO ECONOMICI PER LO SVILUPPO-IGES	2003	11.040,00	11.040,00
34	ELEMENTI DI INGLESE BASE T	200311461003	ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI GIURIDICO ECONOMICI PER LO SVILUPPO-IGES	2003	11.040,00	11.040,00
35	INFORMATICA DI BASE	200311472002	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2003	11.200,00	11.200,00
36	COMUNICARE IN INGLESE - 1° LIVELLO	200311472003	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2003	11.200,00	11.200,00
37	COMUNICARE IN INGLESE - 1° LIVELLO	200311472006	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO	2003	11.200,00	11.200,00
38	ENGLISH FOR COMMUNICATING XV	200311480001	ARS FUTURA	2003	13.900,00	13.900,00
39	LE NUOVE CONOSCENZE: PROSPETTIVE INFORMATICHE XV	200311480002	ARS FUTURA	2003	13.900,00	13.900,00
40	DEUTSCH FÜR DIE KOMUNIKATION III	200311480003	ARS FUTURA	2003	13.900,00	13.900,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
41	PREPARAZIONE ALL' ECDL ES.1,2,7	200311485004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	7.140,00	7.140,00
42	PREPARAZIONE ALL'ECDL ES.3,4,5,6	200311485005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	10.080,00	10.080,00
43	PREPARAZIONE ALLA PATENTE INFORMATICA EUROPEA	200311485006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	16.800,00	16.800,00
44	PREPARAZIONE ALLA PATENTE ECDL	200311490006	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	16.800,00	16.800,00
45	ENGLISH FOR YOU: KET CERTIFICATE	200311490007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	8.400,00	8.400,00
46	ENGLISH FOR YOU: KET CERTIFICATE	200311490008	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	8.400,00	8.400,00
47	PREPARAZIONE ECDL (3, 4, 5, 6)	200311491001	CE.F.A.P.	2003	10.080,00	10.080,00
48	PREPARAZIONE ECDL	200311491002	CE.F.A.P.	2003	16.800,00	16.800,00

3CC4PF40EN - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 N - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
49	INGLESE BASE	200311491003	CE.F.A.P.	2003	7.000,00	7.000,00
50	INGLESE BASE	200311493001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	7.000,00	7.000,00
51	PREPARAZIONE ALLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER	200311493002	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	16.800,00	16.800,00
52	PREPARAZIONE ALL'ECDL (ES. 1,2,7)	200311493003	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	7.140,00	7.140,00
			Totale con finanziamento		507.100,00	507.100,00
			Totale		605.520,00	605.520,00

3CC4PF40ES - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 S - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	SLOVENO DI BASE C	200309186003	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.400,00	8.400,00
2	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	200310883001	SCUOLA IMPRESA	2003	16.800,00	16.800,00

3CC4PF40ES - Formazione

OB.3, AS.C, MIS.C4 PER, TIP.F, AZ.40 PROP.E OB.2 S - Formazione legata ai nuovi contenuti alfabetizz

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
3	INFORMATICA DI BASE 1	200311400001	SCUOLA IMPRESA		2003	9.520,00	9.520,00
4	INFORMATICA DI BASE 2	200311400002	SCUOLA IMPRESA		2003	9.520,00	9.520,00
5	ELEMENTARY ENGLISH - (ED. D)	200311413004	CRAMARS		2003	11.136,00	11.136,00
6	ELEMENTARY ENGLISH (ED. E)	200311413005	CRAMARS		2003	11.184,00	11.184,00
7	ELEMENTARY ENGLISH (ED. F)	200311413006	CRAMARS		2003	11.184,00	11.184,00
8	INFORMATICA PER L'ECDL - B	200311415002	E.N.F.A.P. FVG		2003	14.000,00	14.000,00
				Totale con finanziamento		91.744,00	91.744,00
				Totale		91.744,00	91.744,00
				Totale con finanziamento		598.844,00	598.844,00
				Totale		697.264,00	697.264,00

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Maggio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3CC4PF40EN	200311426003	PREPARAZIONE ALLA PATENTE EUROPEA D'INFORMATICA ED. 14	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	OPERA SACRA FAMIGLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 18 settembre 2003, n. 2123.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.2 - azione 10. Graduatorie dei progetti presentati - mese di agosto 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo, azione 10 «Formazione nell'ambito dell'apprendistato e, in generale, nei contratti a causa mista»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti ad euro 500.000,00, di cui euro 375.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 125.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 2122/FP/DPF del 18 settembre 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di luglio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
442.600,00	317.600,00	125.000,00

VISTI i progetti presentati nel mese di agosto 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 188.160,00, di cui euro 188.600,00 in relazione a 3 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 188.160,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità residua del bando per la misura A.2, azione 10, è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
254.440,00	129.440,00	125.000,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 188.160,00, di cui euro 188.600,00 in relazione a 3 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 188.160,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Agosto

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF10GN-CFL

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.10 PROP.G OB.2 N - Formazione nell¿ambito dell¿apprendistato e, in

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	C.F.L. - ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU - PROGETTO D.A.T.E.S.	200318168001	ACCIAIERIE BERTOLI SAFAU SPA	2003	63.000,00	63.000,00
			Totale con finanziamento		63.000,00	63.000,00
			Totale		63.000,00	63.000,00

3AA2PF10AN-CFL

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.10 PROP.A OB.2 N - Formazione nell¿ambito dell¿apprendistato e, in

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	PLANET - PLANT ENGINEER TECHNICIAN	200316983001	IN.DE S.P.A. - INDUSTRIAL DESIGN	2003	56.560,00	56.560,00
2	B.E.S.T. - BASIC EDUCATION FOR SELLERS AND TECHNICIANS	200316983002	IN.DE S.P.A. - INDUSTRIAL DESIGN	2003	68.600,00	68.600,00
			Totale con finanziamento		125.160,00	125.160,00
			Totale		125.160,00	125.160,00
			Totale con finanziamento		188.160,00	188.160,00
			Totale		188.160,00	188.160,00

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 18 settembre 2003, n. 2124.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.2 - azione 11. Graduatorie dei progetti presentati - mese di agosto 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo, azione 11 «Formazione di supporto al reinserimento lavorativo»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003 salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti, ad euro 100.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 28 marzo 2003 con la quale, ad integrazione e modificazione di quanto previsto dall'avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3672/2002, si è approvata una integrazione della disponibilità finanziaria relativa all'attuazione della misura A.2, azione 11 «Formazione di supporto al reinserimento lavorativo» di euro 500.000,00;

CONSIDERATO che, a seguito del citato rifinanziamento e della prenotazione effettuata per i progetti del mese di aprile 2003, la nuova disponibilità finanziaria risulta essere pari a euro 458.880,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 975/FP/DPR del 6 maggio 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di aprile 2003;

VISTO che nessun progetto è stato presentato nei mesi di maggio, giugno e luglio 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di agosto 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 44.000,00;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 44.000,00;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.2, azione 11 è di euro 414.880,00;

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 1 progetto formativo per complessivi euro 44.000,00.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 44.000,00.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e concludersi entro nove mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 18 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Agosto

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11EN-Reinserimento lavorativo

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.F, AZ.11 PROP.E OB.2 N - Formazione di supporto al reinserimento lavorat

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ELETTRICISTA CIVILE ED INDUSTRIALE	200318098001	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	44.000,00	44.000,00
			Totale con finanziamento		44.000,00	44.000,00
			Totale		44.000,00	44.000,00
			Totale con finanziamento		44.000,00	44.000,00
			Totale		44.000,00	44.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2003, n. 2139.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.2 - azione 42. Graduatorie dei progetti presentati - mese di luglio 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio preventivo, azione 42 «Work experiences»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti ad euro 4.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 1.000.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 1915 del 5 giugno 2003, si è provveduto, fra l'altro, ad un rifinanziamento delle misure sopraccitate per un importo complessivo di euro 1.000.000,00 di cui euro 750.000,00 a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2 ed euro 250.000,00 a favore delle aree coperte dall'obiettivo 2;

CONSIDERATO che, a seguito del citato rifinanziamento e della prenotazione effettuata per i progetti del mese di giugno, la nuova disponibilità risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
1.806.180,69	1.008.082,49	798.098,20

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 2006/FP/DPF del 3 settembre 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 54 progetti formativi per complessivi euro 450.383,62, di cui euro 372.229,07 in relazione a 45 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 78.154,55 in relazione a 9 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 450.383,62;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi nei termini previsti dal progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.2, azione 42, è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
1.355.797,07	635.853,42	719.943,65

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 54 progetti formativi per complessivi euro 450.383,62, di cui euro 372.229,07 in relazione a 45 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 78.154,55 in relazione a 9 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 450.383,62.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi nei termini previsti dal progetto.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	WEB SURFER - E.A.	200316060001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.415,92	8.415,92
2	TECNICO DEI DISPOSITIVI DI TELESOCCORSO T. S.	200316169001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.988,85	8.988,85
3	ADDETTA ALLA SEGRETERIA E.B.	200316169002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	7.215,10	7.215,10
4	TECNICHE DI MARKETING PER LO SVILUPPO DELLA NAUTICA DA DIPORTO I. B.	200316169004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.988,85	8.988,85
5	ADDETTA PRATICHE CONTABILI E FISCALI (S.R.)	200316238001	C.I.O.F.S. CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE	2003	6.148,92	6.148,92
6	ADDETTA ALLA CONTABILITA' GENERALE E DI MAGAZZINO M.T.	200316240001	E.N.F.A.P. FVG	2003	8.992,58	8.992,58
7	L'ASSISTENZA FISCALE (T.A.)	200316241002	E.N.F.A.P. FVG	2003	8.878,63	8.878,63
8	TECNICO PER LA REALIZZAZIONE SITI WEB (S.A.)	200316253001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	8.988,85	8.988,85

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA M.O.	200316253002	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	6.741,25	6.741,25
10	ESPERTA IN PROGRAMMI COMUNITARI-M.T.	200316253003	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	6.071,97	6.071,97
11	ESPERTA DI SELEZIONE DEL PERSONALE-A. R.	200316253004	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2003	8.988,85	8.988,85
12	PROMOZIONE COMMERCIALE E MARKETING DI UN'AZIENDA VITIVINICOLA (D P)	200316398001	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	8.073,68	8.073,68
13	ASSISTENTE FOTOGRAFO (S.B.)	200316398002	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	8.010,53	8.010,53
14	PROGRAMMATORE IN AUTOMAZIONE ROBOTICA (A A)	200316398003	ASSOCIAZIONE ENFAP DELLA PROVINCIA DI TRIESTE	2003	8.115,00	8.115,00
15	TECNICO AMMINISTRATIVO	200316407001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	2003	8.067,39	8.067,39
16	TECNICO GRAFICO PUBBLICITARIO R.R.	200316407002	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	2003	8.077,40	8.077,40

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	TECNICO PUBBLICITARIO (M.P.P.)	200316407003	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	2003	8.062,91	8.062,91
18	TECNICO GRAFICO ORIENTATO ALL'IMMAGINE (L.V.)	200316407004	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	2003	8.069,39	8.069,39
19	ADDETTO ALLA GESTIONE DI UNA RESIDENZA POLIFUNZIONALE	200316485003	INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO PICCOLA SCARL	2003	7.880,25	7.880,25
20	TECNICO DI PRODUZIONE E POSTPRODUZIONE FOTOGRAFICA L.T.	200316493002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	6.741,25	6.741,25
21	ASSISTENTE STUDIO ARCHITETTO - M. P.	200316501004	CRAMARS	2003	8.841,60	8.841,60
22	ADDETTA AL SERVIZIO DOGANA - M.V.	200316525001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	9.029,28	9.029,28
23	WEB EDITOR - S.G.	200316525002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	8.978,28	8.978,28
24	ADDETTA AGENZIA VIAGGI (S.D.)	200316525003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.981,28	4.981,28

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
25	TECNICO TEATRALE (S.J)	200316525013	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	8.309,78	8.309,78
26	TECNICO PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO (F. V.)	200316525019	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	8.714,78	8.714,78
27	DIRITTO PENALE AMBIENTALE - F.G.	200316533002	SCUOLA IMPRESA	2003	8.828,15	8.828,15
28	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE 2D E 3D - M.M.	200316533003	SCUOLA IMPRESA	2003	9.042,15	9.042,15
29	ADDETTO ALLE VENDITE - M.S.	200316533004	SCUOLA IMPRESA	2003	8.726,44	8.726,44
30	ADDETTO ALLE VENDITE 2 - A.B.	200316533005	SCUOLA IMPRESA	2003	8.727,95	8.727,95
31	ADDETTO ALLE VENDITE 3 - A.A.	200316533006	SCUOLA IMPRESA	2003	8.727,95	8.727,95
32	ADDETTO ALLE VENDITE 4 - M.Z.	200316533007	SCUOLA IMPRESA	2003	8.727,95	8.727,95

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
33	ADDETTO ALLE VENDITE 5 - M.I.M.	200316533008	SCUOLA IMPRESA	2003	8.727,95	8.727,95
34	ADDETTO ALLE PROCEDURE DI QUALITA' C.T.	200316545007	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	8.094,08	8.094,08
35	ADDETTO ALLA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI A.P.	200316545008	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	8.094,08	8.094,08
36	ADDETTA ALLE RISORSE UMANE M.C.	200316556004	IRES FVG	2003	8.993,38	8.993,38
37	ADDETTA ALL'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE M.Z.	200316556005	IRES FVG	2003	8.993,38	8.993,38
38	TECNICO DELLE PROCEDURE DI APPALTO E CERTIFICAZIONE	200316556006	IRES FVG	2003	8.993,38	8.993,38
39	ADDETTA ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	200316556012	IRES FVG	2003	8.734,38	8.734,38
40	ADDETTO ALLA GESTIONE MAGAZZINO RICAMBI - S.P.	200316560003	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	7.960,95	7.960,95

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
41	TECNICO DEI TRASPORTI INTERMODALI - P.D.N.	200316564002	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.645,05	8.645,05
42	ADDETTA COMMERCIALE DEI TRASPORTI - F.S.	200316564003	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.645,05	8.645,05
43	ADDETTO SISTEMA INFORMATICO GESTIONE BUS - M.M.	200316564004	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.774,01	8.774,01
44	ADDETTA ATTIVITA' TURISTICHE	200316564005	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.112,00	8.112,00
45	ADDETTA ALL'OUTSOURCING DI SERVIZI (L.K.)	200316564006	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.308,22	8.308,22
			Totale con finanziamento		372.229,07	372.229,07
			Totale		372.229,07	372.229,07

3AA2PW42ES

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 S - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	TECNICHE PER LE ANALISI DI LABORATORIO B. A.	200316169003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.988,85	8.988,85

3AA2PW42ES

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 S - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
2	COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SPEDIZIONE DEI PRODOTTI FINITI - S.A.	200316240005	E.N.F.A.P. FVG	2003	8.840,00	8.840,00
3	ADDETTO ALLA PRODUZIONE FARMACEUTICA F. B.	200316486001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.988,85	8.988,85
4	ANIMATORE ECONOMICO (M. S.)	200316501001	CRAMARS	2003	8.736,00	8.736,00
5	ASSISTENTE AGENZIA VIAGGI (C. F. E.)	200316501006	CRAMARS	2003	8.948,00	8.948,00
6	ASSISTENTE AGENZIA VIAGGI - F. K.	200316501009	CRAMARS	2003	8.948,00	8.948,00
7	ORGANIZZATORE DI EVENTI - M.P.	200316533001	SCUOLA IMPRESA	2003	8.724,85	8.724,85
8	ADDETTO SISTEMISTA INFORMATICO - G.C.	200316560002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	7.764,00	7.764,00

3AA2PW42ES

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 S - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DI DIREZIONE (A.B.)	200316564001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2003	8.216,00	8.216,00
			Totale con finanziamento		78.154,55	78.154,55
			Totale		78.154,55	78.154,55
			Totale con finanziamento		450.383,62	450.383,62
			Totale		450.383,62	450.383,62

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Luglio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3AA2PW42EN	200316524002	ADDETTO STAMPA E COMUNICAZIONE C.Q.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DELTA PIU' SCRL

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2003, n. 2140.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura A.3 - azione 42. Graduatorie dei progetti presentati - mese di luglio 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 30 ottobre 2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misure A.2 e A.3, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 4063 del 25 novembre 2002, n. 4202 del 6 dicembre 2002 e n. 163 del 23 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.3 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di uomini e donne fuori dal mercato del lavoro da più di sei e dodici mesi, azione 42 «Work experiences»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 20 novembre 2002, n. 47;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2003, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili ammontanti ad euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 500.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 1915 del 5 giugno 2003, si è provveduto, fra l'altro, ad un rifinanziamento delle misure sopraccitate per un importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 375.000,00 a favore delle aree non coperte dall'obiettivo 2 ed euro 125.000,00 a favore delle aree coperte dall'obiettivo 2;

CONSIDERATO che, a seguito del citato rifinanziamento e della prenotazione effettuata per i progetti del mese di giugno, la nuova disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
1.192.596,87	684.426,53	508.170,34

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTO il decreto n. 1950/FP/DPF del 20 agosto 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 8 progetti formativi per complessivi euro 64.392,02, di cui euro 47.664,55 in relazione a 6 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 16.727,47 in relazione a 2 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 64.392,02;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi nei termini previsti dal progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura A.3, azione 42, è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
1.128.204,85	636.761,98	491.442,87

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 8 progetti formativi per complessivi euro 64.392,02, di cui euro 47.664,55 in relazione a 6 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 16.727,47 in relazione a 2 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 64.392,02.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro trenta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi nei termini previsti dal progetto.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA3PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	LA GESTIONE CONTABILE E FISCALE (M.P.)	200316241001	E.N.F.A.P. FVG	2003	7.776,05	7.776,05
2	ASSISTENTE ALL'AMMINISTRAZIONE D'AZIENDA (L.C.)	200316517001	OPERA SACRA FAMIGLIA	2003	4.363,18	4.363,18
3	OPERATORE DI STAMPA DIGITALE (U. C.)	200316525017	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	8.970,78	8.970,78
4	TECNICO DELLA PROGETTAZIONE - C.N.	200316525020	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	8.981,78	8.981,78
5	ADDETTA AL CONTROLLO DI GESTIONE D.C.	200316556011	IRES FVG	2003	8.734,38	8.734,38
6	ADDETTA ALLA CONTABILITA' C.T.	200316556015	IRES FVG	2003	8.838,38	8.838,38
			Totale con finanziamento		47.664,55	47.664,55
			Totale		47.664,55	47.664,55

3AA3PW42ES

OB.3, AS.A, MIS.A3 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 S - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	COLLABORATORE DI STUDIO LEGALE - M.B.	200316493001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	8.944,00	8.944,00
2	ADDETTA ALL'ASSISTENZA CLIENTI (S.S.)	200316560001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2003	7.783,47	7.783,47
			Totale con finanziamento		16.727,47	16.727,47
			Totale		16.727,47	16.727,47
			Totale con finanziamento		64.392,02	64.392,02
			Totale		64.392,02	64.392,02

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Luglio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3AA3PW42EN	200316524001	TECNICO LABORATORIO ANALISI A.L.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DELTA PIU' SCRL
3AA3PW42EN	200316524003	ASSISTENTE AGENZIA VIAGGI N.G.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DELTA PIU' SCRL
3AA3PW42EN	200316524004	ADDETTO ALLE PUBBLICHE RELAZIONI S.M.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DELTA PIU' SCRL
3AA3PW42EN	200316524005	TECNICO DELLA PRODUZIONE DI IMPRESA AGRICOLA ED ITTICA D.P.	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	DELTA PIU' SCRL

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2003, n. 2141.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - legge 53/2000 - tipo B. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4410 del 19 dicembre 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di formazione individuale nell'ambito di congedi per la formazione continua - legge n. 53/2000, articolo 6 - anno 2001-2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi volti a favorire il raccordo e l'integrazione fra il progetto professionale del singolo e gli obiettivi di sviluppo e rafforzamento dell'impresa di appartenenza, rendendo effettivo il diritto di ogni lavoratore di sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l'arco della vita, al fine di scongiurare rischi di obsolescenza professionale e di esclusione dal mondo produttivo;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione ai progetti di tipo A rientranti nell'ambito di accordi contrattuali dove si prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, ed ai progetti di tipo B rientranti nell'ambito di accordi diretti tra lavoratore e datore di lavoro, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 17 gennaio 2003 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili le seguenti risorse finanziarie a favore dei progetti di tipo A rientranti nell'ambito dei accordi contrattuali dove si prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, ed a favore dei progetti di tipo B rientranti nell'ambito di accordi diretti tra lavoratore e datore di lavoro:

Totale	*Disponibilità Tipo A*	*Disponibilità Tipo B*
871.111,98	435.555,99	435.555,99

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati mensilmente sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 1654/FP/DPF del 30 giugno 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Disponibilità Tipo A*	*Disponibilità Tipo B*
530.243,04	205.576,49	324.666,55

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di giugno 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 61 progetti formativi per complessivi euro 174.037,63, di cui euro 0 per 0 progetti di tipo A ed euro 174.037,63 per 61 progetti di tipo B;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5820, competenza 2003, euro 174.037,63;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro dodici mesi dalla data di ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità finanziaria residua, è la seguente:

Totale	*Disponibilità Tipo A*	*Disponibilità Tipo B*
356.205,41	205.576,49	150.628,92

CONSIDERATO che la gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 61 progetti formativi per complessivi euro 174.037,63, di cui euro 0 per 0 progetti di tipo A ed euro 174.037,63 per 61 progetti di tipo B.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede alla seguente prenotazione dei fondi, a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5820, competenza 2003, euro 174.037,63.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro dodici mesi dalla data di ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Legge 53/2000 - Perc. form. cont.-tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	DIRITTO SOCIETARIO E RISCHIO DI CREDITO (MATTIUZZI FABIANA)	200312495001	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.526,85	1.526,85
2	L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (STRUTZMANN ANDREA)	200312495002	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.391,32	1.391,32
3	IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2003 (PULELLA DAVIDE)	200312495003	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.552,69	2.552,69
4	IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA IN VIGORE DAL 30 GIUGNO 2003 (TURCO TOMMASO)	200312495004	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.552,69	2.552,69
5	SICUREZZA INFORMATICA (GNESUTTA DAVIDE)	200313314001	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.247,06	2.247,06
6	CORSO DI PROGRAMMAZIONE SU TORNIO CNC (MARCONATO DANIELE)	200313314002	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.981,60	1.981,60
7	CORSO DI PROGRAMMAZIONE SU TORNIO CNC (BOSCHIAN STEFANO)	200313314003	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.981,60	1.981,60
8	CORSO DI PROGRAMMAZIONE SU TORNIO CNC (RIGONI MASSIMO)	200313314004	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.981,60	1.981,60

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	CORSO DI PROGRAMMAZIONE SU TORNIO CNC (ROMAN ZOTTA CRISTIAN)	200313314005	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.981,60	1.981,60
10	CORSO DI PROGRAMMAZIONE SU CENTRO DI LAVORO CNC (CESARATTO GIANLUCA)	200313314006	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.231,60	2.231,60
11	CORSO DI PROGRAMMAZIONE SU CENTRO DI LAVORO CNC (CORAZZA FAUSTO)	200313314007	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.231,60	2.231,60
12	OFFICE AUTOMATION (CESCOTTO ANNIE)	200313314008	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	3.325,88	3.325,88
13	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (CULOS NADIA)	200313314009	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	4.459,50	4.459,50
14	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (CULOS IVAN)	200313314010	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	4.459,50	4.459,50
15	SECRETARY AUTOMATION (BOMBEN CRISTINA)	200313317001	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.576,54	1.576,54
16	OFFICE AUTOMATION (BOMBEN PAOLA)	200313317002	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.632,22	2.632,22

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	CORSO DI AGGIORNAMENTO "ADOBE PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN" (CARMAGNANI ELISABETTA)	200313317003	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.100,96	1.100,96
18	CORSO DI AGGIORNAMENTO "ADOBE PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN" (DEL BEN TIZIANO)	200313317004	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.100,96	1.100,96
19	CORSO DI AGGIORNAMENTO "ADOBE PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN" (FABBRO ADRIANO)	200313317005	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.100,96	1.100,96
20	CORSO DI AGGIORNAMENTO "ADOBE PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN" (DE TOMA RICCARDO)	200313317006	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.100,96	1.100,96
21	CORSO DI AGGIORNAMENTO "ADOBE PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN" (VACCHER NINO)	200313317007	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.100,96	1.100,96
22	INTRODUZIONE AL DATA-MINING (TESAN BARBARA)	200313317008	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.410,48	1.410,48
23	FORMAZIONE SUI FONDAMENTI DELLA TEORIA DEI VINCOLI (ZIGIOTTI LUCA)	200313400001	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.800,00	1.800,00
24	FORMAZIONE SUI FONDAMENTI DELLA TEORIA DEI VINCOLI (PUIATTI LUCA)	200313400002	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	1.800,00	1.800,00

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
25	SARNO PAMELA TECNICO MASTER TOP	200313510001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	1.086,00	1.086,00
26	COLOTTI AGNESE TECNICO MASTER TOP	200313510002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	1.564,00	1.564,00
27	SYLVIE SPAGNUOLO RECEPTIONIST AVANZATO	200313510003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	418,00	418,00
28	PUNTEL SHEILA - MASTER TOP	200313510004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.378,00	3.378,00
29	CORSO FACTORING (MARCON STEFANO)	200313557006	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.454,96	2.454,96
30	CORSO FACTORING (BOER FRANCESCA)	200313557007	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2003	2.454,96	2.454,96
31	PERCORSO DI SVILUPPO PER SEGRETARIA DI DIREZIONE - MENOSSO MANUELA	200313559001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.072,00	4.072,00
32	COMPETENZE INNOVATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA - SACCAVINO PAOLA	200313559002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.328,00	3.328,00

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
33	COMPETENZE INNOVATIVE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA - PUSTETTO ORNELLA	200313559003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.328,00	3.328,00
34	TECNICHE INNOVATIVE DI COMUNICAZIONE NEGOZIATA - TONASSI PAOLO	200313559004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.342,00	4.342,00
35	TECNICHE INNOVATIVE DI COMUNICAZIONE NEGOZIATA - COAN FEDERICO	200313559005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.342,00	4.342,00
36	EUROPROGETTAZIONE - TONUTTI GIOVANNI	200313559006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	1.676,34	1.676,34
37	FORMAZIONE PER ESPERTO IN GESTIONE PER LA QUALITÀ - GALLIGNANI FABIO	200313559007	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	2.928,00	2.928,00
38	TECNICHE AVANZATE DI NEGOZIAZIONE E GESTIONE DEL TEMPO - VOGRIG LUCIA	200313559008	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.466,00	3.466,00
39	STRUMENTI E TECNICHE PER MIGLIORARE IL CLIMA ORGANIZZATIVO - BIRRI CARLO	200313559009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.126,00	4.126,00
40	SVILUPPARE LE CAPACITA' DI COORDINAMENTO - ANTONUTTI MICHELA	200313559010	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.834,00	4.834,00

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
41	AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE SUI PROCEDIMENTI DI SALDATURA - BELTRAMINI ANGELO	200313559011	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.612,00	4.612,00
42	AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE SUI PROCEDIMENTI DI SALDATURA - CAUSERO NADIR	200313559012	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.612,00	4.612,00
43	PERCORSO PER AMMINISTRATORI DI SISTEMI MACINTOSH - SODORMAN ALEX	200313559013	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.807,00	4.807,00
44	PERCORSO PER AMMINISTRATORI DI SISTEMI MACINTOSH - LAVIA MARCO	200313559014	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.807,00	4.807,00
45	INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION - PICCIOLO ALESSANDRA	200313559015	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.324,00	4.324,00
46	LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE - PIZZUTTI ELENA	200313568001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	1.476,00	1.476,00
47	RICERCA E ANALISI QUANTITATIVA DEI DATI - BIANCOLIN FIAMMETTA	200313568002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.020,00	3.020,00
48	AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE - TONSO DANIELE	200313568003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	1.138,24	1.138,24

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
49	AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE - ZAMPARO ELISA	200313568004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.718,00	3.718,00
50	AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE - SOVRANO MICHELA	200313568005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.718,00	3.718,00
51	AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE - RIVA FEDERICA	200313568006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.144,00	4.144,00
52	LE RELAZIONI COME STRUMENTO DI FIDELIZZAZIONE - TOSOLINI LUISA	200313568007	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.492,00	4.492,00
53	COMPETENZE E TECNICHE PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE - DONADELLI TECLA	200313568008	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.712,00	4.712,00
54	SVILUPPARE LE COMPETENZE RELAZIONALI - GIARDI LAURA	200313568009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.492,00	4.492,00
55	PROGETTARE E VALUTARE PERCORSI FORMATIVI - TOSO GIUSEPPE	200313568010	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.222,00	3.222,00
56	PROGETTARE E VALUTARE PERCORSI FORMATIVI - ROSSATO FRANCESCA	200313568011	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.222,00	3.222,00

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
57	AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE SUGLI STRUMENTI DI IMPAGINAZIONE - CAMEROTTO ANGELA	200313568012	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	1.278,00	1.278,00
58	AGGIORNAMENTO INDIVIDUALE SUGLI STRUMENTI DI FOTORITOCCO - WENZ STEFANO	200313568013	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	1.550,00	1.550,00
59	CORSO AVANZATO PER PROGETTISTI COMUNITARI - GIORGIA COSTALONGA	200313629001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.422,00	4.422,00
60	CORSO AVANZATO PER PROGETTISTI COMUNITARI - FULVIA RAIMO	200313629002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.422,00	4.422,00
61	CORSO AVANZATO PER PROGETTISTI COMUNITARI - CARLOTTA CESCO GASPARE	200313629003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.422,00	4.422,00
			Totale con finanziamento		174.037,63	174.037,63
			Totale		174.037,63	174.037,63
			Totale con finanziamento		174.037,63	174.037,63
			Totale		174.037,63	174.037,63

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Giugno

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
L.53/2000/B	200313400003	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (OSSO GIULIANO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400004	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (BOSCHETTI SANDRA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400005	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (BISARO DANIELE)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400006	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (ZENNAROLLA CLAUDIO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400007	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (SGARBOZZA LORIS)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400008	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (MILAN GIOVANNI)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400009	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (TAM LUCA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400010	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (BUSETTO DAVIDE)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313400011	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (PIVETTA DENIS)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
L.53/2000/B	200313400012	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (BRUNZIN ELISABETTA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313557001	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (BRIGUGLIO LUCA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313557002	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (CICCOLELLA ANGELA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313557003	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (SINICA WILMA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313557004	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (LORUSSO CINZIA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313557005	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (NONIS DIEGO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313557008	CAMPUS VII (VACCHER CRISTINA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558001	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (DI VALENTIN ALESSANDRA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558002	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (BARAZZUTTI MARINELLA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
L.53/2000/B	200313558003	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (DEANA DANILA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558004	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (RUBIN DINO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558005	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (CAVALLARO ANDREA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558006	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (MOLINARO FRANCO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558007	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (SPAGNOL GIOVANNI)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558008	CORSO DI INFORMATICA GESTIONALE (LEPORE EMILIANO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558009	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (TURRIN ALDO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558010	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (RIZZETTO CRISTINA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558011	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (MARTIN TIZIANA)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
L.53/2000/B	200313558012	CORSO AVANZATO EXCEL VBE E IMPORTAZIONE DEI DATI SU ACCESS (VIRGILI ALESSANDRO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558013	LE OPERAZIONI DI FINANZA STRAORDINARIA (SACILOTTO LAURO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
L.53/2000/B	200313558014	LA FINANZA STRATEGICA (SACILOTTO LAURO)	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	ALPIFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2003, n. 2142.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - legge 53/2000 - tipo B. Graduatorie dei progetti presentati - mese di luglio 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4410 del 19 dicembre 2002, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti di formazione individuale nell'ambito di congedi per la formazione continua - legge n. 53/2000, articolo 6 - anno 2001-2002, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 2 gennaio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi volti a favorire il raccordo e l'integrazione fra il progetto professionale del singolo e gli obiettivi di sviluppo e rafforzamento dell'impresa di appartenenza, rendendo effettivo il diritto di ogni lavoratore di sviluppare ed aggiornare le proprie competenze ed abilità professionali lungo tutto l'arco della vita, al fine di scongiurare rischi di obsolescenza professionale e di esclusione dal mondo produttivo;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione ai progetti di tipo A rientranti nell'ambito di accordi contrattuali dove si prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, ed ai progetti di tipo B rientranti nell'ambito di accordi diretti tra lavoratore e datore di lavoro, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, dal 17 gennaio 2003 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili le seguenti risorse finanziarie a favore dei progetti di tipo A rientranti nell'ambito dei accordi contrattuali dove si prevedono quote di riduzione dell'orario di lavoro, ed a favore dei progetti di tipo B rientranti nell'ambito di accordi diretti tra lavoratore e datore di lavoro:

Totale	*Disponibilità Tipo A*	*Disponibilità Tipo B*
871.111,98	435.555,99	435.555,99

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati mensilmente sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 2141/FP/DPF del 23 settembre 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Disponibilità Tipo A*	*Disponibilità Tipo B*
356.205,41	205.576,49	150.628,92

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di luglio 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 21 progetti formativi per complessivi euro 68.237,43, di cui euro 0 per 0 progetti di tipo A ed euro 68.237,43 per 21 progetti di tipo B;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5820, competenza 2003, euro 68.237,43;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro dodici mesi dalla data di ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto;

PRESO ATTO che, a seguito della presente prenotazione, la disponibilità finanziaria residua, è la seguente:

Totale	*Disponibilità Tipo A*	*Disponibilità Tipo B*
287.967,98	205.576,49	82.391,49

CONSIDERATO che la gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina la approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione ed il finanziamento di 21 progetti formativi per complessivi euro 68.237,43, di cui euro 0 per 0 progetti di tipo A ed euro 68.237,43 per 21 progetti di tipo B.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede alla seguente prenotazione dei fondi, a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5820, competenza 2003, euro 68.237,43.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro dodici mesi dalla data di ricevimento della raccomandata che comunica l'ammissione al finanziamento del progetto.

Art. 5

La gestione dei progetti elencati nell'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	ASSISTENT MANAGER, LO SVILUPPO DEL RUOLO - DEGANO MARZIA	200315105001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	2.296,00	2.296,00
2	TECNICHE DI PASTICCERIA SALATA MIGNON - VALANDRO MENTORE	200315105003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	1.107,04	1.107,04
3	LIONETTI LAURA- ORGANIZZARE E DIRIGERE STRUTTURE COMPLESSE PER SERVIZI ALLA PERSONA.	200316383001	ASSOCIAZIONE ALFA	2003	3.376,50	3.376,50
4	EUROPROGETTAZIONE - DI CICCO EMILIO	200316492001	CNOS FAP BEARZI	2003	1.740,00	1.740,00
5	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI PROGETTO - GAMBELLINI ANNALISA	200316492002	CNOS FAP BEARZI	2003	1.998,40	1.998,40
6	SVILUPPO DEL RUOLO DI ASSISTENTE ALLA DIREZIONE - SACCAVINO PAOLA	200316509001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.718,00	3.718,00
7	ANALISI DEI FABBISOGNI AZIENDALI E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - BIRRI CARLO	200316509002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.822,00	3.822,00
8	ANALISI DEI FABBISOGNI AZIENDALI E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - COAN FEDERICO	200316509003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.822,00	3.822,00

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	ANALISI DEI FABBISOGNI AZIENDALI E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - TONASSI PAOLO	200316509004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.822,00	3.822,00
10	ANALISI DEI FABBISOGNI AZIENDALI E PROGETTAZIONE PER COMPETENZE - TONUTTI GIOVANNI	200316509005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	3.822,00	3.822,00
11	LA COMUNICAZIONE IN AZIENDA - CELLEDONI DONATA	200316509006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.856,24	4.856,24
12	APPROFONDIMENTI E AUTOMATISMI NELLO SVILUPPO DI MODELLI SOLIDI - SARTORI ALESSANDRO	200316509007	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.312,00	4.312,00
13	APPROFONDIMENTI E AUTOMATISMI NELLO SVILUPPO DI MODELLI SOLIDI - GOBBATO REMO	200316509008	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.222,00	4.222,00
14	PROGRAMMI APPLICATIVI E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 3D - SARTORI ALESSANDRO	200316509009	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.222,00	4.222,00
15	PROGRAMMI APPLICATIVI E DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 3D - GOBBATO REMO	200316509010	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.222,00	4.222,00
16	ENGLISH AT WORK - GILBERTO COLLINASSI	200316566001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.540,00	2.540,00

Legge 53/2000 - Perc. form. cont. tipo B

LEGGE 53/2000 - Percorsi di formazione continua a carattere individuale tipo B

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	ENGLISH AT WORK - GLORIA CUDICIO	200316566002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.540,00	2.540,00
18	ENGLISH AT WORK - DANIELE GORTAN	200316566003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.540,00	2.540,00
19	ENGLISH AT WORK - KATIA ROVIS	200316566004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.540,00	2.540,00
20	SVILUPPO DI COMPETENZE TRASVERSALI APPLICATE ALLA FORMAZIONE - NLP PRATICTIONER E MASTER	200316566005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	4.179,25	4.179,25
21	ENGLISH AT WORK - MASSIMO MARINO	200316566006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2003	2.540,00	2.540,00
			Totale con finanziamento		68.237,43	68.237,43
			Totale		68.237,43	68.237,43
			Totale con finanziamento		68.237,43	68.237,43
			Totale		68.237,43	68.237,43

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Luglio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
L.53/2000/B	200315105002	PERCORSO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PERSONALI - MICOSSI BARBARA	NON AMMESSO per incompletezza delle informazioni riportate nel formulario	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2003, n. 2143.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura C.3 - azione 15. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 28 marzo 2003 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse C, misura C.3 - Formazione linguistica all'estero per giovani diplomati;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con la delibera n. 1552 del 23 maggio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.3 Formazione superiore, azione 15 «Percorsi di professionalizzazione post diploma»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 16 aprile 2003, n. 16;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00, di cui euro 375.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 125.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che nessun progetto è stato presentato nel mese di maggio 2003;

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 20.077,90, di cui euro 20.077,90 in relazione a 4 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 20.077,90;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro quattro mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura C.3, azione 15, è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
479.922,10	354.922,10	125.000,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);

- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 4 progetti formativi per complessivi euro 20.077,90, di cui euro 20.077,90 in relazione a 4 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 20.077,90.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro quattro mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Giugno

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - GIULIA FACCHIN	200313643001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	5.385,26	5.385,26
2	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - CERON DAYANA	200313643002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
3	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - PEGOLO LUCA	200313643003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
4	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - PILASTRO FRANCESCO	200313643004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	5.648,42	5.648,42
			Totale con finanziamento		20.077,90	20.077,90
			Totale		20.077,90	20.077,90
			Totale con finanziamento		20.077,90	20.077,90
			Totale		20.077,90	20.077,90

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE 23 settembre 2003, n. 2144.

F.S.E. - obiettivo 3 - 2000-2006 - misura C.3 - azione 15. Graduatorie dei progetti presentati - mese di luglio 2003.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 786 del 28 marzo 2003 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse C, misura C.3 - Formazione linguistica all'estero per giovani diplomati;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con la delibera n. 1552 del 23 maggio 2003;

CONSIDERATO che tale avviso prevede l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.3 Formazione superiore, azione 15 «Percorsi di professionalizzazione post diploma»;

CONSIDERATO che la citata deliberazione è stata integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 16 aprile 2003, n. 16;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.3 presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale della formazione professionale, fino al 30 novembre 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00, di cui euro 375.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 125.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità secondo i criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 2143/FP/DPF del 23 settembre 2003 con il quale sono stati approvati ed ammessi a finanziamento i progetti presentati nel mese di giugno 2003 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
479.922,10	354.922,10	125.000,00

VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2003;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 29 progetti formativi per complessivi euro 130.115,73, di cui euro 126.235,73 in relazione a 28 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 3.880,00 in relazione a 1 progetto collocato in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5930, competenza 2003, euro 130.115,73;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro quattro mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità residua del bando per la misura C.3, azione 15, è la seguente:

Totale	*Imprese non collocate in area obiettivo 2*	*Imprese collocate in area obiettivo 2*
349.806,37	228.686,37	121.120,00

CONSIDERATO che la gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003 n. 2;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammissibili al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50, distinta in relazione alla collocazione o meno dell'organismo ospitante in area obiettivo 2 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione e il finanziamento di 29 progetti formativi per complessivi euro 130.115,73, di cui euro 126.235,73 in relazione a 28 progetti che si realizzano in organismi non collocati in area obiettivo 2 ed euro 3.880,00 in relazione a 1 progetto collocato in area obiettivo 2.

Art. 3

Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione: Cap. 5930, competenza 2003, euro 130.115,73.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dalla comunicazione, da parte della Direzione regionale della formazione professionale, dell'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro quattro mesi dalla data di avvio.

Art. 5

La gestione dei progetti di cui all'allegato A è attribuita al Direttore del Servizio dei progetti ammissibili ai programmi comunitari e nazionali.

Art. 6

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 settembre 2003

RAMPONI

Allegato 1

Graduatoria progetti approvati

Luglio

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF15ESI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 S - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	FORMAZIONE LINGUISTICA IN DUBLINO - (P.D.)	200316528028	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.880,00	3.880,00
			Totale con finanziamento		3.880,00	3.880,00
			Totale		3.880,00	3.880,00

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB -(E.F.)	200316528001	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	5.385,26	5.385,26
2	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (B. F.)	200316528003	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
3	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (L. N.)	200316528004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
4	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (C. M.)	200316528005	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.490,53	3.490,53
5	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (P. E.)	200316528006	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.490,53	3.490,53

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
6	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (R. R.)	200316528011	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.490,53	3.490,53
7	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (E. S.)	200316528012	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
8	FORMAZIONE LINGUISTICA IN DUBLINO - (E. B.)	200316528013	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.880,00	3.880,00
9	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (B. B.)	200316528014	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
10	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (D. A.)	200316528015	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
11	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (E. P.)	200316528016	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
12	FORMAZIONE LINGUISTICA IN STRASBURGO - (S. A.)	200316528017	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.216,84	3.216,84
13	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (S. R.)	200316528018	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	5.385,26	5.385,26

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
14	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (A. M.)	200316528019	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
15	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (M. S.)	200316528020	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.490,53	3.490,53
16	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GRENOBLE - (F. Z.)	200316528021	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	6.069,47	6.069,47
17	FORMAZIONE LINGUISTICA IN PARIGI - (P.G.)	200316528022	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	6.069,47	6.069,47
18	FORMAZIONE LINGUISTICA IN PARIGI - (F.M.)	200316528023	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	6.069,47	6.069,47
19	FORMAZIONE LINGUISTICA IN DUBLINO - (D.F.)	200316528024	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.880,00	3.880,00
20	FORMAZIONE LINGUISTICA IN DUBLINO - (C.P.)	200316528025	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.880,00	3.880,00
21	FORMAZIONE LINGUISTICA IN DUBLINO - (A.M.)	200316528026	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.880,00	3.880,00

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
22	FORMAZIONE LINGUISTICA IN DUBLINO - (G.O.)	200316528027	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.880,00	3.880,00
23	FORMAZIONE LINGUISTICA IN BERLINO - (M.R.)	200316528029	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.122,11	4.122,11
24	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (A.C.)	200316528030	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
25	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB - (F.Z.)	200316528031	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	4.522,11	4.522,11
26	FORMAZIONE LINGUISTICA IN SPAGNA - (S.P.)	200316528032	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2003	3.774,74	3.774,74
27	GENERAL ENGLISH COURSE - A.B.	200316549001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	7.563,00	7.563,00

3CC3PF15ENI

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.15 PROP.E OB.2 N - Percorsi Individuali PostDiploma ESTERO

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
28	GENERAL ENGLISH COURSE - F.M.	200316549002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2003	4.519,00	4.519,00
			Totale con finanziamento		126.235,73	126.235,73
			Totale		126.235,73	126.235,73
			Totale con finanziamento		130.115,73	130.115,73
			Totale		130.115,73	130.115,73

Allegato 2

Progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali

Luglio

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3CC3PF15ENI	200316528002	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (M. Z.)	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA
3CC3PF15ENI	200316528007	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (J. J.)	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA
3CC3PF15ENI	200316528008	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (E. G.)	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA
3CC3PF15ENI	200316528009	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (F. S.)	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA
3CC3PF15ENI	200316528010	FORMAZIONE LINGUISTICA IN GB- (C. R.)	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE 3 ottobre 2003, n. AMB/A7/1221/VIA/161.

Legge regionale 43/1990. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Progetto: realizzazione centrale idroelettrica sul Torrente Slizza in Comune di Tarvisio. Proponente: I.G.F. S.p.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, della norma predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale»;

VISTA l'istanza depositata in data 5 settembre 2003 con la quale la Società Idroelettriche Gestioni Friulane S.p.A. ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto «Centrale idroelettrica sul Torrente Slizza in Comune di Tarvisio»;

VISTO l'annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano il Gazzettino edizione di Udine di data 13 settembre 2003, come da comunicazione pervenuta al Servizio V.I.A. in data 17 settembre 2003;

RILEVATO che l'intervento proposto, interessando un'area di interesse naturalistico e paesaggistico come definito dal punto a), comma 1 dell'articolo 5 (Aree sensibili) del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996 (zona di vincolo paesaggistico individuata con deliberazione della Giunta comunale n. 2500 del 10 giugno 1994) e ricadendo tra le opere indicate al punto 10 della tabella III allegata al suddetto decreto del Presidente della Giunta regionale, è assoggettato a procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che non sono giunte entro il termine di legge di 10 giorni, dalla predetta pubblicazione dell'annuncio di cui al all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 43/1990, richieste di individuazione del pubblico interessato;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Tarvisio, risultando quindi tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente, alla Provincia di Udine, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, alla Direzione regionale della pianificazione territoriale competente in materia di tutela del paesaggio, alla Direzione regionale delle foreste competente in materia di vincolo idrogeologico e forestale, alla Direzione regionale dei parchi;

RILEVATO altresì che tra le Autorità è ricompreso anche il Ministero delle politiche agricole e forestali, Gestione Ex Azienda Stato Foreste Demaniali, Fondo Edifici di Culto, Ufficio Amministrativo Foresta di Tarvisio, in quanto le opere in argomento interessano aree gestite dal predetto Ufficio ministeriale;

VISTO il primo comma dell'articolo 13 della ricordata legge regionale 43/1990, così come modificato dal primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3;

DECRETA

1) In base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto «Centrale idroelettrica sul Torrente Slizza in Comune di Tarvisio», gli Enti di seguito indicati:

- Comune di Tarvisio;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- Direzione regionale della pianificazione territoriale;
- Direzione regionale delle foreste;
- Direzione regionale dei Parchi;
- Ministero delle politiche agricole e forestali, Gestione Ex Azienda Stato Foreste Demaniali, Fondo Edifici di Culto, Ufficio Amministrativo Foresta di Tarvisio.

2) A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3) Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del precitato Comune sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 3 ottobre 2003

CARTAGINE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 8 ottobre 2003, n. 1161.

Assegnazione di superfici da destinare a nuovi impianti di vigneti per uve da vino D.O.C. per 462 ha. Modifica proprio decreto 6 maggio 2003, n. 411.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PRODUZIONI VEGETALI

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0141/Pres., con il quale è stato approvato il Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione dei diritti nuovamente creati per l'impianto dei vigneti di cui al Reg. (CE) n. 1493/ 1999;

VISTO il proprio decreto 6 maggio 2003, n. 411 con il quale è stata approvata la graduatoria dei richiedenti l'assegnazione di nuove superfici da vitare nonché l'elenco dei richiedenti esclusi;

ATTESO che a termini dell'articolo 4, comma 1 del decreto n. 0141/2002/Pres., la graduatoria dei beneficiari è redatta per separate zone a D.O.C.;

ATTESO che la ditta Azienda agricola TIARE di Snidarcig Roberto s.s., di Cormons, ha presentato istanza a termini del decreto n. 0141/2002/Pres., in data 24 luglio 2002, prot. 14948, per l'assegnazione di una superficie da vitare complessiva pari ad ettari 2 di cui ettari 1.50.00 in area D.O.C. Collio e ettari 0.50.00 in area D.O.C. Friuli Isonzo;

PRESO ATTO che in fase istruttoria, conclusasi in data 3 marzo 2003, sulla base delle dichiarazioni rilasciate in domanda dalla ditta richiedente e che determinano il relativo punteggio, sono stati attribuiti 30 punti a valere sia per la graduatoria riferita alla zona D.O.C. Collio sia per quella in zona D.O.C. Friuli Isonzo;

CONSIDERATO che la richiesta riferita alla superficie in zona D.O.C. Friuli Isonzo, per il punteggio attribuito, non trova collocazione in posizione utile nella relativa graduatoria;

CONSIDERATO che per mero errore materiale, con riferimento alla graduatoria pertinente alla zona D.O.C. Collio, non è stato caricato nel sistema informatico il punteggio relativo all'adesione al Consorzio di tutela nonché la superficie ricadente in zona D.O.C. Friuli Isonzo e che pertanto si rende necessario apportare le necessarie rettifiche alla graduatoria di cui al proprio decreto n. 411 del 6 maggio 2003;

DECRETA

1. Alla ditta Azienda Agricola TIARE di Snidarcig Roberto s.s., di Cormons, è attribuito il punteggio di 30 punti.

2. L'allegato «A» Graduatoria zona D.O.C. Collio e D.O.C. Friuli Isonzo, approvato con proprio decreto n. 411 di data 6 maggio 2003 è sostituito con l'allegato «A» che del presente decreto fa parte integrante e sostanziale.

3. L'allegato «C» Graduatoria dei beneficiari zona D.O.C. Collio, approvato con proprio decreto n. 411 di data 6 maggio 2003 è sostituito con l'allegato «C» che del presente decreto fa parte integrante e sostanziale.

4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 8 ottobre 2003

LAURINO

Allegato A

GRADUATORIA ZONA D.O.C. COLLIO

n°	Nominativo	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punt.
1	KLANJSCEK DAMJAN	Gorizia	0,87	0,87	48
2	AZ. AGR. PIZZUTTI DI PIZZUTTI VALENTINA E DURI LORIS S.S.	Dolegna del Collio	1,181	1,181	48
3	KEBER RENATO	Cormons	0,33	0,33	45
4	AZ. AGR. GRADISCIUTTA DI PRINCIC ROBERT	San Floriano del Collio	2	2	43
5	AZIENDA AGRICOLA "CIGLIC" DI CIGLIC BOGDAN	San Floriano del Collio	2	2	43
6	AZ. AGR. F.LLI TERPIN DI TERPIN FABRIZIO E GIULIANO	Cormons	0,72	0,72	43
7	AZ. AGR. PIZZUT PAOLA	Cormons	0,35	0,35	43
8	MAREGA GIORGIO	San Floriano del Collio	0,885	0,885	43
9	AZ. AGR. FIEGL VLADISLAO	Gorizia	1	1	43
10	AZ. AGR. QUALIG MAURIZIO	Gorizia	1,442	1,442	40
11	PRINCIC MAURIZIO	Cormons	0,92	0,92	38
12	AZ. AGR. SKOK EDI	San Floriano del Collio	1,5	1,5	38
13	AZ. AGR. BODIGOI FABIANO	Dolegna del Collio	1,940	1,940	38
14	AZ. AGR. CORSI MARCO	San Floriano del Collio	0,552	0,552	38
15	CIBIC MARIA	Gorizia	0,32	0,32	38
16	AZIENDA AGRICOLA I CLIVI DI FERDINANDO ZANUSSO	Corno di Rosazzo	1	1	38
17	AZ. AGR. BRANKO DI ERZETIC IGOR	Cormons	0,35	0,35	35
18	TURCO DINO	Dolegna del Collio	0,495	0,495	35
19	AZ. AGR. COLLE DUGA DI PRINCIC DAMIAN	Cormons	0,45	0,45	33
20	AZ. AGR. LA CASTELLADA DI BENSA GIORGIO E NICOLÒ S.S.	Gorizia	0,6	0,6	33
21	MANIA GIANNI	San Floriano del Collio	0,35	0,35	30
22	BUIATTI MICHELE	Dolegna del Collio	1,163	1,163	30
23	AZ. AGR. TIARE DI SNIDARCIG ROBERTO SS	Mossa	1,5	1,5	30
24	PAHOR MARIANO	Gorizia	0,5	0,5	30
25	AZ. AGR. SCOLARIS MARCO	San Lorenzo Isontino	1,471	1,471	30
26	GRAVNER FRANCESCO	Gorizia	2	2	30
27	AZ. AGR. CODELLI S.N.C. DI CODELLI LUISA & C.	Udine	2	2	28
28	AZ. AGR. COZZAROLO DI ROMANO E VALTER S.S.	Dolegna del Collio	1,049	1,049	28
29	KREN LUCIANO	Cormons	1,332	1,332	28
30	COLLARIG SERGIO	Dolegna del Collio	1	1	28
31	VENTURINI PAOLO	Cormons	2	2	28
32	GESTIONI AGRICOLE S.R.L.	Capriva del Friuli	2	2	28
33	VIDA ROBERTO	Gorizia	0,48	0,48	25
34	PRINCIC ALESSANDRO	Cormons	0,5	0,5	25
35	COLJA LUIGI	Mossa	0,635	0,635	25
36	ISTITUTO A. CERRUTI VILLA RUSSIZ	Capriva del Friuli	2	2	23
37	AZ. AGR. RONCO BLANCHIS DI REDENTO VAZZOLER & C.S.S.	Mossa	0,56	0,56	23
38	AZ. AGR. BARONESSE TACCO DI THUN HOHENSTEIN TERESA	San Floriano del Collio	2	2	20
39	AZ. AGR. BORGO DEL TIGLIO DI MANFERRARI NICOLA	Cormons	2	2	20
40	BRUMAT FRANCESCO	Gorizia	0,35	0,35	20
41	BODIGOI GIULIANO	Cormons	0,36	0,36	20
42	AZ. AGR. LE VIGNE A SAN GIORGIO DI BUCINO GIANNI E C. S.A.S.	Cormons	2	2	20
43	AZ. AGR. VITTOR FERRUCCIO	Cormons	0,3	0,3	20
44	IPAVEC MARIA	Gorizia	0,5	0,5	20
45	AZ. AGR. RONCADA DI MATTIONI SILVIA	Cormons	2	2	18
46	SNIDERO PIETRO	Dolegna del Collio	1,5	1,5	18
47	FRACASSI GRAZIA	Dolegna del Collio	1,2	1,2	15
48	GUOLO GUIDO	Gorizia	0,839	0,339	15
49	MREULE LEONE	Farra d'Isonzo	0,3	0	15

TOTALE RICHIESTI 52,7997 **TOTALE CONCESSI** 52,00

GRADUATORIA ZONA D.O.C. FRIULI ISONZO

n°	Nominativo	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punt.
1	AZ. AGR.RIZ ALESSANDRO DI RIZ ALESSANDRO E SUSANI GABRIELLA S.S.	Cormons	0,648	0,648	60
			1	1	
2	VIE DI ROMANS DI GIANFRANCO GALLO	Mariano del Friuli	2	2	58
3	AZ. AGR. F.LLI BUZZINELLI BORIS E DAVID S.S.	Cormons	1,6	1,6	53
4	ALBERTIN ANNA	Gorizia	2	2	53
5	TERRA VIVA COOP SOCIALE A.R.L. ONLUS	Monfalcone	1	1	50
6	AZ. AGR. MASUTA DA RIVE DI GALLO FABRIZIO E SILVANO S.S.	Mariano del Friuli	2	2	48
7	BRUMAT LUCA	Farra d'Isonzo	1,902	1,902	48
8	BLASON GIOVANNI	Gradisca d'Isonzo	0,786	0,786	48
9	AZ. AGR. BORC DA VILA DI SABRINA DI BRAZZA'	Romans d'Isonzo	2	2	48
10	AZ.AGR. STECCHINA FABIO	Cormons	1,295	1,295	45
11	BERGOMAS MASSIMO	Cormons	1,21	1,21	45
12	KEBER RENATO	Cormons	1,669	1,669	45
13	AZ. AGR. I FEUDI DI ROMANS DI ENZO LORENZON & C. S. A. S.	Romans d'Isonzo	2	2	43
14	AZ. AGR. BORGO TINTOR DI GIOVANNI BORTOLUZZI E C. S.S.	Gradisca d'Isonzo	2	2	43
15	AZ.AGR. SGUBIN RENZO	Cormons	1,58	1,58	43
16	MAREGA GIORGIO	San Floriano del Collio	0,814	0,814	43
17	TONUT GIANNI	Cormons	0,9	0,9	43
18	BRANDOLIN LIVIO	Cormons	1,24	1,24	43
19	AZ. AGR. TOMBA GERMANO	Cormons	1,1	1,1	43
20	AZ. AGR. BUDIGNAC DI TONUT DANIELE	Capriva del Friuli	1,1	1,1	40
21	FERESIN DAVIDE	Cormons	1,313	1,313	38
22	AZ. AGR. PRINCIC MAURIZIO	Cormons	1,08	1,08	38
23	TURUS SIMONE	Mossa	2	2	38
24	BUZZINELLI MAURIZIO	Cormons	1,66	1,66	38
25	RIZ ADRIANO	Cormons	0,875	0,875	38
26	BORGO SAN DANIELE DI MAURI MAURO	Cormons	2	2	38
27	AZ. AGR. LORENZON FABIO	Gradisca d'Isonzo	2	2	38
28	AZ. AGR. EREDI LUIGI ZORZON DI DEGANIS GIORGIO	Cormons	0,98	0,98	38
29	LIS NERIS DI PECORARI ALVARO	San Lorenzo Isontino	1,541	1,541	38
30	AZ. AGR. RONCO DEL GELSO DI BADIN GIORGIO	Cormons	0,625	0,625	38
31	AZ. AGR. ALBERTIN BRUNA	Moraro	2	2	38
32	BIGOT FEDERICO	Cormons	0,9	0,9	35
33	CAPOZZOLO DAMIANO	San Lorenzo Isontino	1,177	1,18	33
34	AZ. AGR. BOGAR ROBERTO E ANDREA S.S.	Villesse	1,18	0	33
35	AZ. AGR. BLASIZZA DI BLASIZZA PAOLO	Moraro	0,845	0	33
36	BORGO LOTESSA DI PETTARIN PIA IN FRATEPIETRO	San Floriano del Collio	1,49	0	33
37	ZOFF ALDO	Mariano del Friuli	1,257	0	33
38	SPESSOT GIOVANNI	Farra d'Isonzo	2	0	33
39	AZ. AGR. ZUANI S.S.	San Floriano del Collio	0,805	0	30
40	AZ. AGR. MARIZZA MONICA E VILLI S.S.	Gradisca d'Isonzo	2	0	30
41	SIMSIG LUCA	Farra d'Isonzo	2	0	30
42	AZ. AGR. SECULIN SANDRO	Cormons	2	0	30
43	GALVANI ARMANDO	Mariano del Friuli	2	0	30
44	AZ. AGR. VINCI FEDERICO	Ronchi dei Legionari	2	0	30
45	COLAUTTI CRISTINA	Staranzano	1,5	0	30
46	AZ. AGR. TIARE DI SNIDARCIG ROBERTO SS.	Mossa	0,5	0	30
47	AZ. AGR.STORARI NADIA	Romans d'Isonzo	0,5	0	30
48	AZ. AGR. SCOLARIS MARCO	San Lorenzo Isontino	0,524	0	30
49	BONAZZA ERNESTO	San Canzian d'Isonzo	1,6	0	30
50	TENUTA VILLANOVA S.R.L.	Farra d'Isonzo	2	0	30
51	ROSS GIULIANO	Romans d'Isonzo	1,396	0	28
52	MUZIC GIOVANNI	San Floriano del Collio	0,688	0	28
53	PUIATTI GIOVANNI	Capriva del Friuli	2	0	28
54	GOS BARBARA	Villesse	1,121	0	25
55	AZ. AGR. MURGUT FABIANO E FRANCESCO S.S.	Romans d'Isonzo	2	0	25
56	SPESSOT LUCIA NATALIA	Farra d'Isonzo	1,5	0	25
57	SIMSIG ALIGI	San Lorenzo Isontino	0,633	0	25
58	COLJA LUIGI	Mossa	0,779	0	25
59	AZ. AGR. VISINTIN FRANCO	Gradisca d'Isonzo	0,67	0	25
60	STEKAR GIUSEPPE	San Floriano del Collio	0,925	0	23
61	TENUTA BORGO CONVENTI S.R.L.	Farra d'Isonzo	2	0	23
62	RUSSIAN ARMANDO	Cormons	0,959	0	23

63	AZ. AGR. GLESSI BRUNO DI DREOSSI MARZIA	Gradisca d'Isonzo	0,71	0	20
64	AZ. AGR. SAMAR FERRUCCIO E PIERGIORGIO S.S.	Mariano del Friuli	1,074	0	20
65	SANDRIN MAURIZIO	Farra d'Isonzo	1,72	0	20
66	AZ. AGR. BADIN MARIA ANDREINA	Gorizia	1,23	0	20
67	AZ. AGR. "LA BELLANOTTE" DI GUADAGNI GIULIANA	Farra d'Isonzo	1,73	0	20
68	MURGUT GIORGIO VITO	Romans d'Isonzo	0,5	0	20
69	AZ. AGR. GALLO ORESTE	Mariano del Friuli	1,005	0	20
70	AZ.AGR. VITTOR FERRUCCIO	Cormons	1,33	0	20
71	AZ. AGR. LA MADDALENA DI COLAVECCHIO & C. S.N.C.	Gradisca d'Isonzo	1,8	0	15
72	COMAR ERMINIA	San Pier d'Isonzo	0,775	0	15
73	AZ. AGR. SGUBIN ALDO	Cormons	2	0	15
74	BRESSAN TULLIO	Gorizia	0,892	0	15
75	AZ. AGR. MEDEOT GIOVANNA	San Lorenzo Isontino	1,493	0	15
76	TENUTA DI ANGORIS S.P.A.	Cormons	2	0	10

TOTALE RICHIESTI 104,1344 **TOTALE CONCESSI** 47,00

VISTO: IL DIRETTORE: LAURINO

Allegato C

GRADUATORIA BENEFICIARI ZONA D.O.C. COLLIO

n°	Nominativo	Comune	Ettari Ric.	Ettari Con.	Punt.
1	KLANJSCEK DAMJAN	Gorizia	0,87	0,87	48
2	AZ. AGR. PIZZUTTI DI PIZZUTTI VALENTINA E DURI LORIS S.S.	Dolegna del Collio	1,181	1,181	48
3	KEBER RENATO	Cormons	0,33	0,33	45
4	AZ. AGR. GRADISCIUTTA DI PRINCIC ROBERT	San Floriano del Collio	2	2	43
5	AZIENDA AGRICOLA "CIGLIC" DI CIGLIC BOGDAN	San Floriano del Collio	2	2	43
6	AZ. AGR. F.LLI TERPIN DI TERPIN FABRIZIO E GIULIANO	Cormons	0,72	0,72	43
7	AZ. AGR. PIZZUT PAOLA	Cormons	0,35	0,35	43
8	MAREGA GIORGIO	San Floriano del Collio	0,885	0,885	43
9	AZ. AGR. FIEGL VLADISLAO	Gorizia	1	1	43
10	AZ. AGR. QUALIG MAURIZIO	Gorizia	1,442	1,442	40
11	PRINCIC MAURIZIO	Cormons	0,92	0,92	38
12	AZ. AGR. SKOK EDI	San Floriano del Collio	1,5	1,5	38
13	AZ. AGR. BODIGOI FABIANO	Dolegna del Collio	1,940	1,940	38
14	AZ. AGR. CORSI MARCO	San Floriano del Collio	0,552	0,552	38
15	CIBIC MARIA	Gorizia	0,32	0,32	38
16	AZIENDA AGRICOLA I CLIVI DI FERDINANDO ZANUSSO	Corno di Rosazzo	1	1	38
17	AZ. AGR. BRANKO DI ERZETIC IGOR	Cormons	0,35	0,35	35
18	TURCO DINO	Dolegna del Collio	0,495	0,495	35
19	AZ. AGR. COLLE DUGA DI PRINCIC DAMIAN	Cormons	0,45	0,45	33
20	AZ. AGR. LA CASTELLADA DI BENSA GIORGIO E NICOLÒ S.S.	Gorizia	0,6	0,6	33
21	MANIA GIANNI	San Floriano del Collio	0,35	0,35	30
22	BUIATTI MICHELE	Dolegna del Collio	1,163	1,163	30
23	AZ. AGR. TIARE DI SNIDARCIG ROBERTO SS	Mossa	1,5	1,5	30
24	PAHOR MARIANO	Gorizia	0,5	0,5	30
25	AZ. AGR. SCOLARIS MARCO	San Lorenzo Isontino	1,471	1,471	30
26	GRAVNER FRANCESCO	Gorizia	2	2	30
27	AZ. AGR. CODELLI S.N.C. DI CODELLI LUISA & C.	Udine	2	2	28
28	AZ. AGR. COZZAROLO DI ROMANO E VALTER S.S.	Dolegna del Collio	1,049	1,049	28
29	KREN LUCIANO	Cormons	1,332	1,332	28
30	COLLARIG SERGIO	Dolegna del Collio	1	1	28
31	VENTURINI PAOLO	Cormons	2	2	28
32	GESTIONI AGRICOLE S.R.L.	Capriva del Friuli	2	2	28
33	VIDA ROBERTO	Gorizia	0,48	0,48	25
34	PRINCIC ALESSANDRO	Cormons	0,5	0,5	25
35	COLJA LUIGI	Mossa	0,635	0,635	25
36	ISTITUTO A. CERRUTI VILLA RUSSIZ	Capriva del Friuli	2	2	23
37	AZ. AGR. RONCO BLANCHIS DI REDENTO VAZZOLER & C.S.S.	Mossa	0,56	0,56	23
38	AZ. AGR. BARONESSE TACCO DI THUN HOHENSTEIN TERESA	San Floriano del Collio	2	2	20
39	AZ. AGR. BORGO DEL TIGLIO DI MANFERRARI NICOLA	Cormons	2	2	20
40	BRUMAT FRANCESCO	Gorizia	0,35	0,35	20
41	BODIGOI GIULIANO	Cormons	0,36	0,36	20
42	AZ. AGR. LE VIGNE A SAN GIORGIO DI BUCINO GIANNI E C. S.A.S.	Cormons	2	2	20
43	AZ. AGR. VITTOR FERRUCCIO	Cormons	0,3	0,3	20
44	IPAVEC MARIA	Gorizia	0,5	0,5	20
45	AZ. AGR. RONCADA DI MATTIONI SILVIA	Cormons	2	2	18
46	SNIDERO PIETRO	Dolegna del Collio	1,5	1,5	18
47	FRACASSI GRAZIA	Dolegna del Collio	1,2	1,2	15
48	GUOLO GUIDO	Gorizia	0,839	0,339	15

TOTALE RICHIESTI 52,4997 **TOTALE CONCESSI** 52,00

VISTO: IL DIRETTORE: LAURINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1066.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, indirizzi programmatici e direttive generali per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura. Esercizio finanziario 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10;

VISTE le leggi regionali 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (legge finanziaria 2003)» e 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003», nonché il «Piano regionale di sviluppo 2003-2005, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2002»;

VISTE in particolare le previsioni recate nell'ambito dei provvedimenti finanziari e di programmazione suddetti, per quanto concerne gli interventi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura;

PRESO ATTO del documento predisposto dalla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura avente ad oggetto «Relazione sull'attuazione dei programmi di intervento di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura nell'esercizio 2002»;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione, cultura e volontariato,

a maggioranza,

DELIBERA

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi programmatici e le direttive generali per l'attuazione degli interventi di competenza della Direzione regionale dell'Istruzione e della cultura per l'esercizio finanziario 2003, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Obiettivi, indirizzi programmatici e direttive generali per l'attuazione degli interventi di competenza Esercizio finanziario 2003

(legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, articolo 6, comma 1)

CAPITOLO 1

DIRETTIVE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI COMUNI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Ambito di riferimento delle disposizioni del presente documento.

Il presente documento definisce gli indirizzi programmatici per la attuazione degli interventi finanziari che fanno riferimento ai seguenti obiettivi e programmi del Piano regionale di sviluppo 2003-2005 e del Bilancio di previsione per il medesimo triennio:

Funzione obiettivo 9. Istruzione, cultura e sport.

- Programmi:

9.1. Strutture e servizi scolastici

9.2. Università

9.3. Istruzione superiore e istituti di studio.

9.4. Beni artistici, storici e culturali

9.4. Musei, biblioteche e archivi storici

9.6. Attività culturali

Funzione obiettivo 12. Industria e ricerca.

- Programma 12.4. Sviluppo della ricerca scientifica

Sono inoltre compresi nelle presenti disposizioni programmatiche gli interventi specifici, individuati dal Piano regionale di sviluppo nell'ambito delle funzioni obiettivo «8. Politiche sociali» e «15. Programmi comunitari», rispettivamente all'interno dei Programmi «8.6. Valorizzazione delle giovani generazioni» e «15. 5. Programmi di cooperazione transfrontaliera», che fanno riferimento alle seguenti unità amministrative di base del bilancio regionale:

- u.p.b. 2203 Programmi di alfabetizzazione informatica e telematica delle scuole

- u.p.b. 415 e 416 Attuazione di programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera.

Le spese previste per l'attuazione degli interventi sopra indicati trovano copertura negli stanziamenti autorizzati dal bilancio pluriennale 2001-2003 a carico della Rubrica «42. Direzione regionale dell'istruzione e della cultura». La relativa gestione amministrativa è attribuita alla competenza delle seguenti unità organizzative in cui la Direzione si articola:

Servizio dell'istruzione e della ricerca

Servizio per l'orientamento continuo

Servizio delle attività culturali

Servizio dei beni culturali

Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali.

2. Direttive generali per la programmazione e per la delega della gestione delle scelte di interventi.

Ai fini del presente documento, gli interventi attribuiti alla gestione di ciascun Servizio, nel seguito puntualmente elencati, per unità previsionale di base e per capitolo, con specificazione delle corrispondenti autorizzazioni di spesa e sintetica descrizione dell'oggetto, vengono suddivisi in tre raggruppamenti, come di seguito specificato:

A) Gruppo degli interventi riferiti a fattispecie contributive per le quali la legge identifica direttamente il beneficiario e la relativa quantificazione finanziaria.

B) Gruppo degli interventi relativi a spese e contributi annuali a carattere continuativo, previsti dalle norme generali vigenti in materia di diritto allo studio scolastico e universitario e di servizi scolastici nonché per il sostegno dei servizi culturali bibliotecari e museali di interesse regionale.

C) Gruppo degli interventi di promozione e di sviluppo, comprendenti le iniziative per l'incremento dell'offerta di servizi scolastici; per la realizzazione di eventi e attività culturali di interesse regionale, per l'incremento delle attività e degli investimenti in materia di conservazione e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale regionale.

Gli interventi che fanno parte del gruppo individuato dalla lettera A), vengono elencati, nei capitoli seguenti, a titolo meramente ricognitivo, trattandosi di fattispecie che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996, sono escluse dalle direttive programmatiche giuntali. Ad essi si applicano peraltro le disposizioni di indirizzo generale per la gestione amministrativa riportate al termine del presente paragrafo.

Per gli interventi elencati nel gruppo individuato dalla lettera B), le scelte di gestione delle risorse finanziarie sono delegate, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 quater della citata legge regionale 18/1996, al Direttore regionale, che provvederà alla loro attuazione con le modalità indicate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e, ove applicabili, nel rispetto delle direttive di programmazione e di gestione già adottate, per le corrispondenti specifiche fattispecie di intervento, con la deliberazione giuntale 15 marzo 2001, n. 794. Tali direttive dovranno essere espressamente richiamate nel testo dei provvedimenti amministrativi di programmazione e impegno delle risorse stanziate.

Alla programmazione degli interventi compresi nel gruppo individuato dalla lettera C), si provvederà sulla base di appositi provvedimenti di deliberazione giuntale, in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità implicito nelle concrete determinazioni relative all'impiego dei relativi stanziamenti pone l'esigenza di una preliminare, puntuale verifica, in sede politica, della coerenza delle scelte di ripartizione ipotizzate in istruttoria con gli obiettivi programmatici indicati dalle norme di riferimento.

3. Indirizzi comuni per la gestione amministrativa degli interventi e per la verifica della loro attuazione.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle specifiche norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attuazione dei diversi interventi del presente programma, si applicano i seguenti indirizzi generali di gestione e di verifica:

1) all'erogazione delle risorse assegnate dalla legge ai beneficiari degli interventi di cui alla sopraindicata lettera A) si potrà provvedere in unica soluzione e in forma anticipata, con provvedimento contestuale all'atto di impegno, in tutti i casi in cui si tratti di trasferimento annuale a carattere continuativo a beneficio di soggetti che abbiano presentato la documentazione di consuntivo attestante il regolare impiego del contributo precedentemente concesso, nonché nei casi in cui il soggetto destinatario risulti avere regolarmente beneficiato, in esercizi precedenti, di contributi erogati delle Province su leggi regionali di intervento nella medesima materia.

2) All'erogazione dei finanziamenti concessi per altri interventi a carattere ricorrente destinati a favore di organismi non compresi tra quelli di cui al punto 1, si potrà provvedere in forma parzialmente anticipata, tenuto conto delle esigenze motivatamente espresse soggetti interessati, entro il limite dell'80 per cento dell'importo concesso. Eventuali deroghe a tale limite possono essere disposte con apposito provvedimento della Giunta regionale in considerazione di motivate esigenze di carattere eccezionale. Sono altresì confermate le disposizioni della D.G.R. 2026/2001 relative alla erogazione anticipata dei contributi ordinari a carattere ricorrente annualmente concessi ai soggetti destinatari degli interventi in materia di diritto allo studio di cui alle leggi regionali 11/1977, 10/1980 e 15/1984.

3) I singoli provvedimenti amministrativi di assegnazione e impegno delle risorse potranno recare, nel rispetto delle previsioni normative del titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, disposizioni particolari concernenti le modalità di espletamento degli adempimenti di verifica a rendiconto, al fine di permettere all'Amministrazione concedente di acquisire ogni elemento ritenuto utile all'accertamento dei risultati effettivamente conseguiti con l'intervento pubblico.

4) Saranno sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i trasferimenti correnti effettuati a favore di soggetti che ricevono un contributo superiore a 50.000 euro. Sarà inoltre sottoposto a verifica ispettiva, nelle medesime forme sopra indicate, un campione dei soggetti beneficiari dei rimanenti contributi correnti, comprendente una quota non inferiore a un decimo dei beneficiari di ciascuna singola fattispecie di intervento contributivo.

4. Gestione dei mezzi stanziati, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 4/2001 per soddisfare esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

Il Direttore regionale è delegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 92 della legge regionale 2/2000, a provvedere alla gestione delle spese per le esigenze operative correnti della Direzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento appositamente emanato in materia.

Nell'ambito delle tipologie di spesa relative ad acquisti di materiali e attrezzature di lavoro si procederà tenendo conto prioritariamente della esigenza che ai dipendenti sia assicurata, in modo efficiente, la disponibilità delle essenziali fonti di documentazione e aggiornamento sulle materie oggetto degli interventi di competenza.

Una quota non inferiore a un quarto delle risorse assegnate sarà prioritariamente riservata al finanziamento dei costi richiesti per la frequenza a corsi specifici di aggiornamento professionale.

5. Gestione degli interventi che prevedono l'impiego di stanziamenti di competenza dell'esercizio 2002.

Per l'attuazione degli interventi che si basano sull'impiego di risorse già stanziate dal bilancio del precedente esercizio e trasferite alla gestione di competenza dell'esercizio corrente («competenza derivata») continuano a trovare applicazione le disposizioni programmatiche e di indirizzo recate dalla deliberazione 22 marzo 2002, n. 848.

CAPITOLO 2

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E RICERCA

Gruppo A - Interventi per i quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa.

Gli interventi finanziari di seguito elencati rientrano tra quelli indicati all'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996. Per la loro attuazione, la unità amministrativa competente procede in conformità delle specifiche disposizioni legislative vigenti per ciascuna fattispecie applicando, per quanto non espressamente previsto dalle medesime disposizioni, le modalità di gestione e di verifica indicate al paragrafo 3 del precedente capitolo 1.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivo specifico (descrizione sintetica)*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.1 – Strutture e servizi scolastici)			
268	5043	Comune di Pozzuolo del Friuli - strutture scolastiche e per l'infanzia	50.000,00
268	5045	Comune di Grado per recupero funzionale nave scuola IPSIAM	100.000,00
268	5046	Scuola professionale Stefano Sabatini Pozzuolo - sistemazione edilizia	50.000,00
268	5074	Nuovo istituto scolastico Porcia Pordenone Cormòns	500.000,00
368	5113	Istituto I. Bachmann di Tarvisio - gestione nuovo indirizzo didattico	250.000,00
368	5821	Scuola merletti di Gorizia - sovvenzione annuale per il funzionamento	140.000,00
(Programma 9.2 – Università)			
271	5075	ERDiSU Trieste - oneri gestione Casa dello Studente di Gorizia	250.000,00
271	5107	ERDiSU Udine - oneri gestione Casa dello Studente di Cormòns	154.000,00
272	5084	Consorzio M.I.B. - contributo annuale per il funzionamento	300.000,00
272	5085	Associazione DARS - Borse di studio a giovani donne palestinesi	10.000,00
272	5087	Consorzio Friuli Formazione - contributo annuale per il funzionamento	154.000,00
272	5088	Università di Trieste - progetti di interculturalità	100.000,00

(Programma 9.2 – Università)			
272	5089	Partecipazione universitaria a Consorzio «Master in politiche comunitarie»	250.000,00
272	5090	Università di Udine - oneri gestione corso di laurea in scienze motorie	400.000,00
273	5109	Comune di Gorizia - convento di Santa Chiara	200.000,00
960	5126	Consorzio formaz. superiore Pordenone - lab. facoltà Ingegneria	100.000,00
(Programma 9.3. Istruzione superiore e istituti di studio)			
276	5150	Collegio del Mondo Unito - contributo annuale per il funzionamento	309.000,00
277	5140	Istituti di ricerca riconosciuti - sovvenzione annuale per l'attività	525.000,00
277	5153	Scuola internazionale di Trieste - sovvenzione annuale per il funzionamento	154.000,00
(Programma 12.4. Sviluppo della ricerca scientifica)			
326	5600	Consorzio Area di Trieste - contributo annuale per il funzionamento	516.000,00
326	5601	Consorzio Laboratorio biologia marina - contributo annuale per il funzionamento	258.000,00
329	5607	Consorzio Area di Trieste - programma inserimento laureati in imprese	250.000,00
329	5609	Consorzio Area di Trieste - progetto speciale diffusione tecnologica	500.690,35
329	5610	Osservatorio geofisico sperimentale - contributo su programmi di attività	464.000,00
329	5611	Centro internazionale scienze meccaniche - contributo su programmi di attività	232.000,00

Gruppo B - Interventi a gestione delegata.

Gli interventi di seguito elencati sono delegati, per la gestione finanziaria, al Direttore regionale, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996.

Alla loro attuazione si provvede con le modalità espressamente indicate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, ove applicabili, nel rispetto delle direttive stabilite per i corrispondenti interventi dalla deliberazione 15 marzo 2001, n. 794. Tali direttive dovranno essere espressamente richiamate nel testo dei provvedimenti amministrativi di programmazione e impegno delle risorse stanziate.

In particolare, ai fini della attuazione degli interventi previsti in materia di diritto allo studio universitario ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 10/1980, a valere sulla unità amministrativa di base 271, con riferimento al capitolo 5180, fermo restando quando stabilito dalla direttiva recata dalla citata D.G.R. 597/2001, in ordine ai criteri per la emanazione dei relativi bandi, l'ufficio competente assicura comunque il prioritario esaurimento della graduatoria finale degli idonei per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando da emanare nell'anno in corso

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivo specifico (descrizione sintetica)*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 8.6. – Interventi per la valorizzazione delle giovani generazioni)			
2203	5079	Programmi scolastici di alfabetizzazione informatica	400.000,00
(Programma 9.1 – Strutture e servizi scolastici)			
249	5023	Istituti scolastici non statali – sostegno programmi di offerta formativa	350.000,00
264	5020	Scuole materne non statali – contributi correnti sugli oneri di gestione	2.065.000,00
264	5022	Associazioni tra scuole materne non statali – contrib. annui per attività	61.000,00
265	5032	Orientamento scolastico – attività istituzionale della struttura regionale	300.000,00
265	5036	Assicurazione scolastica regionale	415.000,00

(Programma 9.1 – Strutture e servizi scolastici)			
266	5029	Assegni di studio per la frequenza di scuole non statali	3.098.000,00
266	5033	Sussidi su spese per libri di testo e trasporti nella scuola superiore	1.032.000,00
268	5052	Scuole materne non statali – opere urgenti manutenzione	206.000,00
269	5606	Sviluppo servizi informativi a istituzioni scolastiche - conv. con Insiel	80.000,00
(Programma 9.2 – Università)			
271	5076	Assegni di studio universitario – fondo integrativo regionale	309.000,00
271	5080	ERDiSU – Finanziamento annuale ex art. 16, 1 L.R. 55/90	5.681.000,00
271	5081	Assegni di studio per frequenza corsi universitari all'estero	103.000,00
271	5182	Progetto pilota ERDiSU su mobilità internazionale studenti	258.000,00
272	5083	Borse di studio a studenti univ. provenienti da Istria, Quarnero e Dalmazia	150.000,00
(Programma 9.3.– Istruzione superiore e istituti di studio)			
276	5151	Collegio del Mondo Unito - contributo per frequenza studenti	185.969,00
276	5152	Collegio del Mondo Unito – borse di studio per l'estero	259.956,00
966	5136	Accademia di Belle Arti. Spese per sezione distaccata Villa Manin	51.000,00
(Programma 9.7. – Tutela delle lingue e delle culture minoritarie)			
782	5490	Diritto allo studio scuole slovene – organi collegiali	51.000,00
(Programma 9.7. – Tutela delle lingue e delle culture minoritarie)			
782	5491	Diritto allo studio scuole slovene – interventi vari di sostegno	51.000,00
(Programma 15.5. – Programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera)			
415	5117	Interventi iniziativa interreg. III Italia-Austria - Scuola senza confini	90.134,05
1353	5125	Interventi iniziativa interreg. III Italia-Slovenia	414.290,00
(Programma 52.3.– Acquisto di beni e servizi)			
1620	5018	Spese per esigenze della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura	30.000,00
1620	5019	Spese funzionamento Consigli, Comitati, Collegi	695,00

Gruppo C - Interventi per i quali la gestione delle risorse è effettuata sulla base di distinte deliberazioni della Giunta regionale.

Per la gestione degli interventi di seguito elencati la struttura competente procederà alla predisposizione di appositi programmi attuativi e di ripartizione delle risorse disponibili, definiti sulla base delle disposizioni legislative vigenti per ciascuna delle unità previsionali di base indicate. I programmi attuativi dopo l'acquisizione degli eventuali pareri previsti dalla normativa, sono sottoposti all'approvazione finale della Giunta regionale, ai fini della verifica della coerenza delle scelte di gestione finanziaria individuate con gli obiettivi programmatici indicati dalla legge e della eventuale determinazione di disposizioni specifiche in ordine alle modalità da rispettare nel procedimento di erogazione delle risorse e di controllo sull'esito degli interventi finanziati.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivo specifico (descrizione sintetica)*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.1 – Strutture e servizi scolastici)			
3001	5039	Progetti di sviluppo offerta formativa delle ist. scolastiche	810.000,00
(Programma 9.2 – Università)			
272	5120	Conservatori di musica Trieste e Udine - convezioni per progr.didattici	253.000,00

(Programma 9.2 – Università)			
273	5096	Edilizia universitaria – investimenti strutture didattiche e di ricerca	500.000,00
273	5097	Edilizia universitaria – investimenti strutture ricettive studenti	387.000,00
960	5127	Consorzi universitari di Trieste e di Udine - convenzioni con Regione	309.000,00
960	5128	Università di Trieste e di Udine - convenzioni con Regione	2.549.000,00
960	5129	Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone - convenzioni con Regione	309.000,00
960	5131	Scuola internaz. Superiore di studi avanzati - convenzioni con Regione	203.000,00

CAPITOLO 3

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PER L'ORIENTAMENTO CONTINUO

Gruppo B -Interventi a gestione delegata.

Gli interventi di seguito elencati sono delegati, per la gestione finanziaria, al Direttore regionale, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996.

Nella programmazione dei servizi di orientamento scolastico, sarà assicurata la continuità dell'offerta dei servizi ordinari di informazione e consulenza svolti dai centri operanti nel territorio e della produzione delle pubblicazioni prodotte dalla direzione regionale; saranno inoltre proseguite le azioni di sviluppo avviate, avuto riguardo, in particolare, al progetto speciale, promosso dalla Giunta regionale e realizzato d'intesa con le istituzioni scolastiche e altri organismi qualificati del territorio in materia di «prevenzione del disagio giovanile» in ambito scolastico.

La struttura regionale per l'orientamento collaborerà inoltre con le strutture regionali competenti in materia di lavoro e di formazione professionale, nonché con altre strutture pubbliche locali operanti in materia, ai fini dell'attuazione dei progetti di sviluppo dei servizi informativi e di consulenza alla formazione e al lavoro previsti nell'ambito dei Programmi comunitari obiettivo 3 e INTERREG Italia-Slovenia. La struttura regionale potrà altresì programmare la partecipazione di propri componenti a qualificate iniziative di confronto e scambio di esperienze in materia di organizzazione dei servizi orientativi svolte in altri contesti regionali, e in altri Paesi d'Europa. Il Dirigente del Servizio, in qualità di funzionario delegato, è autorizzato a provvedere alle spese relative alle attività sopra indicate.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivo specifico (descrizione sintetica)*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.1 – Strutture e servizi scolastici)			
265	5032	Attività istituzionali per la programmazione e la gestione dei servizi di orientamento nel territorio regionale	300.000,00

CAPITOLO 4

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Gruppo A - Interventi per i quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa.

Gli interventi finanziari di seguito elencati rientrano tra quelli indicati all'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996. Per la loro attuazione, la unità amministrativa competente procede in conformità delle specifiche disposizioni legislative vigenti per ciascuna fattispecie applicando, per quanto non espressamente previsto dalle medesime disposizioni, le modalità di gestione e di verifica indicate al paragrafo 3 del precedente capitolo 1.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivo specifico (descrizione sintetica)*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.6. – Attività culturali - Attività teatrali ed operistiche)			
291	5336	Fondazione regionale per lo spettacolo - programma annuale	100.000,00
291	5339	Festival dell'operetta	144.000,00
291	5340	Teatro Verdi Trieste – contributo ordinario	2.220.000,00
291	5341	Teatro stabile di prosa – contributo ordinario	1.032.000,00
291	5342	Ente regionale teatrale – contributo ordinario	650.000,00
291	5354	Orchestra sinfonica regionale – quota ass. e contributo	1.400.000,00

(Programma 9.6. – Attività culturali - Attività teatrali ed operistiche)			
291	5372	Centro servizi e spettacoli – contributo ordinario	571.000,00
291	5373	Teatro popolare La contrada - contributo ordinario	694.000,00
291	5380	Ente regionale teatrale – progetti speciali per il teatro nelle scuole	250.000,00
291	5381	Teatro nuovo Giovanni da Udine - contributo ordinario	1.032.000,00
291	5388	Strutture teatrali comprensoriali - enti riconosciuti	1.156.000,00
291	5389	Artisti Associati di Gorizia - contributo ordinario	105.000,00
(Programma 9.6 – Attività culturali – Manifestazioni culturali varie)			
295	5174	Dipartimento beni culturali dell'Univ. di Udine - Progetto ricerca archeolog.	100.000,00
295	5205	Arma Aeronautica – Sezione di Trieste - contributo per celebrazioni	12.000,00
295	5206	Assoc.combattentistiche di Trieste - contributo per celebrazioni	12.000,00
295	5208	Pro-loco Monfalcone – contributo per carnevale monfalconese	20.000,00
295	5212	Centro regionale Guardia costiera ausiliaria - contr. per attività associativa	15.000,00
295	5226	Assoc. «Anno uno»- Contributo a Festival cinematografico «I mille occhi»	10.000,00
295	5230	Assoc. «Attivaria» Latisana - contributo per attività associativa	15.000,00
295	5231	Assoc. «Semide Onlus» – contributo per Festival del Canto friulano	30.000,00
295	5232	Circolo «L'officina di Ronchis» - contributo per mostre fotografiche	20.000,00
295	5240	Attività culturale di enti minori individuati dalla legge finanziaria 2003	220.000,00
295	5255	Assoc. «Tiepolo» – contributo per attività Orchestra barocca G.B.Tiepolo	10.000,00
295	5281	Interventi straordinari per «Ara pacis» e Monumento a caduti per servizio	50.000,00
295	5282	Gruppo etnico italiano in Slovenia e Croazia - contributo a UPT	1.032.000,00
295	5293	Istituto regionale di cultura istriana (I.R.C.I.) - Sovvenzione annua	120.000,00
295	5316	Assoc. Carlo Cattaneo di Pordenone - contributo straord. per attività	30.000,00
295	5317	Università della Terza età «Paolo Naliato» - Sovvenzione per fini istituz.	40.000,00
295	5319	Università della terza età di Sacile - finalità istituzionali	10.000,00
295	5346	Finanziamenti alle Province per programmi contributi attività culturali	579.000,00
295	5350	Cineteca del Friuli – contributo speciale per raccolta, conserv.patrimonio	50.000,00
295	5364	Associazione Mittelfest – contributo ordinario	970.000,00
295	5387	Comitato Padre Marco d'Aviano - Sovvenzione per fini istituzionali	30.000,00
295	5400	Rassegne di spettacolo internazionali - Tabella enti riconosciuti	2.767.000,00
295	5401	Associazioni e istituti arte, musica, spettacolo - Tabella enti riconosciuti	1.924.000,00
295	5402	Complessi orchestrali cameristici - Tabella enti riconosciuti	230.000,00
295	5403	Associazioni e istituti scienze umane e sociali - Tabella enti riconosciuti	1.809.000,00
295	5404	Istituti di studi storiografici - Tabella enti riconosciuti	668.000,00
295	5407	Unione società corali (USCI) - contributo ordinario	160.000,00
295	5409	Associazione regionale bande musicali - contributo ordinario	100.000,00

295	5417	Associazione «Pro-Sacile» – contributo programma 2001-2003	51.650,69
295	5418	Coro polifonico di Ruda – progetto archivio capitolare udinese	45.000,00
295	5419	Centro di documentazione cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata	226.000,00
295	5420	Associazione Caro Livenza di Sacile - Sovvezione straordianaria	25.000,00
295	5421	Associazione Coro del Friuli-Venezia Giulia – Sovvenzione straordinaria	50.000,00
295	7150	Cooperativa «Gaia coop. a.r.l.» - Contrib. Centro regionale cultura musicale	200.000,00
(Programma 9.6 - Attività culturali - Strutture teatrali)			
300	5461	Edilizia teatrale - Comune di Casarsa	127.000,00

Gruppo B - Interventi a gestione delegata.

Gli interventi di seguito elencati sono delegati, per la gestione finanziaria, al Direttore regionale, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996.

Alla loro attuazione si provvede con le modalità espressamente indicate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, ove applicabili, nel rispetto delle direttive stabilite per i corrispondenti interventi dalla deliberazione 15 marzo 2001, n. 794. Tali direttive dovranno essere espressamente richiamate nel testo dei provvedimenti amministrativi di programmazione e impegno delle risorse stanziate.

U.P.B.	*CAP*	*Oggetto - descrizione sintetica*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.6. – Attività culturali - Strutture teatrali)			
300	5463	Ente regionale teatrale – programma interventi minori di miglioramento	200.000,00
(Programma 9.6. – Attività culturali - Spese dirette della Regione per iniziative culturali)			
946	5392	Progetto regionale iniziative culturali a Villa Manin	1.500.000,00

(Programma 9.6 – Attività culturali – Anticipazioni di cassa a enti teatrali)			
1351	5073	Anticipazioni di cassa agli organismi primari di produzione teatrale e mus.	3.000.000,00
(Programma 15.5. – Programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera			
1417	5653	Interventi iniziativa Interreg III Italia-Slovenia	1.432.000,00

Gruppo C - Interventi per i quali la gestione delle risorse è effettuata sulla base di distinte deliberazioni della Giunta regionale.

Per la gestione degli interventi di seguito elencati la struttura competente procederà alla predisposizione di appositi programmi attuativi e di ripartizione delle risorse disponibili, definiti sulla base delle disposizioni legislative vigenti per ciascuna delle unità previsionali di base indicate. I programmi attuativi dopo l'acquisizione degli eventuali pareri previsti dalla normativa, sono sottoposti all'approvazione finale della Giunta regionale, ai fini della verifica della coerenza delle scelte di gestione finanziaria individuate con gli obiettivi programmatici indicati dalla legge e della eventuale determinazione di disposizioni specifiche in ordine alle modalità da rispettare nel procedimento di erogazione delle risorse e di controllo sull'esito degli interventi finanziati.

U.P.B.	*CAP*	*Oggetto - descrizione sintetica*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.6. – Attività culturali - Attività teatrali ed operistiche)			
291	5390	Decentramento produzioni operistiche del Teatro Verdi di Trieste	200.000,00
(Programma 9.6. – Attività culturali – Manifestazioni culturali varie)			
295	5303	Associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati - contributi ordinari	413.000,00
295	5355	Scambi culturali internazionali	110.000,00
(Programma 9.6.– Attività culturali - Passività enti teatrali)			
298	5337	Fondazione regionale per lo spettacolo – Copertura oneri pregressi	300.000,00

(Programma 9.6. – Attività culturali – Spese dirette della Regione per iniziative culturali)			
946	5396	Iniziative culturali di rilevante interesse regionale	2.000.000,00

CAPITOLO 5

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO DEI BENI CULTURALI

Gruppo A - Interventi per i quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa.

Gli interventi finanziari di seguito elencati rientrano tra quelli indicati all'articolo 6, comma 1 bis della legge regionale 18/1996. Per la loro attuazione, la unità amministrativa competente procede in conformità delle specifiche disposizioni legislative vigenti per ciascuna fattispecie applicando, per quanto non espressamente previsto dalle medesime disposizioni, le modalità di gestione e di verifica indicate al paragrafo 3 del precedente capitolo 1.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivi specifici - descrizione sintetica*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.4. – Beni artistici, storici e culturali)			
280	5172	Istituto Ville Venete – contributo annuale	103.000,00
281	5181	Opere millenario Gorizia – programma straordinario	774.233,00
281	5190	Monumenti Basovizza e Monrupino – contributo annuale	10.334,14
(Programma 9.5.– Musei, biblioteche e archivi storici)			
287	5237	Biblioteca civica di Pordenone	154.000,00
287	5238	Museo, archivio e biblioteca di Resia	51.650,00
287	5258	Centro ricerche archeologiche e storiche – Itinerari I guerra mondiale	50.000,00

Gruppo B - Interventi a gestione delegata.

Gli interventi di seguito elencati sono delegati, per la gestione finanziaria, al Direttore regionale, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996.

Alla loro attuazione si provvede con le modalità espressamente indicate dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e, ove applicabili, nel rispetto delle direttive stabilite per i corrispondenti interventi dalla deliberazione 15 marzo 2001, n. 794. Tali direttive dovranno essere espressamente richiamate nel testo dei provvedimenti amministrativi di programmazione e impegno delle risorse stanziate.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivi specifici - descrizione sintetica*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.4.– Beni artistici, storici e culturali)			
280	5187	Associazioni per la tutela dei castelli – contributo annuale	75.000,00
(Programma 9.5.– Musei, biblioteche e archivi storici)			
282	5215	Musei multipli e grandi – contributi annuali	774.000,00
283	5210	Biblioteche di interesse regionale – contributi annuali	450.000,00
(Programma 15.5. – Programmi comunitari di cooperazione transfrontaliera)			
416	5650	Interventi programma Interreg III Italia-Austria nel settore museale	64.806,28
416	5660	Interventi programma Interreg III Italia-Slovenia	901.000,00
(Programma 9.6. – Attività culturali)			
297	5351	Servizio della Cineteca regionale.	25.000,00

Gruppo C - Interventi per i quali la gestione delle risorse è effettuata sulla base di distinte deliberazioni della Giunta regionale.

Per la gestione degli interventi di seguito elencati la struttura competente procederà alla predisposizione di appositi programmi attuativi e di ripartizione delle risorse disponibili, definiti sulla base delle disposizioni legislative vigenti per ciascuna delle unità previsionali di base indicate. I programmi attuativi dopo l'acquisizione degli eventuali pareri previsti dalla normativa, sono sottoposti all'approvazione finale della Giunta regionale, ai fini della verifica della coerenza delle scelte di gestione finanziaria individuate con gli obiettivi programmatici indicati dalla legge e della eventuale deter-

minazione di disposizioni specifiche in ordine alle modalità da rispettare nel procedimento di erogazione delle risorse e di controllo sull'esito degli interventi finanziati.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivi specifici - descrizione sintetica*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.4. – Beni artistici, storici e culturali)			
281	5146	Spese per il recupero di opere d'arte appartenenti alla città di Dresda	100.000,00
281	5176	Conservazione e restauro beni immobili – contributi a soggetti vari	516.000,00
281	5178	Conservazione e restauro beni immobili – contributi a soggetti vari	358.000,00
281	5188	Conservazione e restauro beni immobili – contributi a soggetti vari	774.000,00
281	5198	Recupero beni archeologia industriale – contributi a soggetti vari	250.000,00
1072	5169	Conservazione beni patrimonio storico-artistico Istria, Quarnero e Dalmazia	150.000,00
(Programma 9.5.– Musei, biblioteche e archivi storici)			
287	5236	Programma riequilibrio strutture bibliotecarie	70.000,00
287	5239	Conservazione e recupero beni archivistici	154.000,00

CAPITOLO 6

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL CENTRO REGIONALE DI CATALOGAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Gruppo C - Interventi per i quali la gestione delle risorse è effettuata sulla base di distinte deliberazioni della Giunta regionale.

La Direzione del Centro provvede alla elaborazione dei programmi specifici di sviluppo delle attività di competenza e alla contestuale ipotesi di impiego della dotazione finanziaria ad esso assegnata per l'esercizio in corso, come di seguito indicata, nel rispetto degli obiettivi generali e in continuità con le linee operative fissate dalla Giunta regionale per l'anno 2002 e sarà sottoposto all'approvazione giuntale, dopo l'acquisizione del parere previsto dalla legge regionale 27/1971. Nelle more della predisposizione del programma, è autorizzato l'impegno delle risorse disponibili per assicurare la continuità del funzionamento delle strutture e dei servizi interni del Centro nonché dell'attività ordinaria che si svolge secondo le linee tracciate nell'esercizio scorso, entro i limiti del 50% dello stanziamento complessivamente autorizzato.

U.P.B.	*CAP*	*Obiettivi specifici - descrizione sintetica*	*Stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.4. – Beni artistici, storici e culturali)			
279	5170	Centro di catalogazione e restauro – Attività istituzionale	516.000,00

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2003, n. 1072.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Obiettivi, indirizzi programmatici e direttive generali per l'attuazione degli interventi di competenza del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali. Esercizio finanziario 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 5 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 3 febbraio 2003, che ha istituito il Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali;

VISTE le leggi regionali 29 gennaio 2003, n. 1 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2003)» e 3 febbraio 2003, n. 2 «Bilancio di previsione per gli anni 2003-2005 e per l'anno 2003», nonché il «Piano regionale di sviluppo 2003-2005, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2002»;

VISTE in particolare le previsioni recate nell'ambito dei provvedimenti finanziari e di programmazione suddetti, per quanto concerne gli interventi di competenza del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'istruzione, cultura, volontariato e affari europei

all'unanimità,

DELIBERA

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi programmatici e le direttive generali per l'attuazione degli interventi di competenza del Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali per l'esercizio finanziario 2003, nel testo allegato che forma parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Obiettivi, indirizzi programmatici e direttive generali per l'attuazione degli interventi di competenza - Esercizio finanziario 2003 -

Con propria delibera n. 266 del 3 febbraio 2003 la Giunta regionale ha istituito il Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali ed ha contestualmente soppresso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

Intervenendo tale istituzione a bilancio approvato e assorbendo tale Servizio autonomo le competenze relative agli interventi già assegnati al soppresso Servizio per le lingue regionali e minoritarie, sarà compito del Servizio autonomo di provvedere nel corrente esercizio alle funzioni amministrative nella sostanziale continuità degli interventi, con le procedure consolidate e i criteri pregressi.

Sempre nel corrente esercizio il Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali (SAIL) inizierà un'opera di rivisitazione normativa per esplicare quell'esercizio coordinato e unitario delle funzioni amministrative in materia di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche che è il compito ad esso assegnato.

CAPITOLO 1

DIRETTIVE GENERALI DI PROGRAMMAZIONE E INDIRIZZI COMUNI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. Ambito di riferimento delle disposizioni del presente documento.

Il presente documento definisce gli indirizzi programmatici per l'attuazione degli interventi finanziari che fanno riferimento ai seguenti obiettivi e programmi del Piano regionale di sviluppo 2003-2005 e del Bilancio di previsione per il medesimo triennio.

Funzione obiettivo: 9. Istruzione, cultura e sport

Programma: 9.7. Tutela delle culture minoritarie

Gli interventi previsti dal programma sopra indicato si realizzano sulla base degli stanziamenti autorizzati dal bilancio pluriennale 2003-2005 nell'ambito della Rubrica n. 46 «Servizio autonomo per la tutela e la promozione delle identità linguistiche e culturali».

2. Direttive generali per la programmazione e per la delega della gestione delle scelte di interventi.

Ai fini del presente documento, gli interventi amministrativi nel seguito puntualmente elencati per capitolo, con specificazione delle corrispondenti autorizzazioni di spesa e sintetica descrizione dell'oggetto, vengono suddivisi in tre raggruppamenti, come di seguito specificati:

A) Gruppo degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996, relativi a fattispecie contributive per le quali la legge identifica il beneficiario e la quantificazione dell'intervento.

B) Gruppo degli interventi relativi a spese e contributi annuali a carattere continuativo, previsti dalle norme generali vigenti di competenza diretta della Regione e degli interventi contributivi previsti da norme che demandano alla fase di attuazione amministrativa la determinazione delle modalità di ripartizione e di impiego delle risorse.

C) Gruppo degli interventi di promozione e sviluppo, comprendenti la realizzazione di attività linguistiche delle comunità regionali di particolare interesse.

Gli interventi che fanno parte del gruppo individuato alla lettera A) vengono elencati, nel capitolo seguente a titolo meramente ricognitivo. Ad essi si applicano le disposizioni di indirizzo generale per la gestione amministrativa riportate al presente paragrafo.

La gestione degli interventi elencati nell'ambito del gruppo individuato dalla lettera B) è delegata, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2002, n. 2, alla Direttrice del Servizio autonomo. Al riguardo, si applicano le corrispondenti specifiche direttive programmatorie e di gestione di cui al successivo capitolo 2, gruppo B, che dovranno essere espressamente richiamate nel testo dei provvedimenti amministrativi di programmazione e impegno delle risorse stanziate.

Alla gestione degli interventi compresi nel gruppo individuato dalla lettera C), si provvede sulla base di

appositi provvedimenti di deliberazione giuntale, in considerazione del fatto che il grado di discrezionalità implicito nelle concrete determinazioni relative all'impiego dei relativi stanziamenti pone l'esigenza di una preliminare, puntuale verifica, in sede politica, della coerenza delle scelte di ripartizione ipotizzate in istruttoria con gli obiettivi programmatici indicati dalle norme di riferimento.

3. Indirizzi comuni per la gestione amministrativa degli interventi e per la verifica della loro attuazione.

Fermo restando quanto espressamente previsto dalle singole norme di riferimento che ne regolano l'attuazione, si applicano i seguenti indirizzi generali di gestione e di verifica:

1) all'erogazione delle risorse destinate ai beneficiari degli interventi di cui alla sopraindicata lettera A) si potrà provvedere in forma anticipata, con provvedimento contestuale all'atto di impegno, in tutti i casi in cui si tratti di trasferimento annuale a carattere continuativo a beneficio di soggetti che abbiano presentato il conto consuntivo della gestione finanziaria dell'esercizio precedente e la documentazione attestante il regolare impiego del contributo precedentemente concesso con norme regionali.

2) All'erogazione dei finanziamenti concessi per interventi a carattere ricorrente a favore di organismi non compresi tra quelli di cui al punto 1, si potrà provvedere in forma parzialmente anticipata, tenuto conto delle esigenze espresse dai soggetti interessati, entro il limite dell'80 per cento dell'importo concesso. Eventuali deroghe a tale limite possono essere disposte con apposito provvedimento della Giunta regionale in considerazione di motivate esigenze di carattere eccezionale.

3) I singoli provvedimenti amministrativi di assegnazione e impegno delle risorse potranno recare, nel rispetto delle previsioni normative del titolo II, capo III della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, disposizioni particolari concernenti le modalità di espletamento degli adempimenti di verifica a rendiconto, al fine di permettere all'Amministrazione concedente di acquisire ogni elemento ritenuto utile all'accertamento dei risultati effettivamente conseguiti con l'intervento pubblico.

4) Saranno sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i trasferimenti correnti effettuati a favore di soggetti che ricevono un contributo superiore a 100.000,00 euro. Sarà inoltre sottoposto a verifica ispettiva, nelle medesime forme sopra indicate, un campione dei soggetti beneficiari dei rimanenti contributi correnti, comprendente una quota non inferiore a un quinto dei beneficiari di ciascuna singola fattispecie di intervento contributivo.

4. Gestione dei mezzi stanziati, ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge finanziaria regionale 2/2000 per soddisfare esigenze operative correnti del Servizio autonomo per le identità linguistiche e culturali.

La Direttrice del servizio autonomo è delegata, ai sensi dell'articolo 8 comma 92 della legge regionale 2/2000, a provvedere alla gestione delle spese per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo nel rispetto delle disposizioni del Regolamento appositamente emanato in materia.

Nell'ambito delle tipologie di spesa relative ad acquisti di materiali e attrezzature di lavoro si procederà tenendo conto prioritariamente della esigenza che ai dipendenti sia assicurata, in modo efficiente, la disponibilità delle essenziali fonti di documentazione e aggiornamento sulle materie oggetto degli interventi di competenza.

Una quota non inferiore a un quarto delle risorse assegnate sarà prioritariamente riservata al finanziamento dei costi richiesti per la frequenza a corsi specifici di aggiornamento professionale.

CAPITOLO 2

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL SAIL

Gruppo A - Interventi per i quali l'allocazione delle risorse è compiutamente definita dalla normativa.

Si dà atto che i sotto elencati interventi rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 18/1996. Per la loro attuazione si procede in conformità delle specifiche disposizioni legislative vigenti per ciascuna fattispecie applicando, per quanto non espressamente previsto dalle medesime disposizioni, le modalità di gestione e di verifica indicate al paragrafo 3 del precedente capitolo 1.

CAP.	*Oggetto (descrizione sintetica)*	*stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.7 – Tutela delle culture minoritarie)		
5533	Biblioteca Joppi – Contributo speciale sezione pubblic. in friulano	51.000,00
5541	Società filologica G.I.Ascoli	258.000,00
5542	Università di Udine – Formazione e ricerca in materia lingua friulana	103.000,00
5543	Istituto regionale per la tutela della lingua e cultura friulana	300.000,00

(*Programma 9.7 – Tutela delle culture minoritarie*)		
5547	Sovvenzioni a enti riconosciuti tutela lingua e cultura friulana	225.000,00
5569	Consorzio «Centri Friul Lenghe 2000» – progetto dizionario	100.000,00
5572	Assegnazioni agli EE.LL. ai sensi degli artt.9 e15 della L. 482/1999	2.387.156,52
5574	Organismi di interesse primario della minoranza slovena	3.367.665,00

Gruppo B - Interventi a gestione delegata.

Gli interventi di seguito elencati sono delegati, per la gestione finanziaria, alla Direttrice di servizio autonomo, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1 quater della legge regionale 18/1996:

CAP.	*Obiettivo specifico (descrizione sintetica)*	*stanz. comp. 2003 (euro)*
(*Programma 9.7 – Tutela delle culture minoritarie*)		
5545	Contributi attività culturali friulane – assegnazioni annue a Province	723.000,00
5552	Tutela della lingua e della cultura delle comunità germanofone	128.000,00
5573	Iniziative informative ed editoriali della minoranza slovena	935.389,00
5576	Contributi per attività culturali, artistiche e sportive della minoranza slovena	361.520,00

Fermi restando gli specifici obiettivi e indirizzi di programmazione recati dalle stesse norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attuazione degli interventi individuati sono adottate, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 18/1996, le seguenti ulteriori indicazioni programmatiche e direttive di gestione:

- (Interventi per la tutela della lingua e della cultura friulana)

cap. 5545 - Gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 15/1996 concernono il finanziamento dei programmi annuali di intervento delle Province a sostegno delle iniziative realizzate dai soggetti operanti nel settore della tutela e della promozione della lingua e della cultura friulana.

Al riparto degli interventi tra le rispettive Province si procede in base agli indicatori statistici relativi alla distribuzione territoriale della popolazione residente nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 5 della citata legge regionale 15/1996.

- (Altre culture minoritarie: popolazioni germanofone)

cap. 5552 - Gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 6, comma 40, della legge regionale 4/1999 sono indirizzati a favore di iniziative che si attuano nei seguenti territori della regione, nei quali è riconosciuta la presenza di popolazioni germanofone:

- Comuni di Sauris e di Paluzza (Timau) nell'ambito del Comprensorio montano della Carnia - Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna e Pontebba nell'ambito del Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale.

Alla programmazione degli interventi, che dovranno essere prevalentemente rivolti a sostegno delle iniziative che si prefiggono espressamente obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio linguistico, si provvede, come negli esercizi precedenti, sulla base dei programmi presentati ai sensi di legge ed entro i limiti di spesa ivi indicati, assicurando che a ciascuno dei due ambiti territoriali sopra individuati sia comunque prioritariamente riservata una quota pari a un quarto delle risorse disponibili e dando priorità alle attività delle associazioni e organismi culturali delle comunità germanofone.

Sulla proposta di ripartizione dello stanziamento tra i programmi ammissibili sarà acquisito il parere dei due rispettivi Comprensori montani.

- (Interventi per le attività della minoranza slovena)

cap. 5573 - Gli interventi previsti ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/ 2001 sono destinati alle realtà informative ed editoriali della minoranza slovena con contenuti riconducibili alla piena salvaguardia dell'identità linguistica (anche nelle espressioni locali della stessa lingua) e alla tradizione storica consolidata garantendone la continuità.

Alla programmazione degli interventi per l'esercizio 2003, come per gli esercizi finanziari precedenti, si provvederà nel rispetto delle seguenti disposizioni di indirizzo e programmazione:

- si farà riferimento alle disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 0480/1993 nonché ai criteri fissati dalla Giunta regionale con la propria deliberazione 8 agosto 1997, n. 2427;

cap. 5576 - Per gli interventi previsti per le attività minori culturali, artistiche e sportive della comunità slovena si procede, innanzitutto, ai sensi del comma 2, lettera c) dell'articolo 5, della legge regionale 23/2001, individuando le rispettive tipologie (1, 2 e 3) di attività programmata. A seguire si procede, come negli esercizi precedenti, alla classificazione delle domande riconosciute ammissibili in fasce di priorità, definite in ordine decrescente, sulla base di parametri di valutazione della rilevanza relativa dei programmi presentati, in rapporto alle risorse tecniche e organizzative impegnate e nell'ambito di diffusione delle iniziative proposte. Per la determinazione dell'entità dei contributi da assegna-

re ai singoli beneficiari entro i limiti minimo e massimo previsti per ciascuna fascia si procederà secondo criteri di continuità e coerenza con gli analoghi interventi effettuati nel precedente esercizio nonché sulla base della valutazione dell'incidenza delle eventuali fonti di finanziamento diverse da quella regionale. E' data comunque facoltà agli Uffici di provvedere ad adottare eventuali variazioni compensative di non rilevante entità alle rispettive poste (punti 1, 2 e 3 della lettera c)) come indicate dalla D.G.R. n. 4014 del 25 novembre 2002 (Piano di ripartizione del «Fondo della minoranza slovena») per l'anno 2003.

Gruppo C - per i quali la gestione delle risorse è effettuata sulla base di distinte deliberazioni della Giunta regionale.

Per la gestione degli interventi di seguito elencati si procederà con appositi programmi attuativi e di ripartizione delle risorse disponibili, definiti sulla base delle disposizioni legislative vigenti. I programmi attuativi, dopo l'acquisizione degli eventuali pareri previsti dalla normativa, sono sottoposti all'approvazione delle Giunta regionale, ai fini della verifica della coerenza delle scelte di gestione finanziaria individuate con gli obiettivi programmatici indicati dalla legge e dalla eventuale determinazione di disposizioni specifiche in ordine alle modalità da rispettare nel procedimento di erogazione delle risorse e di controllo sull'esito degli interventi finanziati:

CAP.	*Obiettivo specifico (descrizione sintetica)*	*stanz. comp. 2003 (euro)*
(Programma 9.7 – Tutela delle culture minoritari)		
5536	Programmi radiotelevisivi in lingua friulana	154.000,00
5571	Fondo per le attività culturali e sportive della minoranza slovena	335.426,00
5510	Interreg III Italia-Slovenia – asse V	500.000,00

- (Interventi per la tutela della lingua e della cultura friulana)

cap. 5536 - Per la definizione dei programmi di trasmissioni radio televisive in lingua friulana da diffondere a cura delle maggiori emittenti della regione, si provvede mediante la stipula di apposite convenzioni con le categorie di soggetti individuati dalla corrispondente norma legislativa di riferimento (articolo 29 della legge regionale 15/1996). I programmi delle convenzioni da stipulare, con l'indicazione sintetica dei contenuti delle attività da sviluppare nell'ambito di ciascun rapporto di convenzione e la corrispondente individuazione del soggetto cui viene affidato l'incarico, sono approvati dalla Giunta ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione dei medesimi atti di convenzione. Sulle ipotesi di convenzione in materia di programmi radiotelevisivi la Giunta regionale si riserva di acquisire eventuali osservazioni del Co.Re.Com.

- (Interventi per le attività della minoranza slovena)

cap. 5571 - La parte finanziaria residuale del «Fondo di sostegno delle attività e delle iniziative della minoranza slovena» per l'esercizio 2003 sarà oggetto di una precisa norma regionale che individuerà gli obiettivi e le modalità di sovvenzioni a valere su una maggiore disponibilità del Fondo rispetto agli esercizi 2001 e 2002.

- (INTERREG III IT/SLOV - asse V)

cap. 5510 - Ai fini dell'attuazione delle previsioni della D.G.R. 4010 del 25 novembre 2002, con cui sono state assegnate al Servizio le risorse per la realizzazione dell'Asse 5 del Programma d'iniziativa comunitaria INTERREG III Italia-Slovenia 2000- 2006 e sono state definite le modalità procedurali di attuazione del Programma, si provvederà a predisporre i relativi bandi di gara e a redigere il piano complessivo delle iniziative da promuovere in base alla selezione dei progetti ammissibili a finanziamento.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 2381.

Legge regionale 18/1996, articolo 6. Definizione degli obiettivi e dei programmi per il 2003 relativi ad interventi nell'ambito del Servizio della sanità pubblica veterinaria.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.G.R. n. 774 del 28 marzo 2003 è stato approvato il documento, allegato alla medesima deliberazione, concernente la definizione degli obiettivi e dei programmi per il 2003 relativi ad interventi nell'ambito della sanità pubblica veterinaria;

CONSIDERATO che il capitolo del suddetto documento concernente il potenziamento delle attività di controllo e di coordinamento del piano residui non contempla, tra le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo, l'attività di formazione del personale delle Aziende per i Servizi Sanitari, deputato al suo espletamento:

RITENUTO necessario integrare in tal senso il capitolo del documento allegato alla deliba citata in premessa così come proposto nell'allegato alla presente deliberazione che fa parte integrante della medesima;

TUTTO CIO' PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni, l'integrazione al documento allegato alla delibera n. 774 del 28 marzo 2003, per la parte concernente il potenziamento delle attività di controllo e di coordinamento del piano residuo, così come disposto nell'allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Integrazione del capitolo relativo al programma di potenziamento delle attività di controllo e di coordinamento del piano residui, allegato alla D.G.R. n. 774 del 28 marzo 2003.

Oltre quanto previsto nel programma di cui all'epigrafe, approvato con D.G.R. 774 del 28 marzo 2003, la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali promuove la realizzazione di corsi di aggiornamento rivolti ai veterinari ed al personale di vigilanza delle Aziende per i Servizi Sanitari della Regione, in materia di igiene degli alimenti di origine animale e di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, con riferimento alle modalità operative per l'applicazione del decreto legislativo 336/1999.

Agli oneri derivanti dall'attività di formazione di cui sopra si farà fronte con le risorse del bilancio regionale per l'anno 2003, stanziate al capitolo 4553-UPB 7.3.41.2.234, che presenta disponibilità pari a euro 292.294,94.

Per l'espletamento di tali corsi la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali incarica il Servizio veterinario di una o più Aziende sanitarie, previa approvazione del programma.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 agosto 2003, n. 2431. (Estratto).

Legge regionale 27/1966, articolo 3. Autorizzazione alla stipula della convenzione per l'affidamento in concessione alla Società Alpina delle Giulie, sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, del servizio di tenuta ed aggiornamento del catasto delle grotte della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2003-2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 1° settembre 1966, n. 27, concernente l'istituzione, l'impianto e l'affidamento della tenuta del Catasto regionale delle grotte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

(omissis)

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1057 del 17 aprile 2003, adottata al sensi dell'articolo 6 della legge regionale 18/1996, con la quale sono stati fissati gli obiettivi ed i programmi, individuate le risorse e le priorità, ed emanate le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione cui deve uniformarsi la Direzione regionale della pianificazione territoriale per l'esercizio finanziario 2003;

(omissis)

CONSIDERATO che la predetta Società Alpina delle Giulie, data l'elevata specializzazione acquisita in campo speleologico, dà ampia garanzia di poter continuare con competenza e soddisfazione dell'Amministrazione regionale alla tenuta ed all'aggiornamento, su supporto cartaceo e su supporto elettronico, degli atti relativi al catasto regionale delle grotte, sia per cavità sinora esplorate, sia per quelle che verranno esplorate nell'ambito del territorio regionale;

(omissis)

ATTESO che la Società Alpina delle Giulie, per la gestione del Catasto regionale delle grotte, ha presentato in data 27 luglio 2003 un'offerta economica, per un importo complessivo di euro 67.140,00 (sessantasettemilacentoquaranta/00) per il periodo di un anno;

(omissis)

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

E' approvato lo schema di convenzione per l'affidamento in concessione per il periodo di un anno, del servizio di tenuta ed aggiornamento del Catasto regionale delle grotte del Friuli-Venezia Giulia, secondo lo schema allegato quale parte integrante della presente delibe-

razione, per un importo forfettario complessivo di euro 67.140,00 (sessantasettemilacentoquaranta/00).

Art. 2

Il Direttore regionale della pianificazione territoriale cura gli adempimenti concernenti l'affidamento in concessione del servizio in parola.

Art. 3

Il Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione territoriale è autorizzato alla stipula della sopracitata convenzione con la Società Alpina delle Giulio - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano.

Art. 4

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione; di essa i soggetti interessati potranno prendere visione per intero presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale o la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2817.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale dell'ambiente.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 23 aprile 2002, n. 1295, con la quale la Giunta regionale, preso atto dell'entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, ha ritenuto di confermare - quale disciplina di riferimento - la citata deliberazione 1282/2001, come successivamente modificata e integrata;

VISTA la propria deliberazione 10 ottobre 2002, n. 3442, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali - Modifiche alla deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282 - Allegato B - Strutture stabili di livello inferiore al servizio», con la quale si è provveduto a riqualificare gli organici delle strutture stabili di livello non direzionale alla luce del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto con la legge regionale 13 agosto 2002, n. 20;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, la quale disciplina la materia del riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e la gestione del demanio idrico nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dal decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265;

VISTA la propria deliberazione 3 aprile 2003, n. 894, concernente la relazione del «Gruppo di lavoro per la formulazione dell'ipotesi di riassetto organizzativo di cui all'articolo 39, comma 5, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16», istituito per analizzare le problematiche sottese ad un'organica ridistribuzione delle funzioni trasferite ai sensi del succitato decreto legislativo;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'ambiente del giorno 19 maggio 2003, n. prot. AMB/15956/E/15/16 con la quale, alla luce delle risoluzioni adottate in sede di Gruppo di lavoro in relazione alla corretta distribuzione delle competenze in materia di demanio idrico tra le diverse strutture regionali, si richiede di procedere alle necessarie modifiche ed integrazioni delle competenze della Direzione regionale medesima nonché di costituire, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della succitata legge regionale n. 16/2002, tre Servizi decentrati della difesa del suolo;

VISTO il proprio processo verbale 12 settembre 2003, n. 2755, con il quale si è ritenuto, in attesa della definizione del riassetto complessivo delle strutture regionali, di dare seguito esclusivamente a proposte che rivestono carattere di particolare urgenza ovvero comportanti degli interventi di natura meramente tecnica;

CONSIDERATO che, nell'ambito del trasferimento di specifiche funzioni in materia di demanio idrico e difesa del suolo, le richieste avanzate dalla Direzione regionale dell'ambiente hanno un indubbio carattere di urgenza, in quanto sono necessarie al corretto espletamento dell'attività amministrativa;

RITENUTO quindi opportuno procedere alla integrazione della declaratoria delle competenze facenti capo alla Direzione regionale dell'ambiente, onde adeguarla puntualmente alle attività attribuite alla Direzione medesima in materia di demanio idrico;

RAVVISATA altresì l'esigenza, nelle more della definizione del processo riorganizzativo attualmente in corso, di procedere alla costituzione, alle dipendenze del Servizio dell'idraulica, di tre strutture stabili di livello inferiore al Servizio per la difesa del suolo nelle sedi di Udine, Pordenone e Gorizia che meglio rispondono allo svolgimento delle funzioni operative nella presente fase transitoria, garantendo comunque in tal modo l'attuazione del disposto normativo di cui al citato articolo 40, della legge regionale n. 16/2002;

RAVVISATA inoltre l'esigenza di estendere la competenza dell'Unità operativa idrografica di Udine a tutto il territorio regionale, con contestuale trasformazione dell'analoga Unità di Pordenone in struttura finalizzata alla gestione dei mezzi, dei magazzini e dei caselli idraulici;

RITENUTO altresì necessario, onde garantire la funzionalità delle attività connesse alle grandi derivazioni di acque pubbliche, istituire una specifica Struttura stabile di livello inferiore al servizio alle dipendenze del Servizio dell'idraulica;

RITENUTO anche opportuno sotto il profilo operativo prevedere che le competenze di polizia lagunare, di sorveglianza e di controllo idraulico, nonché di rilascio dei pareri idraulici nell'ambito della Laguna di Marano-Grado siano attribuite alle istituende Strutture per la difesa del suolo di Udine e Gorizia;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 17 settembre 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla nuova articolazione della Direzione regionale dell'ambiente;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale di data 15 settembre 2003, n. 35744/DOP/27 OS, ed esperito in data 17 settembre 2003 l'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa all'allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le modifiche di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.

2. Per le motivazioni di cui in premessa sono istituite, alle dipendenze del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente, le seguenti strutture stabili di livello inferiore al Servizio:

a) Struttura stabile per la difesa del suolo di Udine, il cui livello di coordinamento è individuato nella categoria D e con il seguente organico:

Categoria D	9
Categoria C	9
Categoria B	4

b) Struttura stabile per la difesa del suolo di Gorizia, il cui livello di coordinamento è individuato nella categoria D e con il seguente organico:

Categoria D	5
Categoria C	4
Categoria B	3

c) Struttura stabile per la difesa del suolo di Pordenone, il cui livello di coordinamento è individuato nella categoria D e con il seguente organico:

Categoria D	6
Categoria C	5
Categoria B	6

Ad esse sono attribuite le seguenti funzioni:

a) provvedono alla progettazione, alle procedure di affidamento ed alla realizzazione dei lavori e delle opere di sistemazione idraulica di qualsiasi natura sulla rete idrografica di competenza, e delle opere di carattere idraulico di prevenzione da calamità naturali, ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di intervento ai sensi della legge regionale 64/1986;

b) esercitano i compiti di polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento idraulico di cui al regio decreto 523/1904, nonché i compiti di polizia delle acque ai sensi del regio decreto 1775/1933, sulla rete idrografica di competenza;

c) curano gli adempimenti relativi alle autorizzazioni idrauliche di cui al regio decreto 523/1904, escluse quelle di cui all'articolo 80, lettera g), dell'allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, sulla rete idrografica di competenza;

d) esprimono i pareri di competenza della Direzione sulle richieste di utilizzo delle aree del demanio idrico regionale, e svolgono l'istruttoria preliminare sulle richieste di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico regionale, relativamente alla rete idrografica di competenza;

e) compiono le istruttorie preliminari relativamente alle concessioni di estrazione di materiali litoidi, nonché la relativa attività di sorveglianza, sulla rete idrografica di competenza;

f) esercitano attività di sorveglianza, controllo e sopralluogo in relazione alle attività di competenza del Servizio dell'Idraulica;

g) collaborano con le altre strutture della difesa del suolo, anche al di fuori, ove necessario, della rete idrografica di propria competenza.

3. Alle strutture stabili per la difesa del suolo di Udine e di Gorizia sono inoltre attribuite le competenze di polizia lagunare, di sorveglianza e di controllo idraulico, nonché di rilascio dei pareri idraulici, nell'ambito della Laguna di Marano-Grado.

4. Per le motivazioni di cui in premessa è istituita, alle dipendenze del Servizio dell'idraulica della Direzione regionale dell'ambiente, la Struttura stabile per le grandi derivazioni d'acqua, per la cura degli adempimenti alle medesime connessi, il cui livello di coordinamento è individuato nella categoria D e con il seguente organico:

Categoria D	3
Categoria C	1

5. Per le motivazioni di cui in premessa la competenza dell'Unità operativa idrografica di Udine è estesa a tutto il territorio regionale, ricomprendendo le funzioni dell'Unità operativa idrografica di Pordenone che assume la denominazione di Struttura stabile per la gestione dei mezzi, dei magazzini e caselli idraulici con sede in Pordenone, il cui livello di coordinamento è individuato nella categoria D e con il seguente organico:

Categoria D	2
Categoria C	2
Categoria B	1

Ad essa sono attribuite le seguenti funzioni:

a) cura la provvista dei materiali e delle attrezzature necessari per lo svolgimento del servizio di piena, ivi inclusi per i magazzini ed i caselli idraulici;

b) cura la manutenzione e l'esercizio dei mezzi in dotazione alle strutture stabili del Servizio dell'idraulica;

c) cura gli adempimenti relativi alla stipulazione di contratti per l'utilizzo di mezzi non in dotazione, quali natanti o aeromobili, necessari allo svolgimento delle attività del Servizio e delle strutture stabili.

6. Per quanto disposto dai precedenti punti 2, 3, 4 e 5 all'allegato B alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, la parte riguardante la Direzione regionale dell'ambiente è sostituita da quanto disposto dall'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato «1»

Modificazioni all'allegato «A» alla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282 concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa. Legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20. Legge regionale 10/2001.» come successivamente integrato e modificato.

1. L'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77

1. La Direzione regionale dell'ambiente cura gli adempimenti regionali concernenti:

a) la conservazione e la salvaguardia del suolo e del sottosuolo;

b) la razionale utilizzazione delle acque, ivi incluse le incombenze relative alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto n. 1775/1933;

c) la realizzazione e la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica, nonché di difesa delle coste e degli abitati costieri;

d) la prevenzione e la tutela del territorio dagli inquinamenti;

e) la programmazione e la realizzazione delle opere pubbliche e degli impianti concernenti la primarie infrastrutture civili, connesse alle finalità suindicate;

f) attribuzioni della Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali;

g) i compiti di polizia idraulica, di servizio di piena e pronto intervento idraulico di cui al regio decreto 523/1904, assicurando il collegamento funzionale sulle aree idrografiche di confine con analoghe strutture di altre Amministrazioni pubbliche;

h) le funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche;

i) le funzioni amministrative in materia di dighe di competenza regionale;

j) il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua;

k) il rilascio delle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;

l) le attività connesse con il rilevamento dei dati relativi all'idrografia, all'idrologia e alla geomorfologia dei bacini idrografici e della Laguna di Marano-Grado;

m) le attività connesse con il controllo del regime idraulico della Laguna di Marano-Grado.

2. Per la realizzazione delle opere di sistemazione idraulica ed idrogeologica la Direzione regionale dell'ambiente può avvalersi, avendo riguardo alle specifiche competenze tecniche richieste, delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici nonché degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, utilizzando di norma l'istituto della concessione alle Comunità montane, ai Consorzi ed agli Enti locali.

3. Per lo svolgimento decentrato sul territorio delle altre attribuzioni ed adempimenti di propria competenza, la Direzione regionale dell'ambiente può richiedere, secondo la norma generale di cui all'articolo 93, la collaborazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici, nonché delle dipendenti Direzioni provinciali dei servizi tecnici, competenti per territorio.

4. Attua, con riferimento alle materie di settore, l'esame tecnico regionale sui progetti delle opere pubbliche e di interesse pubblico, esprimendo il parere di competenza con la determinazione dell'importo della spesa ammissibile a contributo e, per le opere regionali, ne verifica la congruità della spesa.

5. Propone la convocazione della conferenza istituita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per esprimere, con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, il parere di competenza sull'autorizzazione per l'apertura di cave in zone soggette a tutela.

6. Propone la convocazione della conferenza istituita ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, per esprimere, con la Direzione regionale della pianificazione territoriale e la Direzione regionale della sanità, il parere di competenza relativamente a norme tecniche e regolamentari, nonché per l'approvazione del piano regionale di smaltimento rifiuti, o di una sua sezione, in materia di smaltimento dei rifiuti e per l'approvazione dei progetti in materia di recupero delle aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive.

7. Dalla Direzione dipende, inoltre, la struttura stabile di livello inferiore di cui all'allegato B.

2. L'articolo 80 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

1. Il Servizio dell'idraulica:

a) cura la predisposizione e l'attuazione dei piani di sistemazione dei bacini idrografici sul territorio regionale;

b) provvede, in collaborazione con le altre Direzioni regionali interessate, alla programmazione delle opere di sistemazione e manutenzione idraulica ed idrogeologica su tutto il territorio regionale nell'ambito delle previsioni dei piani per la sistemazione dei bacini idrografici;

c) provvede alla progettazione, all'approvazione, alle procedure di affidamento ed alla realizzazione dei lavori e delle opere di sistemazione idraulica di qualsiasi natura sulla rete idrografica del territorio regionale e delle opere di carattere idraulico di prevenzione da calamità naturali, ferme restando le attribuzioni della Direzione regionale della protezione civile in materia di intervento ai sensi della legge regionale 64/1986;

d) esercita le attribuzioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 16/2002;

e) cura gli adempimenti di competenza regionale in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche, nonché in materia di acque minerali e termali;

f) cura gli adempimenti relativi alle concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua;

g) cura gli adempimenti relativi alle autorizzazioni idrauliche di cui al regio decreto 523/1904;

h) collabora con le competenti Autorità di bacino nelle attività connesse con la redazione dei piani di bacino di rilievo regionale, interregionale e nazionale, nonché con la programmazione degli interventi in detti bacini;

i) esprime pareri di competenza della Direzione sulle richieste di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico regionale;

j) cura gli adempimenti in materia di dighe di competenza regionale.

2. Dal Servizio dipendono inoltre le strutture stabili di livello inferiore di cui all'allegato B.»

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Allegato 2

MODIFICAZIONE ALL'ALLEGATO «B» ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 APRILE 2001, N. 1282 CONCERNENTE «STRUTTURE REGIONALI E INCARICHI DIRIGENZIALI: PRESA D'ATTO CONFERMATIVA - L.R. 7/1998, ARTICOLO 29 COME DA ULTIMO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 15, L.R. 10/2001; L.R. 18/1996, ARTICOLO 47, COMMA 8, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 20, L.R. 10/2001», COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ED INTEGRATO.

1. La parte relativa alla Direzione regionale dell'ambiente è sostituita dalla seguente:

Direzione regionale dell'ambiente		Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche	D	D	2
				B	3
	Servizio affari amministrativi e contabili	Struttra stabile per l'emissione di autorizzazioni in materia di inquinamento ambientale ed attività estrattive	D	D	7
		Struttura stabile del protocollo ed archivio	C	C	4
				A	1
	Servizio dell'idraulica	Unità operativa idrografica di Udine	D	D	8
				C	2
				B	1
		Struttura stabile per la difesa del suolo di Udine	D	D	9
				C	9
				B	4
		Struttura stabile per la difesa del suolo di Gorizia	D	D	5
				C	4
				B	3
		Struttura stabile per la difesa del suolo di Pordenone	D	D	6
				C	5
				B	6
		Struttura stabile per le grandi derivazioni di acque pubbliche	D	D	3
				C	1
		Struttura stabile per la gestione dei mezzi, dei magazzini e caselli idraulici (con sede in Pordenone)	D	D	2
				C	2
				B	1

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2825.

Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del RECE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, abroga la Direttive 90/667/CEE e di conseguenza abroga contestualmente anche il decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508;

CONSIDERATO altresì che il succitato Regolamento (CE) n. 1774/2002, lascia impregiudicate le disposizioni previste dal Regolamento 999/2001 del Parlamento e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, dalla decisione del Parlamento n. 2000/766/CE, nonché dalla decisione della Commissione 2001/9/CE;

VISTA la decisione della Commissione 322/2003/CE del 12 maggio 2003;

VISTA la decisione della Commissione 323/2003/CE del 12 maggio 2003;

VISTO il D.M. 29 settembre 2000 che stabilisce misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie trasmissibile mediante l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio specifico ottenuto da animali della specie bovina, ovina e caprina, con indicazioni sulle modalità di distruzione;

CONSIDERATO che, al fine di garantire uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome hanno istituito uno specifico gruppo di lavoro con il Ministero della salute e con la partecipazione dei Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali, con il compito di elaborare indicazioni operative condivise;

CONSIDERATO altresì che il citato gruppo di lavoro ha predisposto un documento che stabilisce le linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1774/2002 e che tale documento è stato approvato dalla Conferenza degli Assessori alla sanità durante la seduta del 7 maggio 2003, nonché dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni durante la seduta del 22 maggio 2003;

RITENUTO di dover recepire al fine di garantire uniformità applicativa sul territorio regionale del più volte citato Regolamento CE, le succitate linee guida opportunamente adeguate alla realtà territoriale, così come riportato in allegato alla presente deliberazione, di cui fanno parte integrante;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed alle politiche sociali,

all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare il documento concernente «Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano», allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante.

2. Di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

Indicazioni per l'applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia del Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano.

PARTE I

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO DEI PREESISTENTI PROVVEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO E NUOVI RICONOSCIMENTI

Ogni impianto e stabilimento già riconosciuto ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche, del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000 (G.U.R.I. 10 novembre 2002) nonché del decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente 26 marzo 1994 (G.U.R.I. n. 101 del 3 maggio 1994), e loro successive modifiche, deve essere sottoposto ad una nuova procedura di riconoscimento sulla base dei requisiti specifici stabiliti dal Regolamento (CE) 1774/2002 per ciascuna tipologia di impianto e stabilimento, con revoca dei provvedimenti autorizzativi preesistenti, in modo da garantire la piena conformità formale e sostanziale al Regolamento (CE) 1774/2002.

Si intendono revocate le autorizzazioni degli impianti già autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 508/1992, del D.M. 29 settembre 2000 e che non hanno ottemperato a quanto prescritto dal Regolamento e dagli organi regionali, nei modi e nei tempi fissati dalle stesse autorità.

Per gli impianti di transito di categoria 1 e 2, relativamente alla totale separazione dei materiali di categoria 1 e 2 da materiali di categoria 3, vale quanto previsto dalla decisione della Commissione 12 maggio 2003 n. 323 per l'adeguamento degli stessi ai requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento.

Ciascun impianto e stabilimento riconosciuto in conformità alle nuove prescrizioni comunitarie, deve essere inserito, da parte delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale tenuto presso la Direzione generale della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione del Ministero della salute.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà ad assegnare un numero unico e progressivo a ciascun impianto e stabilimento. L'elenco nazionale continuerà a far parte dell'esistente sistema integrato stabilimenti (S.INTE.S.I.), opportunamente convertito per adeguarlo alle nuove modalità di riconoscimento.

Al fine di garantire la completezza e il costante aggiornamento del citato elenco nazionale, ciascuna Regione e Provincia autonoma dovrà altresì provvedere ad inserire nel Sintesi ogni modifica successivamente intervenuta presso ogni singolo stabilimento.

La documentazione da presentare al momento della richiesta di riconoscimento è stabilita dal Servizio veterinario della Regione, sulla base di quanto riportato in allegato 1.

Gli impianti di trasformazione di categoria 3 che producono farine destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti aggiuntivi, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento 1774/2002.

A titolo esemplificativo un riconoscimento rilasciato ad un impianto di trasformazione di categoria 3 è comprensivo anche del riconoscimento per la produzione di farine destinate ad essere utilizzate come materie prime in impianti di petfood o per la produzione di fertilizzanti.

I riconoscimenti degli impianti di trasformazione rilasciati dalla Direzione regionale della sanità del Friuli Venezia Giulia ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002, dovranno essere sottoposti ad una nuova convalida da parte del Servizio veterinario competente, entro sei mesi dall'applicazione del Regolamento 1774/2002.

A tale scopo, preliminarmente alla convalida, occorre che il Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari competente acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al capitolo III dell'allegato V del Regolamento CE/1774/2002.

Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione da 2 a 7 previsti dal Regolamento CE/1774 dovranno essere convalidati secondo le procedure descritte nell'allegato V, capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati conformemente al metodo 7 nel caso risultino tecnicamente inapplicabili altre procedure di convalida.

Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi a quanto previsto nell'allegato V, capitolo V, punti 1, 2 e 3, inoltre, le omologazioni dei reattori, saranno rilasciate dall'ISpESL secondo le modalità stabilite dalla circolare n. 4 del 19 febbraio 1999, e nel rispetto dei parametri previsti dal capitolo V dello stesso allegato V.

Gli stabilimenti di trasformazione di categoria 1 e 2, nonché gli impianti di transito per detti sottoprodotti, devono essere separati da altri stabilimenti appartenenti alla categoria 3.

L'impianto di transito di categoria 3 svolge le attività inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di categoria 3. In particolare, negli impianti di transito di categoria 3, la separazione deve essere totale dal momento della ricezione a quello della spedizione in modo da evitare la «cross-contaminazione» con materiale di categoria 1 o 2 e quindi deve riguardare anche l'entrata e l'uscita degli automezzi.

Per gli impianti di transito di categoria 1 e 2, relativamente alla totale separazione dagli impianti di transito di categoria 3, con decisione della Commissione 2003/323/CE del 12 maggio 2003 è stata ottenuta per l'Italia una deroga fino al 30 aprile 2004 per l'adeguamento degli stessi ai requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento, purché nel corso delle operazioni connesse all'attività dell'impianto di transito di categoria 3 sia garantita l'assenza di contaminazioni crociate con materiali di categoria 1 e 2.

Al riguardo, nel far presente che il termine massimo del 30 aprile è perentorio, fatto salvo quanto già previsto dalla decisione 2003/323/CE, in caso di impianti di transito che intendono sfruttare tale deroga, occorrerà che i competenti Servizi veterinari, nel trasmettere il parere favorevole sulla rispondenza dei requisiti dell'impianto di transito di categoria 1 e/o 2 e 3, accertino la fattibilità dell'adeguamento ai requisiti previsti al capitolo I, paragrafo 1, lettera a) e al capitolo II, punto B, paragrafo 6 dell'allegato III del Regolamento, sul-

la base di un progetto di adeguamento, completo di planimetria e di programma temporale di realizzazione.

Tipologia di attività

A titolo esclusivamente descrittivo ed ai fini di una maggiore comprensione della norma, si elencano di seguito, le tipologie di attività previste nel Regolamento (CE) 1774/2002:

Impianti	*Descrizione*
Impianti di trasformazione di categoria 1	impianto in cui materiali di categoria 1 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale;
Impianti di trasformazione di categoria 2	impianto in cui materiali di categoria 2 vengono trasformati in vista dell'eliminazione finale o di un'ulteriore trasformazione o utilizzazione;
Impianti di trasformazione di categoria 3	impianto in cui materiali di categoria 3 vengono trasformati in proteine animali trasformate e altri prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi o per altre produzioni consentite dal Regolamento CE 1774/ 2002;
Impianti di transito di categoria 1 – 2	impianto che provvede alla manipolazione e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 1 o 2 in attesa del loro trasporto verso una destinazione finale. E' possibile effettuare all'interno di un deposito temporaneo opportunamente attrezzato di Cat. 1 il prelievo del tronco encefalico per l'effettuazione del test rapido TSE, da parte del veterinario ufficiale dell'ASL;
Impianti di transito di categoria 3	impianto che provvede alla cernita, al sezionamento, alla refrigerazione o al surgelamento sotto forma di blocchi e/o al magazzinaggio temporaneo di materiali non trasformati di categoria 3 in attesa del loro trasporto verso la destinazione finale;
Impianti di magazzinaggio esterni agli impianti di trasformazione	impianto, diverso dagli stabilimenti e dagli intermediari oggetto della direttiva (CE) 95/69 (1), che provvede al magazzinaggio temporaneo dei prodotti trasformati in attesa di un'utilizzazione o dell'eliminazione finale. I locali destinati al magazzinaggio di prodotti trasformati derivati dai materiali di categoria 3 possono trovarsi nelle adiacenze dei locali destinati al magazzinaggio di prodotti trasformati derivati dai materiali di categoria 1 o 2, soltanto qualora siano situati in un edificio completamente separato. Gli impianti di magazzinaggio di Cat. 1 e 2, pur potendo essere situati nel medesimo edificio, devono essere separati fisicamente l'uno dall'altro;
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia ed articoli da masticare	impianto adibito alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o articoli da masticare la cui elaborazione richiede l'impiego di taluni sottoprodotti di origine animale, tra quelli compresi nella categoria 3, secondo quanto previsto nel l'Allegato VIII; «articoli da masticare»: prodotti non conciati destinati ad essere masticati da animali da compagnia ed elaborati a partire da pelli di ungulati o da altre materie animali;
Impianti tecnici	impianto in cui si utilizzano sottoprodotti di origine animale per la produzione di prodotti tecnici, come definiti all'allegato I del Regolamento;
Impianti di incenerimento	impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/76/CE, a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE, se i rifiuti trattati comprendono solo rifiuti animali; › ad alta capacità: impianto di incenerimento diverso da un impianto di incenerimento a bassa capacità; › a bassa capacità: impianto di incenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale;
Impianti di coincenerimento	impianto per l'eliminazione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/76/CE, a cui non si applica la direttiva 2000/76/CE se i rifiuti trattati comprendono solo rifiuti animali; › ad alta capacità: impianto di coincenerimento diverso da un impianto di incen›erimento a bassa capacità; › a bassa capacità: impianto di coincenerimento con una potenzialità operativa inferiore a 50 kg/ora di sottoprodotti di origine animale;
Impianti oleochimici di categoria 2	impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 2, alle condizioni definite nell'allegato VI, capitolo III: 1. transesterificazione o idrolisi: ad almeno 200 °C e ad una pressione corrispondente adeguata per almeno 20 minuti (glicerolo, acidi grassi ed esteri); 2. saponificazione con NaOH 12M (produzione di glicerolo e sapone): a) con processo discontinuo a 95 °C per 3 ore; oppure b) con processo continuo a 140 °C e a 2 bar (2 000 hPa) per 8 minuti, o condizioni equivalenti stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2;
Impianti oleochimici di categoria 3	impianto di trasformazione dei grassi fusi ottenuti dai materiali di categoria 3;

Impianti	*Descrizione*
Impianti di produzione biogas	impianto adibito alla produzione e alla raccolta di biogas derivante da degradazione biologica di prodotti di origine animale di categoria 2 trasformati «a pressione», o di stallatico e contenuto del tubo digerente, o di materiale di categoria 3, in condizioni anaerobiche;
Impianti di compostaggio	impianto che provvede alla degradazione biologica di prodotti di origine animale di categoria 2 trasformati «a pressione», o di stallatico e contenuto del tubo digerente, o di materiale di categoria 3, in condizioni aerobiche;
Centri di raccolta	stabilimenti che provvedono alla raccolta e al trattamento di determinati sottoprodotti di origine animale destinati ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera c): • animali da giardino zoologico; • animali da circo; • rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo; • animali da pelliccia; • animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano; • cani allevati in mute o canili riconosciuti; • vermi destinati ad essere utilizzati come esche da pesca. Materiali consentiti: • i materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali; • i materiali di categoria 3 di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l); • i materiali di categoria 1, soltanto per l'alimentazione di specie di uccelli necrofagi minacciate di estinzione o protette (con le modalità dell'art. 23, punto 2, lettera d);

(1) Direttive 95/69/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali e che modifica le direttive 73/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE e 82/471/CEE (Gazzetta Ufficiale L 332 del 30 dicembre 1995, pag. 15). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/29/CE (Gazzetta Ufficiale L 115 del 4 maggio 1999, pag. 32).

PARTE II

GESTIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI CATEGORIA 1-2-3

1) Materiali di categoria 1 e prodotti trasformati derivati da materiale di categoria 1 destinati solo all'eliminazione.

Si intendono materiali di categoria 1, come definiti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento CE/1774/2002:

I materiali di categoria 1 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) tutte le parti del corpo, incluse le pelli, degli animali seguenti:

   i) animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al regolamento (CE) n. 999/2001 o in cui la presenza di una TSE è stata ufficialmente confermata;

   ii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;

   iii) animali che non sono né animali d'allevamento né animali selvatici, come gli animali da compagnia, gli animali da giardino zoologico e gli animali da circo;

   iv) animali da esperimento, come definiti all'articolo 2 della direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici(18);

   v) animali selvatici, se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;

b) i) i materiali specifici a rischio come definiti dal Regolamento n. 999/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

   ii) i corpi interi di animali morti o abbattuti contenenti materiali specifici a rischio;

c) i prodotti ottenuti da animali cui sono state somministrate sostanze vietate ai sensi della direttiva 96/22/CE e i prodotti di origine animale contenenti residui di agenti contaminanti per l'ambiente e altre sostanze elencate nell'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (19), se tali residui superano i livelli con-

sentiti dalla normativa comunitaria o, in assenza di tale normativa, dalla normativa nazionale;

d) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue degli impianti di trasformazione di categoria 1 e degli altri locali in cui viene effettuata l'asportazione di materiali specifici a rischio, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi salvo se tali materiali non contengono materiali o parti di materiali specifici a rischio;

e) i rifiuti alimentari provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali;

f) le miscele di materiali di categoria 1 con materiali di categoria 2 e/o 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 1.

In particolare il materiale specifico a rischio (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque età e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di detto materiale fino alla sua distruzione.

Il MSR, come definito dall'articolo 4 del Regolamento (CE) 1774/2002, deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la dicitura «Materiale specifico a rischio - categoria 1» sui quali, trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente (si consiglia 15 x 30). Nel caso in cui lo stoccaggio o il trasporto del materiale specifico a rischio non sia stato effettuato separatamente da qualsiasi altro prodotto, o da altro materiale, tutto il materiale o prodotto interessato è considerato materiale specifico a rischio.

Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e distruzione del MSR, è obbligatoria la tenuta di uno specifico registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio veterinario dell'A.S.L. competente, sul quale deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di destinazione; nei macelli può essere utilizzato il registro di cui all'articolo 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, opportunamente integrato.

Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato, fino al luogo di destinazione, dal documento commerciale di trasporto controfirmato dal veterinario ufficiale.

Tale adempimento sanitario, per le strutture di rimozione, stoccaggio e trattamento presenti in Friuli Venezia Giulia, resta in vigore sino a che permane vigente la prescrizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000.

Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento.

Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva il materiale specifico a rischio, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario ufficiale incaricato della vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio, verifica il rispetto di tale procedura e in caso di mancato rispetto informa tempestivamente l'autorità competente sullo stabilimento di ricezione del materiale specifico a rischio per le necessarie verifiche ed i conseguenti provvedimenti.

Il Servizio veterinario effettua la vigilanza sullo stabilimento di destinazione relativamente alle modalità di trasformazione, la corretta tenuta dei documenti di trasporto, e segnalando qualsiasi irregolarità riscontrata.

2) Materiali di categoria 2 e prodotti trasformati derivati da materiale di categoria 2 non destinati al consumo animale.

Si intendono materiali di categoria 2, come definiti all'articolo 5 del Regolamento CE/1774/2002:

I materiali di categoria 2 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;

b) tutti i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue dei macelli diversi da quelli rientranti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), ovvero degli impianti di trasformazione di categoria 2, ivi compresi mondiglia, rifiuti da dissabbiamento, miscele di grassi e oli, fanghi e materiali provenienti dagli scarichi degli stessi;

c) i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti elencati nell'allegato I, categoria B, punti 1) e 2), della direttiva 96/23/CE, se tali residui superano i livelli consentiti dalla normativa comunitaria;

d) i prodotti di origine animale diversi dai materiali di categoria 1 che sono importati da paesi terzi e che dalle ispezioni previste dalla normativa comunitaria non risultano conformi ai requisiti veterinari prescritti per l'importazione nella Comunità, a meno che non siano rispediti o l'autorizzazione della loro importazione non sia subordinata a restrizioni previste dalla normativa comunitaria;

e) gli animali e le parti di animali diversi da quelli contemplati all'articolo 4, morti non in seguito a macellazione a fini di consumo umano, ivi compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica;

f) le miscele di materiali di categoria 2 con materiali di categoria 3, ivi compresi i materiali destinati alla trasformazione in un impianto di trasformazione di categoria 2; e

g) i sottoprodotti di origine animale che non sono materiali di categoria 1 o 3.

3) Materiali di categoria 3 prodotti trasformati derivati da materiale di categoria 3 non destinati al consumo umano.

Si intendono i materiali di categoria 3, come definiti ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE/1774/2002:

I materiali di categoria 3 comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi materiale contenente tali sottoprodotti:

a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali;

b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate;

f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale;

g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto;

h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano;

j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti;

l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

Si precisa inoltre che il pacchetto intestinale proveniente dalla macellazione delle specie avicole (escluso quello dei ratiti), è ricompreso nei materiali appartenenti alla categoria 3 di cui all'articolo 6, punto 1, lettera a).

In merito all'esclusione dal campo di applicazione del Regolamento CE/1774/2002 degli alimenti grezzi per animali da compagnia ceduti direttamente ai proprietari di tali animali presso gli spacci di vendita carni, si ritiene che il ricorso a tale modalità di allontanamento degli scarti dalla macelleria debba essere inserita e opportunamente documentata nelle procedure di autocontrollo previste dal decreto legislativo 155/1997.

Infine si richiama l'attenzione di tutti i macelli, degli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2, nonché delle macellerie o di altri locali autorizzati alla rimozione della colonna vertebrale, circa l'obbligo, previsto dal Regolamento CE/808/2003, di adeguare i propri sistemi di filtraggio delle acque reflue con sifoni intercettatori, vagli di scolo o altri sistemi filtranti con aperture a maglie non superiori a 6 mm nell'estremità a valle del processo oppure con sistemi equivalenti che consentano il passaggio delle sole particelle solide presenti nelle acque reflue che non superino i 6 mm.

Gli impianti che intendono avvalersi della deroga, prevista dalla decisione 2003/334/CE, possono continuare ad utilizzare i sistemi filtranti esistenti fino al 31 dicembre 2003, a condizione che ne facciano espressa comunicazione al Servizio veterinario dall'A.S.L. competente.

4) Attività non soggette a riconoscimento

Si considerano non soggetti all'obbligo di riconoscimento:

1) i depositi di spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonché i depositi presso i canili che stoccano le spoglie di animali correlati all'attività della propria struttura o che comunque non effettuano attività commerciale di raccolta e deposito per conto terzi;
2) inceneritori e coinceneritori riconosciuti ai sensi della normativa ambientale, non essendo ancora stata recepita la direttiva 2000/76/CE, questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/97, infatti tale autorizzazione presuppone la conformità alle direttive precedenti alla 2000/76/CE cioè alla direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE.

PARTE III

RACCOLTA E TRASPORTO

1) Raccolta sul luogo di produzione

Qualora i materiali di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati in un locale o in contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile alta almeno centimetri 15 e di una lunghezza tale da renderla evidente (si consiglia 15 x 30), di colore rosso per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

L'attività di stoccaggio o deposito di sottoprodotti presso i locali degli stessi impianti o stabilimenti che li hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del Regolamento 1774/2002 come impianto di transito.

2) Autorizzazioni veicoli e contenitori per il trasporto

I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti, devono essere autorizzati e registrati dal Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.

I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati alla distruzione devono essere registrati dal Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale competente e devono essere conformi ai requisiti previsti dal Regolamento.

Gli estremi della registrazione sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio veterinario.

La A.S.L. competente è quella del Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la A.S.L. competente è quella del Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione è la A.S.L. del Comune in cui i suddetti sono ubicati.

Chi esercita l'attività di trasporto di sottoprodotti per conto proprio o per terzi, deve dichiarare, sulla domanda di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo, l'indirizzo o la sede presso cui il registro previsto dall'articolo 9 del Regolamento è disponibile per i controlli dell'Autorità competente.

3) Identificazione veicoli e contenitori

I veicoli e i contenitori autorizzati devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione, dell'Azienda Sanitaria Locale di competenza ed il numero a ciascuno assegnato dalla stessa Azienda Sanitaria Locale sulla base dell'ordine di registrazione.

Durante il trasporto, sui veicoli, contenitori o imballaggi dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti trasformati deve essere apposta un'etichetta (inamovibile solo per il trasporto dei sottoprodotti freschi) che rechi chiaramente:

a) la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati, inoltre:
    i) in caso di materiali di categoria 3, la dicitura «Non destinato al consumo umano» - e, se destinati a tali usi, le diciture: «Destinato alla produzione di pet-foods» - «Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti» (diciture specifiche apposte solo nel caso di prodotti trasformati);
    ii) in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura

«Non destinato al consumo animale» - e se del caso, «Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzanti». Tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indicherà invece «Per l'alimentazione di ...» con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione);

iii) in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti trasformati da essi derivati, la dicitura «Destinato solo all'eliminazione»;

iv) in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura «Stallatico» (così come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione).

Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.

Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x cm 30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm 5.

4) Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori

Gli automezzi ed i contenitori autorizzati dovranno essere sottoposti ogni due anni alla verifica del mantenimento del possesso dei requisiti di idoneità (di cui All. II, capitolo II, paragrafo 1 del Regolamento) da parte del Servizio veterinario della Azienda Sanitaria Locale di competenza.

5) Lavaggio e disinfezione veicoli e contenitori

La data e l'ora delle operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione dopo ogni scarico devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta del gestore dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante riportata su specifico documento rilasciato dopo le operazioni (Allegato 5), o sulla copia del documento di trasporto che resta al trasportatore.

Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti autorizzati ed all'uopo attrezzati, purché ciò avvenga dopo lo scarico e prima di un successivo trasporto.

In deroga, qualora l'impianto di destinazione sia l'inceneritore o il coinceneritore (cementificio) il lavaggio e la disinfezione dell'automezzo dopo lo scarico può essere effettuato anche presso idoneo impianto esterno autorizzato e l'evento attestato, come sopra indicato.

6) Disposizioni varie per il trasporto

Gli automezzi destinati al trasporto dei sottoprodotti di origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, di alimenti e di prodotti trasformati destinati all'alimentazione animale, fatte salve le deroghe in materia di trasporto, previste dal Regolamento CE/813/2003 della Commissione.

I materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre categorie, ancorché in contenitori separati. La Regione può prevedere specifiche autorizzazioni in deroga, per comprovate esigenze locali, stabilendo nella stessa autorizzazione le modalità di gestione. Nel caso in cui vengano concesse autorizzazioni in deroga devono essere altresì fissate le modalità di controllo del Servizio veterinario competente.

7) Norme transitorie per le autorizzazioni dei messi di trasporto

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti «a basso rischio» ai sensi del decreto 26 marzo 1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di categoria 3, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:

- soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento (contenitori o veicoli stagni coperti)
- durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II capitolo I, punto 2, di colore verde, riportante le diciture previste per il materiale di categoria 3 e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Gli automezzi ed i contenitori, che alla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, sono in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di sottoprodotti «ad alto rischio» ai sensi del decreto 26 marzo 1994, possono continuare a trasportare sottoprodotti di categoria 1 e 2, fino alla scadenza naturale dell'autorizzazione, a condizione che:

- soddisfino i requisiti strutturali previsti dal Regolamento (contenitori o veicoli stagni coperti);
- durante il trasporto, in aggiunta alla targa che ne comprovi lo stato autorizzativo, venga apposta l'etichetta prevista dall'Allegato II Capitolo I, punto 2, di colore rosso o giallo, riportante le diciture

previste per le rispettive tipologie di materiale e di dimensioni non inferiori a cm. 50 x 35.

Successivamente alla prima scadenza, gli atti autorizzativi e la relativa targa identificativa dovranno essere adeguati alle indicazioni formulate nel presente documento.

PARTE IV

DOCUMENTAZIONE E REGISTRI

1) Documento commerciale

Il documento commerciale dei prodotti di origine animale costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponde alle disposizioni della vigente normativa.

Durante il trasporto in ambito nazionale i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale.

Nei casi di movimentazioni verso gli altri Stati Membri o verso Paesi Terzi, il documento commerciale dovrà essere accompagnato dai Certificati sanitari, ove richiesti, previsti dal Regolamento.

Qualora il destino finale sia l'eliminazione come rifiuti si applica anche il Regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

Il documento commerciale deve specificare:

a) la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
b) la descrizione dei materiali, comprese:
   - la categoria dei sottoprodotti di origine animale;
   - in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati;
   - le diciture di destinazione previste per ogni singola categoria («Non destinato al consumo umano» - «Non destinato al consumo animale» e caso per caso le diciture: «Destinato alla produzione di pet-foods» «Destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante» «Destinato solo all'eliminazione»;
   - le specie animali, per i materiali di categoria 3 e per i prodotti trasformati da essi derivati destinati ad essere utilizzati come materie prime per i mangimi degli animali allevati per produrre alimenti;
   - se del caso, il numero del marchio auricolare;
c) la quantità dei materiali;
d) il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
e) il nome e l'indirizzo del trasportatore;
f) il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;
g) nel caso l'origine sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi della presente normativa:
   - il numero di riconoscimento dell'impianto di origine;
h) nel caso l'origine sia un impianto di trattamento:
   - la natura e i metodi del trattamento.
i) la causale del trasporto:
   - nel caso sia inviato ad impianto di incenerimento come sottoprodotto (fresco) va indicato il codice CER 18 02 02* se si tratta di materiale di categoria 1 e 2, il codice 18 02 03 nel caso si tratti di materiale di categoria 3;
   - nel caso sia inviato ad un impianto di incenerimento o coincenerimento (cementificio) come prodotto trasformato (farina) il codice CER da indicare è 02 02 03;
   - nel caso sia inviato a discarica, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE, sistema di smaltimento possibile solo per il prodotto trasformato derivato da materiale di categoria 3, il codice CER da indicare è 02 02 03.

Il documento commerciale, specifico per categoria di sottoprodotti o di prodotti trasformati (Allegati 2-3-4), deve essere fornito in almeno tre esemplari, un originale e due copie, (si consigliano quattro esemplari per i materiali di cat. 1); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario. Il produttore e il trasportatore devono conservare ciascuno una delle copie.

E' consentito l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 4bis), limitatamente alla raccolta dei sottoprodotti freschi di categoria 3 e fintanto che perdura il divieto di somministrare proteine trasformate agli animali allevati per la produzione di alimenti.

Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.

Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal trasportatore.

E' consentito, per mesi tre dalla data di applicazione del Regolamento CE/1774/2002, l'utilizzo dei documenti commerciali di trasporto già prestampati ed in uso ai sensi del decreto interministeriale 26 marzo 1994, a condizione che vengano riportate tutte le diciture in esso previste.

2) Certificato sanitario

Al fine di garantire un alto livello di sorveglianza epidemiologica nei riguardi delle TSE, si richiede la certificazione veterinaria o il documento commerciale controfirmato dal Veterinario ufficiale per i materiali di categoria 1, sia per gli animali morti in allevamento, sia per il M.S.R. prelevato nelle strutture di rimozione, stoccaggio e trattamento presenti in Regione Friuli Venezia Giulia, sino a che permane vigente la prescrizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del Ministro della sanità 29 settembre 2000.

La certificazione veterinaria o la controfirma del documento commerciale sarà adottata anche per animali morti appartenenti alla categoria 2, su specifiche indicazioni regionali o nel caso di emergenze sanitarie o di focolai di malattie epizootiche e per le spoglie di animali abbandonate, anche se di specie diverse da quelle a rischio per TSE.

E' compito degli impianti che ricevono i suddetti materiali, restituire copia dei certificati controfirmati dai titolari degli stabilimenti per avvenuta ricezione, ai Servizi veterinari (Area di Sanità Animale) delle A.S.L. territorialmente competenti sull'allevamento di origine.

3) Registri

Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale tengono un registro delle partite.

I registri devono contenere i seguenti dati:

a) la descrizione dei materiali, compresi:
   - la categoria dei sottoprodotti di origine animale;
   - le specie animali per i materiali di categoria 3 destinati ad essere utilizzati come materie prime per mangimi;
   - se del caso, il numero del marchio auricolare;
   - la quantità dei materiali;

b) per i registri tenuti dallo speditore di sottoprodotti di origine animale:
   - la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
   - il nome e l'indirizzo del trasportatore;
   - il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;

c) per i registri tenuti dal trasportatore di sottoprodotti di origine animale:
   - la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento;
   - il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
   - il nome, l'indirizzo ed il numero di riconoscimento del destinatario;

d) per i registri tenuti dal destinatario di sottoprodotti di origine animale:
   - la data di ricevimento;
   - il nominativo, l'indirizzo dello stabilimento o il luogo di origine dei materiali;
   - il nome e l'indirizzo del trasportatore;
   - la data di avvenuta trasformazione (solo nel caso di stabilimento di trasformazione).

Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che garantisca la tracciabilità di ciascuna partita spedita.

Il registro, numerato pagina per pagina, dovrà essere vidimato, dalla prima e all'ultima pagina, con timbro e firma di annullo da parte del Servizio veterinario della A.S.L. di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui la tenuta del suddetto registro sia informatizzata ed avvenga su modulo continuo e, nel qual caso, la prima ed ultima pagina dovranno essere vidimate dal Servizio veterinario della A.S.L. di competenza. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina dovrà essere vidimata e numerata prima di essere stampata.

La registrazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla fine del trasporto.

La stampa del registro dovrà avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.

In deroga a quanto sopra, sono esonerati dalla tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:

1) il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario.

2) il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:
   - il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
   - il proponente detenga il registro di carico e scarico;
   - il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;

3) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente.

4) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
   - i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
   - il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
   - il destinatario detenga il registro;
   - il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento.

5) Lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, è soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali.

6) L'impianto di transito che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:
   - lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e, di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'A.S.L. competente sull'impianto di transito;
   - il registro sia vidimato dall'A.S.L. competente sull'impianto di trasformazione;
   - lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
   - lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

PARTE V

REGOLAMENTO 1774/2002/CE NORMATIVA AMBIENTALE

Come già evidenziato in precedenza, il Regolamento n. 1774/2002 disciplina la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Nel Regolamento i sottoprodotti risultano essere normati non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista amministrativo ed autorizzativo per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto, con i relativi documenti commerciali ed eventuali certificati sanitari, gli impianti di transito e di magazzinaggio, gli impianti di trasformazione per le differenti categorie di materiali.

Il Regolamento non considera mai la gestione dei sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, come una gestione di «rifiuti», li menziona come rifiuti solo relativamente all'eliminazione finale; non vi è infatti alcuna volontà da parte del legislatore europeo di creare inutili duplicazioni autorizzative né di moltiplicare artificiosamente i documenti di trasporto. Anche il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, ritengono che la disciplina dei rifiuti, così come si desume dal Regolamento stesso, si debba applicare solamente al momento dell'accesso agli impianti di incenerimento o coincenerimento e agli impianti di compostaggio, biogas e discarica.

Per quanto riguarda lo smaltimento in discarica, tuttavia, con il recepimento italiano della Direttiva 1999/31 si è assunto un atteggiamento più cautelativo per la salute pubblica e per l'ambiente disponendo che il materiale specifico a rischio, ora divenuto materiale di categoria 1, sia come fresco, che come prodotto trasformato, ed il materiale ad alto rischio, ora divenuto materiale di categoria 2, ugualmente sia come fresco che come prodotto trasformato, non siano ammessi in discarica.

Pertanto per le categorie di materiali 1 e 2 e per i relativi prodotti trasformati, tale possibilità di smaltimento, benché contemplata dal Regolamento n. 1774/2002 per i prodotti trasformati, non risulta ammessa.

Per quanto riguarda il materiale di categoria 3 (materiale, definito a basso rischio prima dell'emanazione del Regolamento n. 1774/2002), sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento n. 1774/2002, utilizzando uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del Regolamento n. 1774/2002, può essere smaltito in una discarica per non pericolosi con il codice CER 02 02 03.

Poiché la Direttiva 1999/31 auspica che gli Stati membri elaborino una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il recepimento italiano della direttiva ha previsto che dall'1 gennaio 2007 non siano ammessi i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg.

Da tale termine è necessario, pertanto, valutare il potere calorifico delle farine animali derivate dal materiale di categoria 3; lo smaltimento delle farine animali

con potere calorifico superiore dovrà essere effettuato solo presso impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento e coincenerimento distinguiamo gli impianti ai quali si applica la normativa ambientale e quindi la relativa disciplina sui rifiuti e gli impianti che trattano unicamente carcasse di animali o parti di esse, come sottoprodotti di origine animale, questi impianti sono esclusi sia dalla direttiva 2000/76/CE sia dalla direttiva 75/442/CE come modificata dalla 91/156/CEE in quanto già contemplati dal Regolamento n. 1774/2002, norma di pari rango.

Tale Regolamento, all'articolo 12, commi 2 e 3, individua le condizioni generali e di funzionamento ed i requisiti ai quali detti impianti di incenerimento o coincenerimento devono conformarsi.

Per quanto riguarda gli impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale, non essendo ancora stata recepita la direttiva 2000/76/CE, questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, infatti tale autorizzazione presuppone la conformità alle direttive precedenti alla 2000/76/CE cioè alla direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE.

In base a quanto previsto dal Regolamento i prodotti trasformati, farine animali, possono essere inceneriti e coinceneriti solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

I prodotti trasformati possono essere coinceneriti, secondo quanto previsto dall'ordinanza 30 marzo 2001 «Misure sanitarie ed ambientali urgenti in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili relative alla gestione, al recupero energetico ed all'incenerimento del materiale specifico a rischio e dei materiali ad alto e basso rischio», anche in impianti che effettuano attività di recupero energetico in procedura semplificata.

1) Smaltimento del materiale di categoria 1

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 1, sottoprodotti di origine animale (fresco), avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:

- in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.
  Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come «rifiuto» con il codice CER 18 02 02*;
- in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Regolamento 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 1 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come «rifiuto» con il codice CER 02 02 03.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica.

Per i rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applica il decreto, del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'ambiente, del 22 maggio 2001 «Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali».

Per quanto riguarda lo smaltimento dei piccoli animali da esperimento, prodotti nelle strutture sanitarie di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e che svolgono attività medica e veterinaria di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, si applica la disciplina relativa ai rifiuti sanitari (decreto interministeriale ambiente e sanità del 26 giugno 2000, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni), tali rifiuti sono gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento le carcasse degli animali da esperimento, le carcasse intere e le parti anatomiche provenienti da attività diagnostica degli Istituti zooprofilattici sperimentali, delle facoltà di medicina veterinaria ed agraria e degli Istituti scientifici di ricerca.

2) Smaltimento del materiale di categoria 2

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 2 sottoprodotti di origine animale (fresco) avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:

- in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.
  Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come «rifiuto» con il codice CER 18 02 02*;
- in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 2 avviene in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come «rifiuto» con il codice CER 02 02 03.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica.

3) Smaltimento del materiale di categoria 3

A) Sottoprodotti di origine animale

Lo smaltimento del materiale di categoria 3 sottoprodotti di origine animale (fresco) avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti modalità:

- in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.
  Il sottoprodotto distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come «rifiuto» con il codice CER 18 02 03;
- in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del Reg. 1774/2002/CE dall'autorità sanitaria, quando i rifiuti trattati comprendono unicamente sottoprodotti di origine animale e quindi ad essi non si applica la normativa ambientale.

B) Prodotti trasformati.

Lo smaltimento dei prodotti trasformati derivati dal materiale di categoria 3 avviene secondo le seguenti modalità:

- in impianti di incenerimento e coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale.
  Il prodotto trasformato distrutto nei sopraccitati impianti viene classificato come «rifiuto» con il codice CER 02 02 03;
- in discarica per rifiuti non pericolosi, ai sensi del recepimento della direttiva 1999/31/CE.

Lo smaltimento in discarica del materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento n. 1774/2002, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera b) è ammesso in una discarica per non pericolosi, con il codice CER 02 02 03.

Dal 1° gennaio 2007 non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (potere calorifico) superiore a 13.000 kJ/kg, da tale termine, se le farine derivate da tali materiali risultano avere un PCI superiore a 13.000 kJ/kg, lo smaltimento deve essere effettuato in impianti di incenerimento o di coincenerimento.

4) Impianti esclusi dal riconoscimento sanitario

Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorità sanitaria e dal relativo elenco nazionale i seguenti impianti:

1) inceneritori e coinceneritori riconosciuti ai sensi della normativa ambientale, non essendo ancora stata recepita la direttiva 2000/76/CE, questi impianti devono essere autorizzati ai sensi dell'articolo 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, infatti tale autorizzazione presuppone la conformità alle direttive precedenti alla 2000/76/CE cioè alla direttiva 89/369/CE, alla 89/429/CE ed alla 94/67/CE. Per i coinceneritori, in base all'ordinanza 30 marzo 2001 è ammesso anche il recupero energetico in procedura semplificata.
2) Impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio 2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come materie prime. Tali impianti sono disciplinati dalla normativa ambientale.

PARTE VI

ATTIVITA' PARTICOLARI

Attività di trasformazione annessa agli impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana.

Nel caso di impianti di produzione o trasformazione di alimenti di origine animale che intendano procedere internamente alla trasformazione dei loro sottoprodotti non è obbligatorio prevedere la separazione fisica degli impianti (edifici separati) a condizione che non si registrino interferenze igienico sanitarie negative sulle attività svolte.

In ogni caso il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei sottoprodotti deve essere unidirezionale e devono essere rispettati i seguenti requisiti minimi:

- separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;
- area di ricevimento dei sottoprodotti da trasformare separata dalle aree dello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati all'uomo;
- attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di produzione/trasformazione alimenti;
- personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che opera nello stabilimento di produzio-

ne o trasformazione di alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti

a) Latte e prodotti a base di latte non destinati all'alimentazione umana, appartenenti alla categoria 3 del Regolamento e corrispondenti alle descrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) ed f), in attesa di ulteriori indicazioni da parte della Commissione U.E., possono, se non distrutti, essere destinati alla produzione di alimenti per animali previo adeguato trattamento in un impianto di trasformazione di categoria 3 autorizzato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 1774/2002, anche annesso allo stabilimento autorizzato ai sensi del D.P.R. n. 54/1997 secondo le modalità sopra riportate.

Per questi prodotti, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali di igiene (allegato V, capitoli I, II e V) ed i requisiti specifici di igiene di cui all'allegato VII, capitolo I, vanno soddisfatte le condizioni di trasformazione dell'allegato VII, Capitolo V, lettera A.

b) Prodotti a base di carne e grasso fuso di origine suina

In relazione allo strutto è stata chiesta, da parte del Ministero della salute, alla Commissione U.E. una deroga per l'invio diretto all'alimentazione animale ai sensi di quanto già disposto dalla Direzione generale sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione con nota 600.8/BSE/47 del 27 maggio 2002. Verranno, pertanto, emanate norme successive all'approvazione della deroga riguardanti la gestione amministrativa e sanitaria del prodotto. Rimangono in vigore le modalità previste dalla suddetta nota per quanto riguarda la gestione dello strutto suino.

c) Siero di latte, scotta, latticello

In attesa del pronunciamento da parte della Commissione U.E. e conformemente a quanto espresso nella nota del Ministero della salute prot. 609/1774/186 del 16 giugno 2003, l'utilizzo del siero di latte, latticello o scotta è disciplinato ai sensi del decreto legislativo n. 360/1999, che ne consente l'invio all'alimentazione zootecnica come materia prima per mangimi.

d) Pelli

Il sottoprodotto «pelle» è disciplinato dal Regolamento (CE) 1774/2002 come materiale di categoria 1 o 3. Si intende superata ogni precedente normativa in materia.

Qualora si intenda destinare le pelli ottenute da animali regolarmente macellati e ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale, alla produzione di gelatine e/o collagene per il consumo umano, le stesse devono soddisfare i requisiti di cui alla decisione 1999/724 e decisione 2003/42, a partire dal macello.

Il Regolamento prevede la distruzione per le pelli degli animali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

Per le pelli di animali d'allevamento ed in particolare degli ungulati, di cui all'articolo 6, comma 1 lettere c) e k), si ritiene necessario fornire di seguito alcune precisazioni.

Sono considerati materiali di categoria 3:

- pelli provenienti da carcasse idonee al consumo umano;
- pelli ottenute da carcasse di animali che, anche se non idonee al consumo umano, non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti.

La particolare situazione igienico sanitaria con cui vengono manipolate le pelli destinate all'industria conciaria, rende necessario fornire alcune indicazioni gestionali, di seguito riportate.

I. Gestione delle pelli al macello

a) Le pelli, qualora non asportate immediatamente dal macello, devono essere depositate in maniera separata dal restante materiale di categoria 3.

b) Il Servizio veterinario si accerta che vengano messi in atto gli accorgimenti necessari a consentire il mantenimento di condizioni igienico sanitarie accettabili. In considerazione delle condizioni climatiche, i locali adibiti allo stoccaggio devono garantire l'idonea conservazione per un periodo di tempo non superiore alle 24-48 ore; per periodi superiori è necessario che l'impianto disponga di un impianto refrigerante con controllo della temperatura.

c) Le pelli provenienti da animali destinati alla distruzione o in attesa di valutazione ispettiva e quelle di animali che, pur non presentando segni clinici di malattie trasmissibili, non hanno superato favorevolmente la visita post mortem, devono essere conservate in maniera separata e rese sempre riconoscibili.

II. Raccolta e trasporto delle pelli

Le pelli devono essere trasportate in contenitori separati dal restante materiale di categoria 3.

Le pelli non inviate alla distruzione e destinate all'industria conciaria, devono essere chiaramente identificate ed accompagnate dal documento commerciale integrato dalle indicazioni sullo stato sanitario ai fini dell'ammissione o esclusione del materiale dal circuito della produzione di gelatine e collagene per uso umano.

Le pelli di cui all'articolo 6, comma 1 lettera k), devono conservare in ogni passaggio la chiara identificazione, riconoscimento e separazione.

III. Impianti di deposito delle pelli fresche, refrigerate e salate (Impianti di transito)

Sono le attuali strutture di deposito temporaneo delle pelli destinate alla concia, dove possono essere realizzate attività di stoccaggio temporaneo, rifilatura, cernita, congelamento e aggregazione secondo le diverse provenienze, in attesa del loro invio alla destinazione finale.

Qualora l'impianto di transito non sia dedicato esclusivamente alle pelli, saranno messi in atto criteri di separazione con il restante materiale di categoria 3, in modo da garantire buone condizioni igienico sanitarie.

IV. Dalla lettura dell'Allegato VIII capitolo VI, punto A) comma 2, lettere a), b), c), d), e) del Regolamento n. 1774, conseguono le seguenti indicazioni:

a) l'attività di salatura, di essiccazione e di conservazione è propriamente attività specifica da esercitarsi in un impianto tecnico riconosciuto.

b) La sola attività di salatura di pelli fresche può, in subordine, essere esercitata in impianti di transito, quando adottata come mezzo di conservazione delle pelli per la successiva immediata spedizione.

c) Le materie prime da impiegare per la produzione di gelatina, comprese le rifilature ed il carniccio proveniente da pelli fresche o salate, possono essere destinate alla produzione di gelatine e collagene per uso umano se provenienti da animali ritenuti idonei al consumo umano a seguito di ispezione ante e post mortem ed accompagnati dalla prevista attestazione e provenienti da un impianto riconosciuto e registrato ai sensi della Decisione 1999/724/CE.

d) Il carniccio e la «spaccatura» (derma) possono essere utilizzati per la produzione di proteine idrolizzate per l'alimentazione animale, ai sensi della decisione CE 9/2001 e dell'Allegato VII, capitolo VI, lettera B del Regolamento, che ne prevede un trattamento specifico e che le differenzia dalle proteine animali trasformate il cui uso è consentito solo per la produzione di alimenti per animali da compagnia.

V. Produzione di gelatine e collagene

L'utilizzo delle pelli e dei materiali destinati alla produzione di gelatine e collagene per uso umano sono regolamentati delle Decisioni 1999/724/CE e 2003/ 42/CE e gli impianti di provenienza devono essere dotati dei requisiti particolari previsti dalle citate normative.

Le concerie che intendono fornire materia prima per la produzione di gelatina e collagene destinati al consumo umano devono possedere gli specifici requisiti previsti dal capitolo 4, sezione A II, punto 8 e sezione B II della Direttiva 92/118 e successive modifiche delle citate normative.

Poiché la consolidata normativa sulla produzione di alimenti per uso umano non permette il riutilizzo di materie prime derivate da sottoprodotti classificati dal Regolamento 1774/2002/CE, si stabilisce che:

1) si intende per «conceria riconosciuta e registrata» ai sensi della decisione 1999/724/CE i locali annessi, fisicamente separati dall'attività di concia, che dispongono degli specifici requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari per le operazioni di preparazione di materia prima destinata alla produzione di gelatina e collagene per il consumo umano;

2) nessun prodotto in uscita da un impianto tecnico, riconosciuto alla ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento 1774/2002/CE, può essere destinato alla produzione di alimento per uso umano.

e) Sottoprodotti dei centri di incubazione

Così come previsto dall'articolo 6, punto 1, lettera j), i sottoprodotti dei centri di incubazione rientrano tra i materiali di categoria 3, se non presentano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali.

Sono ricompresi in questi sottoprodotti, anche le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati per motivi commerciali presso i centri di incubazione.

Fertilizzanti organici - condizioni per l'utilizzo (articolo 35, punto 3, Regolamento n. CE 1774/2002)

Le presenti condizioni per l'utilizzo dei prodotti trasformati come fertilizzanti devono intendersi come indicazioni di stretto ordine sanitario concordate anche con il Ministero delle politiche agricole e forestali e con l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, competenti per la materia, in attesa che il Ministero delle politiche agricole e forestali emani norme specifiche e le opportune modifiche alla legge n. 748/1984.

i) Ad oggi, ai sensi del Regolamento CE 1774/2002, i prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3 possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti alle seguenti condizioni:

- essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale scopo ed essere in regola con quanto previsto dalla legge 748/1984 ovvero in impianti di trasformazione riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 (categoria 2) e dell'articolo 17 del Regolamento CE/1774/2002;
- essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;

- essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 5 o 7, nel caso di prodotti derivati da materiali di categoria 3;
- sull'imballaggio o sulla confezione e sul documento commerciale, oltre alle indicazioni previste dal Regolamento, venga indicato l'eventuale marcatore utilizzato e siano riportate le diciture: «non destinato al consumo animale» - «destinato alla produzione esclusiva di fertilizzante»;
- essere immagazzinati in modo nettamente separato dai mangimi destinati agli animali.

Valutazioni relative allo stallatico

Per «stallatico» si intendono gli escrementi con o senza lettiera ed aggiunta di urine. Queste ultime, come tali, non sono contemplate dalla legge 748/1984.

Il guano, che nel Regolamento comunitario è equiparato allo stallatico, è in realtà un rifiuto fossile. L'equivoco deriva da una impropria traduzione del termine inglese riportato nel regolamento comunitario in lingua originaria che, a differenza del guano, comprende anche escrementi freschi di specie animali diverse.

Al riguardo, si segnalano alcune altre inesattezze nella traduzione. In lingua inglese, ad esempio, non trovano facile corrispondenza i termini «maturazione» e «fermentazione», applicati agli escrementi; l'unico termine disponibile per descrivere i processi di trasformazione naturale delle deiezioni animali è «composting». Sembra questa la ragione per cui la concimaia (manure heap) non è menzionata nel Regolamento e sarebbe un errore inquadrarla come «composting plant» di dimensioni aziendali.

Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni regolamentari, si ritiene che la concimaia possa essere collocata tra gli «impianti tecnici».

Quando lo stallatico è sparso senza trasformazione sui terreni aziendali, il passaggio in concimaia è implicitamente ammesso.

ii) In conclusione lo stallatico (cat. 2) può essere:

- compostato secondo i criteri citati nel Regolamento;
- destinato alla produzione di biogas;
- applicato senza le suddette trasformazioni sui terreni aziendali, non escludendo la possibilità di applicarvi anche stallatico maturo. In questo caso rimane valido l'utilizzo tradizionale della concimaia che non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale ai fini del Regolamento;
- scambiato, non trasformato ai sensi del Regolamento, con le limitazioni indicate nell'allegato VIII, cap. III, punto 1. Anche in questo caso la concimaia non è oggetto di alcun riconoscimento ufficiale, sempre che gli scambi di stallatico siano conformi a quanto espresso dal Regolamento;
- messo in commercio solo se trasformato (ovvero come prodotto tecnico). In tal caso, in alternativa al compostaggio vi è la possibilità del trattamento in concimaia.
- quanto al «contenuto del tubo digerente» ed in particolare al contenuto dei prestomaci dei ruminanti, si noti che questo è equiparato allo stallatico dal Regolamento 1774/2002 ma non è contemplato quale fertilizzante dalla legislazione nazionale. Ne consegue che l'applicazione sul terreno avvenga come per lo stallatico e che il materiale in questione sia da sottoporre preventivamente a maturazione in concimaia, a completa garanzia della sua sicurezza sanitaria.

PARTE VII

DEROGHE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 23 e 24 DEL REGOLAMENTO 1774/2002/CE.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ha conferito alle Regioni ed alle Province autonome tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, si autorizzano le deroghe relative agli utilizzi dei sottoprodotti di cui all'articolo 23 del Regolamento.

1) Larve di mosca per esche da pesca

La deroga per l'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l'allevamento di vermi per esche da pesca è concessa esclusivamente per il materiale avicolo di categoria 2, purché non proveniente da zone sottoposte a restrizioni di polizia veterinaria e da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza, sospetta o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali e per materiali di categoria 3 - articolo 6, paragrafo 1, lettera da a) a j). Nel centro di raccolta questo materiale deve essere sottoposto ad uno dei trattamenti previsti alla lettera a), paragrafo 5) dell'Allegato IX.

Il fornitore del materiale di categoria 2 destinato all'allevamento di larve di mosca per esche da pesca è obbligato a tenere il registro delle partite spedite, previsto all'articolo 9 del Regolamento. Il primo destinatario deve rilasciare copia al conferente del documento di trasporto, che deve riportare la dicitura «Non destinato al consumo umano», le quantità ritirate, la data di consegna e l'indirizzo del conferente.

I centri di raccolta che non coincidono con l'allevamento devono registrare, i quantitativi depositati e successivamente inviati; i registri devono essere messi a disposizione dell'autorità sanitaria incaricata della vigilanza.

I titolari dei centri di raccolta e/o allevamenti devono adottare un piano di autocontrollo secondo i principi dell'HACCP; al riguardo è probabile che, a breve, le Associazioni dei produttori, di concerto con le Regioni ed il Ministero delle salute concordino su alcuni indirizzi essenziali per armonizzare gli orientamenti a livello nazionale.

Il materiale residuo della «lettiera» di allevamento deve essere distrutto mediante incenerimento, preceduto o meno da pre-trattamento, a cura del titolare dello stabilimento di produzione.

I centri di raccolta che intendono essere autorizzati in deroga ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento vengono inclusi nell'elenco nazionale previsto per tutte le tipologie di impianti e verrà loro attribuito un numero progressivo.

2) Altre deroghe ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento CE n. 1774/2002

L'utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per gli animali da giardino zoologico, animali da circo, rettili e uccelli da preda che non sono animali da giardino zoologico o da circo, animali da pelliccia, animali selvatici la cui carne non è destinata al consumo umano, è consentita se i sottoprodotti appartengono alla categoria 2, purché non provenienti da animali abbattuti o morti a seguito di malattia infettiva sospetta o conclamata, e per i materiali di categoria 3 - articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a j).

Le strutture contenenti gli animali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c) del Regolamento 1774/2002/CE saranno registrate come centri di raccolta ed utilizzatori finali con attribuzione di un numero progressivo. In tali centri di raccolta si mettono in atto, solamente ove applicabili, le norme di cui all'allegato IX del Regolamento 1774/2002/CE.

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2), lettera d), del Reg. 1774/2002 CE, è autorizzato l'utilizzo di corpi interi di animali morti suscettibili di contenere materiale specifico a rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 1), lettera b), punti ìì) di detto Regolamento, per l'alimentazione di specie protette o minacciate di estinzione di uccelli necrofagi ai sensi della decisione 322/CE del 12 maggio 2003.

Le strutture contenenti gli animali di cui all'articolo 23, comma 2, lettera d) del Regolamento 1774/2002/CE saranno registrate come centri di raccolta ed utilizzatori finali con attribuzione di un numero progressivo. In tali centri di raccolta si mettono in atto, solamente ove applicabili, le norme di cui all'allegato IX del Regolamento 1774/2002/CE.

3) Utilizzo dei rifiuti di cucina per cani allevati in mute o canili

I rifiuti di cucina, come previsto dall'articolo 23, possono essere utilizzati per l'alimentazione dei cani allevati in mute o in canili, previo idoneo trattamento risanatore da eseguirsi in una struttura ritenuta idonea dall'A.S.L. (nulla osta veterinario) e sottoposta a controllo del Servizio veterinario. L'invio degli scarti dalle cucine ai canili utilizzatori deve essere diretto ed il canile deve tenere un registro di carico/scarico dei materiali ritirati ed utilizzati.

I rifiuti di cucina provenienti da trasporti internazionali non possono comunque essere utilizzati per l'alimentazione di animali.

Si mettono in atto, ove applicabili, le norme di cui all'allegato IX del Regolamento n. 1774/2002/CE.

4) Sotterramento di animali da compagnia in terreni di privati.

In base all'Accordo Stato-Regioni relativo al benessere animale «Protezione degli animali e pet-therapy», siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 febbraio 2003 fra il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome, è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed animali.

5) Zone isolate (articolo 24, punto 4, lettera b, Regolamento CE n. 1774/2002)

Si considerano «zone isolate» quei luoghi difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale e di volta in volta identificati dal Sindaco.

Valgono comunque a tal fine le indicazioni contenute nel Regolamento CE/811/2002 della Commissione. In particolare, si individuano i Sindaci, quali autorità competenti per il monitoraggio delle zone isolate utilizzate per la combustione e il sotterramento di sottoprodotti di origine animale.

I Sindaci, potranno, di volta in volta ed in base alle specifiche competenze, avvalersi dei pareri tecnici dei Servizi delle A.S.L. o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.

Allegato 1

Documentazione minima da allegare all'istanza di riconoscimento

1) Marca da bollo di valore corrente;

2) certificato di iscrizione alla camera di commercio (C.C.I.A.A.) territorialmente competente valido al momento della presentazione della domanda (il C.C.I.A.A. ha una validità di sei mesi dalla data del rilascio) o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della ditta alla C.C.I.A.A.;

3) planimetria (datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto) dell'impianto preferibilmente in scala 1/100, dalla quale risulti evidente la disposizione delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica, degli scarichi, nonché la separazione tra la «sezione sporca» e la «sezione pulita» ove previsto;

4) relazione tecnico-descrittiva (datata e firmata dal legale rappresentante dell'impianto), degli impianti e del ciclo di lavorazione, con indicazioni in merito all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, al trattamento delle acque luride provenienti dalla «sezione sporca» e alle emissioni in atmosfera;

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa a:

- rispetto delle norme in materia urbanistica ed edilizia delle strutture per le quali si richiede il riconoscimento;
- presenza nell'impianto di un sistema di scarico delle acque reflue autorizzato dal Sindaco o da altra Autorità competente;
- rispetto delle norme in materia di emissioni in atmosfera;
- possesso della documentazione richiesta ai fini della validazione, nei casi previsti dal Regolamento CE/1774/2002, comprendente anche i certificati di taratura degli strumenti di misurazione dei punti critici e, nel caso di impianti che operano «a pressione», le relative certificazioni di omologazione ISPESL;

6) ricevuta del versamento delle spese relative al riconoscimento dello stabilimento; nel caso tale ricevuta non sia producibile in quanto la tariffa non è stata ancora determinata dalla Regione competente, atto di impegno del titolare a provvedere al versamento delle spese poste a suo carico per il riconoscimento entro 30 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione;

7) verbale di sopralluogo (datato e firmato) effettuato dal Servizio veterinario della A.S.L. competente per territorio con espresso parere favorevole sulla rispondenza dell'impianto ai requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti e verifica della presenza del piano di autocontrollo redatto secondo i principi dell'HACCP.

Nel caso di impianti di trasformazione già riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 508/1992 ed in attività alla data di entrata in vigore del Regolamento CE/1774/2002, la documentazione minima da allegare all'istanza di riconoscimento è limitata ai punti 1) 6) e 7) a condizione che:

a) non siano state apportate modifiche significative alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature già autorizzate con il riconoscimento precedente;

b) i requisiti della struttura, degli impianti e delle attrezzature esistenti siano conformi a quelli necessari al nuovo riconoscimento;

c) non siano state apportate modifiche ai cicli di lavorazione già validati dal Servizio veterinario dell'A.S.L. competente e che gli stessi siano compatibili con i requisiti richiesti per il nuovo riconoscimento;

d) il titolare o il legale rappresentante presenti una certificazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai precedenti punti da a) a c).

Allegato 2

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 1 conforme al Regolamento CE/1774/2002

Regione… … … .ASL. N.

DDT n° ______ del ______ Ora di partenza ______

Targa automezzo o n° identificativo contenitore ______

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente □ trasporto a carico del destinatario □

Nome	Via	Comune	Prov.

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov	N° riconoscimento (a)

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Natura del trattamento (b):

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1□ Metodo 2 □ Metodo 3 □ Metodo 4 □ Metodo 5 □

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- □ invio ad impianto di trasformazione
- □ invio ad impianto di transito
- □ invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*
- □ invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- □ invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- □ altro --

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

□ **MATERIALI DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"**

□ **PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 1 "DESTINATI SOLO ALL'ELIMINAZIONE"**

TIPO DI MATERIALE	KG.
Animale/i morto/i della specie: ______	

Eventuale/i marchio/i auricolare/i: ______

Il Veterinario Ufficiale ______ **Peso complessivo Kg** ______

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine ______

Firma del trasportatore ______

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.

DESTINATARIO

Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il __/__/___ alle ore ______

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

______

Allegato 3

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 2 conforme al Regolamento CE/1774/2002

DDT n° ____ del ____ Ora di partenza ____

Targa automezzo o n° identificativo contenitore ____

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente ☐ trasporto a carico del destinatario ☐

Nome	Via	Comune	Prov.

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov	N° riconoscimento (a)

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002
Natura del trattamento (b):
Metodo di trasformazione(b): Metodo 1☐ Metodo 2☐ Metodo 3☐ Metodo 4☐ Metodo 5☐
b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

☐ invio ad impianto di trasformazione
☐ invio ad impianto di transito
☐ invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 02*
☐ invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
☐ invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
☐ altro --

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

☐ **MATERIALI DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE"**

☐ **PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 2 "NON DESTINATI AL CONSUMO ANIMALE"**

☐ **DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI**

TIPO DI MATERIALE	KG.

Animale/i morto/i della specie: ____

Eventuale/i marchio/i auricolare/i: ____

Peso complessivo Kg ____

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine ____

Firma del trasportatore ____

Firma del Veterinario Ufficiale nel caso di animali morti provenienti da focolai. ____

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.

DESTINATARIO

Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/____ alle ore ____

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

____

Allegato 4

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale o prodotti trasformati da essi derivati di CATEGORIA 3 conforme al Regolamento CE/1774/2002

DDT n° ________ del ________ Ora di partenza ________

Targa automezzo o n° identificativo contenitore ________

TRASPORTATORE trasporto a carico del mittente ☐ trasporto a carico del destinatario ☐

Nome	Via	Comune	Prov.

Origine del materiale (Speditore)

Ditta	Via	Comune	Prov	N° riconoscimento (a)

a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE /1774/2002

Metodo di trasformazione(b): Metodo 1☐ Metodo 2☐ Metodo 3☐ Metodo 4☐ Metodo 5☐ Metodo 6☐ Metodo 7☐

b) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto di trasformazione

CAUSALE DEL TRASPORTO

- ☐ vendita
- ☐ invio ad inceneritore a norma ambiente come sottoprodotto 18 02 03
- ☐ invio ad inceneritore riconosciuto ai sensi del Regolamento CE/1774/2002
- ☐ invio ad inceneritore o a coinceneritore a norma ambiente come prodotto trasformato 02 02 03
- ☐ invio in discarica come prodotto trasformato 02 02 03
- ☐ altro --

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

☐ MATERIALI DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"

☐ PRODOTTI TRASFORMATI DERIVATI DA MATERIALE DI CATEGORIA 3 "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"

☐ DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PET-FOOD **☐ DESTINATI ALL'USO ESCLUSIVO COME FERTILIZZANTI**

TIPO DI MATERIALE	KG.	TIPO DI MATERIALE	KG.
Peso complessivo Kg			

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine ________________

Firma del trasportatore ________________

LUOGO DI DESTINAZIONE

Ditta	Via	Comune	Prov.

DESTINATARIO

Ditta	Via	Comune	Prov.	n° riconoscimento

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ___/___/____ alle ore ________

Firma responsabile dell'impianto di destinazione

____

Allegato 4/bis

Documento commerciale per sottoprodotti di origine animale di CATEGORIA 3
conforme al Regolamento CE 1774/2002

DDT N° DEL DATA PARTENZA

ORIGINE DEL MATERIALE (Speditore)	**TRASPORTATORE**	**DESTINATARIO**
DITTA E INDIRIZZO	DITTA E INDIRIZZO	DITTA E INDIRIZZO
N° RICONOSC………………………(a)	Trasporto a carico del mittente ☐ Trasporto a carico del destinatario ☐	N° RICONOSC…………………. **LUOGO DI DESTINATAZIONE** DITTA E INDIRIZZO
a) solo nel caso l'origine del materiale sia un impianto o un deposito riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 1774/2002		N° RICONOSC………………….

DESTINAZIONE E CAUSALE FISCALE DEL TRASPORTO : ……………………………………………………….

☐ Invio ad impianto di transito

☐ Invio ad impianto di trasformazione ☐ altro ……………………………………………

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEI MATERIALI

☐ **MATERIALI DI CATEGORIA 3 " NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO"**

TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'	TIPO DI MATERIALE	QUANTITA'

Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto d'origine **Firma del trasportatore**

_______________________ _______________________

Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il ____/___/____ alle ore ________

Firma del responsabile dell'impianto di destinazione

____

Allegato 5

TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI TRASFORMATI
(Regolamento CE 1774/2002)

DICHIARAZIONE
DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE

Avvenuta presso lo stabilimento della Ditta: (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE

L'AUTOMEZZO (targato) ______________________

O

IL CONTENITORE (identificato) ______________________

E' STATO LAVATO E DISINFETTATO

IN DATA ____ / ____ / ________ ALLE ORE ______________

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2003, n. 2830.

Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 1.1.1 - «Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità». Integrazione delle iniziative da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Documento unico di programmazione dell'obiettivo 2 2000-2006 (in seguito DOCUP), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2811) del 23 novembre 2001;

VISTO il Complemento di programmazione (in seguito CdP) del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 846 del 22 marzo 2002, successivamente modificato ed integrato, da ultimo, con D.G.R. n. 1184 del 29 aprile 2003;

VISTA la legge regionale 26/2001, recante norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4303 del 13 dicembre 2002 che ha approvato, a seguito dell'esame istruttorio condotto dal Servizio trasporto merci, nove progetti da ammettere a finanziamento su 13 domande pervenute a seguito della deliberazione della Giunta regionale 1718 del 23 maggio 2002 che ha provveduto ad approvare l'invito rivolto ai beneficiari finali degli interventi a regia regionale a valere sull'azione 1.1.1 «Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità»;

RILEVATO che dei quattro progetti non ammessi a contributo, concernenti l'acquisto di mezzi mobili atti al trasporto delle merci, due sono stati presentati dal Consorzio per lo Sviluppo industriale della zona dell'Aussa-Corno e due dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone;

CONSIDERATO che i suddetti interventi non sono stati ammessi a finanziamento con la citata D.G.R. n. 4303 del 13 dicembre 2002 in quanto, ancorché rientranti tra le finalità dell'azione 1.1.1 indicate nel DOCUP ed espressamente richiamate nel CdP, prevedevano voci non comprese tra le spese ammissibili individuate dal richiamato CdP;

RILEVATO peraltro che con la medesima deliberazione si faceva riserva di sottoporre tali interventi a nuovo esame, previa rettifica del CdP che formalizzasse l'inserimento dell'acquisto di detti mezzi tra le spese ammissibili al finanziamento nell'ambito dell'azione 1.1.1;

CONSIDERATO che il Comitato di sorveglianza nella seduta del 28 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica relativa alla scheda di misura 1.1 «Competitività ed attrattività del sistema dei trasporti» che prevede, espressamente, per l'azione 1.1.1 «Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità» l'inserimento della voce di spesa «Acquisizioni di mezzi atti al trasporto ferroviario delle merci»;

VISTA la D.G.R. n. 601 del 12 marzo 2003 di presa d'atto delle modifiche al Complemento di programmazione approvate dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 28 febbraio 2003 e la successiva D.G.R. n. 1184 del 29 aprile 2003 di adozione del testo modificato;

VISTA la nota della Direzione regionale degli Affari europei di data 27 agosto 2003 con la quale sono state trasmesse le osservazioni della Commissione europea, formalizzate con nota del 30 luglio 2003, inerenti la nuova versione del CdP come modificato in seguito alla procedura scritta attivata il 25 settembre 2002;

RILEVATO che la Commissione europea, nello stabilire l'ammissibilità nell'ambito dell'azione 1.1.1 della voce di spesa «acquisizione di mezzi atti al trasporto ferroviario di merci» ne ha definito le condizioni puntuali di ammissibilità ed ha altresì sancito che l'ammissibilità debba necessariamente decorrere dalla data di approvazione della medesima da parte del Comitato di sorveglianza (28 febbraio 2003);

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale sta valutando la possibilità di opporre ricorso contro quest'ultima prescrizione della Commissione europea relativa ai termini di ammissibilità delle spese, verso la quale lo Stato ha peraltro già presentato ricorso alla Corte di giustizia e che tuttavia, in attesa della pronuncia dell'organo giurisdizionale comunitario, occorre conformarsi all'indicazione espressa in merito dall'Unione europea;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di non poter considerare al momento ammissibili i progetti presentati dal Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno relativamente all'acquisto di 24 vagoni usati e di un locotrattore, in quanto intervenuto anteriormente alla summenzionata data ed in relazione ai quali con nota di data 29 agosto 2003 il Consorzio medesimo ha altresì comunicato la propria volontà di rinunciare alla richiesta contribuzione;

VISTE le circolari n. 3 di data 3 settembre 2000 e n. 6 del 10 febbraio 2003 della Direzione affari europei per mezzo delle quali sono state fornite dalla stessa Direzione indicazioni sul calcolo delle entrate nette consistenti ai fini della determinazione dei contributi concedibili;

RILEVATO che il Servizio trasporto merci ha sottoposto a nuovo esame i progetti, da ritenersi ammissi-

bili alla luce delle osservazioni della Commissione europea, in base alla documentazione integrativa presentata con particolare riguardo all'obbligo di utilizzare i mezzi di cui trattasi unicamente nell'area obiettivo 2 ed esclusivamente per le finalità previste al momento dell'acquisto ed i cui principali elementi vengono qui di seguito riportati:

1. Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone:

a) acquisto di un locomotore diesel idraulico

costo previsto euro 2.007.000,00

spesa ammissibile euro 2.002.800,00

percentuale di entrate nette 14,54%

contributo concedibile euro 1.582.212,00

punteggio 5;

b) acquisto di un locotrattore:

costo previsto euro 337.000,00

spesa ammissibile euro 336.150,00

percentuale di entrate nette 16,15%

contributo concedibile euro 265.558,50

punteggio 8;

VISTA la deliberazione n. 440 del 27 febbraio 2003, che ha approvato il piano finanziario per annualità relativo alle aree obiettivo 2 e in Sostegno transitorio ripartito per asse, misura, azione e per Direzione/Struttura regionale competente;

ATTESO che, in base al suddetto piano finanziario, le risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'azione 1.1.1 comprensive della quota a carico del beneficiario finale, pari almeno al 21% della spesa ammissibile complessiva, ammontano ad euro 26.624.755,00 per le aree obiettivo 2 (di cui euro 7.987.425,00 costituiscono il contributo FESR) ed euro 4.365.610,00 per le aree in Sostegno transitorio (con un contributo FESR pari ad euro 1.309.683,00);

TENUTO CONTO che

- con delibera della Giunta regionale n. 4303 di data 13 dicembre 2002 sono stati impegnati euro 8.778.505,60 in area obiettivo 2, nell'ambito dell'azione 1.1.1, a fronte di una spesa ammissibile pari a euro 11.357.186,02 a valere sul «Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006», di cui all'articolo 1 della legge regionale 26/2001;
- con delibera della Giunta regionale n. 336 di data 12 febbraio 2003 che ha confermato l'ammissione a finanziamento degli interventi denominati «parco progetti», già individuati con deliberazione della Giunta n. 3641 del 24 novembre 2000, determinando un impegno finanziario di euro 9.555.377,62 in area obiettivo 2, nell'ambito della sopra citata azione, a fronte di una spesa ammissibile pari a euro 12.518.576,68, a valere sul «Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006»;

CONSIDERATO, pertanto, che l'attuale disponibilità del piano finanziario del DOCUP per l'azione 1.1.1 relativo all'area obiettivo 2, ammonta ad euro 2.748.992;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento DOCUP 2000-2006;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione dei due progetti da ammettere al finanziamento del DOCUP 2000-2006 e all'assegnazione dei relativi contributi nella misura sopra specificata;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi al contributo del DOCUP obiettivo 2 2000-2006 si provvede attraverso il Fondo speciale per l'obiettivo 2 2000-2006, costituito con gestione fuori bilancio presso la società Friulia S.p.A. ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26/2001 e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul Fondo medesimo;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare le due iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.1 Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità assegnando a ciascun progetto il contributo specificato al netto della quota del 21%:

- Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Comune di Monfalcone

a) acquisto di un locomotore diesel idraulico

spesa ammissibile euro 2.002.800,00

contributo concedibile euro 1.582.212,00

b) acquisto di un locotrattore

spesa ammissibile euro 336.150,00

contributo concedibile euro 265.558,50

2. ai sensi dell'articolo 3, terzo comma della legge regionale 26/2001, di impegnare l'importo di euro 1.847.770,50 in area obiettivo 2, esclusa la quota a carico del beneficiario finale, a valere sulle risorse dell'azione 1.1.1 Infrastrutture per lo sviluppo dell'intermodalità;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4. di far riaffluire le eventuali economie derivanti da minori spese alla disponibilità dell'azione 1.1.1 per

il finanziamento di altre iniziative che verranno individuate con un successivo invito a presentare proposte progettuali.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2851.

Legge 21/2001. Predisposizione del Piano Operativo Regionale (P.O.R.) inerente il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» promosso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con D.M. 2523 del 27 dicembre 2001.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 3 della legge 8 febbraio 2001, n. 21, con il quale è stato previsto, da parte del Ministero dei lavori pubblici, la promozione di un programma sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da Comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso finanziario dello Stato, finalizzato ad incrementare l'offerta degli alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato;

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001 mediante il quale è stato attivato il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili;

ACCERTATO che con il sopra richiamato D.M. n. 2523/2001 sono state delineate le procedure da attivare da parte delle Amministrazioni regionali per tale iniziativa nonché le modalità di predisposizione e trasmissione dei relativi Piani Operativi Regionali (P.O.R.);

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 13 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2003, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione, alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, dei P.O.R. fissando il termine ultimo al 10 ottobre 2003;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 076/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 16 aprile 2003, di approvazione del Regolamento recante i criteri e le modalità per l'attuazione del programma sperimentale in argomento;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14.

VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 17 marzo 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, mediante il quale è stata disposta la ripartizione, tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, delle quote dei limiti quindicennali stanziati e corrispondenti, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, a complessivi euro 978.613,52;

PRESO ATTO che la domanda dell'A.T.E.R. di Udine e quella del Comune di Caneva (Pordenone) sono state archiviate in quanto la prima è stata presentata per l'acquisto di un complesso edilizio già oggetto di finanziamento regionale e la seconda è stata presentata in data successiva alla scadenza del termine perentorio previsto dal decreto del Presidente della Regione n. 076/Pres. del 20 marzo 2003;

ACCERTATO che le domande accoglibili e rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1 del D.M. 2523/2001, presentate entro il termine e con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003, n. 076/Pres., risultano essere quelle dei seguenti soggetti attuatori: Comune di Codroipo (Udine), A.T.E.R. di Udine, A.T.E.R. di Gorizia e Comune di Buttrio (Udine);

DATO ATTO che ai sensi del comma 1 - lettera a), dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 076/2003 l'intervento proposto non deve essere oggetto di altri finanziamenti agevolati;

RITENUTO di dover predisporre il Piano Operativo Regionale (P.O.R.) secondo le modalità, criteri e priorità previste dal D.M. 2523/2001 e dal successivo decreto del Presidente della Regione n. 076/Pres. del 20 marzo 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 793 del 28 marzo 2003, con la quale è stata approvata la relazione programmatica riguardante l'attività della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'edilizia ed ai «lavori pubblici, alla pianificazione territoriale, all'ambiente ed alla protezione civile,

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di approvare, secondo le disposizioni impartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2523 del 27 dicembre 2001, il presente Piano opera-

tivo regionale (P.O.R.) costituito dal seguente elenco dei soggetti attuatori predisposto secondo i criteri di priorità previsti all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 076/2003:

1. A.T.E.R. della Provincia di Gorizia (priorità punti 7):
- acquisto e recupero
- per la realizzazione di nr. 30 alloggi
- complesso edilizio denominato «Case Spaini», in Comune di Monfalcone (GO) via Valentinis
- al fine di una locazione permanente
- contributo totale assegnabile, pari al 50% del costo dell'intervento, euro 1.460.000,00;

2. Comune di Codroipo (Udine) (priorità punti 2):
- recupero di un immobile
- per la realizzazione di nr. 19 alloggi
- comparto 3, Borgo Cav. Moro in Comune di Codroipo (Udine)
- al fine di una locazione pari ad 8 anni
- contributo totale assegnabile, pari al 50% del costo dell'intervento, euro 2.033.500,00;

3. A.T.E.R. della Provincia di Udine (priorità punti 0):
- acquisto
- di nr. 8 alloggi
- in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), via dell'Istria
- al fine di una locazione permanente
- contributo totale assegnabile, pari al 50% del costo dell'intervento, euro 395.128,00;

4. Comune di Buttrio (Udine) (priorità punti 0):
- acquisto
- di nr. 2 alloggi
- «fabbricato ex latteria», via Divisione Julia, in Comune di Buttrio (Udine)
- al fine di una locazione pari ad 8 anni
- contributo totale assegnabile, pari al 50% del costo dell'intervento, euro 114.880,73.

Art. 2

Dalla documentazione trasmessa direttamente dai soggetti attuatori sopra elencati si rilevano, per ciascun intervento, gli ulteriori elementi previsti all'articolo 6 del decreto ministeriale 2523/2001, e precisamente:

- attestazione della conformità alla normativa urbanistica al fine di assicurare una rapida canteriabilità (domande nr. 1 All. 1A - e 2 - All. 2A);
- le procedure e termini per la predisposizione dei progetti, la loro approvazione, l'inizio e l'ultimazione dei lavori (domande nr. 1 - Al. 1B - e 2 - All. 2A);
- partecipazione al piano regionale degli enti locali secondo le forme di cui all'articolo 2, comma 3, del D.M. 2523/2001 (domanda nr. 1 - All. 1C);
- criteri per promuovere la qualità degli interventi in relazione a requisiti di durabilità e manutenibilità, nonché l'inserimento di elementi di bio-architettura (domande nr. 1 - Al. 1D - e 2 - All. 2B).

Art. 3

Per quanto concerne le modalità di erogazione dell'agevolazione statale si rimanda a quanto disciplinato all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 076/Pres. del 18 marzo 2003, fatti salvi gli eventuali limiti massimi di impegno e di spesa derivanti dal Patto di stabilità.

Art. 4

I soggetti attuatori, che usufruiranno dell'agevolazione statale in argomento, dovranno osservare i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi previsti all'articolo 13 del già citato decreto del Presidente della Regione n. 076/Pres. del 18 marzo 2003.

Art. 5

Si prende atto della ripartizione effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 17 marzo 2003, a favore della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle quote dei limiti quindicennali stanziati dall'articolo 3, comma 2, della legge 21/2001 per euro 543.674,18 e dall'articolo 145, comma 33, della legge 388/2000 per euro 434.939,34.

Art. 6

Eventuali concessioni contributive inerenti il programma sperimentale di edilizia residenziale denominato «20.000 abitazioni in affitto» verranno effettuate, da parte della Direzione regionale dell'edilizia e dei lavori pubblici e con le modalità previste nel relativo regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2003 n. 076/Pres., dopo l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di ammissione a finanziamento del presente P.O.R..

Art. 7

II presente P.O.R. verrà trasmesso alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative debitamente corredato dalle richieste contributive sopra citate e dagli allegati di cui al precedente articolo 5.

Art. 8

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione stessa.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2864.

Legge regionale 43/1990 - D.P.R. 357/1997. Pronuncia sulla valutazione di impatto ambientale relativamente al progetto preliminare - presentato dalla Provincia di Pordenone - riguardante la riqualificazione della SS 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese. Tratto dal nodo di Ronche al confine della Provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui in particolare la legge regionale 3/2001;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della legge predetta;

VISTO il D.P.R. 12 aprile 1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, modificato ed integrato con D.P.C.M. 3 settembre 1999, concernente il recepimento delle Direttive comunitarie 85/337/CEE e 97/11/CE;

VISTA altresì la legge regionale 13/2002, articolo 18, commi 31, 32 e 33, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione S.S. n. 8 del 15 maggio 2002, con la quale sono state date ulteriori disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 13/1998 che ha trasferito alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

RILEVATO che l'intervento proposto, è sottoposto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale a seguito del decreto del Direttore regionale dell'ambiente AMB/415/SCR/127 del 4 aprile 2003 emesso a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale risulta in particolare che:

- in data 14 maggio 2003 è pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente l'istanza (da parte della Provincia di Pordenone) per l'esame, ai sensi della legge regionale 43/1990 e del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, del progetto preliminare riguardante la riqualificazione della S.S. 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese. Tratto dal nodo di Ronche al confine della Provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia;
- in data 14 maggio 2003 è stata depositata copia dell'annuncio sul quotidiano «Il Gazzettino» di data 14 maggio 2003 della presentazione dello Studio di impatto ambientale del progetto;
- con nota AMB/17496 del 4 giugno 2003 è stata data comunicazione al proponente dell'avvio del procedimento amministrativo;
- con decreto del Direttore del servizio per la valutazione di impatto ambientale AMB/A7/669/VIA/157 del 5 giugno 2003, sono state individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quali autorità i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Cordenons, Fiume Veneto, Zoppola, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Valvasone, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale», la Direzione regionale della pianificazione territoriale, e quale pubblico interessato il Comitato Purliliese per la Viabilità e l'Ambiente, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 26 del 25 giugno 2003;
- con nota AMB/A7/17874/VIA/157 del 6 giugno 2003 sono stati chiesti i pareri alle predette autorità e pubblico interessato;
- con nota AMB/A7/17878/VIA/157 del 6 giugno 2003 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali della sanità e delle politiche sociali e dell'agricoltura;
- con nota AMB/A7/17879/VIA/157 del 6 giugno 2003 è stato chiesto il parere collaborativo all'ARPA;
- con nota AMB/A7/17876/VIA/157 del 6 giugno 2003 è stato chiesto il parere collaborativo all'Ente tutela pesca, Autovie Venete S.p.A. e al Consorzio di bonifica Cellina Meduna;
- con nota interna del 6 giugno 2003 è stato richiesto parere collaborativo al Servizio geologico, al Servizio dell'idraulica e al Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente;
- con nota prot. 0028919 del 10 giugno 2003 ricevuta il 13 giugno 2003 la Provincia di Pordenone trasmette la delibera della Giunta provinciale n. 122 del 3 giugno 2003 e la deliberazione della Giunta comunale di Porcia n. 83 del 6 maggio 2003;

VISTO inoltre che, dalla documentazione agli atti, risulta in particolare che sono stati espressi i seguenti pareri:

- Comune di Porcia: deliberazione della Giunta comunale n. 129 di data 22 luglio 2003;
- Comune di Pordenone: deliberazione della Giunta comunale n. 251 di data 25 luglio 2003;

- Comune di Casarsa della Delizia: deliberazione del Consiglio comunale n. 64 di data 23 luglio 2003;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale»: con determinazione n. 1054 di data 22 luglio 2003;
- Direzione regionale della pianificazione territoriale: nota P.T. 9814/1.402/7246-2003/WB di data 22 luglio 2003;

VISTE altresì le osservazioni presentate dal pubblico interessato, Comitato Purliliese per la viabilità e l'ambiente con nota di data 9 luglio 2003;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti a titolo collaborativo dalle Direzioni regionali della sanità e delle politiche sociali, dall'ARPA, da Autovie Venete S.p.A., dai Servizi geologico, dell'idraulica e delle infrastrutture civili della Direzione regionale dell'ambiente;

VISTO il parere n. V.I.A./6/2003 (assunto nella riunione del 16 settembre 2003) relativo alla riunione del 3 settembre 2003, nella quale la Commissione tecnico - consultiva V.I.A. ha espresso sul progetto in argomento parere favorevole, in relazione alla legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, con specifiche prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'intervento proposto;

RITENUTO di poter concordare con quanto proposto dalla suddetta Commissione con il precitato parere, e quindi di recepire integralmente nel presente provvedimento il parere medesimo, ivi comprese le inerenti prescrizioni e raccomandazioni;

PRECISATO che, pertanto, il presente provvedimento attiene alla materia della valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale 43/1990;

PRECISATO altresì che il presente provvedimento non attiene al decreto legislativo 490/1999 in materia di tutela del paesaggio, al regio decreto 3267/1923 in materia di vincolo idrogeologico, al regio decreto 523/1904 in materia di autorizzazioni di carattere idraulico;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990 così come modificato ed integrato dall'articolo 23 della legge regionale 3/2001;

all'unanimità,

DELIBERA

A) Ai sensi della legge regionale 43/1990 in materia di impatto ambientale, viene giudicato compatibile il progetto preliminare - presentato dalla Provincia di Pordenone - riguardante la riqualificazione della S.S. 13 «Pontebbana» dal collegamento tangenziale sud di Udine alla viabilità pordenonese. Tratto dal nodo di Ronche al confine della Provincia di Pordenone in località Ponte della Delizia, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa proposta:

a) prescrizioni:

1. non si ritiene soddisfacente la soluzione prospettata per il territorio del Comune di Porcia e, pertanto, si prescrive di rivedere in sede di progettazione definitiva il tratto del progetto dal confine col Comune di Fontanafredda al confine col Comune di Pordenone (dalla rotatoria R1 alla rotatoria R4) in modo da pervenire ad un progetto che abbia caratteristiche di strada urbana non costituente cesura tra la Frazione di S. Antonio e Porcia e predisposto a sostenere anche il traffico ciclabile. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il tratto in questione andrà stralciato dal progetto complessivo;
2. il progetto definitivo dovrà contenere un Piano per il monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, contaminazione delle acque superficiali e sotterranee), allo scopo di verificare il rispetto della normativa vigente nella fase di costruzione ed esercizio dell'opera in oggetto. Tale Piano - partendo dalle analisi effettuate nello SIA, eventualmente integrate ed ampliate in relazione a nuove specifiche esigenze - dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali delle strumentazioni, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati. Prima dell'avvio dei lavori, il Piano - che dovrà contenere in particolare l'individuazione degli eventuali accorgimenti mitigativi nel caso in cui vengano superati i limiti normativi- dovrà essere inviato alle Autorità competenti e preposte (ARPA e ASS).
3. Il progetto definitivo dovrà contenere un Piano per la gestione delle emergenze, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, per i potenziali eventi accidentali che possano interagire negativamente con l'ambiente; si dovranno prendere in considerazione gli impatti potenzialmente pericolosi legati alle emissioni in atmosfera e alla contaminazione delle acque superficiali e meteoriche, prevedendo tutti gli accorgimenti per evitare e contenere tali eventi. Prima dell'avvio dei lavori, il Piano - che dovrà contenere in particolare l'individuazione degli eventuali accorgimenti mitigativi - dovrà essere inviato alle Autorità competenti e preposte.
4. Il progetto definitivo dovrà contenere uno Studio approfondito idrogeologico ante opera, presentando un modello della situazione delle acque sotterranee. Con modelli idrogeologici previsionali adeguati e dati in ingresso aggiornati dovrà essere fatta un'attenta analisi delle interazioni dell'opera con le acque presenti, e dovrà essere valutato il comportamento e la qualità delle acque sotterranee sia in fase

di realizzazione delle opere sia in fase di esercizio; specificatamente dovrà essere valutato il possibile incremento della quota piezometrica particolarmente in concomitanza di eventi pluviometrici e condizioni meteo-idrauliche sfavorevoli allo smaltimento delle portate di piena dei fiumi e delle rogge al fine di evidenziare eventuali problemi e, nel caso, prospettare soluzioni relative a:

- interferenza con le aree antropizzate (allagamento scantinati a monte dei diaframmi);
- interferenza con i pozzi di dispersione in falda freatica e, conseguentemente loro efficienza;
- funzionamento degli scarichi delle tombature nelle rogge e sicurezza delle tombature stesse da fenomeni di rigurgito;
- abbassamento della falda in fase lavori, smaltimento dell'acqua prelevata e, secondariamente, periodi favorevoli all'esecuzione degli stessi;
- dimensionamento delle vasche di accumulo, in corrispondenza delle gallerie e dei sottopassi, effettiva possibilità di smaltimento dell'acqua prelevata dalle stesse a mezzo di pompe e idonei dispositivi di sicurezza per la continuità di funzionamento delle stesse;

5. il progetto definitivo dovrà contenere uno Studio geologico-geotecnico sul comportamento dei suoli interessati dalle eventuali modificazioni della falda sotterranea ed escludere, con studi e modelli adeguati ed accurati, la possibilità di assestamenti e cedimenti differenziali dei terreni, soprattutto nelle aree dove l'arteria passa in prossimità di costruzioni industriali e civili;
6. in sede di progettazione definitiva dovranno essere sviluppati idonei approfondimenti riguardanti:

   a) un monitoraggio in continuo degli inquinanti all'interno delle gallerie e la registrazione dei dati su supporto magnetico in modo da poter valutare la qualità dell'aria. Si dovrà prevedere anche un sistema semaforico collegato a tale rilevamento che possa bloccare il traffico all'interno nel caso di superamento dei limiti di legge;

   b) il ripristino ambientale generale relativo agli aspetti morfologici, vegetazionali e di inserimento paesaggistico, secondo criteri ecologici, finalizzato al miglioramento delle condizioni degli ecosistemi attraversati e l'inserimento paesaggistico delle opere e degli interventi connessi e dovrà interessare l'intero tracciato (aiuole, rotonde, fasce laterali ai fossi e alle nuove strade di servizio agricolo, tronchi stradali dismessi) e le aree dei cantieri dismessi, con particolare riguardo alle aree interessate dalla costruzione del nuovo ponte sul fiume Meduna. Dovrà inoltre comprendere un piano di coltura e conservazione delle aree interessate dai ripristini vegetazionali. Dovranno altresì essere approfonditi gli aspetti faunistici ed ecosistemici, con particolare riguardo alla localizzazione di aree di collegamento ecologico ed alla valutazione del livello di connettività delle aree attraversate, finalizzato a verificare la necessità di realizzare adeguate opere di mitigazione nei confronti della componente faunistica dell'agroecosistema attraversato dall'opera (es. sottopassi ecologici, barriere protettive, rampe di risalita);

   c) l'impatto acustico, mediante uno studio puntuale con la localizzazione di tutti i ricettori sensibili lungo il percorso dell'arteria e il loro grado di criticità (emissioni in linea e le emissioni puntuali agli imbocchi delle gallerie); dovranno essere progettati appositi sistemi di mitigazione degli impatti sia in fase di cantiere anche con accurata localizzazione delle aree, utilizzo di macchine operatrici dell'ultima generazione con emissioni contenute, sia in fase di esercizio con previsione specifici accorgimenti e dispositivi atti a limitare le emissioni sonore provenienti dai ventilatori e dai gruppi elettrogeni delle gallerie qualora si abbia il superamento dei limiti di legge;

   d) la propagazione delle emissioni in atmosfera, sia quelle dovute al traffico in fase di esercizio, sia quelle legate alla fase cantieristica, sia l'emissione di sostanze nocive dagli imbocchi delle gallerie e dei sottopassi. Si dovrà altresì studiare la localizzazione puntuale e dettagliata dei ricettori sensibili, il decadimento delle sostanze e la distanza a cui queste possono arrivare per determinare una fascia all'intorno dell'arteria dove, nei casi dove si evidenziasse la loro utilità, realizzare dei sistemi per il contenimento e la non propagazione delle emissioni (nelle zone dove gli spazi lo consentano);

   e) gli impianti di illuminazione stradale che dovranno evitare ogni emissione verso il cielo focalizzando la luce sulla sede stradale in quantità necessaria e sufficiente a garantire condizioni di sicurezza viaria;

   f) la fase di cantiere:

      1) dovrà essere individuata in maniera puntuale la localizzazione dei cantieri, delle aree di stoccaggio dei materiali di risulta dagli scavi e di quelli utilizzati per la costruzione delle opere, si dovranno specificare le modalità tecniche di smaltimento dei materiali non riutilizzabili e gli eventuali rifiuti prodotti durante la fase di cantiere;

      2) dovranno essere accuratamente studiati i percorsi e la viabilità alternativa del flusso

veicolare in modo tale da minimizzare gli impatti con l'ambiente circostante; si dovrà altresì evitare l'utilizzo dei macchinari nelle ore notturne nelle aree abitate;

3) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad abbattere l'emissione di gas di scarico dalle macchine operatrici (utilizzo di macchinari di ultima generazione con emissioni contenute) e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per controllare e limitare la dispersione delle polveri in fase di scavo e all'intorno delle zone di cantiere, in particolar modo nella fase di abbattimento del ponte sul Meduna, anche con eventuale bagnatura del materiale estratto e dei piazzali dei cantieri;

4) si dovrà evitare di posizionare le zone di cantiere con deposito di attrezzatura e materiali in prossimità di corsi d'acqua superficiali;

5) dovrà essere quantificata la quantità d'acqua estratta per l'abbassamento della falda e la localizzazione della sua reimmissione e dovrà essere verificata la qualità di tale acqua prima della reimmissione nelle acque superficiali;

6) dovrà essere applicata la normativa vigente per lo scarico delle acque necessarie alla realizzazione delle opere;

7) dovrà essere specificata la composizione dei materiali usati (fanghi bentonitici, cementi) nella fase di realizzazione delle gallerie e dei sottopassi e del ponte, e dovranno essere utilizzati cementi e materiali a minor impatto sulle acque di falda con cui entreranno in contatto;

8) dovranno essere adottate tutte le tecniche a disposizione per evitare l'intorbidimento delle acque nella fase di costruzione del nuovo ponte sul Meduna con polveri cementizie e dovrà essere monitorata la qualità dell'acqua del fiume;

g) la specificazione della natura e della composizione dei materiali utilizzati per l'asfaltatura e per la costruzione delle opere nel sottosuolo e le relative modalità applicative che dovranno escludere ogni possibile contaminazione e diffusione di sostanze inquinanti e di agenti tossici;

h) un adeguato sistema di raccolta delle acque meteoriche (dalle gallerie, dai sottopassi, runoff dal ponte) lungo tutto il percorso e dovrà essere progettato un adeguato sistema di smaltimento e di depurazione in accordo con le Autorità competenti; in particolare si suggerisce di utilizzare manufatti scatolari di idonee dimensioni al posto delle condotte previste da progetto, in modo da ottenere la laminazione delle acque meteoriche raccolte sulla sede stradale e al tempo stesso rendere possibile, previa adozione di idonee misure di sicurezza, la pulizia della condotta dai sedimi anche con mezzi meccanici, intervento quest'ultimo che dovrà essere a carico dell'ente gestore della strada; si eviteranno così eventuali problemi innescati dal possibile mancato funzionamento dei pozzi di dispersione, che in tal modo non saranno più necessari;

7. la tempistica della realizzazione degli attraversamenti di corsi d'acqua dovrà essere concordata con l'Ente tutela pesca;

8. il proponente, nel periodo di tre anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto di ripristino; i terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua; le misure di mitigazione naturalistico - paesaggistica e gli interventi di ripristino, compensazione e restauro andranno realizzate secondo una tempistica correlata con la costruzione delle opere stradali in modo che siano operative alla data di entrata in esercizio della nuova infrastruttura;

9. al fine di ottimizzare l'inserimento degli interventi sull'ambiente, è opportuno che il progetto definitivo recepisca le seguenti prescrizioni:

a) il disegno della strada deve riprendere quello della strada alberata, di cui alcuni tratti dell'attuale S.S. n. 13 ne costituiscono testimonianza;

b) la scelta degli «arredi» deve caratterizzare in modo deciso l'ambito di intervento, al fine di identificarlo nella sua veste di «porta d'accesso» alla città;

c) nella realizzazione degli ampliamenti dei ponti esistenti sui corsi d'acqua si prescrive che vengano realizzati impiegando i materiali in modo da raggiungere forme leggere e slanciate, mentre i relativi parapetti dovranno favorire il senso di trasparenza;

d) i ponti devono essere progettati con una luce tale da garantire il mantenimento della sponda naturale del corso d'acqua arretrandone opportunamente le spalle ed evitando la realizzazione

di terrapieni e, se possibile, anche di pile in alveo;

e) l'eventuale rimodellamento e la stabilizzazione delle sponde, nelle parti interessate dai lavori di realizzazione degli attraversamenti, deve essere ottenuta con tecniche di ingegneria naturalistica;

f) in sostituzione delle barriere per la riduzione del rumore è preferibile ottenere analogo risultato con terrapieni e/o mediante la piantumazione delle aree a margine dell'infrastruttura con essenze arboree ed arbustive autoctone;

g) le aree di esproprio devono considerare anche le fasce laterali per la piantumazione di essenze ad alto fusto e di essenze arboree ed arbustive a mascheramento del flusso veicolare e per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;

h) le parti metalliche devono avere finitura opaca e colore nero;

i) i muri di contenimento in cemento armato devono avere una scarpa del 10%;

j) le scarpate dei raccordi tra la quota naturale del terreno ed i diversi piani della viabilità superficiale non devono superare il rapporto 3:2 tra base ed altezza;

k) il cemento armato con faccia a vista deve presentare una superficie finita, anche determinata da particolari disposizioni delle casserature, ovvero ottenuta con trattamenti superficiali, da determinare in sede di progetto definitivo;

l) nei sottopassi veicolari, le rampe di raccordo della viabilità principale con il piano di campagna vanno accompagnate da un elemento di arredo che ne segni la presenza (ad esempio una serie di portali leggeri, progressivamente digradanti con la quota della strada sottostante e raffittiti nell'approccio con la rotonda);

10. il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale;

11. il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale;

b) raccomandazioni:

1. deve essere valutata l'ipotesi di ampliare l'attraversamento del fiume Meduna, qualora tecnicamente possibile, utilizzando la struttura dell'attuale; in caso d'impossibilità documentata di recuperare la struttura del vecchio ponte si suggerisce che il nuovo ponte venga realizzato impiegando i materiali in modo da raggiungere forme leggere e slanciate, mentre i relativi parapetti dovranno favorire il senso di trasparenza;
2. si suggerisce di prevedere un piano dettagliato per la nuova viabilità e valutare attentamente le ripercussioni sulla viabilità minore delle zone attraversate ed interessate dalle nuove opere con opportuni studi e piani di segnalamento al fine di evitare congestione di traffico nei quartieri limitrofi con sviluppo di criticità in altri nodi della viabilità stessa;
3. si suggerisce di determinare e proporre una soluzione per i problemi di flussi longitudinali legati all'immissione diretta lungo l'asse stradale delle diffuse attività commerciali presenti;
4. si suggerisce di valutare la modalità di gestione di situazioni di emergenza del traffico sull'asse di progetto e la ripercussione che queste potrebbero avere sulla viabilità minore;
5. si suggerisce di valutare la possibilità tecnica di non intubare la roggia Mussa in Comune di Casarsa della Delizia;
6. si suggerisce di valutare la possibilità tecnica di recepire le richieste effettuate dal Comune di Casarsa della Delizia riguardo ad una progettazione migliore dei punti di attraversamento e di collegamento tra le due zone del Comune poste ai lati opposti della strada;
7. si suggerisce di valutare attentamente dal punto di vista tecnico e di fattibilità la modifica delle condotte addutrici di grosso diametro della rete di distribuzione dell'acqua potabile che alimentano interi quartieri e della rete fognaria, considerando la necessità di realizzare eventuali opere provvisorie.

Si precisa che con le prescrizioni e con le raccomandazioni sopra riportate si è tenuto conto delle osservazioni e delle proposte formulate dalle Autorità e dagli Uffici che hanno collaborato all'istruttoria.

L'adempimento delle prescrizioni e delle raccomandazioni sopra esposte nella fase di progettazione definitiva dovrà essere accertato concordemente dalle Direzioni regionali dell'ambiente, della Pianificazione territoriale e della viabilità e trasporti.

B) Il presente provvedimento non attiene al decreto legislativo 490/1999 in materia di tutela del paesaggio, al regio decreto 3267/1923 in materia di vincolo idro-

geologico, al regio decreto 523/1904 in materia di autorizzazioni di carattere idraulico.

C) Il medesimo provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e, a cura della Direzione regionale dell'ambiente, verrà inviato al proponente, trasmesso alle autorità individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, nonché agli organi e uffici competenti all'effettuazione dei controlli e delle verifiche prescritti nel provvedimento medesimo.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2932.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Ragioneria generale. Attribuzione competenze al Servizio della vigilanza e del controllo e della gestione delle entrate.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'articolo 52, comma 1, lettera e), che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di Servizio;

VISTA la nota della Ragioneria generale del giorno 4 agosto 2003, n. prot. 7847/Rag/S, con la quale si chiede di attribuire alla Ragioneria medesima, ed in particolare al Servizio della vigilanza e del controllo della gestione delle entrate, la competenza alla girata per l'incasso degli assegni intestati alla Regione, attualmente in capo al Presidente della Regione in qualità di legale rappresentante, in quanto trattasi di attività vincolata nonché espressione di una competenza gestionale corrente, come tale da attribuire alla dirigenza regionale, in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 7 agosto 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla modifica alla declaratoria delle competenze della Ragioneria generale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale di data 7 agosto 2003, n. 31432/DOP/27 OS ed esperito in data 26 agosto 2003 l'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO il proprio processo verbale 12 settembre 2003, n. 2755, con il quale si è ritenuto, in attesa della definizione del riassetto complessivo delle strutture regionali, di dare seguito esclusivamente a proposte che rivestono carattere di particolare urgenza ovvero comportanti degli interventi di natura meramente tecnica;

RITENUTO di dare seguito alla richiesta in argomento, in quanto l'intervento comporta esclusivamente una modifica di natura meramente tecnica;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. All'articolo 37, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, le parole «alla registrazione degli accertamenti delle entrate medesime ed all'emissione» sono sostituite dalle parole «alla girata degli assegni da versare in Tesoreria, alla registrazione degli accertamenti delle entrate e all'emissione».

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia dalla data di pubblicazione della medesima.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 2933.

Strutture regionali e incarichi dirigenziali . Modifiche alla D.G.R. 1282/2001. Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, che prevede che l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle Direzioni regionali, dei Servizi e dei Servizi autonomi nonché delle strutture stabili di livello inferiore e la declaratoria delle relative funzioni e attività siano disposte, su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale, con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

VISTO il Contratto collettivo di lavoro del personale regionale - area dirigenziale - riferito al quadriennio 1994-1997, ed in particolare l'articolo 25 che disciplina l'istituto della risoluzione consensuale nonché il protocollo d'intesa tra Amministrazione regionale e Organizzazioni sindacali siglato in data 25 febbraio 2003, avente ad oggetto la disciplina attuativa dell'istituto medesimo;

CONSIDERATO opportuno attribuire la competenza a curare l'iter procedurale inerente la risoluzione consensuale al Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale - inviata in data 28 luglio 2003 in ottemperanza a quanto disposto nella circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale 3 maggio 2001, n. 4, prot. 7488/SG - con la quale le strutture regionali interessate per competenza sono state invitate ad esprimere eventuali osservazioni in merito alla proposta di deliberazione giuntale relativa alla nuova articolazione della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali con nota della Direzione regionale dell'organizzazione e del personale di data 28 luglio 2003, n. 29633/DOP/27OS ed esperito, in data 5 agosto 2003 l'esame congiunto richiesto dalle Organizzazioni sindacali;

VISTO il proprio processo verbale 12 settembre 2003, n. 2755, con il quale si è ritenuto, in attesa della definizione del riassetto complessivo delle strutture regionali, di dare seguito esclusivamente a proposte che rivestono carattere di particolare urgenza ovvero comportanti degli interventi di natura meramente tecnica;

VISTO che l'intervento in oggetto comporta esclusivamente una modifica di natura meramente tecnica;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'organizzazione ed al personale;

VISTO il proprio processo verbale 27 novembre 2001, n. 4083, concernente «L.c. 3/2001 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Incidenza della riforma sul sistema dei controlli sugli atti amministrativi della Regione e degli enti locali. Generalità»;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. All'articolo 20 dell'Allegato A alla propria deliberazione 20 aprile 2001, n. 1282, come successivamente modificato ed integrato, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) cura gli atti relativi alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigente.».

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed ha efficacia dalla data di pubblicazione della medesima.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE
DEGLI AFFARI EUROPEI

Comunicato relativo all'esame da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 88, par. 3 del Trattato CE, della D.G.R. del 14 novembre 2002, n. 3793 con la quale è stato approvato il progetto di bando per l'erogazione di contributi alle PMI industriali per la realizzazione di centraline idroelettriche di potenza inferiore ai 3 megawatt - obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - azione 3.1.2 - «Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili».

Si comunica che l'esame della deliberazione della Giunta regionale n. 3793 del 14 novembre 2002, con la

quale è stato approvato il progetto di bando per l'erogazione di contributi alle PMI industriali per la realizzazione di centraline idroelettriche di potenza inferiore ai 3 megawatt nell'ambito del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, azione 3.1.2 «Valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili», si è concluso con esito positivo.

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Giorgio Tessarolo

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Amaro. Avviso di adozione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 39 del 30 agosto 2003, il Comune di Amaro ha adottato la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Arba. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 28 luglio 2003, il Comune di Arba ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Aviano. Avviso di approvazione della variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 21 luglio 2003 il Comune di Aviano ha respinto l'osservazione e l'opposizione presentate alla variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Basiliano. Avviso di adozione della variante generale al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 40 del 29 luglio 2003, il Comune di Basiliano ha adottato la variante generale al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante generale al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Buttrio. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 21 del 18 giugno 2003, il Comune di Buttrio ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Carlino. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 29 del 7 luglio 2003, il Comune di Carlino ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Erto e Casso. Avviso di adozione della variante n. 14 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 19 del 30 giugno 2003, il Comune di Erto e Casso ha adottato la variante n. 14 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 14 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fagagna. Avviso di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 23 settembre 2003 il Comune di Fagagna ha respinto l'osservazione presentata alla variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale, ha preso atto che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Gradisca d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 188 del 25 giugno 2003, il Comune di Gradisca d'Isonzo ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Lauco. Avviso di approvazione della variante n. 2 bis al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 28 del 7 agosto 2003 il Comune di Lauco ha preso atto, in ordine alla variante n. 2 bis al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni e che la Direzione regionale della pianificazione territoriale ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lestizza. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 40 del 31 luglio 2003 il Comune di Lestizza ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Malborghetto-Valbruna. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 18 settembre 2003 il Comune di Malborghetto-Valbruna ha preso atto che, in ordine alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Nimis. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 28 del 6 agosto 2003, il Comune di Nimis ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 29 del 25 luglio 2003, il Comune di Pradamano ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pradamano. Avviso di adozione della variante n. 12 Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 30 del 25 luglio 2003, il Comune di Pradamano ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Pradamano. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 25 luglio 2003 il Comune di Pradamano ha preso atto, in ordine alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis,, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Sacile. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 45 del 14 maggio 2003, il Comune di Sacile ha adottato la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Pier d'Isonzo. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 1 del 12 febbraio 2003, il Comune di San Pier d'Isonzo ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Tavagnacco. Avviso di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 62 del 18 agosto 2003 il Comune di Tavagnacco ha preso atto che, in ordine alla variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Vivaro. Avviso di adozione della variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 22 del 30 luglio 2003, il Comune di Vivaro ha adottato la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 10 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA COOPERAZIONE

Trasferimento di Sezione di 2 società cooperative iscritte al Registro regionale.

Con decreto assessorile del 18 settembre 2003, sono state trasferite di sezione, mantenendo invariato il numero di iscrizione al Registro regionale, le sottoelencate società cooperative:

1. «Cebi Centro Ecobiologico Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine, è stata trasferita dalla sezione miste alla sezione produzione e lavoro;
2. «Informatica Aziendale Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine, è stata trasferita dalla sezione produzione e lavoro alla sezione miste.

Iscrizione di 19 società cooperative al Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 30 settembre 2003, sono state iscritte al Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «BIO- RES Biological Researches Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Udine;
2. «PN Musica - Soc. Coop. a r.l», sede in Pordenone;
3. «R.D.A. Ponteggi Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Porpetto;
4. «Stella Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Forni Avoltri;
5. «Di. Effe Service Piccola Società Cooperativa a r.l., con sede in Gorizia;
6. «P.S.L. Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
7. «Soncini Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
8. «Medina - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Gorizia;
9. «Agricoop - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Tolmezzo;
10. «Le Rondini Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Gorizia;
11. «Marameo Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus», con sede in Cordenons;

12. «Cooperativa Sociale Karpos S.c.a.r.l. Onlus», con sede in Pordenone.

Sezione agricoltura:

1. «Cantine Blasanth Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Nimis;
2. «Gniviza Piccolo Campo Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Lusevera.

Sezione pesca:

1. «Piccola Società Cooperativa Pescatori Levante a r.l.»sede in Trieste.

Sezione miste:

1. «GE. CO. Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Porcia;
2. «Filoxenia Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
3. «Milleraggi Coordinamento Scuole F.I.S.M. del Livenza S.c.a.r.l.», con sede in Sacile;
4. «CO.SE.SAN. F.V.G. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Marameo Piccola Società Cooperativa Sociale a r.l. Onlus», con sede in Cordenons.

Cancellazione di 15 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 7 ottobre 2003, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Sport per tutti - Soc. Coop a r.l.», con sede in Udine;
2. «Casa 2000 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
3. «Novi List - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Trieste;
4. «CONCOOP - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine;
5. «Cooperativa sociale Radar - Soc. Coop. a r.l», con sede in Trieste;
6. «Sicarr - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
7. «Piccola Società Cooperativa Erbamatta Servizi del Cest per l'Handicap a r.l.», con sede in Trieste;
8. «Piccola Società Cooperativa Iskra a r.l.», con sede in Trieste;
9. «B.J.P. Piccola Società Cooperativa a r.l.», con sede in Trieste;
10. «La Servolana - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
11. «Euro 2000 - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Udine.

Sezione edilizia:

1. «Cooperativa Edilizia Edera - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
2. «Giardini del Conte - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
3. «Torricelle - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Pradamano.

Sezione agricoltura:

1. «Latteria sociale Turnaria di Avilla di Buia - Soc. Coop. a r.l.» - con sede in Buia.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Cooperativa sociale Radar - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste.

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITA' EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1° Serie speciale n. 31 del 6 agosto 2003)

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 22 depositato in Cancelleria l'11 giugno 2003.

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria l'11 giugno 2003 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). Acque pubbliche - Demanio idrico. Nota del Magistrato delle acque pubbliche contenente la rivendicazione della propria competenza all'esercizio delle funzioni amministrative relative ad alcuni tratti dei fiumi Judrio, Tagliamento e Livenza, nonché la rivendicazione della titolarità dei beni strumentali all'esercizio di tali funzioni. Ricorso per conflitto di attribuzioni presentato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Dedotta violazione delle funzioni amministrative regionali in materia di demanio idrico.

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria l'11 giugno 2003 (della Regione Friuli-Venezia Giulia). Acque pubbliche - Demanio idrico. Nota del Magistrato delle acque pubbliche contenente la rivendicazione della propria competenza all'esercizio delle funzioni amministrative relative ad alcuni tratti dei fiumi Judrio, Tagliamento e Livenza, nonché la rivendicazione della titolarità dei beni strumentali

all'esercizio di tali funzioni. Ricorso per conflitto di attribuzioni presentato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Dedotta violazione delle funzioni amministrative regionali in materia di demanio idrico.

- Nota del Magistrato delle acque di Venezia del 3 aprile 2003, n. prot. 2096.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, articoli 5, numeri 14 e 22, e 8; decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, articoli 1, 2 e 3, comma 1.

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1474 del 23 maggio 2003 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da mandato a margine, del presente atto dall'avvocato prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, rivendicare con la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Provveditorato regionale alle opere pubbliche - Magistrato alle acque di Venezia (doc. 2), funzioni amministrative in relazione ai tratti di fiume di cui alla medesima nota, né rivendicare la titolarità di beni strumentali all'esercizio di tali funzioni, e per il conseguente annullamento della nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Magistrato alle acque di Venezia, nella parte in cui contiene tali rivendicazioni, per violazione:

- dell'articolo 5, n. 14 e n. 22, e dell'articolo 8 dello Statuto F.V.G.;
- degli articoli 1, 2 e 3, comma 1, decreto legislativo n. 265 del 2001, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO

Con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, sono state dettate norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesaa del suolo:

L'articolo 1 di tale decreto trasferisce alla Regione Friuli-Venezia- Giulia «tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale, con esclusione del fiume Judrio, nel tratto classificato di prima categoria, nonché dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con la regione Veneto» (comma 1). Il comma 3 precisa che «la Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarità dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2» (enfasi aggiunta).

L'articolo 2, poi, trasferisce alla Regione «tutte le funzioni amministrative relative ai beni di cui all'articolo 1, ivi comprese quelle relative alle derivazioni ed opere idrauliche che già non le spettino». Tale disposizione è da intendere, ad avviso della ricorrente Regione, nel senso che vengono trasferite tutte le funzioni relative ai beni trasferiti, dunque con eccezione dei beni indicati dall'articolo 1, comma 1.

Tuttavia, l'articolo 3 ulteriormente dispone che «sono trasferite alla Regione tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88» del decreto legislativo n. 112/1998. Questa ultima disposizione è destinata a pareggiare le funzioni della Regione Friuli-Venezia Giulia con quelle che lo stesso decreto legislativo n. 112 assegna alle Regioni ordinarie. Infatti, quanto alle risorse idriche e difesa del suolo, l'articolo 86, comma l prevede che «alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le Regioni e gli enti locali competenti per territorio», e l'articolo 89 conferisce alle Regioni e agli enti locali «tutte le funzioni non espressamente indicate nell'articolo 88» il quale ultimo elenca i «compiti di rilievo nazionale» che in materia di risorse idriche, restano allo Stato.

Dunque, il decreto legislativo n. 265 del 2001, da un lato, trasferisce alla Regione tutte le funzioni relative ai beni la cui proprietà viene pure trasferita alla Regione sia quelle connesse alla titolarità (articolo 1, comma 3), sia le funzioni amministrative in generale; dall'altro trasferisce alla Regione, in relazione ai beni la cui proprietà resta allo Stato, le funzioni che il decreto legislativo n. 112/1998 conferisce alle Regioni ordinarie. Per questi ultimi beni dunque si verifica (come per le Regioni ordinarie) una dissociazione tra titolarità del bene (statale) e titolarità delle funzioni amministrative ad essi relative (regionale).

La particolare strutturazione del decreto legislativo n. 265/2001, che può apparire tortuosa, trova la sua spiegazione nella circostanza che la sua stesura è iniziata prima del decreto legislativo n. 112/1998: la norma di cui all'articolo 3, comma 1, dunque, è stata inserita in un secondo momento, per «adeguare» la situazione della Regione Friuli-Venezia Giulia a quella delle Regioni ordinarie.

Di tale situazione normativa non ha tenuto conto la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Magistrato alle acque di Venezia, che si contesta con il presente conflitto: in tale nota si afferma che, «considerato ... che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 265 del 25 maggio 2001 prevede il mantenimento in capo allo Stato della tratta del torrente Judrio che delimita il confine di Stato e delle tratte del fiume Livenza e Tagliamento che delimitano il confine tra le Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, risulta necessario il mantenimento, nelle attribuzioni di questo Istituto, degli immobili adibiti a Casello e/o magazzino idraulico, funzionali ad assicurare il servizio di piena in dette tratte».

Non sembra dubbio che a questo modo il Magistrato alle acque rivendica a se stesso non solo i beni, ma l'esercizio delle funzioni amministrative connesse: il

che è confermato da quanto segue: «tenuto conto delle iniziative già assunte ... e presumibilmente di quelle *in itinere* da parte delle Agenzie del demanio circa i trasferimenti dei beni immobili, si invitano le Agenzie in indirizzo a stralciare ovvero a non procedere ad alcun trasferimento dei seguenti immobili funzionali all'attività residua di questo Istituto» (enfasi aggiunta; si elencano di seguito diversi «magazzini idraulici» e «caselli idraulici»).

Ma tale atto di rivendicazione di funzioni amministrative e di beni ad esse strumentali risulta lesivo delle prerogative costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. - Lesione delle funzioni amministrative regionali in materia di demanio idrico.

Innanzi tutto si premette che il decreto legislativo n. 265/2001 - invocato a fondamento specifico del presente conflitto - contiene norme di attuazione dello statuto. Precisamente, esso è attuativo dell'articolo 5, n. 14 e n. 22, e dell'articolo 8 dello Statuto F.-V.G. e, inoltre, della competenza regionale in materia di protezione civile.

Può essere poi ricordato che, come sancito dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale, «le norme di attuazione dello Statuto regionale ad autonomia speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative *secundum legem,* non essendo escluso "un contenuto *praeter legem* nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" sentenza n. 212 del 1984; n. 20 del 1956» (così la sentenza n. 341/2001 di codesta Corte, punto 4 del Diritto). Non si può, dunque, dubitare del «tono costituzionale» del conflitto qui sollevato, destinato appunto a far valere le attribuzioni regionali disposte dalle norme di attuazione ora citate.

Come esposto in narrativa, la nota del Magistrato alle acque di Venezia rappresenta una rivendicazione di alcuni beni necessari allo svolgimento del «servizio di piena» in relazione a tratti di fiumi che sono rimasti di proprietà dello Stato e costituisce rivendicazione anche delle stesse funzioni amministrative per esercitare le quali sono necessari i magazzini e caselli idraulici indicati nella stessa nota.

Tale rivendicazione, lede le prerogative garantite alla Regione dall'articolo 3, comma 1, decreto legislativo n. 265/2001, come sopra illustrate, avendo ad oggetto funzioni non rientranti nell'articolo 88 decreto legislativo n. 112/1998. Infatti, tranne i compiti elencati in quest'ultima disposizione, tutte le altre funzioni amministrative relative a beni del demanio idrico situati nella Regione Friuli-Venezia Giulia spettano alla Regione stessa, in virtù dell'articolo 3 decreto legislativo n. 265/2001, anche se la titolarità del bene è statale.

In conseguenza della titolarità delle funzioni, spettano alla Regione quei beni che sono strumentali al loro esercizio. La nota del Magistrato alle acque è dunque, nei suoi due ultimi capoversi, lesiva delle attribuzioni regionali.

Si noti che non solo la nota non indica, quale ragione delle asserite «attività residue» alcuna attività che possa ricondursi alla attuale competenza statale di cui all' articolo 88 ora citato, ma anche che, fra l'altro, i magazzini idraulici di Cecchini di Pasiano e di Villanova di Prata, il casello idraulico di Canussio nonché, il magazzino e casello idraulico di Versa fanno parte dei beni demaniali di cui il decreto legislativo n. 265/2001 prevede il trasferimento alla Regione: in relazione a tali beni, quindi, la nota impugnata viola gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 265/2001.

Quanto ai beni pertinenti ai tratti di fiume citati nell'articolo 1 decreto legislativo n. 265/2001, ad accogliere la pretesa del Magistrato alle acque si verificherebbe l'incongrua situazione per cui i fiumi Tagliamento e Livenza dovrebbero essere gestiti, per quei tratti, in sponda destra dalla Regione Veneto e in sponda sinistra dallo Stato. Inoltre, si verificherebbe l'incongrua situazione per cui, a seconda che il tratto del fiume segni il confine o no, la competenza spetterebbe allo Stato o alla Regione Friuli-Venezia Giulia: e si tenga anche conto del fatto che i tratti di confine non sono sempre contigui. In pratica, la pretesa del Magistrato alle acque, oltre a violare in modo diretto le norme di attuazione, produrrebbe un irrazionale frazionamento delle competenze ed un'irrazionale disparità fra Regione Veneto e Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ancora, è da rilevare la contraddittorietà del comportamento degli organi statali, dato che, in due occasioni, l'Ufficio del Genio civile di Pordenone ufficio statale di cui per ora la Regione si avvale - ha chiesto finanziamenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia per sostenere le spese per il funzionamento dei beni reclamati dal Magistrato alle acque con la nota impugnata, così confermando che la competenza ad utilizzare i beni in questione spetta alla Regione stessa: si veda la nota 18 dicembre 2002, n. prot. 3440 (doc. 3), che fa riferimento specifico, fra l'altro, ai magazzini idraulici di Latisana e Pertegada (menzionati anche nella nota qui impugnata), e la nota 8 aprile 2003, n. 996 (doc. 4), ove si attesta che presso il Magistrato alle acque il capitolo di spesa n. 2323 è stato soppresso.

Risulta, pertanto, ulteriormente avvalorata la lesività dell'atto qui impugnato.

P.Q.M.

La Regione Friuli-Venezia Giulia, come sopra rappresentata e difesa;

Chiede: voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato, rivendicare con la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Magistrato alle acque di Venezia, funzioni amministrative in relazione ai tratti di fiume di cui alla medesima nota, nè rivendicare la titolarità di beni strumentali all'esercizio di tali funzioni, e conseguentemente annullare la nota 3 aprile 2003, n. prot. 2096, del Magistrato alle acque di Venezia, nella parte in cui contiene tali rivendicazioni, per violazione delle norme statutarie e legislative citate in epigrafe, per i profili e modi sopra illustrati.

Padova, addì 4 giugno 2003

avv. prof. Giandomenico Falcon

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Avviso d'asta pubblica per la prestazione del servizio di tesoreria comunale.

Si comunica che il giorno 21 novembre 2003 alle ore 11.30, presso la sede municipale di Gemona del Friuli, nell'Ufficio del Segretario/Direttore generale, in piazza Municipio, 1, si svolgerà il pubblico incanto per la gestione triennale del Servizio di tesoreria comunale.

Le condizioni di partecipazione e le modalità di svolgimento del rapporto inerente al servizio in oggetto sono indicate nel bando di gara, nello schema di convenzione e nella procedura di gara, disponibili presso l'Ufficio provveditorato del Comune di Gemona del Friuli - piazza Municipio, 1 - telefono 0432/973243.

L'asta si svolgerà seguendo il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157/1995, come modificato dal decreto legislativo n. 65/2000 (offerta economicamente più vantaggiosa).

Il termine di presentazione delle offerte è fissato per il giorno 19 novembre 2003.

Gemona del Friuli, lì 13 ottobre 2003

IL DIRIGENTE:
dott. Stefano Bergagna

COMUNE DI RIGOLATO
(Udine)

Estratto del bando di gara per la fornitura del gasolio per riscaldamento necessario alle dipendenze comunali.

(approvato con determinazione del Responsabile del servizio forniture e gestione patrimonio n. 22 del 14 ottobre 2003).

Ente appaltante: Comune di Rigolato, via Della Repubblica n. 59 - 33020 Rigolato (Udine) telefono 0433/68030, telefax 0433/68083.

Procedura di aggiudicazione: mediante pubblico incanto tramite il sistema di cui agli articoli 73, lettera C) e 76 1° e 2° comma del Regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, al maggior ribasso percentuale sul prezzo a base di gara.

Il prezzo a base di gara è il prezzo medio, al netto d'I.V.A. e dell'imposta di fabbricazione, per la fascia di fornitura superiore a litri 20.000 risultante dall'ultima rilevazione ufficiale della C.C.I.A.A di Udine precedente la consegna del combustibile.

La fornitura può essere aggiudicata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida.

Durata della fornitura: la fornitura è affidata per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Giorno e luogo in cui si terrà l'asta: l'asta si terrà nel giorno e nell'ora che saranno comunicati alle ditte partecipanti alla gara a mezzo fax presso il Comune di Rigolato, via della Repubblica n. 59 - 33020 Rigolato (Udine).

Presentazione delle offerte: le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno venerdì 16 gennaio 2004, in piego sigillato, raccomandato a mezzo del servizio postale, o a mani i documenti autenticati ai sensi di legge, indicati all'articolo 6 del bando di gara, nonché l'offerta in apposita busta anch'essa chiusa e su fac-simile di modulo fornito dall'Amministrazione (allegato A).

All'esterno del plico dovrà essere esposta la seguente dicitura:

«Contiene la documentazione e l'offerta per la fornitura di gasolio da riscaldamento per gli immobili comunali per l'anno 2004-2006».

Si avverte che oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva all'offerta precedente.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione del Capitolato speciale della fornitura e del bando completo di gara, le imprese interessate, possono rivolgersi al Comune di Rigolato - Ufficio segreteria o consultare il sito www.comune.rigolato.ud-it, dal quale sono scaricabili il bando di gara, il Capitolato speciale della fornitura e il fac-simile per la presentazione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse.

Rigolato, lì 14 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORNITURE E GESTIONE PATRIMONIO:
p.i. Fabio D'Andrea

COMUNE DI SAN LEONARDO
(Udine)

Bando di gara mediante procedura aperta per la concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e comprende la gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

1. Categoria di servizio e descrizione:

L'appalto riguarda la concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e comprende la gestione del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Luogo d'esecuzione:

Comune di San Leonardo con sede in frazione Merso di Sopra, 1 - 33040 San Leonardo (Udine).

3. Prestazione del servizio

La gara è riservata esclusivamente ai soggetti iscritti all'albo nazionale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Scadenza per la presentazione delle offerte:

52 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

5. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto:

La concessione viene aggiudicata a favore del concorrente che ha offerto il canone forfetario annuo di maggiore importo in assoluto.

Il canone forfetario annuo posto a base d'asta è pari ad euro 1.800,00 (milleottocento/00).

Per quanto concerne le offerte anormalmente basse, trova applicazione l'articolo 25 del decreto legislativo 157/1995 integrato con la legge 327/2000. Si procederà alla gara anche in presenza di una sola offerta.

In caso di mancata aggiudicazione, si potrà procedere a trattativa privata ai sensi dell'articolo 7, 2° comma, lettera A), del decreto legislativo 157/1995.

San Leonardo, lì 14 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Marzia Petricig

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Bilancio d'esercizio 2002.

(adottato dal Direttore generale con deliberazione n. 353 del 9 maggio 2003)

	STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
	ATTIVO		
A)	IMMOBILIZZAZIONI		
I.	Immobilizzazioni immateriali	39.995	63.816
II.	Immobilizzazioni materiali	126.046.583	125.817.946
III.	Immobilizzazioni finanziarie	30.931.982	5.964.716
B)	ATTIVO CIRCOLANTE		
I.	Rimanenze	3.369.229	3.122.591
II.	Crediti	322.460.802	158.566.905
III.	Titoli		
IV.	Disponibilità liquide	18.755.445	10.999.452
C)	RATEI E RISCONTI	261.444	231.389
	TOTALE ATTIVO	501.865.480	304.766.815
	PASSIVO		
A)	PATRIMONIO NETTO		
I.	Fondo di dotazione	112.095.334	119.987.273
II.	Contributi c/capitale da Regione indistinti e altri contributi	16.663.772	11.631.772
III.	Contributi c/capitale da Regione vincolati	13.324.331	1.073.643
IV.	Altri contributi in conto capitale	1.184.329	1.178.889
V.	Contributi per ripiani perdite	27.889	27.889
VII.	Altre riserve	2.845.195	961.801
VIII.	Utili (perdite) portati a nuovo	- 10 099.832	- 23.240.615
IX.	Utili (perdite) dell'esercizio	- 1 426.648	- 12.801.601
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	134.614.370	98.819.051
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI	10.357.023	9.513.429
C)	PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	794.030	784.283
D)	DEBITI	356.058.796	195.602.882
E)	RATEI E RISCONTI	41.261	47.170
	TOTALE PASSIVO E NETTO	501.865.480	304.766.815
	CONTI D'ORDINE	1.659.942	1.659.942

	CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO CORRENTE	ESERCIZIO PRECEDENTE
	RICAVI		
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Contributi d'esercizio	397.308.864	362.089.097
2	Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	8.561.960	7.393.270
3	Ricavi per altre prestazioni	11.167.179	11.084.789
4	Costi capitalizzati	6.061.044	6.030.564
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	423.099.047	386.597.720
	COSTI		
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		
1	Acquisti di beni	- 17.522.517	- 16.088.264
2	Acquisti di servizi		
	a) Prestazioni in regime di ricovero	- 144.221.029	- 133.927.968
	b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	- 26.132.128	- 20.733.988
	c) Farmaceutica	- 64.533.951	- 59.151.887
	d) Medicina di base	- 24.318.645	- 23.462.455
	e) Altre convenzioni	- 27.564.197	- 24.422.873
	f) servizi appaltati	- 14.811.817	- 13.076.626
	g) manutenzioni	- 2.545.820	- 2.486.453
	h) Utenze	- 3.163.414	- 3.467.973
	i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	- 3.700.540	- 8.490.317
3	Godimento di beni di terzi	- 827.341	- 795.565
4	Costi del personale	- 79.750.302	- 73.193.948
5	Costi generali ed oneri diversi di gestione	- 3.068.342	- 7.511.460
6	Ammortamenti e svalutazioni	- 6.324.589	- 6.244.215
7	Variazione delle rimanenze	246.638	605.815
8	Accantonamenti per rischi	- 2.492.744	- 13.944
9	Altri accantonamenti	- 3.934.053	- 6.276.301
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 424.664.791	- 398.738.422
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	- 1.565.744	- 12.140.702
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	47.840	35.530
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	391.697	- 539.426
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +-C +-D +-E)	- 1.126.207	- 12.644.598
	Imposte sul reddito dell'esercizio	- 300.441	- 157.003
	UTILE/-PERDITA DELL'ESERCIZIO	- 1.426.648	- 12.801.601

IL DIRETTORE GENERALE:
dr. Roberto Ferri

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 5 «BASSA FRIULANA»
PALMANOVA
(Udine)

Bilancio dell'esercizio 2002.

(approvato con decreto D.G. n. 180 del 30 aprile 2003)

STATO PATRIMONIALE	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I. Immobilizzazioni immateriali nette	63.014	6.616
II. Immobilizzazioni materiali nette		
1 Terreni	120.522	120.522
2 Fabbricati	79.398.946	84.747.872
3 Impianti e macchinari	2.599.508	3.085.294
4 Attrezzature sanitarie	4.842.183	4.802.226
5 Mobili e arredi	1.017.799	1.146.267
6 Automezzi	387.544	205.591
7 Altri beni	997.870	913.141
8 Immobilizzazioni in corso e acconti	683.269	161.830
III. Immobilizzazioni finanziarie	15.088.653	3.333.898
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	105.199.308	98.523.257
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. Rimanenze	1.999.504	1.512.163
II. Crediti	12.943.634	8.490.658
III. Titoli		0
IV. Disponibilità liquide	13.281.684	5.977.814
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	28.224.822	15.980.635
C) RATEI E RISCONTI	703.400	91.299
TOTALE ATTIVO	**134.127.530**	**114.595.191**
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione	81.038.398	88.669.697
II. Contributi c/capitale da Regione indistinti	12.813.837	9.396.482
III. Contributi c/capitale da Regione vincolati	1.274.099	1.274.099
IV. Altri contributi in conto capitale	420.908	341.753
V. Contributi per ripiani perdite		0
VI. Riserve di rivalutazione		0
VII. Altre riserve	637.893	135.488
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(2.426.750)	(15.047.422)
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	2.961.294	(3.698.366)
TOTALE PATRIMONIO NETTO	96.719.679	81.071.731
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	11.716.000	10.030.050
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	629.314	574.601
D) DEBITI	24.529.752	22.767.522
E) RATEI E RISCONTI	532.785	151.287
TOTALE PASSIVO E NETTO	**134.127.530**	**114.595.191**

CONTO ECONOMICO	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2001
RICAVI		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Contributi d'esercizio	129.623.116	116.669.745
2 Ricavi per prestazioni ad aziende del SSN	17.512.812	17.423.136
3 Ricavi per altre prestazioni	6.896.571	6.542.491
4 Costi capitalizzati	4.854.599	4.711.060
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	158.887.098	145.346.432
COSTI		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 Acquisti di beni	(13.956.774)	(12.163.406)
2 Acquisti di servizi		
a) Prestazioni in regime di ricovero	(22.811.865)	(21.794.581)
b) Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche	(3.627.912)	(2.782.272)
c) Farmaceutica	(21.297.643)	(20.241.912)
d) Medicina di base	(8.654.824)	(8.313.484)
e) Altre convenzioni	(6.979.751)	(5.934.236)
f) servizi appaltati	(5.672.682)	(5.534.708)
g) manutenzioni	(1.498.344)	(1.475.388)
h) Utenze	(2.182.203)	(2.385.145)
i) Rimborsi-assegni, contributi e altri servizi	(1.113.758)	(1.091.877)
3 Godimento di beni di terzi	(594.546)	(503.123)
4 Costi del personale		
a) Personale sanitario	(46.389.962)	(44.502.592)
b) Personale professionale	(66.936)	(67.043)
c) Personale tecnico	(5.794.553)	(5.757.865)
d) Personale amministrativo	(3.028.395)	(2.785.249)
e) Altri costi del personale	(868.623)	(697.714)
5 Costi generali ed oneri diversi di gestione	(1.876.226)	(1.546.399)
6 Ammortamenti e svalutazioni	(5.075.344)	(5.322.898)
7 Variazione delle rimanenze	487.341	48.497
8 Accantonamenti per rischi	(1.783.204)	(314.467)
9 Altri accantonamenti	(3.043.553)	(4.430.194)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(155.829.757)	(147.596.056)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ.	3.057.341	(2.249.624)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	6.897	(86.463)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FIN.		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	51.431	(1.286.685)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.115.669	(3.622.772)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(154.375)	(75.594)
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	**2.961.294**	**(3.698.366)**

IL DIRETTORE GENERALE:
ing. P. Pullini

COMUNE DI GRADO
(Gorizia

Classificazione dello stabilimento balneare denominato «Spiaggia principale di Grado».

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 715 del 15 luglio 2003 si è provveduto a classificare come segue lo stabilimento balneare sottoindicato per il quinquennio 2003-2007.

Denominazione: «Spiaggia principale di Grado»;

ubicazione struttura: litorale meridionale dell'isola dalla fine del Lungomare Nazario Sauro verso est per una lunghezza di m. 2436;

titolare: Martinis Claudio, legale rappresentante della S.p.A. «G.I.T. Grado impianti turistici»;

sede: viale Dante Alighieri n. 72;

classe assegnata: 4 (quattro) stelle.

Grado, 9 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

Riclassificazione dell'esercizio di albergo denominato «Il Guscio».

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 1082 del 10 ottobre 2003 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata per il quinquennio 2003-2007.

Denominazione: «Il Guscio»;

ubicazione struttura ricettiva: via Venezia n. 4;

titolare: Martinis Claudio leg. rappr. S.r.l. «Margherita Immobiliare»;

classe assegnata: 1 (una) stella;

capacità ricettiva: n. 12 camere di cui n. 3 con vano soggiorno annesso, n. 23 posti letto e n. 12 bagni-completi;

carattere apertura: annuale.

Grado, 10 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI PRECENICCO
(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia

1. Il Comune di Precenicco, con ordinamento giuridico autonomo, è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo dei valori culturali, sociali economici e politici che costituiscono patrimonio storico e di tradizioni della comunità.

2. Il Comune di Precenicco è un Ente dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei propri Regolamenti e del Testo unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune di Precenicco, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica Italiana, della Comunità europea e della Regione Friuli Venezia Giulia, si riconosce in un sistema basato sul principio dell'autonomia degli Enti locali e si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Il Comune di Precenicco concorre alla gestione delle risorse locali compreso il gettito fiscale, nonché all'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, nel rispetto del principio della sussidiarietà secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadino.

4. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il presente Statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, ne stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione.

Art. 2

Territorio

1. Il Comune di Precenicco è composto dai seguenti nuclei abitati:

a) Casali Bianchini.

b) Casali del Mol.

c) Casali Viotto.

d) Case Nuove.

2. Il Comune di Precenicco confina con i seguenti Comuni:

a) a nord con il Comune di Palazzolo dello Stella;

b) a est con il Comune di Palazzolo dello Stella;

c) a sud con il Comune di Marano;

d) a ovest con il Comune di Latisana.

Art. 3

Albo pretorio, informazione, stemma e gonfalone

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

3. All'albo pretorio dovranno essere pubblicati gli atti fondamentali dei consorzi dei quali il Comune di Precenicco fa parte.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità con apposito Regolamento.

5. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone descritti come segue:

- *Stemma*: inquartato d'argento e d'azzurro, alla croce potenziata dell'uno nell'altro. Ornamenti esteriori da Comune.
- *Gonfalone*: drappo partito di bianco e d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopradescritto con l'iscrizione centrata in argento: «Comune di Precenicco». Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

6. Il Comune ha sede in Precenicco ove si riuniscono gli organi istituzionali. In caso del tutto eccezionale il Consiglio comunale o la Giunta comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4

Sviluppo e promozione

1. Il Comune di Precenicco ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini e dei loro diritti, al di là di ogni differenza di sesso, condizione, nazionalità, razza o religione e ne promuove le pari opportunità, l'emancipazione, le forme di convivenza, il benessere fisico e psicologico ed informa le proprie scelte a criteri di equità, trasparenza, accessibilità.

2. Il Comune di Precenicco, inoltre, ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e manutenzione dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità di aria, acqua e suolo e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con altri Enti territoriali elettivi. Il Comune di Precenicco, infine, assicura tutela, valorizzazione e fruizione del suo patrimonio culturale, linguistico, monumentale, storico ed urbanistico, anche in collaborazione con la Provincia, nelle forme e modi previsti dalla legge.

3. Il Comune promuove lo sviluppo delle attività agricole, commerciali e dei servizi anche in considerazione della vocazione turistica del proprio territorio, ponendo particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione e all'artigianato.

Art. 5

Diritto alla salute

1. Il Comune persegue, attraverso la collaborazione con i soggetti pubblici e privati, la finalità di garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute e alla sicurezza sociale.

Art. 6

La famiglia e la persona

1. Il Comune riconosce il ruolo centrale della famiglia, agevolandone la stabilità e lo sviluppo.

2. Al fine di assicurare l'attuazione degli obiettivi delle pari «opportunità» tra uomo e donna adotta le misure necessarie e concorre a promuovere, nell'ambito delle proprie competenze, una cultura di valorizzazione dei contributi delle donne nella Comunità con lo scopo di rimuovere eventuali discriminazioni sociali e culturali. Attua, anche attraverso idonee forme consortili e convenzionate, il servizio di assistenza sociale, rivolto agli anziani, minori, disabili, invalidi e in generale a tutti i soggetti in stato di disagio. Valorizza e sostiene le attività delle organizzazioni di volontariato e l'associazionismo.

Art. 7

Gemellaggi e sviluppo cultura europeista

1. Il Comune di Precenicco, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra Enti locali e nello spirito della Carta europea delle autonomie locali, ricerca tramite gemellaggi, cooperazioni internazionali o altre forme di relazioni permanenti, con comunità di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

2. Il Comune di Precenicco partecipa alla costruzione di una cultura europeista condividendo i principi di collaborazione tra comunità locali per creare, nell'interesse dei propri cittadini, un' Europa dei popoli democratica e non violenta.

3. Il Comune di Precenicco promuove e favorisce iniziative di pace, di collaborazione pacifica tra i popoli, anche al fine di favorire il superamento di condizioni di sottosviluppo.

Art. 8

Iniziativa economica

1. Il Comune promuove la funzione dell'iniziativa economica, pubblica e privata, coordinando le attività commerciali, tutelando lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e delle attività turistiche, anche attraverso il sostegno di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

2. Adotta in particolare iniziative atte a stimolare e agevolare le attività industriali ed artigiane, sia di produzione che di servizio, nonché lo sviluppo delle attività agricole, come patrimonio economico, sociale e culturale essenziale per la crescita della società locale, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la professionalità in agricoltura.

Art. 9

Insediamenti territoriali e ambiente

1. Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmatico sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. A tal fine il Comune rende compatibili le nuove infrastrutture e quelle già esistenti con gli obiettivi improntati ai principi vigenti in materia di tutela ambientale e sviluppo sostenibile, nell'ottica di un miglioramento del rapporto fra valore prodotto e risorse ambientali utilizzate.

3. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo esigenze e priorità definite dai piani pluriennali di attuazione. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

4. Attraverso gli strumenti attuativi adotta le misure necessarie per la conservazione e difesa dell'ambiente e delle risorse naturali e per l'eliminazione di tutte le cause d'inquinamento.

5. Tutela in particolare il patrimonio fluviale e quello boschivo, costituito dai boschi planiziali, attraverso forme pianificatorie e di vigilanza.

Art. 10

Sviluppo e tutela del patrimonio e delle attività culturali

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio e delle attività culturali, valorizzandone gli aspetti linguistici, di costume e di tradizioni locali.

2. Tutela il patrimonio storico-artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della comunità. Incoraggia lo sport dilettantistico e giovanile; sostiene le associazioni sportive, ricreative e culturali, assicurando a tal fine l'utilizzo delle strutture comunali.

Art. 11

Tutela e valorizzazione della lingua e cultura friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione, secondo le modalità fissate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 12

Cultura della pace

1. Il Comune, in conformità ai principi istituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati nelle persona e ripudiano la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce a sua volta nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

2. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace mediante iniziative culturali, di educazione, cooperazione ed informazione che tendono a fare di esso un territorio di pace.

3. Il Comune, allo scopo, assumerà iniziative dirette e favorirà le istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL COMUNE

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

Ruolo e competenze

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 14

Costituzione

1. L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3. Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco neo-eletto, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

5. Il Consiglio procede, come suo primo atto, all'esame della convalida degli eletti.

6. L'adunanza di cui al precedente comma è presieduta dal Sindaco neo eletto.

7. Ciascun Consigliere, qualora non residente, può eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 15

Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincoli di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente o in gruppo, hanno diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio. I Consiglieri comunali che non intervengano per tre sessioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

3. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato sull'attività comunale, nonché sugli Enti ed aziende cui essa partecipa o da essa controllati, ed i servizi a ciò necessari. Il Regolamento disciplina il diritto di informazione e di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati.

Art. 16

Gruppi consiliari, conferenza di capigruppo e commissioni consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei capigruppo, nonché l'istituzione della conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

2. Ai sensi dell'articolo 38, 6° comma del decreto legislativo n. 267/2000, il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al successivo articolo 10, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione. Le commissioni saranno composte da almeno tre membri, di cui uno rappresentante la minoranza consiliare che assumerà le funzioni di Presidente (come previsto dall'articolo 44, 1° comma 267/2000). I poteri e il funzionamento delle suddette commissioni sono ulteriormente disciplinati dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

4. Qualora il Consiglio comunale ravvisasse la necessità di costituire commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse sarà attribuita ai rappresentanti dei gruppi di minoranza.

5. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nelle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 dovranno essere di norma rappresentati entrambi i sessi.

Art. 17

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco.

2. Qualora si sia nominato il Presidente del Consiglio spettano a quest'ultimo la convocazione e la presidenza delle sedute, mentre la decisione in merito all'ordine del giorno e alla data dell'adunanza spetta al Sindaco.

3. Il Consiglio comunale deve riunirsi in sessione ordinaria almeno due volte all'anno: una per l'approvazione del bilancio di previsione ed un'altra per l'approvazione del conto consuntivo. Lo stesso si riunisce in sessione straordinaria per la trattazione di tutte le altre questioni quando il Sindaco o il Presidente, se nominato, lo ritenga opportuno.

4. Il Sindaco, o il Presidente se nominato, è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, nel limite delle competenze previste dal successivo articolo 20.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono palesi, salvo i casi previsti dal Regolamento di cui al successivo articolo 19.

6. Le sedute del Consiglio si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

7. Alle medesime condizioni di cui al 2° capoverso del comma precedente, il luogo di riunione potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

Art. 18

Uso della lingua friulana

1. Il Consigliere comunale, nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni, può esprimersi in lingua friulana. Le modalità per esercitare tale opportunità sono stabilite con Regolamento nel rispetto delle norme di legge.

Art. 19

Regolamento interno

1. Il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, il Regolamento del proprio funzionamento.

Art. 20

Presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio comunale elegge tra i propri componenti il Presidente, con voto palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Qualora nessun Consigliere ottenga tale maggioranza le votazioni andranno avanti, anche nella stessa seduta e risulterà eletto il candidato che otterrà la maggioranza dei voti validamente espressi.

3. Ruolo e competenze del Presidente del Consiglio comunale sono meglio specificati all'interno del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 21

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associate;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) può nominare il Presidente tra i suoi componenti;

f) organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività e o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e l'emissione di prestiti obbligazionari;

j) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali della Giunta o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Segretario o di altri funzionari;

l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che vengono adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 22

Deliberazioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate espressamente previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Le deliberazioni riguardanti l'approvazione di bilanci annuali e pluriennali, di piani territoriali e piani urbanistici, la contrazione di mutui e i Regolamenti, salvo quanto previsto dall'articolo 19, vanno assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica al momento della votazione.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola con voto palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento di qualità soggettive si una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone» il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale, secondo modalità e termini stabiliti dal Regolamento.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi d'incompatibilità. In tale caso é sostituito, in via temporanea, da un componente del Consiglio, nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario e approvati dal collegio in una seduta successiva.

Art. 23

Esimente delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Non determina l'insorgere di cause di incompatibilità o ineleggibilità con la carica di Sindaco, Assessore o Consigliere comunale l'assunzione della carica di Amministratore di società di capitali con prevalente capitale pubblico o in posizione di minoranza, o di consorzio partecipato.

CAPO II

GIUNTA COMUNALE

Art. 24

Definizione e competenze

1. La Giunta é l'organo che collabora con il Sindaco nel governo dell'ente.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 25

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero minimo di 2 (due) ad un numero massimo di 4 (quattro) Assessori, tra cui il Vice

Sindaco, e comunque non superiore ad un terzo del numero dei Consiglieri, arrotondato aritmeticamente, computando nel numero dei Consiglieri anche il Sindaco.

2. Nella Giunta dovranno essere rappresentati preferibilmente i due sessi.

3. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti Consiglieri comunali purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere stesso. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei Consiglieri. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

Art. 26

Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare, con atto motivato, uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 27

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano, intendendosi colui che da più tempo ricopre tale carica.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco e agli altri Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

Art. 28

Convocazione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata, senza formalità, dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- responsabili di servizi
- Consiglieri comunali
- esperti e consulenti esterni.

3. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 29

Competenza della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei Funzionari dirigenti; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività (in sede di presentazione del bilancio di previsione e di approvazione del conto consuntivo) e inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, anche attraverso apposite comunicazioni su singole problematiche o sulla attività complessiva da effettuarsi attraverso specifico argomento iscritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale; svolge, altresì, attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

2. E' altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. In particolare spettano alla Giunta le seguenti attribuzioni di governo:

a) assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

b) proporre eventualmente al Consiglio i Regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;

c) operare scelte nell'ambito di discrezionalità amministrative, con l'indicazione dei fini e l'individuazione delle scale di priorità, ovviamente con l'osservanza degli indirizzi dati dal Consiglio;

d) approvare i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee-obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio e tutti i provvedimenti che costituiscono impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del Consiglio comunale;

e) definire le condizioni ed approvare le convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;

f) fissare la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi;

g) approvare disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

h) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex articolo 42, lettera l), del decreto legislativo n. 267/2000;

i) autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, ordinario o amministrativo, come attore o convenuto, ad approvare le transazioni;

j) esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

k) approvare gli storni di fondi limitatamente ai prelievi dai fondi di riserva; di adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio e gli storni di fondi diversi dai prelievi dai fondi di riserva sottoponendo tali provvedimenti alla ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

4. In particolare spettano alla Giunta le seguenti attribuzioni organizzative, se non attribuite al Segretario o al Direttore generale:

a) decidere in ordine a questioni di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) fissare, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato.

Art. 30

Deliberazioni della giunta

1. La Giunta comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

2. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute sono curate dal Segretario comunale.

5. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso é sostituito in via temporanea da un assessore nominato dal Presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

CAPO III

IL SINDACO

Art. 31

Caratteristiche

1. Il Sindaco è capo e legale rappresentante del Comune.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla.

Art. 32

Competenze quale organo di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali ordinari od amministrativi come attore o convenuto con l'autorizzazione della Giunta;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività dei singoli Assessori;

d) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, ecc. che la legge assegna specificatamente alla sua competenza e che non rientrano nella competenza dei Responsabili dei Servizi;

e) ha la facoltà di delegare, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori l'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna che la legge o lo Statuto non abbia già loro attribuito, nonché ha facoltà di conferire a Consiglieri incarichi, purché di rilevanza interna e con finalità consultive, a trattare specifiche materie;

f) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) convoca i comizi per i referendum consultivi;

h) adotta ordinanze ordinarie;

i) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

j) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni;

k) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e servizi comunali;

m) adotta tutti gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non collegiale o gestionale che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito al Segretario;

n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

o) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni;

p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, sentito il Segretario comunale;

q) attribuisce e definisce, sentito il Segretario comunale, gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 109 e 110 del decreto legislativo n. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti;

r) conferisce le funzioni di direttore generale al Segretario comunale, qualora non risultino stipulate convenzioni per tale nomina tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

Art. 33

Competenze quale organo di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) promuove, tramite il Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

b) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni costituite o partecipate tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio comunale;

d) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni.

Art. 34

Competenze organizzative

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) dispone la convocazione della Giunta per l'esame delle proposte iscritte da ciascun Assessore;

e) ha potere di delega generale delle sue competenze ed attribuzioni ad un assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco (Assessore delegato) ed in sua assenza o impedimento all'Assessore più anziano;

f) delega normalmente particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

2. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Tali interrogazioni ed istanze dovranno essere presentate per iscritto all'ufficio del Segretario comunale. Le modalità delle relative risposte sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento consiliare.

Art. 35

Competenze per i servizi statali

1. Il Sindaco:

a) provvede ad assolvere funzioni di polizia giudiziaria quando la legge gli attribuisce la qualifica ufficiale di pubblica sicurezza;

b) sovrintende, emana direttive ed esercita vigilanza nei servizi di competenza statale previsti dall'articolo 54, comma 1° del decreto legislativo n. 267/2000;

c) sovrintende, informandone il Prefetto, ai servizi di vigilanza ed a quanto interessa la sicurezza e l'ordine pubblico;

d) adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dell'articolo 54, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 ed assume le iniziative conseguenti;

e) emana atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

2. Sono trasferite al Sindaco le competenze del prefetto di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

3. Per il trasferimento al Sindaco delle competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, si applica l'articolo 12 della legge 265/1999.

Art. 36

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza contare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37

Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al Segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del Consiglio, in attuazione delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto, nonché dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e servizi approvati dal Consiglio comunale.

2. Il Segretario comunale è funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia, il cui status giuridico ed economico è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi di comparto, è nominato dal Sindaco ed eventualmente da lui stesso revocato nei tempi, casi e modi previsti dalla legge.

3. Il Segretario comunale è il vertice della struttura burocratica del Comune ed assicura il collegamento tra questa e gli indirizzi e programmi degli organi politici.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

5. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

6. Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sorveglianza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 38

Attribuzioni gestionali

1. Al Segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;

c) presidenza delle commissioni di concorso, ove nominato responsabile del servizio personale, con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;

d) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i procedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

e) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecu-

zione delle deliberazioni, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

f) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

g) esercizio del potere sostitutivo nei casi di assenza o accertata inefficienza. Solleva, inoltre, contestazioni di addebiti, propone i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili di Servizio e dei dipendenti secondo le competenze di cui al Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

h) potere di certificazione e attestazione per tutti gli atti del Comune.

Art. 39

Attribuzioni consultive

1. Il Segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi, per quanto di propria competenza.

Art. 40

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il Segretario comunale esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi e i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del Regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

Art. 41

Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e delle commissioni in cui è prevista obbligatoriamente la sua partecipazione curando la redazione dei relativi verbali.

2. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

3. Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 42

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;

b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 43

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del Regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 44

Direzione di aree funzionali, titolarità di posizioni organizzative e collaborazioni esterne

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali o di titolarità di posizioni organizzative possono essere conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati con provvedimento motivato contenente la valutazione dei risultati ottenuti dal responsabile nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti.

2. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal responsabile risulti inadeguato o negli altri casi previsti dal Regolamento

per l'ordinamento degli uffici e dei servizi o dai contratti collettivi.

3. Il conferimento degli incarichi comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, secondo la normativa vigente e che cessa con la conclusione e l'interruzione dell'incarico.

4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 45

Conferimento di incarichi

1. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001, il Responsabile del Servizio sentito il Segretario comunale, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta comunale, può conferire a dipendenti incarichi nei seguenti casi e con i seguenti criteri:

a) si deve trattare di incarichi non compresi nei compiti o doveri d'ufficio perché non previsti;

b) si deve, in alternativa, trattare di incarichi non compresi di fatto nei compiti o doveri d'ufficio perché, pur astrattamente previsti, non sono di fatto svolgibili durante la normale attività lavorativa, se tale impossibilità deriva da eventi straordinari o imprevedibili, o da sopravvenute innovazioni normative in materia;

c) gli incarichi dovranno avere per oggetto attività e/o adempimenti a carattere specialistico-professionale, inerenti l'ufficio tecnico, l'ambiente, il territorio, la contabilità, la gestione del patrimonio e i tributi, l'ufficio demografico, l'assistenza, il cui svolgimento può essere espletato dal personale comunale che, a parere del responsabile del servizio o del Segretario comunale, possieda adeguata esperienza e attitudine ove rilevante;

d) per la realizzazione dell'incarico è dovuto un congruo compenso;

e) la misura del compenso sarà concordata tra il dipendente da incaricare ed il Segretario comunale, ed approvata dalla Giunta comunale contestualmente all'affidamento dell'incarico stesso;

f) il Segretario verifica l'inesistenza di cause di incompatibilità in capo al dipendente da incaricare, al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;

g) Nel caso di incarichi richiesti da altre amministrazioni sarà necessario comunque acquisire l'autorizzazione da parte del responsabile del Servizio sentito il Segretario comunale;

h) l'incarico deve essere svolto interamente al di fuori dell'orario di lavoro secondo le modalità concordate con il Responsabile del Servizio sentito il Segretario comunale.

Nel caso di incarichi interni a dipendenti di altri Enti, fatta salva la disciplina dettata dall'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, il Responsabile del Servizio, sentito il Segretario comunale, prima dell'affidamento dell'incarico valuterà le disponibilità di bilancio ed acquisirà l'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, se diversa dal Comune di Precenicco.

Art. 46

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

a) struttura organizzativa-funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative della commissione di disciplina;

f) trattamento economico.

4. Per le materie di cui alle lettere c), d) ed f) del precedente comma il Regolamento dell'organizzazione degli uffici e dei servizi recepisce quanto previsto dalle leggi in materia e dagli accordi collettivi nazionali e regionali di lavoro.

TITOLO IV

RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Art. 47

Modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente

1. La rappresentanza dell'Ente spetta in via generale al Sindaco.

2. La rappresentanza in giudizio spetta alla Giunta qualora le materie oggetto della lite siano di natura po-

litica, mentre spetta al Responsabile del Servizio competente qualora le materie oggetto della lite siano di natura «meramente gestionale».

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione, sostiene e valorizza gli organismi a base associativa che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero.

2. E' assicurato alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato, aventi riferimento locale, l'utilizzazione, a domanda, delle strutture dell'ente, per finalità di interesse pubblico.

3. I rapporti con l'Amministrazione comunale degli organismi di cui al comma 1 del presente articolo, sono disciplinati dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 241/1990.

Art. 49

Albo associazioni

1. Viene istituito l'Albo delle associazioni locali presso l'ufficio del Segretario comunale, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.

2. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

3. Le associazioni possono accedere ai dati loro riguardanti di cui è in possesso l'amministrazione comunale.

4. Le associazioni devono essere sentite, tramite idonea forma di consultazione, in occasione di scelte amministrative riguardanti le loro attività.

Art. 50

Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli, o le organizzazioni, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. A tali istanze, petizioni e proposte è data risposta scritta entro il termine previsto dal Regolamento, di cui al comma 3 dell'articolo 47.

Art. 51

Interrogazioni, istanze, petizioni e proposte dell'Associazione «Pro Loco» o del comitato delle associazioni locali

1. Il comitato fra le associazioni locali può proporre interrogazioni, istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale o alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze e ai sensi del Regolamento sulla partecipazione.

2. Le interrogazioni, le istanze, le petizioni e le proposte dovranno essere poste all'ordine del giorno degli organi cui sono indirizzate alla prima riunione successiva alla loro acquisizione agli atti del Comune.

Art. 52

Incentivazione

1. Alle associazioni e agli organismi di partecipazione possono essere erogate forme d'incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, secondo i criteri previsti dal Regolamento di cui al 3° comma dell'articolo 50.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali quali interlocutori nelle scelte di politica economica e nelle decisioni che direttamente o indirettamente riguardano lo svolgimento delle attività produttive nell'ambito comunale.

Art. 54

Le consulte

1. Il Comune di Precenicco favorisce la partecipazione della comunità all'esercizio delle funzioni degli organi elettivi.

2. Il Consiglio comunale, nella seduta insediativa, può determinare il numero e la natura delle consulte.

3. Le consulte sono costituite con le modalità stabilite dal Regolamento per la partecipazione popolare. Ciascuna di esse elegge il proprio Presidente e nomina i coordinatori per sezioni di attività.

4. Le consulte:

- collaborano con le commissioni consiliari;
- possono presentare all'amministrazione proposte, istanze e petizioni;
- possono esprimere pareri, su richiesta del Sindaco, delle Commissioni o dell'Assessore competente prima della presentazione in Consiglio di atti che incidono in misura rilevante sugli interessi dei cittadini.

Art. 55

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini e soggetti di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi tranne che per i casi espressamente esclusi dalle legge e dai Regolamenti comunali.

2. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 8 agosto 1990 n. 241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative predisposte dal Regolamento.

3. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, i tempi entro cui possono presentare memorie scritte, istanze e documenti pertinenti l'oggetto del procedimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria, modalità e tempi per la stessa, nonché l'organo competente all'emanazione del provvedimento finale.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o l'indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa o impraticabile, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio e comunque altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il Regolamento sottrae all'accesso.

7. La Giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 56

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni d'interesse collettivo, con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Qualora, per la complessità della richiesta o per la necessità di valutazioni tecniche inerenti il problema sollevato, non sia possibile rispondere entro i 30 giorni di cui al precedente comma, l'ente comunica agli interessati il prolungamento del termine massimo di risposta di ulteriori 30 giorni.

4. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulle partecipazione, il quale deve prevedere la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 57

Petizioni

1. Numero trenta cittadini possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il Regolamento di cui al precedente articolo 48, ultimo comma, determina la procedura della petizione, i tempi, la forma di pubblicità, l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga

di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 58

Proposte

1. Numero centocinquanta elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi.

2. Il Sindaco, entro trenta giorni successivi, trasmette le proposte di cui al primo comma all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché l'attestazione relativa alla copertura finanziaria. Spetterà comunque all'organo competente la decisione sull'adozione dell'atto richiesto.

3. L'organo competente può sentire i proponenti dell'iniziativa.

4. Tra l'amministrazione comunale e i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui é stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 59

Comitati maggiormente rappresentativi

1. Il Comune riconosce il ruolo sociale dei Comitati maggiormente rappresentativi dei cittadini ed assicura, a domanda, l'utilizzo delle strutture comunali per le finalità di interesse pubblico.

Art. 60

Partecipazione giovanile

1. Il Comune di Precenicco favorisce la partecipazione della componente giovanile alla vita della comunità attraverso il sostegno dell'attività della consulta e di ogni altra forma di autonoma organizzazione dei giovani.

Art. 61

Il Regolamento sulla partecipazione

1. Il Regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare i tempi e le forme di proporzione e di risposta, adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura per rendere effettive le facoltà, di cui agli articoli precedenti, dei cittadini singoli ed associati.

Art. 62

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Le modalità di partecipazione al procedimento amministrativo sono disciplinate secondo quanto previsto dal Capo III, articolo 7 e seguenti della legge 241/90.

2. Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, e di quelli che, per legge, devono intervenirvi.

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE, REFERENDUM, DIRITTI DI ACCESSO

Art. 63

Consultazioni popolari

1. L'amministrazione comunale per tutte le materie che concernono l'organizzazione dei servizi, ha la facoltà di consultare la popolazione interessata, in ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti forme:

a) convocazione di appositi incontri con la popolazione;

b) utilizzazione di forum di cittadini;

c) istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati dei cittadini maggiormente rappresentativi in loco;

d) realizzazione di ricerche e sondaggi presso la popolazione;

e) indizione di referendum consultivi.

Art. 64

Referendum consultivi

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum debbono essere almeno un terzo dei cittadini iscritti alle liste elettorali o almeno i 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati.

4. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 65

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri al Comune.

Art. 66

Referendum abrogativi

1. Sono previsti referendum abrogativi esclusivamente per i Regolamenti comunali ovvero per atti aventi natura generale e regolamentare; per gli strumenti urbanistici, esclusivamente per singole norme tecniche.

2. Soggetti promotori dei referendum possono essere:

a) 1/3 degli elettori;

b) 2/3 dei Consiglieri comunali.

3. Il Regolamento di cui al precedente articolo 61 fissa modalità, requisiti e condizioni delle consultazioni per il referendum abrogativo.

Art. 67

Effetti del referendum abrogativo

1. Qualora per effetto delle consultazioni venga disposta l'abrogazione di atti o di parte di essi, gli stessi sono automaticamente disapplicati dal giorno successivo alla proclamazione del risultato dei referendum, senza ulteriori formalità.

Art. 68

Referendum propositivi

1. Per l'effettuazione dei referendum propositivi valgono le disposizioni di cui agli articoli 61 e 65.

Art. 69

Diritti di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Il Regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi, diritti e delle imposte di legge.

3. Tutti i cittadini hanno diritto ad avere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che comunque li riguardino secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 70

Diritto d'informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione e delle istituzioni sono pubblici, con limitazioni previste al precedente articolo.

2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

4. Il Regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'articolo 26 legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 71

Istituzione

1. Il Comune può istituire, in associazione con altri Comuni, l'ufficio del difensore civico, il quale potrà essere eletto dai Consiglieri comunali con voto segreto a maggioranza dei 2/3 dei voti.

2. Nell'atto costitutivo saranno indicati: le procedure di nomina, i requisiti, le incompatibilità, la decadenza, i mezzi, le prerogative e le indennità di funzione.

3. Il Comune può, in convenzione con i Comuni limitrofi, creare l'Ufficio del Difensore civico.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 72

Organizzazione comunale

1. Il Comune di Precenicco favorisce e sostiene forme autonome di gestione, sia di beni che di servizi, sia in forma individuale che in forma associata.

2. A tal fine riconosce le forme autonome di gestione già esistenti.

3. Tali forme di gestione si reggono sulla base dei principi generali di interesse pubblico e delle vigenti disposizioni normative di riferimento, sia nazionali che regionali.

Art. 73

Organizzazione sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali ed in speciale modo con i Comuni limitrofi, al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi i propri servizi, in un'ottica di razionalizzazione, funzionalità ed economicità degli stessi, nell'interesse delle diverse comunità.

Art. 74

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 75

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 76

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

3. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

4. Per la gestione associata del servizio acquedottistico e delle gestioni reti comunali ed utenze, il Comune può partecipare alla costituzione di un consorzio, ai sensi del decreto legislativo 267/2000, secondo le norme previste per le aziende speciali ove compatibili ed

eventualmente anche alle società di capitali il cui oggetto sociale ricomprenda i servizi di cui sopra.

Art. 77

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 42 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 78

Accordi programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, promuove e conclude Accordi di programma.

2. L'Accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'Accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

CAPO III

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 79

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune a fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga, per le aziende speciali e le istituzioni, conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune nelle aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o da esso dipendenti o controllati, si applicano gli articoli 112 e seguenti, del decreto legislativo 267/2000.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un'azienda speciale e di istituzioni dipendenti dal Comune, quando eletti dal Consiglio comunale, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa.

Art. 80

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 267/2000, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui al 2° comma del precedente articolo del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione, le competenze del Direttore sono stabiliti dal Regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 81

Azienda speciale

1. Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri Regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 82

Società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere, anche in collaborazione con altri Comuni, la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Comune può, altresì, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 267/2000, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli Enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e dell'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'Ente Pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI

Art. 83

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune di Precenicco può assumere servizi pubblici ricolti alla realizzazione di fini sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità, o affidare gli stessi sevizi a terzi secondo le modalità previste dalla legge.

2. La scelta delle forme di gestione è effettuata, con provvedimento motivato, dal Consiglio comunale, sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica e di efficienza di gestione, con riguardo alla natura dei servizi da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire

3. I rapporti tra Comune e gestore, nel caso di affidamento a terzi, sono regolati da contratti di servizio e, salvo i casi di esercizio in economia del servizio pubblico, il Comune svolge unicamente attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo.

4. Il Consiglio comunale può disporre forme di partecipazione e di controllo d parte degli utenti, può inoltre applicare tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria.

5. Il Comune di Precenicco può dare impulso a partecipare, anche direttamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

TITOLO VIII

FINANZA LOCALE

Art. 84

Principi

1. Il Comune di Precenicco ha autonomia finanziaria basata su entrate proprie e su trasferimenti regionale e statali per l'esercizio di attività delegate.

2. Il Comune di Precenicco ha potestà impositiva in materia di tariffe, imposte e tasse, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente ed ha un proprio demanio e patrimonio.

3. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici.

4. Il Regolamento sulle entrate disciplina l'attività impositiva del Comune: le relative disposizioni devono coordinarsi con la legge 212/2000 per il rispetto dei diritti del contribuente.

5. L'ordinamento contabile del Comune e l'amministrazione del patrimonio sono disciplinati da apposito Regolamento di contabilità che regola le specifiche competenze dei soggetti preposti alla programmazione, l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziario e contabile, la revisione economico-finanziaria che viene affidata ad un revisore del conto, le modalità di collaborazione e di controllo del revisore del conto, l'organizzazione del servizio di ragioneria e le attività connesse

TITOLO IX

CONTROLLO INTERNO

Art. 85

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione dei servizi.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

Art. 86

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai Regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sulla gestione degli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

TITOLO X

FUNZIONE NORMATIVA - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 87

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/5 del corpo elettorale per proporre modificazioni allo Statuto mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. E' inoltre ammessa l'iniziativa di ogni Consigliere comunale, tesa a ottenere modifiche dello Statuto, mediante presentazione al Consiglio comunale di una proposta articolata.

4. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 88

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti di organizzazione, di esecuzione, indipendenti e di delegificazione:

a) sulla propria organizzazione;

b) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;

c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie e comunque non in contrasto con disposizioni di leggi statali e regionali.

3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini.

5. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 66.

6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I Regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

8. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

9. In linea di principio, affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento deve recare la relativa intestazione.

10. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 89

Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 90

Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

3. Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

Art. 91

Potestà sanzionatoria

1. Nel rispetto dei principi di autonomia normativa concessa al Comune, di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 265/1999 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2000, il Comune di Precenicco provvederà ad integrare i Regolamenti al fine di prevedere la tipologia di sanzione da irrogarsi in caso di violazione delle norme regolamentari e delle ordinanze adottate dal Sindaco, nel massimo rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione.

2. Le sanzioni amministrative relative alle suddette violazioni non potranno essere inferiori a euro 25,00 e superiori a euro 10.000,00. Entro questi limiti ed attenendosi al principio della corrispondenza della sanzione alla violazione, l'Ente provvederà ad individuare, con le modalità di cui al comma precedente, la misura della sanzione.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 92

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Fino all'adozione dei Regolamenti di esecuzione del presente Statuto restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 18 settembre 2003 - Affisso all'Albo pretorio comunale per 30 giorni consecutivi dal 6 ottobre 2003).

COMUNE DI SEDEGLIANO
(Udine)

Avviso ai creditori relativo ai lavori di sistemazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale - IV lotto.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 189 del D.P.R. 554/1999 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici»

AVVERTE

Che, avendo la ditta Enrico Nicli con sede a Rive d'Arcano, via Molini n. 8, appaltatrice dei lavori di sistemazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica stradale - IV lotto, ultimato le opere avanti descritte, chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori suddetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Sedegliano, lì 10 ottobre 2003

IL SINDACO:
geom. Corrado Olivo

COMUNE DI TRASAGHIS
(Udine)

Avviso di esecutività della variante n. 7 al Piano particolareggiato di ricostruzione della frazione di Penis.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 5 maggio 2003 con la quale veniva adottata la variante n. 7 al Piano particolareggiato di ricostruzione della frazione di Peonis;

Visto l'avviso di deposito degli atti in questione in data 13 maggio 2003 n. 3021/1365UT per le eventuali osservazioni e/o opposizioni effettuato nei termini di legge;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 29 settembre 2003 di presa d'atto di mancanza di osservazioni e/o opposizioni pervenute alla variante in questione (immediatamente eseguibile);

Visto l'articolo 15 della legge regionale 63/1977;

RENDE NOTO

Che la variante n. 7 al Piano particolareggiato di ricostruzione della frazione di Peonis è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge.

Trasaghis, 3 ottobre 2003

IL TECNICO COMUNALE:
Gianni Marcuzzi

COMUNE DI VARMO
(Udine)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52,

AVVISA

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 22 settembre 2003 è stato adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Braide Calligaro» relativo all'area sita in Varmo frazione Gradiscutta e distinta in mappa al foglio 7, mappali 271 272 (porzione) - 273 (porzione) - 636 (porzione).

Tutti gli elaborati del P.R.P.C., unitamente alla deliberazione summenzionata saranno depositati presso la Segreteria comunale, a partire dal 10 ottobre 2003 per la durata di giorni 30 (trenta) effettivi.

Chiunque può prendere visione entro il termine suddetto e comunque entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione presentando al Comune eventuali osservazioni dirette al Sindaco e redatte per iscritto su carta legale.

Varmo, 9 ottobre 2003

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i.e. Flavio De Giusti

DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI TECNICI UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Sguassero Antonio S.p.A.

La Ditta Sguassero Antonio S.p.A. con sede legale in S. Giorgio di Nogaro ha chiesto in data 17 ottobre 2002 la concessione per derivare complessivamente mod. 0,16 di acque sotterranee in Comune di Porpetto al foglio 16, mappale 57, ad uso potabile, igienico sanitario, antincendio, a servizio piscine ed area benessere.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale dei servizi tecnici di Udine, via Uccellis 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraccitata o presso il Comune su cui ricadono le opere entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 20 novembre 2003, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Porpetto.

Udine, 13 ottobre 2003

IL DIRETTORE SOSTITUTO:
dott. ing. Giovanni Ceschia

PROVINCIA DI PORDENONE

Deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2003, n. 221. Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. di Roveredo in Piano (Pordenone). Approvazione progetto di variante non sostanziale della discarica di cat. 2^, tipo B, sita in Comune di Pordenone.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTO il Piano provinciale smaltimento rifiuti, sezione rifiuti speciali, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 44 del 6 marzo 1995;

VISTA la deliberazione di Consiglio provinciale n. 25 del 16 giugno 1998, di approvazione delle Norme tecniche di attuazione del Piano sopra citato, in sostituzione alle precedenti approvate con la deliberazione di C.P. n. 44/1995;

DATO ATTO che la ditta Fonderia SA.BI. S.p.A., con sede legale a Roveredo in Piano, via Bretella n. 38, è stata autorizzata alla costruzione di una discarica di II categoria, tipo B in Comune di Pordenone con deliberazione di Giunta provinciale n. 106 del 16 maggio 2002;

DATO ATTO che per la discarica in argomento è stata nominata una Commissione di collaudo con deliberazione di Giunta provinciale n. 230 del 19 settembre 2002;

DATO ATTO che al punto 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 106 del 16 maggio 2002 si prevedeva che l'inizio dei lavori della discarica era subordinato alle seguenti prescrizioni:

«a) la presentazione di un progetto di variante non sostanziale che preveda:
- il rinfoltimento della cortina arborea esistente che dovrà essere completa, anche nella parte basale, con una schermatura vegetale lungo tutto il perimetro dell'area ed almeno in doppio filare alternato;
- l'aumento dello spessore del terreno vegetale a 100 cm e la piantumazione di essenze autoctone anche sull'area della discarica, prediligendo comunque essenze con apparato radicale tale da

non compromettere l'impermeabilizzazione della discarica;

- il raccordo tra la quota dei terreni circostanti e quella della discarica, realizzato in modo da evitare la formazione di scarpate;

b) la presentazione della documentazione redatta a termini di legge, che dimostri la piena disponibilità a tempo indeterminato delle aree ove sono ubicati i pozzi di monitoraggio della discarica;

c) la presentazione di una relazione dettagliata che contenga i dati in base ai quali è stato calcolato il dimensionamento della vasca di raccolta del percolato, nonché il calcolo del dimensionamento stesso;

d) la trasmissione dei dati tecnici necessari e disponibili sui pozzi di monitoraggio;

e) la trasmissione di copia della convenzione sottoscritta con il Comune di Pordenone che regoli i rapporti per la viabilità e quant'altro necessario.»

VISTA l'istanza della ditta Fonderia SA.BI S.p.A. con sede legale in Roveredo in Roveredo in Piano, via Bretella n. 38, datata 22 novembre 2002, pervenuta a questa Amministrazione in data 10 febbraio 2003 ed assunta al protocollo generale al n. 8630 dell'11 febbraio 2003, di approvazione del progetto di variante non sostanziale alla discarica di II categoria, tipo B, sita sul terreno catastalmente distinto al foglio n. 5, mappale 8 del Comune censuario di Pordenone;

RICHIAMATI gli allegati alla suddetta istanza a firma dell'ing. Renato Meneghel:

- All. A Relazione tecnica del 22 novembre 2002;
- Tav. 6 Planimetria di progetto - Allestimento I lotto del 22 novembre 2002;
- Tav. 8 Planimetria di progetto - Allestimento II lotto del 22 novembre 2002;
- Tav. 9 Sezioni di progetto - Allestimento II lotto del 22 novembre 2002;
- Tav. 10 Planimetria di progetto rete di monitoraggio e particolari costruttivi del 22 novembre 2002;
- Tav. 11 Planimetria di progetto rete di raccolta dell'eluato e particolari costruttivi del 22 novembre 2002;
- Tav. 12 Particolari delle impermeabilizzazioni e della ricopertura finale;
- Tav. 14 Planimetria di ripristino finale del 22 novembre 2002;
- Tav. 15 Sezioni di progetto - Ripristino finale del 22 novembre 2002;
- Tav. 16 Planimetria di progetto - Impianto elettrico;

DATO ATTO che il progetto di variante recepisce le prescrizioni di cui al punto 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 106 del 16 maggio 2002

FATTO PRESENTE che in attesa dell'emanazione delle norme tecniche relative alle discariche, le autorizzazioni potevano essere rilasciate secondo la procedura prevista dai commi 6 e 6 bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 22/1997 e pertanto di competenza della Regione, come peraltro evidenziato nella nota del Servizio autonomo per l'emergenza ambientale della Regione del 23 settembre 2002, prot. n. SEA/92/C, pervenuta il 27 settembre 2002;

RICHIAMATA quindi la nota prot. n. 10329 del 20 febbraio 2003 del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone, con la quale è stata trasmessa la pratica alla Regione per il seguito di competenza;

VISTA la nota della Direzione regionale dell'Ambiente prot. n. AMB/6833-PN/ESR/25 del 6 marzo 2003, acquisita agli atti con prot. n. 14274 del 14 marzo 2003, con cui si invita l'amministrazione provinciale ad espletare i punti 1) e 2) della deliberazione della Giunta regionale n. 3904 del 19 novembre 2002;

VISTA la nota del Servizio tutela ambientale prot. n. 20131 del 16 aprile 2003 di comunicazione dell'avvio del procedimento, e di richiesta di eventuali osservazioni al Comune di Pordenone, al dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 e al dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A.;

DATO ATTO che con la predetta nota la ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. è stata invitata a presentare una relazione integrativa sulla conformità del progetto presentato rispetto alle nuove disposizioni legislative;

VISTA la nota del dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A. prot. n. 1300/2003/SA-PA/12 del 2 maggio 2003, acquisita agli atti con prot. n. 23876 del 8 maggio 2003, in cui si chiede di trasmettere la relazione integrativa richiesta con la nota di avvio del procedimento alla Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A.;

VISTA la nota del dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» prot. n. 25938/ISP del 9 maggio 2003, acquisita agli atti con prot. n. 24732 del 13 maggio 2003, in cui si dichiara «... lo scrivente Servizio non ha osservazioni in merito. Si rimane in attesa dell'adeguamento del presente progetto ai dettami del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 qualora applicabile.»;

VISTA la nota del Settore n. 6 - Lavori pubblici ed ambiente del Comune di Pordenone prot. n. 26991 del 22 maggio 2003, acquisita agli atti con prot. n. 26569 del 26 maggio 2003, in cui si dichiara «...non si ritiene di formulare ulteriori osservazioni in merito.»;

VISTA la relazione integrativa, a firma dell'ing. Renato Meneghel, inviata dalla ditta SA.BI S.p.A. con

nota acquisita agli atti con prot. n. 30002 del 17 giugno 2003, in cui si dichiara che:

- per il fondo della discarica «...il sistema proposto, avendo una trasmissività minore, offre un grado di impermeabilizzazione maggiore di quello proposto dalla normativa» (pag. 4);
- per i fianchi della discarica I° fascia «. ... il sistema proposto offre un grado d'impermeabilizzazione maggiore di quello previsto dalla normativa» (pag. 5);
- per i fianchi della discarica II° fascia «Il sistema proposto quindi garantisce un'impermeabilizzazione con trasmissività inferiore a quella ottenibile seguendo le indicazioni normative.» (pag. 6);
- per la copertura lo strato di ghiaia drenante viene adeguato alle nuove previsioni normative, mentre per quanto riguarda il sistema di impermeabilizzazione adottato si afferma che «avendo una trasmissività minore, offre un grado di impermeabilizzazione maggiore di quello previsto dalla normativa» (pag. 7 e 8);

DATO ATTO che con nota prot. n. 37293 del 4 agosto 2003 del Servizio tutela ambientale della Provincia di Pordenone è stato trasmessa la relazione integrativa sopra citata al dipartimento provinciale di Pordenone dell'A.R.P.A.;

RICHIAMATO l'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, in cui si prevede tra l'altro:

«3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica, presenta all'autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni di cui al presente decreto ...»

«4. Con motivato provvedimento l'autorità competente approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i lavori di adeguamento, le modalità di esecuzione e il termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non può in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009 ...»;

CONSIDERATO che per la discarica in argomento dovrà essere presentato un piano di adeguamento, come previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 36/2003 e pertanto la conformità dell'impianto verrà valutata in sede di approvazione del piano citato;

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge 575/1965;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto di competenza, il progetto di variante non sostanziale descritto nelle premesse, presentato dalla Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. con sede legale in Roveredo in Piano, via Bretella n. 38, riguardante il recepimento delle prescrizioni autorizzative previste al punto 2 della deliberazione di Giunta provinciale n. 106 del 16 maggio 2002, per la realizzazione di una discarica di 2^ categoria, tipo B, sul terreno censito catastalmente al foglio n. 5, mappale 8, del Comune censuario di Pordenone.

2. Di stabilire che dovrà essere presentato entro il 26 febbraio 2003, a norma dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 36/2003, il piano di adeguamento della discarica alle previsioni del citato decreto legislativo.

3. L'Organo competente al rilascio dell'autorizzazione si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni, nel caso in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

4. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti o Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza. Rimangono impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od Enti.

5. Di riconfermare la Commissione di collaudo costituita con deliberazione di Giunta provinciale n. 230 del 19 settembre 2002.

6. Di stabilire che qualora si intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, la ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. dovrà preventivamente presentare istanza corredata dalla documentazione necessaria.

7. Nell'eventualità di cessione dell'attività della discarica, la Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. dovrà darne tempestiva comunicazione e contestualmente il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione. La Ditta Fonderia SA.BI. S.p.A. sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'esecutività del provvedimento di volturazione. La presente autorizzazione verrà revocata nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo.

8. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal titolo V del decreto legislativo n. 22/1997.

9. Il presente provvedimento viene notificato alla Fonderia SA.BI. S.p.A. di Roveredo in Piano e trasmesso al Comune di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», all'A.R.P.A. dipartimento provinciale di Pordenone e al Presidente della commissione di collaudo.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990, si precisa che il soggetto destinatario dell'atto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE:
dott. Nicola Zille

Deliberazione della Giunta provinciale 4 settembre 2003, n. 222. Ditta autodemolizioni international di Sut Claudio di Sesto al Reghena (Pordenone). Progetto di variante non sostanziale approvato con delibera di Giunta provinciale n. 64 del 14 marzo 2003. Sostituzione collaudatore. (Dichiarazione di immediata eseguibilità).

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTA la deliberazione emessa in data 27 luglio 1984, dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R 915/1982, «Norme tecniche concernenti lo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres, «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di rifiuti»;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e s.m.i., «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti»;

VISTO il Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987 n. 30, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento rifiuti;

VISTE le decisioni della Commissione della Comunità europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000, 2001/118/ CE del 16 gennaio 2001, 2001/119/CE del 22 gennaio 2001 e la decisione del Consiglio della Comunità europea 2001/573/CE del 23 luglio 2001, relative al nuovo catalogo dei rifiuti che sostituisce integralmente quello recepito nel decreto legislativo 22/1997, allegati A e D;

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante, tra l'altro, norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, in relazione al nuovo elenco CER dei rifiuti;

PREMESSO che attualmente la ditta Autodemolizioni international di Sut Claudio con sede legale e produttiva in via Ippolito Nievo n. 84, in Comune di Sesto al Reghena, è titolare di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e loro parti;

RICHIAMATI quindi i provvedimenti autorizzativi relativi al suddetto impianto:

- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 71 del 30 settembre 1993, di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione del sopraccitato centro;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 149 del 2 novembre 1994 di approvazione di un progetto di variante;
- decreto del Presidente della Provincia di Pordenone n. 5 del 16 gennaio 1998 di autorizzazione all'esercizio del suddetto centro;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 67 del 9 marzo 2000 di approvazione progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione dello stesso, nonché di presa atto della modifica della denominazione della ditta;
- determinazione del Dirigente del servizio tutela ambientale n. 2000/1404 esecutiva il 25 agosto 2000 di aumento del quantitativo annuo di rifiuti conferibili all'impianto;
- deliberazione della Giunta provinciale n. 64 del 14 marzo 2002 di approvazione progetto di variante non sostanziale ed autorizzazione alla realizzazione delle opere relative alla costruzione di una tettoia aperta per la bonifica veicoli e smontaggio motore;
- determinazione del Dirigente del Servizio tutela ambientale n. 94 del 15 gennaio 2003, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio;

VISTA la nota del 12 maggio 2003, pervenuta in data 23 maggio 2003, assunta al protocollo generale al

n. 26587 del 26 maggio 2003, con la quale sono state comunicate, motivandole, le dimissioni, dell'ing. Clemente Leonelli, dall'incarico di collaudatore delle opere di cui al progetto approvato con la sopraccitata deliberazione n. 64/2002;

DATO ATTO che la ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio con nota del 13 marzo 2003 ha comunicato l'inizio dei lavori di realizzazione della suddetta variante;

RICHIAMATO l'articolo 16 della legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998;

RITENUTO di nominare l'ing. Giovanni Tassan Zanin di Aviano, collaudatore delle opere di variante sopra descritte, in sostituzione del dimissionario ing. Clemente Leonelli;

RITENUTO, altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto sono in corso i lavori di cui alla sopraccitata variante;

VISTO il parere espresso ai sensi del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

1. Per le motivazioni in premessa riportate, viene nominato collaudatore delle opere di variante di cui al progetto approvato con deliberazione di G.P. n. 64 del 14 marzo 2002, l'ing. Giovanni Tassan Zanin, iscritto al n. 548 dell'elenco collaudatori, in sostituzione del dimissionario ing. Clemente Leonelli.

2. Di stabilire che il collaudo in corso d'opera, a norma dell'articolo 16 della legge regionale 30/1987, riguarderà la verifica dell'esecuzione dell'opera nelle varie fasi e l'accertamento della rispondenza dell'opera stessa al progetto approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 64/2002.

3. Il collaudatore non deve essere collegato professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, al progettista, al direttore dei lavori e all'impresa costruttrice.

4. Gli oneri del collaudo sono posti a carico del soggetto autorizzato.

5. Di stabilire che la ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio dovrà tenere costantemente informato il Collaudatore dell'avanzamento dei lavori, affinché quest'ultimo provveda di volta in volta, ad eseguire le verifiche di competenza, a redigere apposito verbale e relativo certificato di collaudo.

6. La Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate, o qualora si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità o di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

7. La presente autorizzazione non sostituisce visti, pareri, concessioni o altri atti, eventualmente necessari, di competenza di altri Enti ed Organi, che qualora occorrenti dovranno essere richiesti dal soggetto interessato all'Ente di competenza.

8. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti.

9. Di stabilire che rimangono valide ed immutate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nei decreti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto.

10. Di stabilire che, a norma dell'articolo 5, comma 14, del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 01/1998, il presente atto verrà inviato alla ditta Autodemolizioni International di Sut Claudio, al Comune di Sesto al Reghena, al dipartimento di Prevenzione della Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», al dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Pordenone ed al collaudatore ing. Giovanni Tassan Zanin.

11. Copia integrale del presente provvedimento viene trasmesso al Bollettino Ufficiale regionale per la sua pubblicazione ai sensi del punto 14, articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.

12. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzione di cui al titolo V del decreto legislativo 22/1997.

13. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto sono in corso i lavori di realizzazione della variante progettuale approvata con deliberazione di G.P. n. 64/2002.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.

La deliberazione di cui sopra viene approvata dalla Giunta ad unanimità di voti espressi in forma palese.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49.

per il Presidente:
IL VICEPRESIDENTE:
dott. Nicola Zille

AZIENDA OSPEDALIERA «SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA» UDINE

Graduatorie di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 12 posti di operatore socio sanitario (O.S.S.) - cat. B., liv. ec. Bs.

(approvata con decreto del Direttore generale 6 ottobre 2003, n. 971-39780).

Grad.finale	*Cognome e Nome data di nascita*	*Punteggio Totale*
1	Buttus Nicoletta 16/01/1966	70,420/100
2	Polato Anna Maria 20/11/1957	68,728/100
3	Deana Cecilia 17/07/1960	66,961/100
4	Pituello Lorella 23/04/1961	66,866/100
5	Biasizzo Chantal 04/12/1971	66,323/100
6	Gasparini Bruna 29/12/1964	64,385/100
7	Di Filippo Adriana 08/06/1963	64,310/100
8	Picogna Sonia 05/03/1964	63,759/100
9	Busolini Mirella 12/10/1959	62,950/100
10	Moretti Andrea 03/05/1972	61,764/100
11	Pesante Gianpaolo 07/09/1969	61,581/100
12	Del Canto Alessia 21/03/1974	61,473/100
13	Manfredo Daniela 04/02/1975	61,435/100
14	Venier Stefano 09/12/1975	61,400/100
15	Petris Daniela 04/02/1972	61,332/100
16	Poiani Elettra 18/02/1971	61,256/100
17	Moreu Sabrina 19/03/1964	61,161/100
18	Russo Antonino 24/06/1978	61,100/100
19	Di Lenardo Jessica 27/07/1976	61,096/100
20	Sfoglia Federica 25/06/1981	61,050/100
21	Galasso Sara 25/02/1980	61,040/100
22	Pietrinferni Francesca 10/01/1978	61,000/100
23	Verone Elisabetta 11/01/1963	60,789/100
24	Derossi Tamara 13/08/1970	60,648/100
25	Fortunato Giovanna 22/07/1974	60,601/100
26	Nobile Ottelia 20/09/1965	60,592/100
27	Afanassieva Svetlana 30/08/1970	60,581/100
28	Adamo Simonetta 12/11/1970	60,369/100
29	Garbino Orietta 28/12/1968	60,369/100
30	Brescia Arianna 24/01/1968	60,360/100
31	Molinaro Renata 03/06/1966	60,249/100
32	Papalia Giovanni Emanuele M. 16/10/1964	60,183/100
33	Loggia Daniele 25/09/1979	60,150/100
34	Toso Anna 02/08/1977	60,098/100
35	Florit Milena 14/05/1967	60,080/100
36	Dinunno Tommaso 05/01/1966	60,050/100
37	Patat Roberto 23/08/1968	60,000/100
38	Bortolossi Elvis 02/07/1971	59,745/100
39	Miolli Michela 28/03/1968	59,651/100
40	Miculan Sara (*) 12/08/1981	59,581/100
41	Turisini Sandra (*) 20/02/1965	59,581/100
42	Bront Patrizia 07/05/1963	59,579/100

Grad.finale	*Cognome e Nome data di nascita*	*Punteggio Totale*
43	Mangiapane Rosalia 30/01/1971	59,369/100
44	Medvescig Lucia 21/05/1961	59,356/100
45	Rosalba Adriana 11/08/1969	59,349/100
46	Paravano Orietta 04/01/1966	59,306/100
47	Milo Roberta 10/06/1981	59,303/100
48	Famea Mariacristina 26/04/1963	59,246/100
49	Marano Michela 25/09/1977	59,226/100
50	Cozzarolo Laura (*) 24/06/1974	59,200/100
51	Petri Lorena (*) 14/02/1961	59,200/100
52	Lasca Genny 16/11/1974	59,179/100
53	Marchionni Franca 01/11/1962	59,166/100
54	Chiabai Tatiana 26/02/1979	59,131/100
55	D'Auria Giovanni 23/07/1978	59,050/100
56	Leone Loredana Francesca 09/07/1981	59,020/100
57	Falsone Giuseppe (*) 05/09/1978	59,000/100
58	Borgobello Simona (*) 19/05/1971	59,000/100
59	Flumiani Idana (*) 02/07/1964	59,000/100
60	Vidussi Marina 02/05/1965	58,970/100
61	Andriani Emanuela 03/05/1975	58,664/100
62	Visintin Alessandra 06/10/1965	58,624/100
63	Forgiarini Marzia 14/12/1958	58,500/100
64	Coren Livi 05/10/1972	58,443/100
65	Vecchiet Lorena 20/02/1964	58,295/100
66	Renesto Antonella 30/12/1968	58,166/100
67	Compassi Moira 04/11/1968	58,080/100
68	Presot Gabriella (*) 25/02/1967	58,000/100
69	Laforgia Alice (*) 28/02/1981	58,000/100
70	Deganutti Flavia 04/01/1951	57,830/100
71	Chiuch Claudia 18/10/1979	57,749/100
72	Golles Omar 15/01/1981	57,581/100
73	Campeotto Nadia 27/10/1963	57,482/100
74	Di Pasquali Colombine 24/11/1964	57,300/100
75	Fratianni Francesca 11/01/1977	57,140/100
76	Casanova Panzon Tiziana 10/05/1974	57,000/100
77	Boemo Laura 04/11/1969	56,681/100
78	Forgiarini Chiara (*) 19/06/1979	56,666/100
79	Barbano Catia (*) 09/12/1977	56,666/100
80	Azzolini Lorenzina 07/08/1962	56,581/100
81	Cassina Claudia 09/05/1966	56,451/100
82	Cudicio Francesca 12/04/1974	56,400/100
83	Bosa Margaret 16/06/1970	56,272/100
84	Mingotti Gabriella 02/10/1954	56,190/100
85	Facchini Elisabetta 16/10/1975	56,120/100
86	Lo Bartolo Maria Concetta (*) 28/09/1962	56,000/100
87	Lepore Roberto (*) 07/09/1973	56,000/100
88	Tubetti Anna (*) 12/10/1950	56,000/100
89	Chinese Valentina 17/12/1978	55,998/100

Grad.finale	*Cognome e Nome data di nascita*	*Punteggio Totale*
90	Londero Ines 26/02/1981	55,764/100
91	Ciriolo Antonella 22/09/1975	55,040/100
92	Pirillo Sebastiano (*) 28/06/1981	55,000/100
93	La Greca Sonia (*) 05/06/1978	55,000/100
94	Di Cintio Debora 08/04/1974	54,581/100
95	Montella Rosa 02/06/1974	54,249/100
96	Cardinale Roberto 04/11/1977	54,110/100
97	Tebaldi Gloria 02/08/1959	54,047/100
98	Frascarolo Lorena 07/03/1962	53,498/100
99	Curcio Enrico 10/06/1976	53,335/100
100	Curcio Francesco 15/09/1977	53,000/100
101	Gregoris Vanya 06/11/1971	52,763/100
102	Bastiani Giuseppe 19/03/1973	52,083/100
103	Di Fabio Camilla (*) 02/12/1982	52,000/100
104	Giordano Ciro (*) 30/07/1980	52,000/100
105	Bordonaro Ignazio 14/02/1983	52,000/100
106	Finizii Francesca 07/10/1975	51,581/100
107	Milani Maria Claudia 28/05/1959	51,399/100
108	Floreancig Elisa 14/12/1982	51,081/100
109	Gorrasi Ida 26/10/1958	50,672/100
110	Sorbi Ilaria 08/03/1981	50,581/100
111	Simeoni Maria Rosaria 03/05/1959	50,499/100
112	Toniutti Elisabetta 28/01/1980	49,761/100
113	Costantini Sergio 28/09/1981	49,055/100
114	Nicotra Salvatore (*) 06/11/1968	49,000/100
115	Brancato Daniele (*) 29/12/1974	49,000/100
116	Valentini Marco 17/02/1972	48,965/100
117	Cusin Mara 03/07/1956	48,000/100
118	Saronni Simone 04/03/1977	47,160/100
119	Bruno Mario 23/01/1983	47,000/100
120	Stancich Teresa 03/12/1959	46,000/100
121	Klancnik Anna 07/06/1966	45,580/100
122	Da Canal Laura 22/01/1966	45,166/100
123	Brunello Calogero Carmelo 25/03/1973	44,150/100
124	D'Ambrosio Lucia 13/03/1962	44,059/100
125	Farris Daniele 03/10/1981	44,000/100
126	Mosa Rita 06/05/1975	43,000/100

(*) Candidati classificati a pari punti con diritto di preferenza.

- sono stati dichiarati vincitori i sigg.ri:

BUTTUS Nicoletta	nata il 16/01/1966
POLATO Anna Maria	nata il 20/11/1957
DEANA Cecilia	nata il 17/07/1960
PITUELLO Lorella	nata il 23/04/1961
BIASIZZO Chantal	nata il 04/12/1971
GASPARINI Bruna	nata il 29/12/1964
DI FILIPPO Adriana	nata il 08/06/1963
PICOGNA Sonia	nata il 05/03/1964
BUSOLINI Mirella	nata il 12/10/1959
MORETTI Andrea	nato il 03/05/1972
PESANTE Gianpaolo	nato il 07/09/1969

- il signor

BORTOLOSSI Elvis nato il 02/07/1971

38° classificato, con diritto alla riserva di posto in base al decreto legislativo n. 165/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso il decreto legislativo n. 215/2001, è stato inserito tra i vincitori.

Contro la graduatoria gli interessati potranno ricorrere al T.A.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia o al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA S.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE:
Luciano Palumbo

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.

A norma dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, nella sala riunioni del Settore del personale, 2° piano, ala b) dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina» - via Fatebenefratelli n. 34 - Gorizia, la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicati:

2 dicembre 2003 - ore 9.00

- n. 2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina interna.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE:
Bernardetta Maioli

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medici di nefrologia.

Si comunica che con determinazione n. 116/M dell'1 ottobre 2003, è stata approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di nefrologia:

Cognome e nome	*Punteggio*
1. dott. Mioni Roberto	77,270/100
2. dott. De Berardinis Alessandro	75,650/100
3. dott.ssa Laviola Maria Michele	70,950/100
4. dott.ssa Guidone Bruna	59,800/100

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina anestesia e rianimazione.

In attuazione della determinazione n. 120/M dell'8 ottobre 2003, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- ruolo sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area della medicina diagnostica e dei servizi;
- posizione funzionale: dirigente medico;
- disciplina: anestesia e rianimazione;
- posti: n. 1.

Alle nomine nei posti di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Si applica inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge n. 675 del 31 dicembre 1996.

Requisiti di ammissione

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio;

2) il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;

c) laurea in medicina e chirurgia;

d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

e) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine.

Ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997 e dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Prove di esame

• *prova scritta:* relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

• *prova pratica:*

1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

• *prova orale:* sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);

b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);

c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
9) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1.;
10) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto «Trattamento dei dati personali» del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso ed il non avere prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 20% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 13 della citata legge. tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Si riserva altresì di revocare la procedura concorsuale qualora la figura professionale in oggetto venga assegnata all'Azienda secondo le modalità indicate nell'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. Stato giuridico e assunzioni - telefono 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»
piazzetta Portuzza, 2
33013 GEMONA DEL FRIULI (Udine)

...l... sottoscritt.. (cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammess... al pubblico concorso, per titoli ed esami a n. ..... post... di ....
bandito con determinazione n. .... del ....

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a .... via .... n. .....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale ....;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....
conseguito il .... presso (Università) ....;
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione) .... presso (Università) ....;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - iscrizione all'Albo professionale di ....;
  - specializzazione nella disciplina di .... (il candidato deve dichiarare se la specializzazione è stata conseguita o meno ai sensi del decreto legislativo 257/1991 nonché la durata del corso);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....
(dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente: ....

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia del seguente documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ....

Firma ....

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 13 posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere, cat. D.

Con deliberazione del Direttore generale n. 705 del 3 ottobre 2003 é stata approvata la graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami a n. 13 posti di collaboratore professionale sanitario-infermier, cat. D), graduatoria che, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, viene di seguito riportata:

Graduatoria	*Candidato*	*Totale/100*
1	Monsutti Stefani	72,300/100
2	Natolini Michela	68,600/100
3	Deana Moira	65,200/100
4	Dilena Elisa	64,450/100
5	Zaccomer Elena	63,100/100
6	Stel Cristina	62,550/100
7	Fachin Martina	61,200/100
8	Burlon Antonella	60,600/100
9	Matrisciano Alessandra	56,500/100
10	Bosa Michela	54,100/100
11	Lesizza Barbara	53,800/100
12	Achil Illary	52,200/100
13	Marescutti Maritza	51,100/100

LA REFERENTE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE:
dott.ssa Tecla Del Do

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 6 «FRIULI OCCIDENTALE»
PORDENONE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di radiodiagnostica.

In applicazione della determinazione n. 715 in data 8 maggio 2003 del dirigente delegato «Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane», si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di medico dirigente di radiodiagnostica;
- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area della medicina diagnostica e dei servizi;
- disciplina: radiodiagnostica.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, successive modifiche e integrazioni.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di medico dirigente di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

In applicazione della determinazione n. 825 in data 22 maggio 2003 del dirigente delegato «Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane», si rende noto che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

- n. 1 posto di medico dirigente di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro;
- ruolo: sanitario;
- profilo professionale: medici;
- area di sanità pubblica;
- disciplina: medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nonchè dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.P.R. n. 445/2000.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o affine;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici e chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione).

Ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione a concorsi presso le UU.SS.LL. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario Nazionale e sono individuate con D.M. 30 gennaio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, successive modifiche e integrazioni.

Le discipline affini sono individuate con D.M. 31 gennaio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui sopra, successive modifiche e integrazioni.

L'incarico di dirigente medico implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'articolo 15-quater del decreto legislativo n. 502/1992 così come modificato e

integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, successive modifiche e integrazioni.

PROVE D'ESAME

a) *Prova scritta:* relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

b) *Prova pratica:* su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; per le discipline di area chirurgica la prova, anche in relazione al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere illustrata schematicamente per iscritto.

c) *Prova orale:* sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La normativa generale relativa al presente concorso segue integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

Per quanto riguarda l'approvazione della graduatoria e il conferimento dei posti, si fa esplicito riferimento a quanto disposto dagli articoli 17 e 18 del D.P.R. 483/1997.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio; il personale dipendente da Pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'articolo 11 del D.P.R. 761/1979; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge n. 675/1996).

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda, pena l'esclusione:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, intestata al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 - «Rolo Banca 1473» - Pordenone, e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952.

Tale versamento potrà essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari - «Rolo Banca 1473» - Tesoreria - via Mazzini, 3 - Pordenone, o con versamento su conto corrente postale n. 10058592 intestato al Tesoriere dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 specificando la causale.

I candidati di cui al 2° comma dell'articolo 56 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati presso le Aziende per i Servizi Sanitari o le Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (articolo 21, D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 22, D.P.R. 483/1997) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 23 del D.P.R. 483/1997.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri dovranno essere documentati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e all'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate dettagliatamente in apposito elenco; non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vi-

genti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande.

La domanda e la documentazione ad essa allegata: deve essere inoltrata a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:

- Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone.

ovvero

- deve essere presentata (sempre intestata al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6) direttamente all'Ufficio concorsi - via della Vecchia Ceramica n. 1 di Pordenone, nel seguente orario:

- lunedì - martedì - mercoledì 10.00 - 12.00
14.30 - 15.30

- giovedì - venerdì 10.00 - 12.00.

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ri-

cevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda per i Servizi Sanitari non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483. La Commissione incaricata di effettuare il sorteggio dei Componenti delle Commissioni esaminatrici procederà all'estrazione dei nominativi il 15° giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande nel seguente orario e sede:

- ore 9.00 - sede della Direzione generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone - presso la Sala riunioni - 5° piano.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno comunicati ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica ed orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla e si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di identità.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997 agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 e, in particolare, all'articolo 27.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così suddivisi:

a) titoli di carriera: 10 punti;

b) titoli accademici e di studio: 3 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti;

d) curriculum formativo e professionale: 4 punti.

10. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

In ottemperanza all'articolo 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

11. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari a produrre, nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettivo inizio del servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui sopra verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.

Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda.

13. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

14. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità di cui al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. predetto.

15. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda per i Servizi Sanitari si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

16. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio concorsi ed assunzioni per le finalità di gestione del concorso.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

17. Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nel D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato) all'Ufficio del personale - Ufficio concorsi ed assunzioni - 4° piano della sede centrale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 - Pordenone (telefono 0434/369877-369868).

(sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it).

IL DIRIGENTE DELEGATO:
Stefano Marconi

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
PORDENONE

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente a .... (Prov. ....)
via .... n. ...... - tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ... posti di .... presso codesta Azienda per i Servizi Sanitari con scadenza il ....

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto .... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....);
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
   a) laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso ....;
   b) specializzazione in .... conseguita il .... presso ....;
   c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici della Provincia di ....;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
7) di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6;
8) di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
9) di manifestare il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali;
10) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);
11) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente: ....
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - infermiere.

In applicazione della determinazione n. 634 in data 22 aprile 2003 del dirigente delegato «Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane», si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- n. 1 collaboratore professionale sanitario - infermiere;
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale: infermieristico infermiere - categoria «D» - fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 739/1994, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) diploma universitario di infermiere conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
2) iscrizione all'albo professionale degli infermieri attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta:* tema o questionario a risposte sintetiche; potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie:
- igiene, epidemiologia e statistica medica;
- diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata;
- infermieristica generale e clinica.
- *Prova pratica:* consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alle materie:
- igiene, epidemiologia e statistica medica;
- infermieristica generale e clinica.
- *Prova orale:* vertente sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica.

La prova orale comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue straniere a scelta del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale relativa al presente concorso è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica.

In applicazione della determinazione n. 713 in data 8 maggio 2003 del dirigente delegato «Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane», si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- n. 1 collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica;
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale: tecnico-sanitario, categoria «D» - fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27 marzo 2001, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 739/1994, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
2) iscrizione all'albo professionale dei tecnici sanitari di radiologia medica attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dallo stesso. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 (autocertificazione).

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta:* tema o questionario a scelte multiple; potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica vertenti su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie:
- tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia;
- anatomia radiologica e tecnica;
- apparecchiature e tecniche in:
  - medicina nucleare;
  - radioterapia;
  - fisica sanitaria;
  - diagnostica tradizionale;
  - neuroradiologia.
- *Prova pratica:* consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia:
- tecniche di diagnostica per immagini e radioterapia.
- *Prova orale:* vertente sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica.

La prova orale comprenderà, oltre che elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una delle seguenti lingue straniere a scelta del candidato: inglese, francese o tedesco.

La normativa generale relativa al presente concorso è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro.

In applicazione della determinazione n. 821 in data 22 maggio 2003 del dirigente delegato «Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane», si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro;
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale di vigilanza ed ispezione tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro - categoria «D» - fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 58/1997, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- Diploma universitario di tecnico della prevenzione degli ambienti e dei luoghi di lavoro conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diplo-

ma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:
- l'organizzazione dipartimentale; diritto penale; diritto processuale penale; nozioni di diritto amministrativo; igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro; igiene degli alimenti; legislazione in materia di alimenti e di polizia veterinaria; nozioni di microbiologia applicata degli alimenti; nozioni di chimica generale ed organica.
- *Prova pratica:* modalità di prelevamento di campioni di alimenti; sistema di campionamento ambientale (camp. fisici e camp. chimici); il verbale di contestazione; la notizia di reato; il sequestro; valutazione di un lay-out di una industria alimentare con particolare riguardo all'igiene e sicurezza sia dei lavoratori che degli alimenti.
- *Prova orale:* materie previste per la prova scritta. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco.

La normativa generale relativa al presente concorso è riportata integralmente in calce.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

In applicazione della determinazione n. 823 in data 22 maggio 2003 del dirigente delegato «Servizio gestione e sviluppo delle risorse umane», si rende noto che è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

- n. 2 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista;
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione fisioterapista - categoria «D» - fascia iniziale.

Il concorso è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e successive integrazioni e modificazioni, dal D.P.R. 220 del 27 marzo 2001, dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, dalla legge n. 127/1997 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 741/1994, dal decreto legislativo n. 165/2001, dal D.P.R. 487/1994 e dal D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione garantisce la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, la legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- Diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni ovvero i diplomi conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.

PROVE D'ESAME

- *Prova scritta:* svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:
- elementi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione

oppure

- svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti:
  a) l'area delle discipline fondamentali relative all'ambito professionale del fisioterapista:
     discipline specifiche del profilo indicate dall'ordinamento didattico;
  b) l'area etico deontologica:
     la responsabilità deontologica e il codice deontologico del fisioterapista;
  c) l'area della legislazione sanitaria e dell'ordinamento professionale:
     - legislazione sanitaria nazionale e regionale;
     - norme e decreti sul profilo professionale a concorso;
  d) l'area del diritto amministrativo e del lavoro:
     - il lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni e in particolare nel Servizio Sanitario Nazionale;
     - codice di comportamento e profili di responsabilità del dipendente pubblico;
     - cenni sulla legge n. 626/1994.

- *Prova pratica:* metodiche e tecniche riabilitative relative a disabilità motorie, psicomotorie e cognitive.

oppure

- esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale nell'ambito di quanto segue: simulazione di situazioni specifiche.

- *Prova orale:* elementi di legislazione sanitaria, metodologia generale e tecniche della riabilitazione. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco

oppure

- colloquio attinente le discipline proposte per la prova scritta. Elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra: inglese - francese - tedesco.

La normativa generale relativa al presente concorso è riportata integralmente in calce.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1. Posti conferibili e utilizzazione della graduatoria

La graduatoria, approvata al termine delle operazioni concorsuali dall'Azienda, rimane valida, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, per la copertura, secondo l'ordine della stessa, di posti vacanti o per assunzioni a tempo determinato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, presso l'Azienda stessa.

2. Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categoria protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente dalle Amministrazioni ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

c) titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive carriere.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

3. Domande di ammissione

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, secondo l'allegato schema, devono essere rivolte al Direttore generale dell'Azienda sanitaria e precisamente:

- Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone.

Le domande devono essere presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per i singoli concorsi;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera prescelta per la verifica della conoscenza della stessa;

i) il consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);

j) il domicilio presso il quale deve essere data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione compreso il numero di telefono se esistente. In caso di mancata indicazione vale la residenza di cui alla lettera a).

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione.

4. Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 3,87 in nessun caso rimborsabile e ciò ai sensi del D.L. 30 dicembre 1982, n. 952, intestata all'Azienda. Il versamento della tassa di concorso deve essere effettuato con vaglia postale o con versamento diretto, ovvero mediante conto corrente postale, intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda sanitaria, come di seguito specificato:

- Servizio di tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» presso «Rolo Banca 1473» - via Mazzini, 3 - Pordenone (conto corrente postale n. 10058592).

Nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato.

In tale curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da Enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Nella certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui va allegata fotocopia del documento di identità) relativa ai servizi prestati presso le Unità sanitarie locali - Aziende per i Servizi Sanitari - Aziende ospedaliere, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

In caso di produzione di certificati, saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dall'Autorità competente dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare, oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21 del D.P.R. 220/2001) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I servizi prestati all'estero dovranno essere documentati secondo i criteri di cui all'articolo 22 del D.P.R. 220/2001.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria, di rafferma, prestati presso le Forze armate ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, saranno valutati secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge ed esente da bollo o autocertificati secondo quanto indicato al successivo punto 4/bis.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed elencate, previa numerazione, dettagliatamente in apposito elenco.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenze e delle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4/bis. Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e/o dichiarazioni sostitutive di certificazioni: modalità di presentazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni possono essere rese anche contestualmente all'istanza.

Le dichiarazioni sostitutive, che devono essere sottoscritte dal candidato e prodotte unitamente a copia

fotostatica di un documento di identità, valido, del sottoscrittore, possono essere rese come segue:

a) negli appositi moduli predisposti dall'Ente o su un foglio, in carta semplice, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni spedita o consegnata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore;

b) davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, previa esibizione di un documento valido del sottoscrittore;

c) dinanzi al notaio, cancelliere, Segretario comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco.

La compilazione delle dichiarazioni sostitutive senza il rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'invalidità dell'atto stesso.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese con dettagliata specificazione, avuto riguardo ai vari elementi che potrebbero comportare eventuale attribuzione di punteggio da parte dell'apposita Commissione, pena la non valutazione.

In particolare il candidato è tenuto a specificare espressamente ed in modo chiaro ed univoco:

1) per i servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni e per il servizio militare di leva: l'esatta indicazione, denominazione e sede dell'amministrazione - datore di lavoro, la posizione funzionale ed il profilo professionale dell'inquadramento, se trattasi di servizio a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale (in tal caso deve essere dichiarato anche l'impegno orario settimanale); il periodo di lavoro deve essere esattamente precisato dalla data di inizio a quello di termine, con indicazione di eventuali interruzioni del rapporto e, per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, la posizione in ordine al disposto di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 761/1979. In caso di interruzione del rapporto di lavoro indicarne esattamente le cause. Non va riportato il servizio riconosciuto ai soli fini economici;

2) per i titoli di studio: data, sede e denominazione completa dell'Istituto nel quale il titolo è stato conseguito;

3) per l'iscrizione all'Albo: indicazione del numero e della data di iscrizione nonché la sede dell'Albo. Indicare eventuali periodi di sospensione e relative cause;

4) per la documentazione prodotta in fotocopia non autenticata il candidato, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, può presentare la copia semplice unitamente a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ne attesti la conformità agli originali.

Il candidato qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato, su richiesta dell'Azienda. Il candidato sarà eliminato dalla graduatoria finale qualora l'Amministrazione non riscontri l'esatta corrispondenza della documentazione presentata rispetto a quanto autocertificato.

5. Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata, indirizzata al Direttore generale dell'Azienda (come precisato al punto 3) deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- inoltro a mezzo del servizio pubblico postale;
- presentazione diretta al Protocollo generale della sede centrale dell'Azienda e presso la Struttura operativa gestione e sviluppo delle risorse umane della sede centrale dell'Azienda - stanza 65 - nelle ore del mattino di tutti i giorni feriali, sabato escluso; all'atto della presentazione della domanda, potrà essere rilasciata apposita ricevuta.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Azienda sanitaria non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito.

Non saranno del pari imputabili all'Azienda stessa eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Per quanto concerne le procedure concorsuali fino alla nomina nel posto del vincitore si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

6. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è adottata dal competente Organo dell'Azienda ed è disposta con provvedimento motivato, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso.

7. Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

8. Convocazione dei candidati

Il diario e la sede della prova scritta saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla. In relazione al numero dei candidati, la prova orale può essere effettuata nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

9. Punteggio

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. 220/2001 agli articoli 8, 20, 21 e 22.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così suddivisi:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

La ripartizione dei punti per la valutazione dei titoli viene così stabilita:

a) titoli di carriera: 15 punti;

b) titoli accademici e di studio: 5 punti;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti

d) curriculum formativo e professionale: 7 punti.

10. Valutazione delle prove d'esame

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

11. Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

Nel caso in cui alcuni candidati ottenessero il medesimo punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, ai sensi della legge 191/1998, sarà preferito il candidato più giovane di età.

La graduatoria sarà poi trasmessa al competente Organo, il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio provvedimento, alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

12. Adempimenti dei vincitori

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione a produrre, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, tutti i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti specifici e generali prescritti per l'ammissione al concorso.

L'Azienda verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti, (anche non vincitori) inseriti in graduatoria per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

13. Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del C.C.N.L. vigente.

Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto di lavoro;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) profilo professionale e relativo trattamento economico;

d) attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

e) durata del periodo di prova;

f) sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento e revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

14. Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego chi abbia conseguito l'assunzione mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore generale.

15. Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi ai sensi e con le modalità previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio, il trattamento economico ivi previsto.

16. Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso, qualora a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

17. Trattamento dei dati personali

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ad esclusivi fini istituzionali.

Informazioni:

Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando indispensabile alla corretta presentazione della domanda gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio del personale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» - via della Vecchia Ceramica, 1 - Pordenone (telefono 0434/369868 - 369877) nei giorni feriali, sabato escluso.

L'estratto del presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quarta serie speciale «Concorsi ed esami».

sito web: http://www.ass6.sanita.fvg.it

IL DIRIGENTE DELEGATO:
Stefano Marconi

Schema della domanda di partecipazione al concorso
(da presentarsi redatta su carta semplice)

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6
«Friuli Occidentale»
PORDENONE

Il sottoscritto .... nato a ....
il .... residente a .... (Prov. ....)
via .... n. ...... - tel. ....

CHIEDE

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ... posti di .... presso codesta Azienda per i Servizi Sanitari con scadenza il ....

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana: ....)(a);
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ....
(ovvero: di non essere iscritto .... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....)
3) di non avere mai riportato condanne penali (ovvero: di avere riportato le seguenti condanne penali: ....);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio e dei requisiti specifici richiesti dal bando:
- diploma di ....conseguito il ....presso..;
5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: ....;
6) di non avere mai prestato servizio con rapporto d'impiego presso Pubbliche amministrazioni (ovvero: di avere prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le seguenti Pubbliche amministrazioni: .... indicare le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego);
7) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali (legge 675/1996);
8) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (dichiarazione riservata ai cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea);
9) che l'indirizzo al quale deve essergli fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ....
(in caso di mancata indicazione le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo indicato quale residenza).
10) lingua straniera prescelta ....

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data ....

Firma ....

(a) i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea dovranno indicare la cittadinanza ed il godimento dei diritti politici nel Paese di appartenenza.

COMUNE DI CORMÒNS
(Gorizia)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo, cat. D, nel Servizio socio-assistenziale.

E' indetto un concorso pubblico per n. 1 posto di istruttore direttivo, cat. D, nel Servizio socio-assistenziale.

Titolo di studio: diploma di laurea in scienze del servizio sociale.

Scadenza di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Calendario e sede delle prove d'esame:

- Prima prova scritta: giovedì 11 dicembre 2003 - ore 9.00.

- Seconda prova scritta: venerdì 12 dicembre 2003 - ore 9.00.

- Prova orale: giovedì 8 gennaio 2004 - ore 9.00.

- Sede: palazzo municipale di Cormòns - piazza XXIV Maggio n. 22.

Per informazioni rivolgersi presso l'Ufficio Personale del Comune di Cormòns: telefono 0481/637131-637130

e-mail: ufficio.personale@com-cormons.regione.fvg.it.

Cormòns, 9 ottobre 2003

IL DIRETTORE GENERALE:
dr.ssa Anna Del Bianco

DIREZIONE REGIONALE DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL PERSONALE TRIESTE

Avviso al pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione a tempo determinato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzato a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende conferire, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, un incarico di collaborazione a tempo determinato finalizzato a potenziare gli interventi per l'attuazione dei programmi comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei rapporti di cooperazione economica ed, altresì, per svolgere compiti di consulenza o assistenza nei rapporti con gli organi comunitari, anche attraverso interventi diretti presso le relative sedi.

Per detto incarico, vengono di seguito indicati: il numero di codice identificativo, l'oggetto, i requisiti soggettivi richiesti, la durata e la spesa prevista.

Incarico - Cod. 513

- *Oggetto.* Assistere la Direzione regionale del lavoro e delle professioni per consentire un'efficace ed efficiente gestione dell'azione del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, di competenza della Direzione medesima, concernente la realizzazione di un Centro per la promozione della sicurezza sul lavoro.
- *Requisiti.* Laurea in discipline tecniche ed esperienza almeno biennale nel settore degli interventi comunitari relativi alla esecuzione di opere pubbliche, con particolare riferimento alla problematica della sicurezza sul lavoro e della contabilità e disciplina dei rapporti contrattuali tra stazione appaltante e appaltatore.
- *Durata.* Un anno, eventualmente rinnovabile, con un impegno previsto di 220 giornate annue.
- *Spesa prevista.* Euro 35.000,00 annui, lordi.

Gli aspiranti all'incarico dovranno far pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, Servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane, via Giulia n. 75, 34126 Trieste, entro e non oltre le ore 17.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, un'istanza, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare, a pena di esclusione, il numero di codice identificativo dell'incarico cui si aspira, cognome, nome, indirizzo, recapito telefonico e alla quale dovranno allegare apposito curriculum a comprova del possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'incarico cui si aspira.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi.

- Struttura competente: Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca De Menech, Direttore del servizio per l'organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane.
- Responsabile dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani - telefono 0403774205.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

Trieste, 13 ottobre 2003

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Michele Losito

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

FASCICOLO UNICO CONTENENTE LE PARTI I-II-III

- Durata dell'abbonamento **12 mesi**
  Canone annuo indivisibile ITALIA **Euro 60,00**

  Canone annuo indivisibile ESTERO **DOPPIO**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta di versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 TRIESTE – FAX 040 - 377.2383
- L'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento per mancato pagamento del canone entro i termini indicati nel successivo paragrafo) dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone.
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento si consiglia di inoltrare al Servizio del Provveditorato l'attestazione o copia della ricevuta del versamento del canone per il rinnovo entro 2 mesi dalla data di scadenza riscontrabile sull'etichetta di spedizione del fascicolo B.U.R. Superato tale termine l'abbonamento viene sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati gratuitamente se segnalati al Servizio Provveditorato - per iscritto - entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione. Superato tale termine i fascicoli saranno forniti a pagamento rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- La disdetta dell'abbonamento dovrà pervenire al Servizio del Provveditorato - per iscritto - 60 (sessanta) giorni prima della sua scadenza.

- Costo singolo fascicolo ITALIA **Euro 1,50**
- Fascicoli con oltre 100 pagine: ogni 100 pagine o frazione superiore alle 50 pagine **Euro 1,50**
- Costo singolo fascicolo ESTERO **DOPPIO**

I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo di copertina

INSERZIONI

- Le inserzioni vanno inoltrate esclusivamente alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso la SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6
- Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto e bollato nei casi previsti

COSTO DELL'INSERZIONE

Il costo complessivo dell'inserzione viene calcolato dal Servizio del Provveditorato che emetterà relativa fattura successivamente alla pubblicazione dell'avviso, ed è così determinato:

Per ogni centimetro (arrotondato per eccesso) di testo stampato nell'ambito della/e colonna/e della pagina del B.U.R., riferito alla fincatura di separazione (max 24 cm.) delle colonne ed alla linea divisoria di inizio/fine avviso (presunti Euro 1,50 IVA inclusa per ciascuna riga o parte di riga di 60 battute tipo uso bollo) **Euro 3,00 IVA incl.**

PUBBLICAZIONE STATUTI PROVINCIALI E COMUNALI

per Province e Comuni con più di 5.000 abitanti . . . . riduzione 50% tariffa

per Province e Comuni con meno di 5.000 abitanti . . . . riduzione 75% tariffa

PAGAMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ED INSERZIONI

Versamento in Euro sul c/c postale n. 238345 intestato alla CRTRIESTE BANCA S.P.A. - TESORERIA REGIONALE - TRIESTE, con indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

IL BOLLETTINO UFFICIALE PARTE I - II - III È IN VENDITA PRESSO:

ANNATA CORRENTE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A.
Via privata OTO, 29 LA SPEZIA

LIBRERIA ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni TRIESTE

MARIMAR s.r.l. CARTOLERIA BENEDETTI
Vicolo Gorgo, 8 UDINE

CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16 GORIZIA

LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre PORDENONE

LIBRERIA FELTRINELLI
Via della Repubblica, 2 PARMA

LIBRERIA GOLDONI
S. Marco, 4742 VENEZIA

LIBRERIA COMMERCIALE
V.le Coni Zugna, 62 MILANO

LIBRERIA LATTES
Via Garibaldi, 3 TORINO

LIBRERIA DI STEFANO
Via Ceccardi, 2 GENOVA

ANNATE PRECEDENTI

- rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - Servizio del Provveditorato - CORSO CAVOUR, 1- TRIESTE tel. 040 - 377.2037 (fax 2312) DAL 1964 AL 31.3. 2001
- rivolgersi allo Stabilimento Tipografico Fabbiani S.p.A. - Via Privata OTO, 29 - La Spezia - Tel. 0187 - 518.582 DALL'1/4/2001

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
STABILIMENTO TIPOGRAFICO FABBIANI S.p.A. (La Spezia)